

Tabella di concordanza

Direttiva (UE) 2024/1619 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda i poteri di vigilanza, le sanzioni, le succursali di paesi terzi e i rischi ambientali, sociali e di governance

Termine per il recepimento: 10 gennaio 2026

Referente: Silvio D'Amico – Ministero dell'economia e delle finanze

Provvedimento di recepimento: **Decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 208** di recepimento della direttiva (UE) 2024/1619 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda i poteri di vigilanza, le sanzioni, le succursali di paesi terzi e i rischi ambientali, sociali e di governance, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1623 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto concerne i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l'output floor, in attuazione dell'art. 16 della legge 13 giugno 2025, n. 91.

Bianco: Articoli/commi il cui recepimento è richiesto

Giallo: Articoli/commi il cui recepimento è facoltativo.

Blu: Articoli/commi il cui recepimento non è richiesto

Direttiva oggetto di recepimento			Diritto nazionale di recepimento		Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro
Articolo/comma CRD VI	Articolo/comma CRD	Testo della disposizione	Articolo/comma	Testo della disposizione	
Art. 1 (1)(a)(i)	Art. 2 c. 5 punto 4)	<p>La presente direttiva non si applica:</p> <p>[...]</p> <p>4) in Danimarca al “Danmarks Eksport- og Investeringsfond”, al “Danmarks Skibskredit A/S” e al “KommuneKredit”</p>	--	--	<p>Non necessita di trasposizione.</p> <p>***</p> <p>È stato modificato l’ambito di applicazione della direttiva ai soggetti danesi.</p>
Art. 1 (1)(a)(i)	Art. 2 c. 5 punto 4 bis)	<p>La presente direttiva non si applica:</p> <p>[...]</p> <p>4 bis) in Cechia alla “Národní rozvojová banka a.s.”;</p>	--	--	<p>Non necessita di trasposizione.</p> <p>***</p> <p>È stato modificato l’ambito di applicazione della direttiva ai soggetti cechi.</p>
Art. 1 (1)(a)(i)	Art. 2 c. 5 punto 5)	<p>La presente direttiva non si applica:</p> <p>[...]</p> <p>5) in Germania alla “Kreditanstalt für Wiederaufbau”, alla “Landwirtschaftliche Rentenbank”, alla “Bremer Aufbau-Bank GmbH”, alla “Hamburgische Investitions- und Förderbank”, alla “Investitionsbank Berlin”, alla “Investitionsbank des Landes Brandenburg”, alla</p>	--	--	<p>Non necessita di trasposizione.</p> <p>***</p> <p>È stato modificato l’ambito di applicazione della direttiva ai soggetti tedeschi.</p>

		<p>“Investitionsbank Sachsen-Anhalt”, alla “Investitionsbank Schleswig-Holstein”, alla “Investitions- und Förderbank Niedersachsen — NBank”, alla “Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz”, alla “Landeskreditbank Baden-Württemberg — Förderbank”, alla “LfA Förderbank Bayern”, alla “NRW.BANK”, alla “Saarländische Investitionskreditbank AG”, alla “Sächsische Aufbaubank — Förderbank”, alla “Thüringer Aufbaubank”, alle imprese riconosciute in virtù della “Wohnungsgemeinnützigeingesetz” quali organi della politica nazionale in materia di alloggi e le cui operazioni bancarie non costituiscono l’attività principale, nonché alle imprese riconosciute in virtù della legge succitata quali organismi di interesse pubblico in materia di alloggi;</p>			
Art. 1 (1)(a)(ii)	Art. 2 c. 5 punto 18)	<p>La presente direttiva non si applica:</p> <p>[...]</p> <p>18) in Austria alle imprese riconosciute come associazioni edilizie di interesse pubblico e</p>	--	--	<p>Non necessita di trasposizione.</p> <p>***</p> <p>È stato modificato l’ambito di applicazione della direttiva ai soggetti austriaci.</p>

		alla “Österreichische Kontrollbank AG” e alla “Oesterreichische Entwicklungsbank — OeEB”;			
Art. 1 (1)(a)(iii)	Art. 2 c. 5 punto 20 bis)	La presente direttiva non si applica: [...] 20 bis) in Romania alla “Banca de Investiții și Dezvoltare — S.A.	--	--	Non necessita di trasposizione. *** È stato modificato l’ambito di applicazione della direttiva ai soggetti rumeni.
Art. 1 (1)(a)(iv)	Art. 2 c. 5 punto 24)	Abrogato	--	--	Non necessita di trasposizione. *** È stato modificato l’ambito di applicazione della direttiva ai soggetti britannici (ormai extra-UE).
Art. 1 (1)(b)	Art. 2 c. 6	Le entità di cui al paragrafo 5, punti da 3) a 23), si considerano enti finanziari ai fini dell’articolo 34 e del titolo VII, capo 3	--	--	Non necessita di trasposizione. *** È stata modificata la disciplina applicabile ai soggetti britannici (ormai extra-UE).
Art. 1 (2)(a)	Art. 3 c. 1, punto 8 bis	Ai fini della presente direttiva si intende per: [...] 8 bis) “organo di gestione nella sua funzione di gestione”, l’organo di gestione nel suo ruolo di direzione di un’ente,	Art. 26, co. 3, del TUB; art. 1, co. 1, lett. f), del D.M 169/2020	f) «esponenti con incarichi esecutivi», i componenti esecutivi come definiti dalle disposizioni in materia di governo societario per le banche emanate ai sensi dell’articolo 53 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , nonché il direttore generale;	

		che comprende le persone che dirigono effettivamente l'attività dell'ente;			
Art. 1 (2)(b)	Art. 3 c. 1 punto 9	<p>Ai fini della presente direttiva si intende per:</p> <p>[...]</p> <p>9) "alta dirigenza", le persone fisiche che esercitano funzioni esecutive in un ente e ne rispondono direttamente all'organo di gestione, cui non appartengono, e che sono responsabili della gestione quotidiana dell'ente, sotto la direzione dell'organo di gestione;</p>	Art. 26, co. 3, del TUB; art. 1, co. 1, lett. h), del D.M 169/2020	<p>h) «incarico», gli incarichi:</p> <p>i) presso il consiglio di amministrazione, il consiglio di sorveglianza, il consiglio di gestione; ii) presso il collegio sindacale, iii) di direttore generale, comunque denominato; per le società estere, si considerano gli incarichi equivalenti a quelli sub i), ii) e iii) in base alla legge applicabile alla società;</p>	
Art. 1 (2)(c)	Art. 3 c. 1 punto 9 bis	<p>Ai fini della presente direttiva si intende per:</p> <p>[...]</p> <p>9 bis) "titolari di funzioni chiave", le persone che esercitano un'influenza significativa sulla direzione di un'ente senza essere membri dell'organo di gestione, compresi i responsabili delle funzioni di controllo interno e il direttore finanziario se non appartenenti all'organo di gestione</p>	Art. 26, co. 3, del TUB; art. 1, co. 1, lett. q), del D.M 169/2020	<p>q) «responsabili delle principali funzioni aziendali»: i responsabili della funzione antiriciclaggio, della funzione di conformità alle norme, della funzione di controllo dei rischi e della funzione di revisione interna, come definite dalle disposizioni in materia di controlli interni emanate ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e il dirigente preposto alla gestione finanziaria della società (Chief Financial Officer), nonché, ove presente e se diverso da quest'ultimo, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari previsto dall'articolo</p>	

				154-bis del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ;	
Art. 1 (2)(c)	Art. 3 c. 1 punto 9 ter	<p>Ai fini della presente direttiva si intende per:</p> <p>[...]</p> <p>9 ter) "funzioni di controllo interno", le funzioni di gestione del rischio, conformità (compliance) e audit interno</p>	Art. 26, co. 3, del TUB; art. 1, co. 1, lett. q), del D.M 169/2020	<p>q) «responsabili delle principali funzioni aziendali»: i responsabili della funzione antiriciclaggio, della funzione di conformità alle norme, della funzione di controllo dei rischi e della funzione di revisione interna, come definite dalle disposizioni in materia di controlli interni emanate ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e il dirigente preposto alla gestione finanziaria della società (Chief Financial Officer), nonché, ove presente e se diverso da quest'ultimo, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari previsto dall'articolo 154-bis del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;</p>	
Art. 1 (2)(c)	Art. 3 c. 1 punto 9 quater	<p>Ai fini della presente direttiva si intende per:</p> <p>[...]</p> <p>9 quater) "responsabili delle funzioni di controllo interno", le persone responsabili al massimo livello gerarchico dell'efficace esercizio quotidiano delle</p>	Art. 26, co. 3, del TUB; art. 1, co. 1, lett. q), del D.M 169/2020	<p>q) «responsabili delle principali funzioni aziendali»: i responsabili della funzione antiriciclaggio, della funzione di conformità alle norme, della funzione di controllo dei rischi e della funzione di revisione interna, come definite dalle disposizioni in materia di controlli interni emanate ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto</p>	

		funzioni di controllo interno di un 'ente;		legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , e il dirigente preposto alla gestione finanziaria della società (Chief Financial Officer), nonché, ove presente e se diverso da quest'ultimo, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari previsto dall'articolo 154-bis del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ;	
Art. 1 (2)(c)	Art. 3 c. 1 punto 9 quinque	<p>Ai fini della presente direttiva si intende per:</p> <p>[...]</p> <p>9 quinque) "direttore finanziario", la persona che ha globalmente la responsabilità della gestione delle risorse finanziarie, della programmazione finanziaria e dell'informatica finanziaria di un 'ente;»</p>	Art. 26, co. 3, del TUB; art. 1, co. 1, lett. q), del D.M 169/2020	<p>q) «responsabili delle principali funzioni aziendali»: i responsabili della funzione antiriciclaggio, della funzione di conformità alle norme, della funzione di controllo dei rischi e della funzione di revisione interna, come definite dalle disposizioni in materia di controlli interni emanate ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e il dirigente preposto alla gestione finanziaria della società (Chief Financial Officer), nonché, ove presente e se diverso da quest'ultimo, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari previsto dall'articolo 154-bis del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;</p>	
Art. 1 (2)(d)	Art. 3 c. 1 punto 11	Ai fini della presente direttiva si intende per:	--	--	Non necessita di trasposizione. ***

		<p>[...]</p> <p>11) "rischio di modello", il rischio di modello secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 52 ter), del regolamento (UE) n. 575/2013;</p>			Formulata in disposizioni del CRR che non necessitano di recepimento.
Art. 1 (2)(e)	Art. 3 c. 1, punto 29 bis	<p>Ai fini della presente direttiva si intende per:</p> <p>[...]</p> <p>29 bis) "ente autonomo nell'Unione", un ente che non è soggetto al consolidamento prudenziale nell'Unione ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 e che non ha un'impresa madre nell'UE soggetta a tale consolidamento prudenziale;</p>	--	--	<p>N.B. La direttiva introduce tale definizione, che tuttavia non è utilizzata nelle disposizioni precettive (i.e. non definitorie).</p>
Art. 1 (2)(f)	Art. 3 c. 1, punto 47 bis	<p>Ai fini della presente direttiva si intende per:</p> <p>[...]</p> <p>47 bis) "capitale ammissibile", il capitale ammissibile secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 71), del regolamento (UE) n. 575/2013;</p>	--	--	<p>Non necessita di trasposizione.</p> <p>***</p> <p>Formulata in disposizioni del CRR che non necessitano di recepimento.</p>
Art. 1 (2)(g)	Art. 3 c. 1, punto 59	<p>Ai fini della presente direttiva si intende per:</p>	--	--	<p>Non necessita di trasposizione.</p> <p>***</p>

		<p>[...]</p> <p>59) "metodi interni", il metodo basato sui rating interni di cui all'articolo 143, paragrafo 1, il metodo dei modelli interni di cui all'articolo 221, il metodo dei modelli interni di cui all'articolo 283, il metodo alternativo dei modelli interni di cui all'articolo 325 terquinquages e il metodo della valutazione interna di cui all'articolo 265, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;»</p>			Formulata in disposizioni del CRR che non necessitano di recepimento.
Art. 1 (2)(h)	Art. 3 c. 1 punto 66	<p>Ai fini della presente direttiva si intende per:</p> <p>[...]</p> <p>66) "grande ente", un grande ente secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 146), del regolamento (UE) n. 575/2013;</p>	--	--	<p>Non necessita di trasposizione.</p> <p>***</p> <p>Formulata in disposizioni del CRR che non necessitano di recepimento.</p>
Art. 1 (2)(h)	Art. 3 c. 1, punto 67	<p>Ai fini della presente direttiva si intende per:</p> <p>[...]</p> <p>67) "penalità di mora", una misura esecutiva pecuniaria periodica volta a porre fine a violazioni in corso delle disposizioni nazionali di</p>	Ricorso alla disciplina secondaria	--	

		<p>recepimento della presente direttiva, a violazioni del regolamento (UE) n. 575/2013 o a violazioni delle decisioni prese da un'autorità competente sulla base di tali disposizioni o tale regolamento, nonché a obbligare persone fisiche o giuridiche a ripristinare la conformità a tali disposizioni o decisioni violate;</p>			
Art. 1 (2)(h)	Art. 3 c. 1 punto 68	<p>Ai fini della presente direttiva si intende per:</p> <p>[...]</p> <p>68) “rischio ambientale, sociale o di governance”, il rischio ambientale, sociale o di governance secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 52 quinque), del regolamento (UE) n. 575/2013;</p>	--	--	<p>Non necessita di trasposizione.</p> <p>***</p> <p>Formulata in disposizioni del CRR che non necessitano di recepimento.</p>
Art. 1 (2)(h)	Art. 3 c. 1 punto 69	<p>Ai fini della presente direttiva si intende per:</p> <p>[...]</p> <p>69) “neutralità climatica”, l'obiettivo generale di conseguire la neutralità climatica entro il 2050 di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119</p>	--	--	<p>Non necessita di trasposizione.</p> <p>***</p> <p>Formulata in disposizioni che non necessitano di recepimento.</p>

		del Parlamento europeo e del Consiglio;			
Art. 1 (2)(h)	Art. 3 c. 1, punto 70	<p>Ai fini della presente direttiva si intende per:</p> <p>[...]</p> <p>70) "cripto-attività", una cripto-attività quale definita all'articolo 3, paragrafo 1, punto 5), del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2) che non sia una valuta digitale della banca centrale.</p>	--	--	<p>Non necessita di trasposizione.</p> <p>***</p> <p>Formulata in disposizioni che non necessitano di recepimento.</p>
Art. 1 (3)	Art. 4 c. 4	Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti siano dotate delle competenze, delle risorse, delle capacità operative, dei poteri e dell'indipendenza necessari all'esercizio delle funzioni relative alla vigilanza prudenziale e alle indagini, nonché del potere necessario per irrogare le penalità di mora e le altre sanzioni di cui alla presente direttiva e al regolamento (UE) n. 575/2013.	Art. 144-ter.1, co. 1 e 2, TUB	<p>Nei confronti delle banche, delle società di partecipazione finanziaria, delle società di partecipazione finanziaria mista e delle rispettive capogruppo, dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali e di quelli incaricati della revisione legale dei conti, nonché delle persone giuridiche titolari di partecipazioni in banche, in società di partecipazione finanziaria e in società di partecipazione finanziaria mista capogruppo, può essere comminata, in alternativa o congiuntamente alle sanzioni amministrative pecuniarie previste nel presente titolo, una penalità di mora su base giornaliera da euro 2.000 a euro 50.000 ovvero al 5 per cento del fatturato giornaliero, quando questo</p>	

				<p>importo è superiore a euro 50.000 e il fatturato giornaliero è disponibile e determinabile, per l'inosservanza in corso delle disposizioni o dei provvedimenti richiamati dagli articoli 139, commi 1 e 3, 140, comma 1, 144, commi 1, lettera a), e 1-bis, e 144-quinquies, e fino alla cessazione dell'inosservanza medesima.</p> <p>Fermo quanto previsto al comma 1, nei confronti di coloro che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo e del personale dei soggetti di cui al comma 1, nonché delle persone fisiche titolari di partecipazioni in banche, in società di partecipazione finanziaria e in società di partecipazione finanziaria mista capogruppo, può essere comminata, in alternativa o congiuntamente alle sanzioni amministrative pecuniarie e alle sanzioni accessorie previste nel presente titolo, una penalità di mora su base giornaliera da euro 1.000 a euro 50.000 per l'inosservanza in corso delle disposizioni o dei provvedimenti richiamati dagli articoli 139, commi 1 e 3, 140, comma 1, 144, commi 1, lettera a), e 1-bis, e 144-quinquies, e fino alla cessazione dell'inosservanza medesima, purché l'inosservanza in corso costituisca violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza.</p>	
--	--	--	--	--	--

Art. 1 (4)	Art. 4 <i>bis</i> c. 1	Ai fini del presente articolo, per "membri dell'organo di governance dell'autorità competente" si intendono le persone fisiche che fanno parte dell'organo decisionale collettivo più elevato dell'autorità competente cui è conferito il potere di esercitare funzioni esecutive per quanto riguarda la gestione quotidiana della funzione di vigilanza dell'autorità competente, esclusi i governatori delle banche centrali nazionali.	--		Non necessita di trasposizione. *** Si limita a definire un concetto rilevante per l'interpretazione delle disposizioni a seguire.
Art. 1 (4)	Art. 4 <i>bis</i> c. 2 para. 1 primo periodo	Per conservare l'indipendenza delle autorità competenti nell'esercizio dei loro poteri, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le autorità competenti, compresi i membri del loro personale e i membri dei loro organi di governance, possano esercitare i loro poteri di vigilanza in modo indipendente e obiettivo, senza sollecitare né ricevere istruzioni da enti sottoposti a vigilanza, da organismi dell'Unione o da amministrazioni pubbliche di Stati membri o da qualunque altro organismo pubblico o privato.	Art. 19, c. 3 e 4 L. 262/2005	3. Le disposizioni normative nazionali, di rango primario e secondario, assicurano alla Banca d'Italia ed ai componenti dei suoi organi l'indipendenza richiesta dalla normativa comunitaria per il migliore esercizio dei poteri attribuiti nonché per l'assolvimento dei compiti e dei doveri spettanti. 4. La Banca d'Italia, nell'esercizio delle proprie funzioni e con particolare riferimento a quelle di vigilanza, opera nel rispetto del principio di trasparenza, naturale complemento dell'indipendenza dell'autorità di vigilanza. Trasmette al Parlamento e al Governo, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.	Il testo dell'art. 19, co. 3 e 4, L. 262/2005 è già in vigore

Art. 1 (4)	Art. 4 bis c. 2 para. 1 secondo periodo	Gli Stati membri assicurano che gli organi di governance delle autorità competenti godano di indipendenza funzionale rispetto ad altri organismi pubblici e privati.	Art. 19, c. 3 e 4 L. 262/2005	<p>3. Le disposizioni normative nazionali, di rango primario e secondario, assicurano alla Banca d'Italia ed ai componenti dei suoi organi l'indipendenza richiesta dalla normativa comunitaria per il migliore esercizio dei poteri attribuiti nonché per l'assolvimento dei compiti e dei doveri spettanti.</p> <p>4. La Banca d'Italia, nell'esercizio delle proprie funzioni e con particolare riferimento a quelle di vigilanza, opera nel rispetto del principio di trasparenza, naturale complemento dell'indipendenza dell'autorità di vigilanza. Trasmette al Parlamento e al Governo, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.</p>	Il testo dell'art. 19, co. 3 e 4, L. 262/2005 è già in vigore
Art. 1 (4)	Art. 4 bis c. 2 para. 1 secondo periodo	Tali misure non pregiudicano le disposizioni di diritto nazionale in base alle quali le autorità competenti sono soggette a controllo pubblico e democratico.			Non necessita di trasposizione. Si limita ad accordare preminenza, in caso di antinomia con l'art. 4 bis comma 2, alla normativa nazionale.
Art. 1 (4)	Art. 4 bis c 2 para. 2 primo periodo	Gli Stati membri assicurano che nessun membro dell'organo di governance di un'autorità competente nominato dopo l'11 gennaio 2026 rimanga in carica per più di 14 anni.	Art. 19, c. 7 L. 262/2005	7. Il governatore dura in carica sei anni, con la possibilità di un solo rinnovo del mandato. Gli altri membri del direttorio durano in carica sei anni, con la possibilità di un solo rinnovo del mandato. In sede di prima applicazione i membri del direttorio diversi dal governatore cessano dalla carica secondo una articolazione delle scadenze disciplinata dallo statuto	Il testo dell'art. 19, co. 7, è già in vigore

				dell'Istituto, compresa in un periodo comunque non superiore ai cinque anni.	
Art. 1 (4)	Art. 4 bis c 2 para. 2 secondo periodo	Gli Stati membri assicurano che i membri dell'organo di governance di un'autorità competente siano nominati sulla base di criteri pubblicati che sono oggettivi e trasparenti nonché che tali membri possano essere destituiti se non soddisfano più i criteri di nomina o se sono stati condannati per un reato grave.	Art. 19, comma 7bis L. 262/2005	I membri del Direttorio sono nominati tra persone di riconosciuta onorabilità ed esperienza professionale.	
Art. 1 (4)	Art. 4 bis c 2 para 2 terzo periodo	I motivi della destituzione sono resi pubblici, a meno che il membro dell'organo di governance dell'autorità competente interessato si opponga alla pubblicazione.	Art. 19, comma 7bis L. 262/2005	Ove si proceda alla revoca dell'incarico, i motivi della revoca sono resi pubblici, salvo motivata opposizione del membro interessato.	
Art. 1 (4)	Art. 4 bis c. 2 para. 3	Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti pubblichino i loro obiettivi, siano responsabili dell'esercizio delle loro funzioni in relazione a tali obiettivi e siano soggette a un controllo finanziario che non ne comprometta l'indipendenza.			Non necessita di trasposizione. Sono già in vigore norme che garantiscono l'accountability della Banca nell'esercizio delle funzioni di vigilanza.
Art. 1 (4)	Art. 4 bis c. 2 para. 4	Il presente paragrafo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi delle autorità competenti conformemente al sistema internazionale o europeo di vigilanza finanziaria, in particolare il sistema europeo di vigilanza finanziaria istituito a	--		Non necessita di trasposizione. *** Si limita ad accordare preminenza, in caso di antinomia con l'art. 4 bis comma 2, alla normativa UE ivi elencata.

		norma del regolamento (UE) n. 1093/2010 (*3), il meccanismo di vigilanza unico istituito a norma del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio (*4) e del regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (*5) e il meccanismo di risoluzione unico istituito a norma del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*6).			
Art. 1 (4)	Art. 4 <i>bis</i> c. 3 para. 1 primo periodo	Gli Stati membri assicurano in particolare che le autorità competenti abbiano adottato tutte le misure necessarie per impedire i conflitti di interessi dei membri del personale e dei membri dei loro organi di governance.			<p><u>Non necessita di trasposizione specifica.</u></p> <p><u>Si tratta di una disposizione di principio che viene dettagliata nei commi successivi, a cui si è data puntuale attuazione con l'art. 29 quater.</u></p>
Art. 1 (4)	Art. 4 <i>bis</i> c. 3 para. 1 secondo periodo	A tal fine gli Stati membri stabiliscono norme che sono proporzionate al ruolo e alle responsabilità dei membri del personale e dei membri degli organi di governance e che, come minimo, vietano loro quanto segue: a) la negoziazione di strumenti finanziari emessi dagli enti sottoposti a vigilanza da parte	Art. 29 quater, commi 1, 2 e3 L. 262/2005	1. Ai membri del Direttorio della Banca d'Italia è vietata la negoziazione di strumenti finanziari emessi dai soggetti sottoposti a vigilanza della Banca d'Italia anche nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico, dalle relative società controllanti, controllate o appartenenti al medesimo gruppo, ovvero la negoziazione di strumenti finanziari collegati a tali soggetti. 2. Al personale della Banca d'Italia addetto alla vigilanza è vietata la	

		<p>delle autorità competenti, e dalle imprese madri, filiazioni o affiliate dirette o indirette di tali enti, o riferibili a tali enti, con l'eccezione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) strumenti gestiti da terzi, a condizione che ai possessori di tali strumenti sia precluso l'intervento nella gestione del portafoglio; ii) investimenti in organismi di investimento collettivo; 		<p>negoziazione di strumenti finanziari emessi dai soggetti sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, anche nell'ambito del Meccanismo di Vigilanza Unico, dalle società controllanti, controllate o appartenenti al medesimo gruppo, ovvero la negoziazione di strumenti finanziari collegati a tali soggetti.</p> <p>3. In deroga ai commi 1 e 2 sono ammessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la negoziazione degli strumenti gestiti da terzi, a condizione che ai titolari sia precluso l'intervento nella gestione del portafoglio e che il terzo gestore non investa prevalentemente in strumenti emessi dai soggetti di cui ai commi 1 e 2 ovvero in strumenti finanziari collegati a tali soggetti; b) gli investimenti in organismi di investimento collettivo, a condizione che l'organismo non investa prevalentemente in strumenti emessi dai soggetti di cui ai commi 1 e 2 ovvero in strumenti finanziari collegati a tali soggetti. 	
Art. 1 (4)	Art. 4 bis c. 3 para. 1 secondo periodo	A tal fine gli Stati membri stabiliscono norme che sono proporzionate al ruolo e alle responsabilità dei membri del personale e dei membri degli organi di governance e che, come minimo, vietano loro quanto segue:	Art. 29 ter, commi 1 e 2 L. 262/2005	<p>1. I membri del Direttorio della Banca d'Italia, fino alla scadenza del periodo di incompatibilità di cui al comma 3 decorrente dalla cessazione del mandato, non possono intrattenere rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con:</p>	

		<p>[...]</p> <p>b) l'assunzione o l'accettazione di qualsiasi tipo di contratto per la prestazione di servizi professionali durante un determinato periodo ("periodo di incompatibilità") con uno dei soggetti seguenti:</p> <p>i) enti con i quali il membro del personale o il membro dell'organo di governance dell'autorità competente è stato direttamente coinvolto nella vigilanza o nel processo decisionale, comprese le imprese madri, filiazioni o affiliate dirette o indirette di tali enti;</p> <p>ii) entità che forniscono servizi a entità di cui al punto i), a meno che al membro del personale o al membro dell'organo di governance dell'autorità competente non sia rigorosamente preclusa la partecipazione alla prestazione di tali servizi</p>	<p>a) i soggetti sottoposti a sorveglianza, a vigilanza della Banca d'Italia anche nell'ambito del Meccanismo di Vigilanza Unico, a risoluzione e gestione delle crisi della Banca d'Italia nell'ambito del Meccanismo di Risoluzione Unico;</p> <p>b) i soggetti che controllano, o sono controllati, anche in via indiretta, dai soggetti di cui alla lettera a), nonché i soggetti appartenenti al medesimo gruppo;</p> <p>c) i soggetti che forniscono servizi ai soggetti di cui alle lettere a) o b), salvo che al membro del Direttorio interessato sia preclusa la partecipazione alla prestazione di tali servizi nel periodo di incompatibilità di cui al comma 3;</p> <p>d) i gruppi d'interesse o le associazioni di categoria che interagiscono con la Banca d'Italia con riferimento alle relative attività istituzionali.</p> <p>2. I dipendenti della Banca d'Italia che svolgono funzioni di vigilanza, sorveglianza o risoluzione, fino alla scadenza del periodo di incompatibilità di cui al comma 3 decorrente dalla cessazione dell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sorveglianza o risoluzione, non possono intrattenere rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con:</p> <p>a) i soggetti rispetto ai quali il dipendente è stato direttamente coinvolto nell'attività di vigilanza, sorveglianza,</p>	
--	--	---	---	--

		<p>nel periodo di incompatibilità;</p> <p>iii) entità che svolgono attività di lobbying e di sensibilizzazione rivolte all'autorità competente su questioni di cui il membro del personale o il membro dell'organo di governance dell'autorità competente era responsabile durante il suo rapporto di impiego o il suo mandato.</p>		<p>risoluzione o nel relativo processo decisionale;</p> <p>b) i soggetti che controllano, o sono controllati, anche in via indiretta, dai soggetti di cui alla lettera a), nonché i soggetti appartenenti al medesimo gruppo;</p> <p>c) i soggetti che forniscono servizi ai soggetti di cui alle lett. a) o b), salvo che al dipendente interessato sia preclusa la partecipazione alla prestazione di tali servizi nel periodo di incompatibilità di cui al comma 3;</p> <p>d) i gruppi d'interesse o le associazioni di categoria che interagiscono con la Banca d'Italia su questioni riconducibili alla responsabilità del dipendente durante il suo rapporto di impiego.</p>	
Art. 1 (4)	Art. 4 bis c. 3 para. 1 secondo periodo	Le eccezioni di cui al primo comma, lettera a), punti i) e ii), si applicano solo se i terzi e gli organismi di investimento collettivo non investono prevalentemente in strumenti emessi dalle entità di cui alla lettera a) o ad esse riferiti.	Art. 29 quater, comma 3 L. 262/2005	<p>3. In deroga ai commi 1 e 2 sono ammessi:</p> <p>a) la negoziazione degli strumenti gestiti da terzi, a condizione che ai titolari sia precluso l'intervento nella gestione del portafoglio e che il terzo gestore non investa prevalentemente in strumenti emessi dai soggetti di cui ai commi 1 e 2 ovvero in strumenti finanziari collegati a tali soggetti;</p> <p>b) gli investimenti in organismi di investimento collettivo, a condizione che l'organismo non investa prevalentemente in strumenti emessi dai soggetti di cui ai commi 1 e 2 ovvero</p>	

				in strumenti finanziari collegati a tali soggetti.	
Art. 1 (4)	Art. 4 <i>bis</i> c. 4 para. 1 primo periodo	Il periodo di incompatibilità inizia a decorrere dalla data in cui è cessato il coinvolgimento diretto nella vigilanza delle entità di cui al paragrafo 3, lettera b), punto i).	Art.29-ter, comma 5 L. 262/2005	<p>5. I soggetti sottoposti alle incompatibilità di cui al comma 2 sono tenuti a comunicare senza ritardo alla Banca d'Italia il ricevimento di un'offerta di lavoro.</p> <p>Accertata la sussistenza in concreto dell'incompatibilità, la Banca d'Italia adibisce il dipendente a mansioni differenti di pari livello per la durata dell'incompatibilità e fino alla cessazione del rapporto di impiego. Durante il periodo di incompatibilità il dipendente non ha accesso a informazioni riservate o sensibili relative ai soggetti di cui al comma 2.</p>	
Art. 1 (4)	Art. 4 <i>bis</i> c. 4 para. 1 secondo periodo	Le autorità competenti assicurano che i membri del loro personale e i membri dei loro organi di governance non abbiano accesso a informazioni riservate o sensibili relative a tali entità durante il periodo di incompatibilità.	Art.29-ter, comma 5, primo e secondo periodo L. 262/2005	<p>5. I soggetti sottoposti alle incompatibilità di cui al comma 2 sono tenuti a comunicare senza ritardo alla Banca d'Italia il ricevimento di un'offerta di lavoro.</p> <p>Accertata la sussistenza in concreto dell'incompatibilità, la Banca d'Italia adibisce il dipendente a mansioni differenti di pari livello per la durata dell'incompatibilità e fino alla cessazione del rapporto di impiego. Durante il periodo di incompatibilità il dipendente non ha accesso a informazioni riservate o sensibili relative ai soggetti di cui al comma 2.</p>	Per il Direttorio vi è coincidenza tra la cessazione dell'incarico (che comporta anche la cessazione della possibilità di accedere a informazioni riservate) e l'inizio del periodo di incompatibilità.

Art. 1 (4)	Art. 4 bis c. 4 para. 1 terzo periodo	Nel caso di assunzioni da parte delle entità di cui al paragrafo 3, lettera b), punti i) e ii), la durata del periodo di incompatibilità non è inferiore a sei mesi per i membri del personale direttamente coinvolti nella vigilanza delle entità di cui al paragrafo 3, lettera b), punto i), e a dodici mesi per i membri dell'organo di governance dell'autorità competente.	Art.29 ter, comma 3 L. 262/2005	3. Il periodo di incompatibilità ha una durata pari a: - ventiquattro mesi per i membri del Direttorio; - dodici mesi per il personale.	
Art. 1 (4)	Art. 4 bis c. 4 para. 1 quarto periodo	Nel caso di assunzioni da parte delle entità di cui al paragrafo 3, lettera b), punto iii), la durata del periodo di incompatibilità non è inferiore a tre mesi sia per i membri del personale sia per i membri dell'organo di governance dell'autorità competente.	Art. 29 ter, comma 3 L. 262/2005	3. Il periodo di incompatibilità ha una durata pari a: - ventiquattro mesi per i membri del Direttorio; - dodici mesi per il personale.	
Art. 1 (4)	Art. 4 bis c. 4 para. 2 Primo periodo	Gli Stati membri possono consentire alle autorità competenti di sottoporre i membri del loro personale e i membri dei loro organi di governance a cui si applica il paragrafo 3, lettera b), punto i), a un periodo di incompatibilità nel caso di assunzione da parte di concorrenti diretti di una delle entità di cui a tale punto.	--		NATIONAL OPTION
Art. 1 (4)	Art. 4 bis c. 4 para. 2 Secondo periodo	A tal fine, la durata del periodo di incompatibilità non è inferiore a tre mesi per i membri	--		NATIONAL OPTION

		del personale direttamente coinvolti nella vigilanza di tali entità e a sei mesi per i membri dell'organo di governance dell'autorità competente.			
Art. 1 (4)	Art. 4 <i>bis</i> c. 5 Lett. a	<p>In deroga al paragrafo 4, gli Stati membri possono consentire alle autorità competenti di applicare periodi di incompatibilità più brevi, di durata pari almeno a tre mesi, per i membri del personale direttamente coinvolti nella vigilanza degli enti solo laddove un periodo di incompatibilità più lungo:</p> <p>a) limiterebbe indebitamente la capacità dell'autorità competente di assumere nuovi membri del personale con competenze adeguate o necessarie per l'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, in particolare tenendo conto delle ridotte dimensioni del mercato del lavoro nazionale; o</p> <p>[...]</p>	--		NATIONAL OPTION
Art. 1 (4)	Art. 4 <i>bis</i> c. 5 Lett. b	In deroga al paragrafo 4, gli Stati membri possono consentire alle autorità competenti di applicare periodi di incompatibilità più brevi, di durata pari almeno a tre mesi, per i membri del personale direttamente	--		NATIONAL OPTION

		<p>coinvolti nella vigilanza degli enti solo laddove un periodo di incompatibilità più lungo:</p> <p>[...]</p> <p>b) costituirebbe una violazione dei pertinenti diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione dello Stato membro interessato o della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ovvero dei pertinenti diritti dei lavoratori sanciti dal diritto del lavoro nazionale.</p>			
Art. 1 (4)	Art. 4 <i>bis</i> c. 6 primo periodo	<p>I membri del personale e i membri dell'organo di governance di un'autorità competente soggetti al divieto di cui al paragrafo 3, lettera b), hanno diritto a un'adeguata compensazione a fronte di tale divieto.</p>	Art. 29 ter, commi 4 e 5 L. 262/2005	<p>4. In relazione alle incompatibilità di cui al comma 1, la Banca d'Italia riconosce ai membri del Direttorio un appropriato indennizzo determinato all'atto del conferimento del mandato.</p> <p>5. I soggetti sottoposti alle incompatibilità di cui al comma 2 sono tenuti a comunicare senza ritardo alla Banca d'Italia il ricevimento di un'offerta di lavoro.</p> <p>Accertata la sussistenza in concreto dell'incompatibilità, la Banca d'Italia adibisce il dipendente a mansioni differenti di pari livello per la durata dell'incompatibilità e fino alla cessazione del rapporto di impiego. Durante il periodo di incompatibilità il dipendente non ha accesso a informazioni riservate</p>	

				<p>o sensibili relative ai soggetti di cui al comma 2.</p> <p>Il personale in quiescenza, dimissionario o destituito non ha titolo a un indennizzo per la durata dell'incompatibilità.</p>	
Art. 1 (4)	Art. 4 bis c. 6 secondo periodo	Gli Stati membri decidono la forma appropriata di tale compensazione.	Art. 29 ter, commi 4 e 5 L. 262/2005	<p>4. In relazione alle incompatibilità di cui al comma 1, la Banca d'Italia riconosce ai membri del Direttorio un appropriato indennizzo determinato all'atto del conferimento del mandato.</p> <p>5. I soggetti sottoposti alle incompatibilità di cui al comma 2 sono tenuti a comunicare senza ritardo alla Banca d'Italia il ricevimento di un'offerta di lavoro.</p> <p>Accertata la sussistenza in concreto dell'incompatibilità, la Banca d'Italia adibisce il dipendente a mansioni differenti di pari livello per la durata dell'incompatibilità e fino alla cessazione del rapporto di impiego. Durante il periodo di incompatibilità il dipendente non ha accesso a informazioni riservate o sensibili relative ai soggetti di cui al comma 2.</p> <p>Il personale in quiescenza, dimissionario o destituito non ha titolo a un indennizzo per la durata dell'incompatibilità.</p>	<p><u>Per il personale si è optato per lo svolgimento del periodo di incompatibilità all'interno della Banca mediante adibizione a diverse mansioni di pari livello.</u></p> <p><u>Per il Direttorio, stante l'impossibilità di adibizione ad altre mansioni, è stato previsto un indennizzo.</u></p>
Art. 1 (4)	Art. 4 bis c. 7 para. 1 primo periodo	Gli Stati membri assicurano che i membri del personale e i membri dell'organo di governance di un'autorità	Art. 29 quater, comma 4 L. 262/2005	4. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 presentano, prima della nomina o dell'assunzione e successivamente su base annuale, una dichiarazione concernente gli strumenti finanziari	

		competente siano soggetti a una dichiarazione di interessi.		detenuti che possono dar luogo a conflitti di interessi.	
Art. 1 (4)	Art. 4 bis c. 7 para. 1 secondo periodo	Tale dichiarazione include informazioni sulle partecipazioni detenute dai membri sotto forma di titoli azionari, strumenti di capitale, obbligazioni, fondi comuni di investimento, fondi di investimento, fondi misti, fondi speculativi e fondi indicizzati quotati che possono sollevare preoccupazioni in materia di conflitto di interessi.	Art. 29 quater, comma 4 e 7 L. 262/2005	<p>4. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 presentano, prima della nomina o dell'assunzione e successivamente su base annuale, una dichiarazione concernente gli strumenti finanziari detenuti che possono dar luogo a conflitti di interessi.</p> <p>7. La Banca d'Italia, con atto regolamentare interno da adottarsi entro il 10 gennaio 2026, detta disposizioni attuative del presente articolo.</p>	
Art. 1 (4)	Art. 4 bis c. 7 para 1 terzo periodo	Le persone interessate presentano la dichiarazione di interessi prima della loro nomina e successivamente su base annuale.	Art. 29 quater, comma 4 L. 262/2005	<p>4. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 presentano, prima della nomina o dell'assunzione e successivamente su base annuale, una dichiarazione concernente gli strumenti finanziari detenuti che possono dar luogo a conflitti di interessi.</p>	
Art. 1 (4)	Art. 4 bis c. 7 para 2	La dichiarazione di interessi non pregiudica eventuali obblighi di presentare una dichiarazione patrimoniale ai sensi delle norme nazionali applicabili.			<p>Non necessita di trasposizione.</p> <p>Si limita ad accordare preminenza, in caso di antinomia con l'art. 4 bis comma 2, alla normativa nazionale.</p>
Art. 1 (4)	Art. 4 bis c. 8 primo periodo	Se un membro del personale o un membro dell'organo di governance di un'autorità	Art. 29 quater, comma 5 L. 262/2005	5. Qualora i soggetti di cui ai commi 1 e 2 detengano, al momento dell'assunzione o della nomina o in qualsiasi momento	

		<p>competente possiede, al momento dell'assunzione o della nomina o in qualsiasi momento successivo, strumenti finanziari che possono dar luogo a conflitti di interessi, l'autorità competente ha il potere di esigere, caso per caso, che tali strumenti siano venduti o ceduti entro un lasso di tempo ragionevole.</p>		<p>successivo, strumenti finanziari che possono dar luogo a conflitto di interessi, la Banca d'Italia ha il potere di richiedere che tali strumenti siano ceduti entro un termine ragionevole, comunque non superiore all'anno. Restano a esclusivo carico del destinatario dell'ordine di cessione le eventuali conseguenze patrimoniali pregiudizievoli derivanti dalla vendita. Nel caso in cui gli strumenti posseduti possano essere mantenuti, l'interessato può procedere al disinvestimento in deroga ai commi 1 e 2 previa autorizzazione della Banca d'Italia.</p>	
Art. 1 (4)	Art. 4 bis c. 8 secondo periodo	<p>Le autorità competenti hanno inoltre il potere di consentire, caso per caso, che tali membri vendano o cedano strumenti finanziari da loro posseduti al momento dell'assunzione o della nomina.</p>	Art.29 quater, comma 5 L. 262/2005	<p>5. Qualora i soggetti di cui ai commi 1 e 2 detengano, al momento dell'assunzione o della nomina o in qualsiasi momento successivo, strumenti finanziari che possono dar luogo a conflitto di interessi, la Banca d'Italia ha il potere di richiedere che tali strumenti siano ceduti entro un termine ragionevole, comunque non superiore all'anno. Restano ad esclusivo carico del destinatario dell'ordine di cessione le eventuali conseguenze patrimoniali pregiudizievoli derivanti dalla vendita. Nel caso in cui gli strumenti posseduti possano essere mantenuti, l'interessato può procedere al disinvestimento in deroga ai commi 1 e 2 previa autorizzazione della Banca d'Italia.</p>	

Art. 1 (4)	Art. 4 <i>bis</i> c. 9	Per garantire un'applicazione proporzionata del presente articolo, entro il 10 luglio 2026 l'ABE emana orientamenti, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, indirizzati alle autorità competenti in merito alla prevenzione dei conflitti di interessi in seno alle autorità competenti e in merito alla loro indipendenza, tenendo conto delle migliori pratiche internazionali.	--		Non necessita di trasposizione. *** Conferisce un mandato all'ABE
Art. 1 (5)(a)	Art. 8-bis c. 1 lett. (b)	Gli Stati membri impongono alle imprese di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 che hanno già ottenuto un'autorizzazione conformemente al titolo II della direttiva 2014/65/UE di presentare domanda di autorizzazione conformemente all'articolo 8, al più tardi il giorno in cui si verifica uno degli eventi seguenti: [...] b) la media delle attività totali mensili, calcolata su un periodo di dodici mesi consecutivi, è inferiore a 30 miliardi di EUR e l'impresa fa parte di un gruppo	Art. 20 bis.1, comma 2, punto (ii) TUF	<p>2. Le Sim autorizzate ai sensi dell'articolo 19 presentano domanda di autorizzazione ai sensi del comma 1 al più tardi il giorno in cui si verifica uno dei seguenti eventi:</p> <p>[...]</p> <p>ii) la media delle attività totali mensili della Sim, calcolata su un periodo di dodici mesi consecutivi, è inferiore a 30 miliardi di euro, ma questa fa parte di un gruppo, come individuato dalla Banca d'Italia ai sensi del comma 12, in cui il valore totale delle attività consolidate delle imprese del gruppo stabilite nell'UE, incluse le loro succursali e filiazioni stabilite in un paese terzo, che detengono individualmente attività totali inferiori a 30 miliardi di euro e svolgono almeno</p>	

		in cui il valore totale delle attività consolidate di tutte le imprese del gruppo stabilite nell'Unione, incluse le loro succursali e filiazioni stabilite in un paese terzo, che detengono individualmente attività totali inferiori a 30 miliardi di EUR e che svolgono una qualsiasi delle attività di cui all'allegato I, sezione A, punti 3 e 6, della direttiva 2014/65/UE, è pari o superiore a 30 miliardi di EUR, cifre entrambe calcolate come media su un periodo di 12 mesi consecutivi.		uno dei servizi di investimento indicati nell'Allegato I, Sezione A, numeri 3) e 6), è pari o superiore a 30 miliardi di euro;	
Art. 1 (5)(b)	Art. 8-bis c. 3 bis para. 1	In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, sulla base della domanda ricevuta a norma di tale paragrafo e delle informazioni ricevute a norma dell'articolo 95 bis della direttiva 2014/65/UE, dopo aver ricevuto una richiesta da un'impresa di cui al paragrafo 1 del presente articolo l'autorità competente può derogare all'obbligo di ottenere un'autorizzazione come ente creditizio a norma dell'articolo 8 della presente direttiva per tale impresa.	Art. 20 bis.1, comma 2-bis, primo periodo TUF	2-bis. Nell'ambito della domanda presentata ai sensi del comma 2, le Sim autorizzate ai sensi dell'articolo 19 possono chiedere la deroga all'autorizzazione indicata al comma 1.	
Art. 1 (5)(b)	Art. 8-bis c. 3 bis para. 2 primo periodo	Quando riceve una richiesta di deroga, l'autorità competente ne informa l'ABE.	Art. 20 bis.1, comma 2-bis, secondo periodo TUF	La Banca Centrale Europea e la Banca d'Italia informano l'ABE della richiesta di deroga.	

Art. 1 (5)(b)	Art. 8-bis c. 3 bis para. 2 secondo periodo	L'ABE emette un parere su tale richiesta di deroga entro un mese dalla notifica da parte dell'autorità competente.	--	--	Non necessita di trasposizione *** Termine a carico dell'ABE
Art. 1 (5)(b)	Art. 8-bis c. 3 bis para. 2 terzo periodo	L'autorità competente adotta una decisione in merito alla richiesta di deroga tenendo conto del parere dell'ABE e almeno dei seguenti elementi:	Art. 20 bis.1, comma 2-bis, terzo e quarto periodo TUF	La deroga è concessa dalla Banca Centrale Europea, su proposta della Banca d'Italia sulla base della domanda ricevuta ai sensi del comma 2; è negata dalla Banca Centrale Europea o dalla Banca d'Italia. La deroga è concessa, ovvero negata, previo parere dell'ABE e tenuto conto almeno dei seguenti elementi:	
Art. 1 (5)(b)	Art. 8-bis c. 3 bis lett. a)	a) se l'impresa fa parte di un gruppo, la struttura dell'organizzazione del gruppo, le pratiche di registrazione in uso all'interno del gruppo e l'assegnazione delle attività tra le entità del gruppo;	Art. 20 bis.1, comma 2-bis, lett. a) TUF	a) se la Sim fa parte di un gruppo, la struttura dell'organizzazione del gruppo, le modalità di registrazione dell'operatività utilizzate in via prevalente all'interno del gruppo e l'assegnazione delle attività tra i soggetti del gruppo;	
Art. 1 (5)(b)	Art. 8-bis c. 3 bis lett. b)	b) la natura, l'entità e la complessità delle attività svolte dall'impresa nello Stato membro in cui è stabilita e nell'Unione nel suo complesso;	Art. 20 bis.1, comma 2-bis, lett. b) TUF	b) la natura, l'entità e la complessità delle attività svolte dalla Sim nel territorio della Repubblica e nell'UE nel suo complesso;	
Art. 1 (5)(b)	Art. 8-bis c. 3 bis lett. c	c) l'importanza delle attività svolte dall'impresa nello Stato membro in cui è stabilita e nell'Unione nel suo complesso, e il rischio sistematico che esse comportano.	Art. 20 bis.1, comma 2-bis, lett. c) TUF	c) l'importanza delle attività svolte dalla Sim nel territorio della Repubblica e nell'UE nel suo complesso, e il rischio sistematico che esse comportano.	
Art. 1 (5)(b)	Art. 8-bis c. 3 bis para. 3	Se la decisione dell'autorità competente si discosta dal parere fornito dall'ABE,	Art. 20 bis.1, comma 2-bis, para. 2, secondo periodo TUF	La proposta di concessione della deroga o di diniego della stessa è trasmesso alla Sim interessata e all'ABE; nel caso si discosti dal parere di	

		I'autorità competente ne indica i motivi nella decisione.		quest'ultima, include la relativa motivazione.	
Art. 1 (5)(b)	Art. 8-bis c. 3 bis para. 4 primo periodo	L'autorità competente notifica la propria decisione all'impresa interessata e all'ABE.	Art. 20 bis.1, comma 2-bis, para. 2, secondo periodo TUF	La proposta di concessione della deroga o di diniego della stessa è trasmesso alla Sim interessata e all'ABE; nel caso si discosti dal parere di quest'ultima, include la relativa motivazione.	
Art. 1 (5)(b)	Art. 8-bis c. 3 bis para. 4 secondo periodo	L'ABE pubblica la decisione, unitamente al proprio parere, sul suo sito web.	--	--	Non necessita di trasposizione. *** Conferisce un compito all'ABE.
Art. 1 (5)(b)	Art. 8-bis c. 3 bis para. 5 5	L'autorità competente riesamina la propria decisione ogni tre anni.	Art. 20 bis.1, comma 2-bis, para. 2, terzo periodo TUF	I provvedimenti di concessione della deroga assunti ai sensi del presente comma sono riesaminati ogni tre anni.	
Art. 1 (5)(c)	Art. 8-bis c. 7 para. 1	L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente gli elementi che l'autorità competente deve prendere in considerazione nel decidere se concedere una deroga a norma del paragrafo 3 bis, tenendo conto, in particolare, della rilevanza del rischio di controparte a cui è esposta un'impresa.	--	--	Non necessita di trasposizione. *** Conferisce un mandato all'ABE.
Art. 1 (5)(c)	Art. 8-bis c. 7 para. 2	L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 gennaio 2026.	--	--	Non necessita di trasposizione. *** Conferisce un mandato conferito all'ABE.

Art. 1 (5)(c)	Art. 8-bis c. 7 para. 3	Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.	--	--	Non necessita di trasposizione *** Delega potere alla Commissione.
Art. 1 (5)(c)	Art. 8-bis c. 8	Entro il 31 dicembre 2028 l'ABE presenta alla Commissione una relazione sul ricorso alla deroga di cui al paragrafo 3 bis del presente articolo, nonché sull'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), punto iii), del regolamento (UE) n. 575/2013.	--	--	Non necessita di trasposizione *** Impone un obbligo all'ABE.
Art. 1 (6)	Art. 18 lett. g	<p>Le autorità competenti possono revocare l'autorizzazione concessa a un ente creditizio soltanto se tale ente creditizio:</p> <p>[...]</p> <p>g) soddisfa tutte le condizioni seguenti:</p> <p>i) è stato accertato che è in dissesto o a rischio di dissesto conformemente all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), della direttiva</p>	<p>Art. 14, comma 3 bis TUB</p> <p>Abrogazione Art. 14, comma 3 ter TUB</p>	<p>3-bis. La revoca dell'autorizzazione è disposta dalla BCE, sentita la Banca d'Italia o su proposta di questa, quando sussiste una o più delle seguenti condizioni:</p> <p>a) sono venute meno le condizioni in base alle quali l'autorizzazione è stata rilasciata;</p> <p>b) l'autorizzazione è stata ottenuta presentando false dichiarazioni;</p> <p>c) è accertata l'interruzione dell'attività bancaria per un periodo continuativo superiore a sei mesi ();</p> <p>c-bis) è disposta la liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 80.</p>	

		<p>2014/59/UE o all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 806/2014;</p> <p>ii) l'autorità di risoluzione ritiene che la condizione di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2014/59/UE o all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 806/2014 sia soddisfatta in relazione all'anidetto ente creditizio;</p> <p>iii) l'autorità di risoluzione ritiene che la condizione di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2014/59/UE o all'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 806/2014 non sia soddisfatta in relazione</p>	<p><u>3-ter. La revoca dell'autorizzazione è inoltre disposta dalla BCE, su proposta della Banca d'Italia, nei casi di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 80.</u></p>	
--	--	--	---	--

		all'anzidetto ente creditizio			
Art. 1 (7)(a)	Art. 21 bis c. 1 para. 1 primo periodo	Le società di partecipazione finanziaria madri in uno Stato membro, le società di partecipazione finanziaria mista madri in uno Stato membro, le società di partecipazione finanziaria madri nell'UE e le società di partecipazione finanziaria mista madri nell'UE chiedono l'approvazione a norma del presente articolo.	Art. 60-bis, c. 1 TUB	Le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista indicate nell'articolo 60, comma 2, lettere b) e c), richiedono l'autorizzazione ad assumere la qualifica di capogruppo, salvo che presentino istanza di esenzione ai sensi del comma 3. [...]	
Art. 1 (7)(a)	Art. 21 bis c. 1 para. 1 secondo periodo	Le altre società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista chiedono l'approvazione a norma del presente articolo quando sono tenute a conformarsi alla presente direttiva o al regolamento (UE) n. 575/2013 su base subconsolidata ovvero quando sono designate come responsabili per garantire la conformità del gruppo ai requisiti prudenziali su base consolidata come indicato al paragrafo 4, lettera c), del presente articolo.	Art. 60-bis, c. 3-bis TUB Art. 69.1, c. 1, lett. b), TUB	La società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista designata ai sensi del comma 3, lettera c), chiede l'autorizzazione ad assumere la qualifica di capogruppo a norma del comma 1 del presente articolo. [...] Le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista diverse dalle capogruppo presentano istanza di autorizzazione ai sensi del presente articolo quando ricorra una delle seguenti condizioni: a) [...]; b) abbiano sede legale in Italia o in un altro Stato dell'Unione europea e siano tenute al rispetto su base subconsolidata del regolamento (UE) n. 575/2013 e delle disposizioni di attuazione della direttiva 2013/36/UE.	

Art. 1 (7)(a)	Art. 21 bis c. 1 para. 2	<p>Le autorità competenti svolgono, su base regolare e in ogni caso almeno su base annuale, una verifica sulle imprese madri di un ente onde verificare se tale ente, l'entità che chiede un'autorizzazione a norma dell'articolo 8 o l'entità designata come responsabile per garantire la conformità del gruppo ai requisiti prudenziali su base consolidata ("entità designata") abbia individuato correttamente tutte le imprese che soddisfano i criteri per essere considerate una società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro, una società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro, una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE.</p>	Art. 64, c. 3 TUB; ricorso alla disciplina secondaria.	<p>La Banca d'Italia può procedere d'ufficio all'accertamento dell'esistenza di un gruppo bancario e alla sua iscrizione nell'albo e può determinare la composizione del gruppo bancario anche in difformità da quanto comunicato dalla capogruppo. Nei casi in cui la capogruppo sia una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista, l'iscrizione nell'albo è subordinata all'autorizzazione indicata all'articolo 60-bis. In caso di società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista capogruppo designata ai sensi dell'articolo 60-bis, comma 4, sono iscritte nell'albo anche le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista esentate ai sensi del comma 3 del medesimo articolo.</p>	
Art. 1 (7)(a)	Art. 21 bis c. 1 para. 3	<p>Ai fini del secondo comma del presente paragrafo, se le imprese madri sono ubicate in Stati membri diversi dallo Stato membro in cui sono stabiliti l'ente, l'entità che chiede un'autorizzazione a norma dell'articolo 8 o l'entità designata, le autorità competenti di tali Stati membri</p>	Art. 7, c. 6 TUB	<p>Nel rispetto delle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione europea, la Banca d'Italia collabora, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità e i comitati che compongono il SEVIF, il MVU e il MRU, nonché con le autorità di risoluzione e le autorità antiriciclaggio degli Stati dell'Unione europea, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia</p>	

		collaborano strettamente per svolgere la verifica.	Art. 69, c. 1 TUB	possono essere trasmesse alle autorità italiane competenti, salvo diniego dell'autorità che ha fornito le informazioni. Al fine di agevolare l'esercizio della vigilanza su base consolidata nei confronti di gruppi operanti in più Stati dell'Unione europea la Banca d'Italia, sulla base di accordi con le autorità competenti, definisce forme di collaborazione e coordinamento, istituisce collegi di supervisori e partecipa ai collegi istituiti da altre autorità.	
Art. 1 (7)(a)	Art. 21 bis c. 1 para. 4 primo periodo	Le autorità competenti pubblicano sui loro siti web e aggiornano annualmente un elenco delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista a cui è stata concessa l'approvazione o che sono state esentate dall'approvazione nello Stato membro a norma del presente articolo.	Art. 64, c. 1-3 TUB	1. Il gruppo bancario è iscritto in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia. 2. La capogruppo comunica alla Banca d'Italia l'esistenza del gruppo bancario e la sua composizione aggiornata. 3. La Banca d'Italia può procedere d'ufficio all'accertamento dell'esistenza di un gruppo bancario e alla sua iscrizione nell'albo e può determinare la composizione del gruppo bancario anche in difformità da quanto comunicato dalla capogruppo. Nei casi in cui la capogruppo sia una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista, l'iscrizione nell'albo è subordinata all'autorizzazione indicata all'articolo 60-bis. In caso di società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione	

				finanziaria mista capogruppo designata ai sensi dell'articolo 60-bis, comma 4, sono iscritte nell'albo anche le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista esentate ai sensi del comma 3 del medesimo articolo.	
Art. 1 (7)(a)	Art. 21 bis c. 1 para. 4 secondo periodo	Qualora sia stata concessa un'esenzione dall'approvazione, l'elenco indica anche l'entità designata.	Art. 64, c. 1-3 TUB	V. sopra	
Art. 1 (7)(b)(i)	Art. 21 bis c. 2 para. 1 lett. (b)	<p>Ai fini del paragrafo 1, le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista ivi contemplate forniscono all'autorità di vigilanza su base consolidata o, se diversa, all'autorità competente dello Stato membro in cui sono stabilite le seguenti informazioni:</p> <p>[...]</p> <p>b) informazioni riguardanti la nomina di almeno due persone preposte all'effettiva direzione della società di partecipazione finanziaria o della società di partecipazione finanziaria mista, nonché la conformità ai criteri e ai requisiti di cui all'articolo 91, paragrafo 1;»</p>	<p>Art. 60-bis, c. 9; ricorso alla disciplina secondaria</p> <p>Vigente Art. 61, co. 5 TUB</p>	<p>La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo, con particolare riguardo alla procedura di autorizzazione ed esenzione, alle modalità di presentazione dell'istanza, al coordinamento con le 'autorizzazioni autorizzazioni' previste dagli dall'articoli 14, 19 e 57-bis, ai criteri di valutazione delle condizioni previste dai commi 2 e 3, alle ipotesi di revoca dell'autorizzazione previste dal comma 5.</p> <p>Alla società di partecipazione finanziaria e alla società di partecipazione finanziaria mista capogruppo si applicano gli articoli 51, comma 1-bis, 52, 52-bis e 52-ter nonché le disposizioni del titolo II, capi III e IV salvo quanto previsto dall'articolo 67-bis</p>	
Art. 1 (7)(b)(ii)	Art. 21 bis c. 2	Qualora l'approvazione o l'esenzione dall'approvazione di	Art. 60 bis c. 9 TUB; ricorso alla	La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo, con	

	para. 2 primo periodo	una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista, di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo, avvenga in concomitanza con la valutazione effettuata a norma dell'articolo 8, 22 o 27 bis, l'autorità competente ai fini di tali articoli si coordina, se del caso, con l'autorità di vigilanza su base consolidata e, se diversa, con l'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista.	disciplina secondaria	<p>particolare riguardo alla procedura di autorizzazione ed esenzione, alle modalità di presentazione dell'istanza, al coordinamento con le 'autorizzazioni autorizzazioni' previste a dagli dall'articoli 14, 19 e 57-bis, ai criteri di valutazione delle condizioni previste dai commi 2 e 3, alle ipotesi di revoca dell'autorizzazione previste dal comma 5.</p> <p>La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo, con particolare riguardo alla procedura di autorizzazione, alle modalità di presentazione dell'istanza, al coordinamento con le autorizzazioni previste dagli articoli 14, 19, 57-bis e 60-bis, nonché alla nozione di partecipazione e ai criteri di valutazione delle condizioni di cui al comma 1.</p>	
Art. 1 (7)(b)(ii)	Art. 21 bis c. 2 para. 2 secondo periodo	Il periodo di valutazione di cui all'articolo 22, paragrafo 2, secondo comma, o all'articolo 27 bis, paragrafo 6, è sospeso fino al completamento della procedura di cui al presente articolo.	Art. 60 bis c. 9 TUB; ricorso alla disciplina secondaria	<p>La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo, con particolare riguardo alla procedura di autorizzazione ed esenzione, alle modalità di presentazione dell'istanza, al coordinamento con le 'autorizzazioni autorizzazioni' previste a dagli dall'articoli 14, 19 e 57-bis, ai criteri di valutazione delle condizioni previste dai commi 2 e 3, alle ipotesi di revoca dell'autorizzazione previste dal comma 5.</p>	

Art. 1 (7)(c)	Art. 21 bis c. 3	<p>L'approvazione può essere concessa a una società di partecipazione finanziaria o a una società di partecipazione finanziaria mista ai sensi del presente articolo solo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:</p> <p>[...]</p> <p>c) sono soddisfatti i criteri relativi agli azionisti e ai soci di enti creditizi di cui all'articolo 14 e i requisiti di cui all'articolo 121.</p>	Art. 60 bis, comma 2 lett. (c) e (d) TUB	<p>L'autorizzazione è rilasciata quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:</p> <p>[...]</p> <p>c) i soggetti che detengono nella società di partecipazione finanziaria o nella società di partecipazione finanziaria mista le partecipazioni indicate dall'articolo 19 soddisfano le condizioni ivi previste;</p> <p>d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella società di partecipazione finanziaria o nella società di partecipazione finanziaria mista sono idonei ai sensi dell'articolo 26;</p>	
Art. 1 (7)(d)(i) e (ii)	Art. 21 bis c. 4	<p>La società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista può chiedere l'esenzione dall'approvazione a norma del presente articolo, che è concessa se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:</p> <p>[...]</p> <p>c) un ente creditizio filiazione o una società di partecipazione finanziaria filiazione o una società di partecipazione finanziaria mista filiazione cui è stata concessa l'approvazione conformemente al presente articolo è designato o designata</p>	Art. 60 bis, c. 3 lett. (c) TUB	<p>In deroga al comma 1, Le società di partecipazione finanziaria o le società di partecipazione finanziaria mista indicate all'articolo 60, comma 2, lettere b) e c), possono presentare istanza di esenzione quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:</p> <p>[...]</p> <p>c) è designata una banca controllata avente sede legale in Italia, o una società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista controllata avente sede legale in Italia o in un altro Stato dell'Unione europea, per l'esercizio delle funzioni di direzione e coordinamento indicate all'articolo 61</p>	

		<p>come responsabile per garantire la conformità del gruppo ai requisiti prudenziali su base consolidata e dispone di tutti i mezzi e dell'autorità giuridica necessari per adempiere efficacemente a tali obblighi;</p> <p>[...]</p>		<p>e a questa sono assegnati i poteri e le risorse necessari per assicurare il rispetto delle norme che disciplinano l'attività bancaria su base consolidata;</p>	
Art. 1 (7)(e)	Art. 21 bis c. 4 bis	<p>Fatto salvo il paragrafo 4, l'autorità di vigilanza su base consolidata può consentire, caso per caso, che le società di partecipazione finanziaria o le società di partecipazione finanziaria mista esentate dall'approvazione siano escluse dal perimetro di consolidamento, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:</p> <p>a) l'esclusione non pregiudica l'efficacia della vigilanza sull'ente creditizio filiazione o sul gruppo;</p> <p>b) la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista non ha esposizioni in strumenti di capitale diverse dall'esposizione in strumenti di capitale nell'ente creditizio filiazione o nella società di</p>	Art. 60 ter, c. 1 e 2 TUB	<p>1. Le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista esentate ai sensi dell'articolo 60-bis, comma 3, possono essere escluse, previa autorizzazione, dal perimetro di consolidamento prudenziale individuato ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 e relative disposizioni attuative. L'autorizzazione è rilasciata dalla Banca d'Italia congiuntamente, a seconda dei casi, con la diversa autorità competente per la vigilanza consolidata o con l'autorità competente dello Stato dell'Unione europea in cui ha sede legale la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista.</p> <p>2. L'autorizzazione è rilasciata quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:</p> <p>a) l'esclusione non pregiudica l'esercizio efficace della vigilanza sulla banca controllata o su base consolidata;</p> <p>b) la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione</p>	

		<p>partecipazione finanziaria madre intermedia o società di partecipazione finanziaria mista madre intermedia che controlla l'ente creditizio filiazione;</p> <p>c) la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista non fa ricorso in maniera sostanziale alla leva finanziaria e non ha esposizioni non legate alla sua proprietà nell'ente creditizio filiazione o nella società di partecipazione finanziaria madre intermedia o società di partecipazione finanziaria mista madre intermedia che controlla l'ente creditizio filiazione.</p>		<p>finanziaria mista non detiene partecipazioni diverse da quelle nella banca controllata o nella società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista che controlla la banca;</p> <p>c) la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista non ricorre in maniera sostanziale alla leva finanziaria e non ha esposizioni che non siano relative alla partecipazione nella banca controllata o nella società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista che controlla la banca.</p>	
Art. 1 (7)(f)(i)	Art. 21 bis c. 8 para. 1 primo periodo	<p>Nei casi in cui l'autorità di vigilanza su base consolidata è diversa dall'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista, le due autorità collaborano e si consultano pienamente per decidere in merito all'approvazione, all'esenzione dall'approvazione e all'esclusione dal perimetro di consolidamento di cui ai paragrafi 3, 4 e 4 bis e alle</p>	Art. 60 bis c. 6 e 7 TUB	<p>6. Nei casi indicati all'articolo 60, comma 2, lettera b), la Banca d'Italia, in qualità di autorità di vigilanza consolidata sul gruppo bancario, rilascia e revoca l'autorizzazione indicata al comma 2 ovvero concede l'esenzione indicata al comma 3 congiuntamente con l'autorità competente dello Stato dell'Unione europea in cui ha sede legale la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista, se diverso dall'Italia.</p> <p>7. Nei casi indicati all'articolo 60, comma 2, lettera c), la Banca d'Italia rilascia e revoca l'autorizzazione indicata al</p>	

		<p>misure di vigilanza di cui ai paragrafi 6 e 7.</p>		<p>comma 2 ovvero concede l'esenzione indicata al comma 3 congiuntamente con l'autorità dello Stato dell'Unione europea competente per la vigilanza consolidata.</p>	
		<p>Art. 60-ter, c. 4 e 5 TUB</p>		<p>4. Nei casi indicati all'articolo 60, comma 2, lettera b), la Banca d'Italia, in qualità di autorità di vigilanza consolidata sul gruppo bancario, rilascia e revoca l'autorizzazione congiuntamente con l'autorità competente dello Stato dell'Unione europea in cui ha sede legale la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista, se diverso dall'Italia.</p> <p>5. Nei casi indicati all'articolo 60, comma 2, lettera c), la Banca d'Italia rilascia e revoca l'autorizzazione congiuntamente con l'autorità dello Stato dell'Unione europea competente per la vigilanza consolidata.</p> <p>6. Si applica quanto previsto all'art. 60-bis, commi 7-bis, 8 e 10.</p>	
		<p>Art. 67 ter c. 1 bis e 1 ter TUB</p>		<p>1-bis. Per le società di partecipazione finanziaria o le società di partecipazione finanziaria mista indicate nell'articolo 60, comma 2, lettera b), i provvedimenti previsti al comma 1, lettera d), sono assunti dalla Banca d'Italia in qualità di autorità di vigilanza su base consolidata sul gruppo bancario, congiuntamente con l'autorità competente per la</p>	

				<p>vigilanza dello Stato dell'Unione europea in cui ha sede legale la società finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista, se diverso dall'Italia. Si applica l'articolo 60-bis, comma 8.</p> <p>1-ter. Per le società di partecipazione finanziaria o le società di partecipazione finanziaria mista indicate nell'articolo 60, comma 2, lettera c), i provvedimenti previsti al comma 1, lettera d), sono assunti dalla Banca d'Italia congiuntamente con l'autorità dello Stato dell'Unione europea competente per la vigilanza su base consolidata. Si applica l'articolo 60-bis, commi 7-bis e comma 8 ().</p>	
Art. 1 (7)(f)(i)	Art. 21 bis c. 8 para. 1 secondo periodo	L'autorità di vigilanza su base consolidata prepara una valutazione sulle questioni di cui ai paragrafi 3, 4, 4 bis, 6 e 7, a seconda del caso, e la trasmette all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista.	Art. 60 bis c. 9 TUB; ricorso alla disciplina secondaria	<p>La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo, con particolare riguardo alla procedura di autorizzazione ed esenzione, alle modalità di presentazione dell'istanza, al coordinamento con le 'autorizzazioni previste a dagli articoli 14, 19 e 57-bis, ai criteri di valutazione delle condizioni previste dai commi 2 e 3, alle ipotesi di revoca dell'autorizzazione previste dal comma 5.</p>	
Art. 1 (7)(f)(i)	Art. 21 bis c. 8 para. 1 terzo periodo	Le due autorità fanno tutto quanto in loro potere per giungere a una decisione congiunta entro due mesi dal ricevimento della valutazione.	Art. 60 bis c. 9 TUB; ricorso alla disciplina secondaria	<p>La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo, con particolare riguardo alla procedura di autorizzazione ed esenzione, alle modalità di presentazione dell'istanza, al coordinamento con le 'autorizzazioni previste a dagli</p>	

				dall'articolo 14, 19 e 57-bis , ai criteri di valutazione delle condizioni previste dai commi 2 e 3, alle ipotesi di revoca dell'autorizzazione previste dal comma 5.	
Art. 1 (7)(f)(ii)	Art. 21 bis c. 8 para. 2	Qualora sia adottata una decisione congiunta, nei casi in cui l'autorità di vigilanza su base consolidata è diversa dall'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista, la decisione congiunta si attua o, se consentito ai sensi del diritto nazionale, si applica direttamente anche nello Stato membro in cui è stabilita la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista.	Art. 60 bis, c. 7 bis TUB Art. 69.2 c. 2 TUB	Le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista aventi sede legale in Italia si attengono alla decisione congiunta adottata ai sensi del comma 7 . [...] Le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista aventi sede legale in Italia si attengono alla decisione congiunta adottata ai sensi del presente comma. [...]	
Art. 1 (7)(g)	Art. 21 bis c. 10 para. 1	Quando l'approvazione o l'esenzione dall'approvazione di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista ai sensi del presente articolo è negata, l'autorità di vigilanza su base consolidata notifica la decisione e le relative motivazioni al richiedente entro quattro mesi dal ricevimento della domanda ovvero, se la domanda è incompleta, entro	Art. 60-bis, c. 9 TUB, ricorso alla disciplina secondaria	La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo, con particolare riguardo alla procedura di autorizzazione ed esenzione, alle modalità di presentazione dell'istanza, al coordinamento con le 'autorizzazioni autorizzazioni previste a dagli dall'articolo 14, 19 e 57-bis , ai criteri di valutazione delle condizioni previste dai commi 2 e 3, alle ipotesi di revoca dell'autorizzazione previste dal comma 5.	

		quattro mesi dal ricevimento delle informazioni complete necessarie alla decisione.			
Art. 1 (8)	Art. 21 ter c. 6 bis	<p>L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare formati e definizioni uniformi e sviluppa le soluzioni informatiche da applicare nell'Unione per la comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 6.</p> <p>L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 10 gennaio 2026.</p> <p>Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al secondo comma del presente paragrafo conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.</p>	--	--	<p>Non necessita di trasposizione ***</p> <p>Conferisce un mandato all'ABE.</p>
Art. 1 (9)	Art. 21 quater c. 1	Gli Stati membri impongono alle imprese stabilite in un paese terzo di cui all'articolo 47 di stabilire una succursale sul loro territorio e di presentare domanda di autorizzazione a norma del titolo VI per iniziare o continuare a svolgere le attività di cui all'articolo 47, paragrafo	Art. 14 c. 4 TUB	<p>Lo stabilimento in Italia della prima succursale di una banca di Stato terzo è autorizzato dalla Banca d'Italia, sentito il Ministero degli affari esteri, subordinatamente al rispetto di condizioni corrispondenti a quelle del comma 1, lettere b), c) ed e) ().</p> <p>L'autorizzazione è rilasciata tenendo anche conto della condizione di reciprocità.</p>	

		<p>1, nello Stato membro interessato.</p>	<p>Art. 14 bis c. 1 TUB</p> <p>Art. 15, comma 4 TUB</p>	<p>Una banca di Stato terzo che intenda stabilire una succursale nel territorio della Repubblica presenta domanda di autorizzazione ai sensi del presente articolo.</p> <p>Le banche extracomunitarie già operanti nel territorio della Repubblica con una succursale possono stabilire altre succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia.</p>	
Art. 1 (9)	Art. 21 quater c. 2 para.1	<p>L'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica se l'impresa stabilita in un paese terzo presta un servizio o un'attività a un cliente stabilito o situato nell'Unione o a una controparte stabilita o situata nell'Unione che è:</p> <p>a) un cliente al dettaglio, una controparte qualificata o un cliente professionale ai sensi dell'allegato II, sezioni I e II, della direttiva 2014/65/UE stabilito o situato nell'Unione, qualora tale cliente o controparte si rivolga a un'impresa stabilita in un paese terzo, di propria iniziativa esclusiva, per la prestazione di qualsiasi servizio o attività di cui all'articolo 47, paragrafo 1, della presente direttiva;</p>	Art. 14-bis, c. 3 e 4 TUB	<p>3. In deroga al comma 2, le banche di Stato terzo possono esercitare le attività indicate al medesimo comma senza stabilimento di una succursale nei confronti di:</p> <p>(a) banche;</p> <p>(b) altre imprese appartenenti al gruppo cui appartengono le stesse banche di Stato terzo;</p> <p>(c) clienti al dettaglio, clienti professionali o controparti qualificate, come rispettivamente definiti dall'articolo 1, comma 1, lettere m-duodecies) e m-undecies), e dall'articolo 6, comma 2-quater, lettera d), del decreto legislativo n. 58 del 1998, che si rivolgano di propria iniziativa esclusiva alle stesse banche di Stato terzo.</p> <p>4. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 3, si applica l'articolo 16, comma 4.</p>	

		<p>b) un ente creditizio;</p> <p>c) un'impresa appartenente allo stesso gruppo dell'impresa stabilita in un paese terzo.</p>			
Art. 1 (9)	Art. 21 quater c. 2 para.2	Fatto salvo il primo comma, lettera c), se un'impresa di paese terzo contatta un cliente o una controparte, o un cliente o una controparte potenziale di cui alla lettera a) di tale comma, mediante un'entità che agisce per proprio conto o presenta stretti legami con tale impresa di paese terzo o mediante un'altra persona che agisce per conto di tale impresa, questo non è considerato un servizio prestato su iniziativa esclusiva del cliente o della controparte, o del cliente o della controparte potenziale.	Art. 14-bis, c. 3, 4 e c. 13 TUB	<p>3. In deroga al comma 2, le banche di Stato terzo possono esercitare le attività indicate al medesimo comma senza stabilimento di una succursale nei confronti di:</p> <p>(a) banche;</p> <p>(b) altre imprese appartenenti al gruppo cui appartengono le stesse banche di Stato terzo;</p> <p>(c) clienti al dettaglio, clienti professionali o controparti qualificate, come rispettivamente definiti dall'articolo 1, comma 1, lettere m-duodecies) e m-undecies), e dall'articolo 6, comma 2-quater, lettera d), del decreto legislativo n. 58 del 1998, che si rivolgano di propria iniziativa esclusiva alle stesse banche di Stato terzo.</p> <p>4. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 3, si applica l'articolo 16, comma 4.</p> <p>...</p> <p>13. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo.</p>	
Art. 1 (9)	Art. 21 quater c. 2 para. 3	Gli Stati membri assicurano che alle autorità competenti sia conferito il potere di esigere che	Art. 51 c. 1 TUB Art. 58-quater, c. 1 TUB	Le banche inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche	

		<p>gli enti creditizi e le succursali stabiliti nel loro territorio forniscono loro le informazioni di cui necessitano per monitorare i servizi prestati su iniziativa esclusiva del cliente stabilito o situato nel loro territorio o della controparte stabilita o situata nel loro territorio, ove tali servizi siano prestati da imprese stabilite in paesi terzi appartenenti allo stesso gruppo.</p>		<p>nonché ogni altro dato e documento richiesto. Esse trasmettono anche i bilanci con le modalità e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia.</p> <p>Le succursali di banche di Stato terzo inviano alla Banca d'Italia, secondo le modalità e nei termini da essa stabiliti in conformità alle pertinenti disposizioni dell'Unione europea, le segnalazioni periodiche, nonché ogni altro dato e documento richiesto, anche con riferimento alle banche di Stato terzo e ai gruppi cui appartengono. La Banca d'Italia può chiedere informazioni al personale delle succursali, anche per il tramite di queste ultime.</p>	
Art. 1 (9)	Art. 21 quater c. 3 para. 1	<p>L'iniziativa di un cliente o di una controparte di cui al paragrafo 2 non autorizza l'impresa di paese terzo a commercializzare categorie di prodotti, attività o servizi diverse da quelle richieste dal cliente o dalla controparte, salvo tramite una succursale del paese terzo stabilita in uno Stato membro.</p>	Art. 14-bis, c. 3, 4 e c. 13 TUB	<p>3. In deroga al comma 2, le banche di Stato terzo possono esercitare le attività indicate al medesimo comma senza stabilimento di una succursale nei confronti di:</p> <p>(a) banche;</p> <p>(b) altre imprese appartenenti al gruppo cui appartengono le stesse banche di Stato terzo;</p> <p>(c) clienti al dettaglio, clienti professionali o controparti qualificate, come rispettivamente definiti dall'articolo 1, comma 1, lettere m-duodecies) e m-undecies), e dall'articolo 6, comma 2-quater, lettera d), del decreto legislativo n. 58 del 1998, che si</p>	

				<p>rivolgano di propria iniziativa esclusiva alle stesse banche di Stato terzo.</p> <p>4. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 3, si applica l'articolo 16, comma 4.</p> <p>...</p> <p>13. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo.</p>	
Art. 1 (9)	Art. 21 quater c. 3 para. 2	Tuttavia, lo stabilimento di una succursale del paese terzo non è richiesto per i servizi, le attività o i prodotti necessari o strettamente connessi alla prestazione del servizio, del prodotto o dell'attività originariamente richiesti dal cliente o dalla controparte, anche quando tali servizi, attività o prodotti strettamente connessi sono forniti successivamente a quelli originariamente richiesti.	Art. 14-bis, c. 3, 4 e c. 13 TUB	<p>3. In deroga al comma 2, le banche di Stato terzo possono esercitare le attività indicate al medesimo comma senza stabilimento di una succursale nei confronti di:</p> <p>(a) banche;</p> <p>(b) altre imprese appartenenti al gruppo cui appartengono le stesse banche di Stato terzo;</p> <p>(c) clienti al dettaglio, clienti professionali o controparti qualificate, come rispettivamente definiti dall'articolo 1, comma 1, lettere m-duodecies) e m-undecies), e dall'articolo 6, comma 2-quater, lettera d), del decreto legislativo n. 58 del 1998, che si rivolgano di propria iniziativa esclusiva alle stesse banche di Stato terzo.</p> <p>4. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 3, si applica l'articolo 16, comma 4.</p> <p>...</p> <p>13. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo.</p>	

Art. 1 (9)	Art. 21 quater c. 4	L'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica ai servizi o alle attività di cui all'allegato I, sezione A, della direttiva 2014/65/UE, compreso qualsiasi servizio accessorio di facilitazione, come la relativa raccolta di depositi o la concessione di crediti o prestiti il cui scopo è prestare servizi a norma di tale direttiva.	Art. 29 ter, c. 6 TUF	Le banche di paesi terzi possono prestare servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, a controparti qualificate o a clienti professionali come individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2-quinquies, lettera a), e comma 2-sexies, lettera a), del presente decreto anche senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, in mancanza di una decisione della Commissione europea a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014, oppure ove tale decisione non sia più vigente, semprechè ricorrono le condizioni previste dall'articolo 28, comma 1, lettere b), c), d) ed e), e venga presentato un programma concernente l'attività che si intende svolgere nel territorio della Repubblica. L'autorizzazione è rilasciata dalla Banca d'Italia, sentita la Consob.	
Art. 1 (9)	Art. 21 quater c. 5	Al fine di preservare i diritti acquisiti dei clienti nell'ambito di contratti esistenti, l'obbligo di cui al paragrafo 1 lascia impregiudicati i contratti esistenti conclusi prima l'11 luglio 2026.	Art. 4 D.lgs. in oggetto	2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 14-bis, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, introdotto dall'art. 1. comma 1, lettera a) del presente decreto legislativo, dall'11 gennaio 2027 le banche di Stato terzo possono continuare a esercitare, senza stabilimento di succursali, le attività strettamente necessarie alla gestione dei contratti relativi alle attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f),	

				numeri 1, 2 e 6, del decreto legislativo n. 385 del 1993, conclusi prima dell'11 luglio 2026, senza possibilità di novazione o di rinnovo. In ogni caso, i contratti a tempo indeterminato sono estinti o trasferiti ad altri intermediari autorizzati entro il 10 gennaio 2028. È fatta salva la possibilità di prosecuzione del rapporto su iniziativa esclusiva del cliente.	
Art. 1 (9)	Art. 21 quater c. 6	<p>Entro il 10 luglio 2025, previa consultazione dell'EIOPA e dell'ESMA l'ABE valuta se vi siano soggetti del settore finanziario, oltre agli enti creditizi, che è opportuno esentare dall'obbligo di stabilire una succursale per la prestazione di servizi bancari da parte di imprese di paesi terzi conformemente al presente articolo. L'ABE presenta una relazione in merito al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. La relazione tiene conto delle preoccupazioni sulla stabilità finanziaria e dell'impatto sulla competitività dell'Unione.</p> <p>Sulla base di tale relazione, la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio.</p>	--		<p>Non necessita di trasposizione ***</p> <p>Conferisce un obbligo all'ABE.</p>

Art. 1 (10)	Art. 22 c. 2 para. 1	Le autorità competenti comunicano per iscritto di aver ricevuto la notifica di cui al paragrafo 1 o le ulteriori informazioni di cui al paragrafo 3 prontamente e comunque entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della notifica o delle informazioni.	-- Ricorso alla disciplina secondaria	--	
Art. 1 (11)(a)(i)	Art. 23 c. 1 para. 1	<p>Nell'esaminare la notifica di cui all'articolo 22, paragrafo 1, e le informazioni di cui all'articolo 22, paragrafo 3, le autorità competenti valutano, al fine di garantire la gestione sana e prudente dell'ente creditizio cui si riferisce il progetto di acquisizione e tenendo conto della probabile influenza del candidato acquirente sull'ente creditizio, l'idoneità del candidato acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione in conformità dei criteri seguenti:</p> <p>[...]</p> <p>e) l'esistenza di motivi ragionevoli per sospettare che, in relazione al progetto di acquisizione, sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ai</p>	Art. 19 c. 5 TUB	<p>L'autorizzazione è rilasciata dalla BCE, su proposta della Banca d'Italia. La proposta è formulata quando ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente della banca, valutando la qualità del potenziale acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione in base ai seguenti criteri: la reputazione del potenziale acquirente ai sensi dell'articolo 25; l'onorabilità, la correttezza, la professionalità e competenza, ai sensi dell'articolo 26, comma 3, di coloro che, in esito all'acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione e direzione nella banca; la solidità finanziaria del potenziale acquirente; la capacità della banca di rispettare a seguito dell'acquisizione le disposizioni che ne regolano l'attività; l'idoneità della struttura del gruppo del potenziale acquirente a consentire l'esercizio efficace della vigilanza; la mancanza di un fondato sospetto che l'acquisizione sia connessa ad operazioni di riciclaggio o di finanziamento del</p>	

		sensi dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio o che il progetto di acquisizione potrebbe aumentarne il rischio.		terrorismo la mancanza di motivi ragionevoli per sospettare che, in relazione all'operazione proposta, sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che l'operazione proposta possa aumentarne il rischio . L'autorizzazione può essere sospesa o revocata se vengono meno o si modificano i presupposti e le condizioni per il suo rilascio.	
Art. 1 (11)(a)(ii)	Art. 23 c. 1 para. 2	Ai fini della valutazione del criterio di cui al primo comma, lettera e), del presente paragrafo, le autorità competenti consultano, nell'ambito delle loro verifiche, le autorità responsabili della vigilanza degli enti creditizi conformemente alla direttiva (UE) 2015/849.	Ricorso alla disciplina secondaria	--	
Art. 1 (11)(a)(ii)	Art. 23 c. 1 para. 3	Le autorità competenti possono opporsi al progetto di acquisizione se il candidato acquirente è situato in un paese terzo che figura tra i paesi terzi ad alto rischio che presentano carenze strategiche nel proprio regime di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, conformemente all'articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849, o in un paese terzo oggetto di misure restrittive dell'Unione e	Disposizioni della Banca d'Italia in materia di assetti proprietari di banche e altri intermediari, Parte III, par. 2.5 (già vigenti)	L'autorizzazione non può essere rilasciata se sulla base degli elementi informativi a disposizione dell'Autorità competente, indipendentemente dalla sussistenza di una sentenza di condanna, sussiste il fondato sospetto che il candidato acquirente sia o sia stato coinvolto in operazioni o tentativi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, o che l'acquisizione accresca il rischio che tali operazioni vengano poste in essere.	

		<p>l'autorità competente ritiene che ciò incida sulla capacità del candidato acquirente di porre in essere le pratiche e i processi necessari per conformarsi agli obblighi del regime di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.</p>		<p>L'operazione accresce il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo – e quindi l'autorizzazione non può essere rilasciata – al ricorrere, tra le altre, di una delle seguenti circostanze:</p> <p>a) il candidato acquirente o altre società del gruppo cui quest'ultimo appartiene risiedono o hanno la sede legale in uno Stato considerato ad alto rischio dal Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) (c.d. "lista nera"); b) il candidato acquirente o altre società del gruppo cui quest'ultimo appartiene intrattengono relazioni personali o d'affari rilevanti in uno degli Stati di cui alla lettera a).</p> <p>Fermo restando quanto precede, ai fini della valutazione sull'accrescimento del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo si considera, altresì, se il candidato acquirente o altre società del gruppo cui quest'ultimo appartiene risiedono, hanno la sede legale o intrattengono relazioni personali o d'affari rilevanti in uno Stato individuato dalla Commissione europea come avente carenze strategiche nel proprio regime nazionale di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo tali da porre minacce significative al sistema finanziario dell'Unione.</p>	
Art. 1 (11)(b)	Art. 23 c. 2	Le autorità competenti possono opporsi al progetto di	Vigente art. 19, co. 6 TUB	La Banca d'Italia propone alla BCE di negare l'autorizzazione all'acquisizione	

		<p>acquisizione solo se vi sono ragionevoli motivi per farlo in base ai criteri di cui al paragrafo 1 o se le informazioni fornite dal candidato acquirente sono incomplete.</p> <p>Ai fini del presente paragrafo e per quanto riguarda il criterio di cui al paragrafo 1, lettera e), del presente articolo, un parere negativo delle autorità responsabili della vigilanza degli enti creditizi conformemente alla direttiva (UE) 2015/849, ricevuto dalle autorità competenti entro 30 giorni lavorativi dalla richiesta iniziale, è preso in debita considerazione dalle autorità competenti in sede di valutazione del progetto di acquisizione e può costituire un motivo ragionevole di opposizione.</p>	Ricorso alla disciplina secondaria	della partecipazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 5 non risulti garantita la sana e prudente gestione della banca.	
Art. 1 (11)(c)	Art. 23 c. 6	<p>L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare l'elenco delle informazioni minime che il candidato acquirente deve fornire all'autorità competente all'atto della notifica di cui all'articolo 22, paragrafo 1.</p> <p>Ai fini del primo comma, l'ABE tiene conto del titolo II della</p>	--	--	<p>Non necessita di trasposizione. ***</p> <p>Conferisce un mandato all'ABE.</p>

		<p>direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio.</p> <p>L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 gennaio 2026.</p> <p>Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.</p>			
Art. 1 (12)	Art. 27 bis c. 1 primo periodo	<p>Gli Stati membri prevedono che gli enti, le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 21 bis, paragrafo 1, ("candidato acquirente") notifichino preventivamente per iscritto all'autorità competente se intendono acquisire, direttamente o indirettamente, una partecipazione rilevante ("progetto di acquisizione").</p>	Art. 57 bis c. 1 TUB Art. 61 bis c. 1 TUB	<p>Le banche che intendono acquisire direttamente o indirettamente una partecipazione rilevante richiedono l'autorizzazione preventiva alla Banca d'Italia e, se del caso, all'autorità dello Stato dell'Unione europea competente per la vigilanza consolidata.</p> <p>Salvo quanto previsto dal presente articolo, alle società di partecipazione finanziaria e alle società di partecipazione finanziaria mista capogruppo si applica l'articolo 57-bis.</p>	
Art. 1 (12)	Art. 27 bis	La notifica indica l'entità del progetto di acquisizione e le	Art. 57 bis c. 10 TUB; ricorso alla	<p>La Banca d'Italia adotta disposizioni attuative del presente articolo, con</p>	

	c. 1 primo periodo	informazioni pertinenti di cui all'articolo 27 ter, paragrafo 5.	disciplina secondaria Art. 61-bis, c. 7 TUB; ricorso alla disciplina secondaria	particolare riguardo [...] al procedimento di autorizzazione, alle modalità di presentazione dell'istanza e alle informazioni da fornire [...]. La Banca d'Italia adotta disposizioni attuative del comma 2 del presente articolo, con particolare riguardo [...] alla procedura di autorizzazione, alle modalità di presentazione dell'istanza [...].	
Art. 1 (12)	Art. 27 bis c. 2	Ai fini del paragrafo 1, una partecipazione è considerata rilevante quando è pari o superiore al 15 % del capitale ammissibile del candidato acquirente.	Art. 57 bis c. 10 TUB; ricorso alla disciplina secondaria Art. 61-bis, c. 7 TUB; ricorso alla disciplina secondaria	V. sopra	
Art. 1 (12)	Art. 27 bis c. 3 primo periodo	Ai fini del paragrafo 1, se il candidato acquirente è un ente, la soglia di cui al paragrafo 2 si applica sia su base individuale che sulla base della situazione consolidata del gruppo.	Art. 57 bis c. 10 TUB; ricorso alla disciplina secondaria	V. sopra	
Art. 1 (12)	Art. 27 bis c. 3 secondo periodo	Se la soglia di cui al paragrafo 2 è superata solo su base individuale, il candidato acquirente ne dà notifica all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito.	Art. 57 bis c. 10 TUB; ricorso alla disciplina secondaria	V. sopra	

Art. 1 (12)	Art. 27 bis c. 3 terzo periodo	Tale autorità competente valuta il progetto di acquisizione. Se tale soglia è superata sia su base individuale che sulla base della situazione consolidata del gruppo, il candidato acquirente ne dà notifica anche all'autorità di vigilanza su base consolidata.	Art. 57 bis c. 10 TUB; ricorso alla disciplina secondaria	V. sopra	
Art. 1 (12)	Art. 27 bis c. 3 quarto periodo	Il progetto di acquisizione è valutato anche da tale autorità di vigilanza su base consolidata	Art. 57 bis c. 4 TUB	L'autorizzazione è rilasciata dalla Banca d'Italia congiuntamente all'autorità dello Stato dell'Unione europea competente per la vigilanza sul base consolidata, se diversa. Le banche si attengono alla decisione congiunta adottata ai sensi del presente comma.	
Art. 1 (12)	Art. 27 bis c. 4	Se il candidato acquirente è una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista che rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 21 bis, paragrafo 1, la soglia di cui al paragrafo 2 del presente articolo si applica sulla base della situazione consolidata e l'autorità di vigilanza su base consolidata è l'autorità competente ai fini del paragrafo 1 del presente articolo.	Art. 61 bis c. 1 e 2 TUB	<p>1. Salvo quanto previsto dal presente articolo, alle società di partecipazione finanziaria e alle società di partecipazione finanziaria mista capogruppo si applica l'articolo 57-bis. [...]</p> <p>2. Nei casi indicati all'articolo 60, comma 2, lettera b), l'autorizzazione di cui all'articolo 57-bis, comma 1, è rilasciata dalla Banca d'Italia, in qualità di autorità di vigilanza su base consolidata. La Banca d'Italia trasmette tempestivamente copia dell'istanza di autorizzazione, nonché le proprie valutazioni, all'autorità competente dello Stato dell'Unione europea in cui ha sede legale la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista, se</p>	

				diverso dall'Italia. Si applica quanto previsto dall'art. 60-bis, comma 10, in quanto compatibile.	
Art. 1 (12)	Art. 27 bis c. 5	L'autorità competente comunica per iscritto di aver ricevuto la notifica di cui al paragrafo 1 o qualsiasi informazione integrativa a norma del paragrafo 9 prontamente e comunque entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della notifica o delle informazioni integrative.	Art. 57 bis c. 10 TUB; ricorso alla disciplina secondaria Art. 61 bis c. 7 TUB; ricorso alla disciplina secondaria	La Banca d'Italia adotta disposizioni attuative del presente articolo, con particolare riguardo [...] al procedimento di autorizzazione [...]. La Banca d'Italia adotta disposizioni attuative del comma 2 del presente articolo, con particolare riguardo alla procedura di autorizzazione [...].	
Art. 1 (12)	Art. 27 bis c. 6 para 1	L'autorità competente dispone di 60 giorni lavorativi decorrenti dalla data dell'avviso scritto di ricevimento della notifica e dal ricevimento di tutti i documenti, compresi quelli che lo Stato membro ha chiesto di allegare alla notifica conformemente all'articolo 27 ter, paragrafo 5 ("periodo di valutazione"), per effettuare la valutazione di cui all'articolo 27 ter, paragrafo 1.	Art. 57 bis c. 10 TUB; ricorso alla disciplina secondaria Art. 61 bis c. 7 TUB; ricorso alla disciplina secondaria	La Banca d'Italia adotta disposizioni attuative del presente articolo, con particolare riguardo [...] al procedimento di autorizzazione [...]. La Banca d'Italia adotta disposizioni attuative del comma 2 del presente articolo, con particolare riguardo alla procedura di autorizzazione [...].	
Art. 1 (12)	Art. 27 bis c. 6 para 2	Se il progetto di acquisizione riguarda una partecipazione qualificata in un ente creditizio di cui all'articolo 22, paragrafo 1, il candidato acquirente rimane inoltre soggetto all'obbligo di notifica e alla valutazione di cui a tale articolo. In tal caso, il termine entro il quale l'autorità competente	Art. 57 bis c. 10 TUB; ricorso alla disciplina secondaria Art. 61 bis c. 7 TUB; ricorso alla disciplina secondaria	La Banca d'Italia adotta disposizioni attuative del presente articolo, con particolare riguardo [...] al coordinamento con l'autorizzazione prevista dall'articolo 19 [...]. La Banca d'Italia adotta disposizioni attuative del comma 2 del presente articolo, con particolare riguardo [...] al	

		deve effettuare sia la valutazione di cui all'articolo 27 ter, paragrafo 1, sia quella di cui all'articolo 22, paragrafo 2, scade solo alla scadenza dell'ultimo dei due periodi di valutazione pertinenti.		coordinamento con le autorizzazioni previste dagli articoli 19 e 60-bis [...]	
Art. 1 (12)	Art. 27 bis c. 7	Se il progetto di acquisizione di una partecipazione rilevante è effettuato tra entità dello stesso gruppo di cui all'articolo 113, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013 o tra entità nell'ambito dello stesso sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, dello stesso, l'autorità competente non è tenuta a effettuare la valutazione di cui all'articolo 27 ter, paragrafo 1, della presente direttiva.	Art. 57 bis c. 10 TUB; ricorso alla disciplina secondaria	La Banca d'Italia adotta disposizioni attuative del presente articolo, con particolare riguardo [...] ai casi di acquisto di partecipazioni rilevanti in altre società del medesimo gruppo bancario o aderenti allo stesso sistema di tutela istituzionale [...].	
Art. 1 (12)	Art. 27 bis c. 8	L'autorità competente informa il candidato acquirente della data di scadenza del periodo di valutazione al momento del ricevimento della notifica di cui al paragrafo 5.	Art. 57 bis c. 10 TUB; ricorso alla disciplina secondaria Art. 61 bis c. 7 TUB; ricorso alla disciplina secondaria	La Banca d'Italia adotta disposizioni attuative del presente articolo, con particolare riguardo [...] al procedimento di autorizzazione [...]. La Banca d'Italia adotta disposizioni attuative del comma 2 del presente articolo, con particolare riguardo alla procedura di autorizzazione [...].	
Art. 1 (12)	Art. 27 bis c. 9	Durante il periodo di valutazione l'autorità competente può, se del caso e comunque non oltre il	Art. 57 bis c. 10 TUB; ricorso alla disciplina secondaria	La Banca d'Italia adotta disposizioni attuative del presente articolo, con particolare riguardo [...] al procedimento di autorizzazione [...].	

		cinquantesimo giorno lavorativo di tale periodo, richiedere informazioni integrative necessarie per completare la valutazione di cui all'articolo 27 ter, paragrafo 1. Tale richiesta è fatta per iscritto precisando le informazioni integrative necessarie.	Art. 61 bis c. 7 TUB; ricorso alla disciplina secondaria	La Banca d'Italia adotta disposizioni attuative del comma 2 del presente articolo, con particolare riguardo alla procedura di autorizzazione [...].	
Art. 1 (12)	Art. 27 bis c. 10	Il decorso del periodo di valutazione è sospeso per il periodo compreso tra la data della richiesta di informazioni integrative da parte dell'autorità competente e la data di ricevimento della risposta del candidato acquirente in cui sono fornite tutte le informazioni richieste. Tale sospensione non supera i 20 giorni lavorativi. Eventuali ulteriori richieste di completamento o chiarimento da parte dell'autorità competente in merito alle informazioni fornite sono a discrezione di detta autorità ma non danno luogo a una sospensione del decorso del periodo di valutazione.	Art. 57 bis c. 10 TUB; ricorso alla disciplina secondaria Art. 61 bis c. 7 TUB; ricorso alla disciplina secondaria	La Banca d'Italia adotta disposizioni attuative del presente articolo, con particolare riguardo [...] al procedimento di autorizzazione [...]. La Banca d'Italia adotta disposizioni attuative del comma 2 del presente articolo, con particolare riguardo alla procedura di autorizzazione [...].	
Art. 1 (12)	Art. 27 bis c. 11	L'autorità competente può prorogare la sospensione di cui al paragrafo 10 fino a un massimo di 30 giorni lavorativi nelle situazioni seguenti:	Art. 57 bis c. 10 TUB; ricorso alla disciplina secondaria	La Banca d'Italia adotta disposizioni attuative del presente articolo, con particolare riguardo [...] al procedimento di autorizzazione [...].	

		<p>a) se l'entità che viene acquisita è situata in un paese terzo o è soggetta al quadro normativo di tale paese;</p> <p>b) se lo scambio di informazioni con le autorità responsabili della vigilanza del candidato acquirente a norma della direttiva (UE) 2015/849 è necessario per effettuare la valutazione di cui all'articolo 27 ter, paragrafo 1, della presente direttiva.</p>	Art. 61 bis c. 7 TUB; ricorso alla disciplina secondaria	<p>La Banca d'Italia adotta disposizioni attuative del comma 2 del presente articolo, con particolare riguardo alla procedura di autorizzazione [...].</p>	
Art. 1 (12)	Art. 27 bis c. 12	<p>Qualora l'approvazione di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista che rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 21 bis, paragrafo 1, avvenga in concomitanza con la valutazione di cui all'articolo 27 ter, paragrafo 1, l'autorità competente ai fini dell'articolo 21 bis, paragrafo 1, si coordina, se del caso, con l'autorità di vigilanza su base consolidata e, se diversa, con l'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista. In tal caso il periodo di valutazione è</p>	<p>Art. 57 bis c. 10 TUB; ricorso alla disciplina secondaria</p> <p>Art. 61 bis c. 7 TUB; ricorso alla disciplina secondaria</p>	<p>La Banca d'Italia adotta disposizioni attuative del presente articolo, con particolare riguardo [...] al procedimento di autorizzazione [...].</p> <p>La Banca d'Italia adotta disposizioni attuative del comma 2 del presente articolo, con particolare riguardo alla procedura di autorizzazione [...].</p>	

		sospeso fino al completamento della procedura di cui all'articolo 21 bis.			
Art. 1 (12)	Art. 27 bis c. 13	Se decide di opporsi al progetto di acquisizione, l'autorità competente, entro due giorni lavorativi dal completamento della valutazione di cui all'articolo 27 ter, paragrafo 1, e prima del termine del periodo di valutazione, informa per iscritto il candidato acquirente, indicando le ragioni della sua opposizione.	Art. 57 bis c. 10 TUB; ricorso alla disciplina secondaria Art. 61 bis c. 7 TUB; ricorso alla disciplina secondaria	La Banca d'Italia adotta disposizioni attuative del presente articolo, con particolare riguardo [...] al procedimento di autorizzazione [...]. La Banca d'Italia adotta disposizioni attuative del comma 2 del presente articolo, con particolare riguardo alla procedura di autorizzazione [...].	
Art. 1 (12)	Art. 27 bis c. 14	Se, entro il periodo di valutazione, l'autorità competente non si oppone per iscritto al progetto di acquisizione, questo è da considerarsi approvato.	Art. 57 bis c. 10 TUB; ricorso alla disciplina secondaria Art. 61 bis c. 7 TUB; ricorso alla disciplina secondaria	La Banca d'Italia adotta disposizioni attuative del presente articolo, con particolare riguardo [...] al procedimento di autorizzazione [...]. La Banca d'Italia adotta disposizioni attuative del comma 2 del presente articolo, con particolare riguardo alla procedura di autorizzazione [...].	
Art. 1 (12)	Art. 27 bis c. 14	L'autorità competente può fissare un termine massimo per il perfezionamento del progetto di acquisizione e prorogarlo ove opportuno.	Art. 57 bis c. 10 TUB; ricorso alla disciplina secondaria Art. 61 bis c. 7 TUB; ricorso alla disciplina secondaria	La Banca d'Italia adotta disposizioni attuative del presente articolo, con particolare riguardo [...] al procedimento di autorizzazione [...]. La Banca d'Italia adotta disposizioni attuative del comma 2 del presente articolo, con particolare riguardo alla procedura di autorizzazione [...].	

Art. 1 (12)	Art. 27 ter c. 1	<p>Nel valutare la notifica del progetto di acquisizione di cui all'articolo 27 bis, paragrafo 1, e le informazioni di cui all'articolo 27 bis, paragrafo 9, l'autorità competente valuta la sana e prudente gestione da parte del candidato acquirente, e in particolare i rischi ai quali quest'ultimo è o potrebbe essere esposto dopo il progetto di acquisizione, in conformità dei criteri seguenti:</p> <p>a) la capacità del candidato acquirente di rispettare e continuare a rispettare i requisiti prudenziali previsti dalla presente direttiva e dal regolamento (UE) n. 575/2013 e, se applicabili, da altri atti giuridici dell'Unione;</p> <p>b) l'esistenza di motivi ragionevoli per sospettare che, in relazione al progetto di acquisizione, sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2015/849 o che il progetto di acquisizione potrebbe aumentarne il rischio.</p>	Art. 57 bis c. 2 TUB	<p>L'autorizzazione è rilasciata quando ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente della banca acquirente, tenuto conto dei seguenti criteri:</p> <p>a) la capacità della banca acquirente di rispettare a seguito dell'acquisizione le disposizioni che ne regolano l'attività;</p> <p>b) la mancanza di motivi ragionevoli per sospettare che, in relazione all'operazione proposta, sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che l'operazione proposta possa aumentarne il rischio.</p>	
-------------	------------------	--	----------------------	---	--

Art. 1 (12)	Art. 27 ter c. 2	<p>Ai fini della valutazione del criterio di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, l'autorità competente consulta, nell'ambito delle sue verifiche, le autorità responsabili della vigilanza del candidato acquirente conformemente alla direttiva (UE) 2015/849.</p>	<p>Art. 7 c. 6 TUB</p> <p>Art. 57-bis, c. 10 TUB; ricorso alla disciplina secondaria</p> <p>Art. 61-bis, c. 7 TUB; ricorso alla disciplina secondaria</p>	<p>Nel rispetto delle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione europea, la Banca d'Italia collabora, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità e i comitati che compongono il SEVIF, il MVU e il MRU, nonché con le autorità di risoluzione e le autorità antiriciclaggio degli Stati dell'Unione europea, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia possono essere trasmesse alle autorità italiane competenti, salvo diniego dell'autorità che ha fornito le informazioni.</p> <p>La Banca d'Italia adotta disposizioni attuative del presente articolo, con particolare riguardo [...] alle modalità di consultazione con le altre autorità.</p> <p>La Banca d'Italia adotta disposizioni attuative del comma 2 del presente articolo, con particolare riguardo [...] alle modalità di consultazione con le altre autorità.</p>	
Art. 1 (12)	Art. 27 ter c. 3 para. 1	<p>L'autorità competente può opporsi al progetto di acquisizione solo se vi sono ragionevoli motivi per farlo in base ai criteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo o se le informazioni fornite dal candidato acquirente sono incomplete nonostante una</p>	Art. 57 bis c. 3 TUB	<p>L'autorizzazione all'acquisizione della partecipazione rilevante è negata quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 2 non risulti garantita la sana e prudente gestione della banca.</p>	

		richiesta formulata a norma dell'articolo 27 bis, paragrafo 9.			
Art. 1 (12)	Art. 27 ter c. 3 para. 2	<p>Ai fini del presente paragrafo e per quanto riguarda il criterio di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, un parere negativo delle autorità responsabili della vigilanza del candidato acquirente conformemente alla direttiva (UE) 2015/849, ricevuto dalle autorità competenti entro 30 giorni lavorativi dalla richiesta iniziale, è preso in debita considerazione da queste ultime in sede di valutazione del progetto di acquisizione e può costituire un motivo ragionevole di opposizione.</p>	<p>Art. 57-bis, c. 10 TUB; ricorso alla disciplina secondaria</p> <p>Art. 61-bis, c. 7 TUB; ricorso alla disciplina secondaria</p>	<p>La Banca d'Italia adotta disposizioni attuative del presente articolo, con particolare riguardo [...] alle modalità di consultazione con le altre autorità.</p> <p>La Banca d'Italia adotta disposizioni attuative del comma 2 del presente articolo, con particolare riguardo [...] alle modalità di consultazione con le altre autorità.</p>	
Art. 1 (12)	Art. 27 ter c. 4	Gli Stati membri si astengono dall'imporre condizioni preliminari per quanto concerne il livello del progetto di acquisizione e non consentono alla rispettiva autorità competente di esaminare il progetto di acquisizione sotto il profilo delle necessità economiche del mercato.	Art. 57-bis, c. 2 e 3 TUB	<p>2. L'autorizzazione è rilasciata quando ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente della banca acquirente, tenuto conto dei seguenti criteri:</p> <p>a) la capacità della banca acquirente di rispettare a seguito dell'acquisizione le disposizioni che ne regolano l'attività;</p> <p>b) la mancanza di motivi ragionevoli per sospettare che, in relazione all'operazione proposta, sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che l'operazione proposta possa aumentarne il rischio.</p>	

				3. L'autorizzazione all'acquisizione della partecipazione rilevante è negata quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 2 non risulti garantita la sana e prudente gestione della banca.	
Art. 1 (12)	Art. 27 ter c. 5 primo periodo	Gli Stati membri pubblicano l'elenco delle informazioni necessarie per effettuare la valutazione.	Art. 57 bis c. 10 TUB; ricorso alla disciplina secondaria Art. 61 bis c. 7 TUB; ricorso alla disciplina secondaria	La Banca d'Italia adotta disposizioni attuative del presente articolo, con particolare riguardo [...] al procedimento di autorizzazione, alle modalità di presentazione dell'istanza e alle informazioni da fornire [...]. La Banca d'Italia adotta disposizioni attuative del comma 2 del presente articolo, con particolare riguardo alla procedura di autorizzazione, alle modalità di presentazione dell'istanza	
Art. 1 (12)	Art. 27 ter c. 5 secondo periodo	Il candidato acquirente fornisce tali informazioni all'autorità competente all'atto della notifica di cui all'articolo 27 bis, paragrafo 1.	Art. 57 bis c. 10 TUB	La Banca d'Italia adotta disposizioni attuative del presente articolo, con particolare riguardo [...] al procedimento di autorizzazione, alle modalità di presentazione dell'istanza e alle informazioni da fornire [...]	
Art. 1 (12)	Art. 27 ter c. 5 terzo periodo	Le informazioni richieste sono proporzionate e adeguate alla natura del progetto di acquisizione.	Art. 57 bis c. 10 TUB; ricorso alla disciplina secondaria Art. 61 bis c. 7 TUB; ricorso alla	La Banca d'Italia adotta disposizioni attuative del presente articolo, con particolare riguardo [...] al procedimento di autorizzazione, alle modalità di presentazione dell'istanza e alle informazioni da fornire La Banca d'Italia adotta disposizioni attuative del comma 2 del presente	

			disciplina secondaria	articolo, con particolare riguardo alla procedura di autorizzazione, alle modalità di presentazione dell'istanza	
Art. 1 (12)	Art. 27 ter c. 5 quarto periodo	Gli Stati membri non richiedono informazioni che non siano pertinenti per la valutazione prudenziale ai sensi del presente articolo.	Art. 57 bis c. 10 TUB; ricorso alla disciplina secondaria	La Banca d'Italia adotta disposizioni attuative del presente articolo, con particolare riguardo [...] al procedimento di autorizzazione, alle modalità di presentazione dell'istanza e alle informazioni da fornire	
			Art. 61 bis c. 7 TUB; ricorso alla disciplina secondaria	La Banca d'Italia adotta disposizioni attuative del comma 2 del presente articolo, con particolare riguardo alla procedura di autorizzazione, alle modalità di presentazione dell'istanza	
Art. 1 (12)	Art. 27 ter c. 6	Fatto salvo l'articolo 27 bis, paragrafi da 5 a 11, quando sono stati notificati due o più progetti di acquisizione di partecipazioni rilevanti nella stessa entità, l'autorità competente tratta i candidati acquirenti in modo non discriminatorio.	Art. 57 bis c. 10 TUB; ricorso alla disciplina secondaria	La Banca d'Italia adotta disposizioni attuative del presente articolo, con particolare riguardo [...] al procedimento di autorizzazione, alle modalità di presentazione dell'istanza e alle informazioni da fornire	
			Art. 61 bis c. 7 TUB; ricorso alla disciplina secondaria	La Banca d'Italia adotta disposizioni attuative del comma 2 del presente articolo, con particolare riguardo alla procedura di autorizzazione, alle modalità di presentazione dell'istanza	
Art. 1 (12)	Art. 27 ter c. 7	L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare: a) l'elenco delle informazioni minime che il candidato	--		Non necessita di trasposizione *** Conferisce un mandato all'ABE.

		<p>acquirente deve fornire all'autorità competente all'atto della notifica di cui all'articolo 27 bis, paragrafo 1, all'articolo 27 septies, paragrafo 1, e all'articolo 27 decies, paragrafo 1;</p> <p>b) una metodologia di valutazione comune dei criteri di cui al presente articolo e all'articolo 27 undecies;</p> <p>c) la procedura applicabile alla notifica e alla valutazione prudenziale di cui agli articoli 27 bis, e 27 decies.</p> <p>Ai fini del primo comma, l'ABE tiene conto del titolo II della direttiva (UE) 2017/1132.</p> <p>L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 luglio 2026.</p> <p>Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da</p>		
--	--	---	--	--

		10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.			
Art. 1 (12)	Art. 27 quater c. 1	<p>L'autorità competente consulta le autorità investite della funzione pubblica di vigilanza di altri soggetti del settore finanziario interessati quando effettua la valutazione prevista all'articolo 27 ter, paragrafo 1, se il progetto di acquisizione riguarda:</p> <p>a) un ente creditizio, un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di investimento, una società di gestione del risparmio autorizzati in un altro Stato membro o in un settore diverso da quello del candidato acquirente;</p> <p>b) l'impresa madre di un ente creditizio, di un'impresa di assicurazione, di un'impresa di riassicurazione, di un'impresa di investimento o di una società di gestione del risparmio autorizzati in un altro Stato membro o in un settore diverso da quello del candidato acquirente;</p> <p>c) una persona giuridica che controlla un ente creditizio,</p>	<p>Art. 57 bis c. 10 TUB; ricorso alla disciplina secondaria</p> <p>Art. 61 bis c. 7 TUB; ricorso alla disciplina secondaria</p>	<p>La Banca d'Italia adotta disposizioni attuative del presente articolo, con particolare riguardo [...] al procedimento di autorizzazione [...].</p> <p>La Banca d'Italia adotta disposizioni attuative del comma 2 del presente articolo, con particolare riguardo [...] alla procedura di autorizzazione [...].</p>	

		un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di investimento o una società di gestione del risparmio autorizzati in un altro Stato membro o in un settore diverso da quello cui si riferisce il progetto di acquisizione.			
Art. 1 (12)	Art. 27 quater c. 2 para. 1 primo periodo	Qualora il candidato acquirente sia un ente e la soglia di cui all'articolo 27 bis, paragrafo 2, sia superata solo su base individuale, l'autorità competente che valuta il progetto di acquisizione notifica all'autorità di vigilanza su base consolidata il progetto di acquisizione entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della notifica da parte del candidato acquirente, se quest'ultimo fa parte di un gruppo e l'autorità competente è diversa dall'autorità di vigilanza su base consolidata.	Art. 57 bis c. 10 TUB	La Banca d'Italia adotta disposizioni attuative del presente articolo, con particolare riguardo ai casi in cui la partecipazione è rilevante ai sensi del comma 1, ai casi di acquisizione indiretta di partecipazioni, al procedimento di autorizzazione, alle modalità di presentazione dell'istanza e alle informazioni da fornire, ai casi di acquisto di partecipazioni rilevanti in altre società del medesimo gruppo bancario o aderenti allo stesso sistema di tutela istituzionale, al coordinamento con l'autorizzazione prevista dall'articolo 19 nonché alle modalità di consultazione con le altre autorità.	
Art. 1 (12)	Art. 27 quater c. 2 para. 1 secondo periodo	L'autorità competente trasmette inoltre la propria valutazione all'autorità di vigilanza su base consolidata.	Art. 57 bis c. 10 TUB	La Banca d'Italia adotta disposizioni attuative del presente articolo, con particolare riguardo ai casi in cui la partecipazione è rilevante ai sensi del comma 1, ai casi di acquisizione indiretta di partecipazioni, al procedimento di autorizzazione, alle modalità di presentazione dell'istanza e alle informazioni da fornire, ai casi di acquisto di partecipazioni rilevanti in	

				altre società del medesimo gruppo bancario o aderenti allo stesso sistema di tutela istituzionale, al coordinamento con l'autorizzazione prevista dall'articolo 19 nonché alle modalità di consultazione con le altre autorità.	
Art. 1 (12)	Art. 27 quater c. 2 para. 2 primo periodo	Se il candidato acquirente è una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista che rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 21 bis, paragrafo 1, l'autorità di vigilanza su base consolidata che valuta il progetto di acquisizione notifica all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito il candidato acquirente il progetto di acquisizione entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della notifica da parte del candidato acquirente, se tale autorità competente è diversa dall'autorità di vigilanza su base consolidata.	Art. 61 bis c. 2 TUB	Nei casi indicati all'articolo 60, comma 2, lettera b), l'autorizzazione di cui all'articolo 57-bis, comma 1, è rilasciata dalla Banca d'Italia, in qualità di autorità di vigilanza su base consolidata. La Banca d'Italia trasmette tempestivamente copia dell'istanza di autorizzazione, nonché le proprie valutazioni, all'autorità competente dello Stato dell'Unione europea in cui ha sede legale la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista, se diverso dall'Italia.	
Art. 1 (12)	Art. 27 quater c. 2 para. 2 secondo periodo	L'autorità di vigilanza su base consolidata trasmette la propria valutazione anche a tale autorità competente.	Art. 61 bis c. 2 TUB	V. sopra	
Art. 1 (12)	Art. 27 quater c. 2 para. 3	Se il candidato acquirente è un ente e la soglia di cui all'articolo 27 bis, paragrafo 2, è superata sia su base individuale che sulla base della situazione	Art. 57 bis c. 10 TUB	La Banca d'Italia adotta disposizioni attuative del presente articolo, con particolare riguardo [...] alle modalità di consultazione con le altre autorità.	

		consolidata del gruppo, l'autorità competente e l'autorità di vigilanza su base consolidata che valutano il progetto di acquisizione si adoperano per coordinare le loro valutazioni, in particolare per quanto riguarda la consultazione delle autorità interessate di cui al paragrafo 1 del presente articolo.			
Art. 1 (12)	Art. 27 quater c. 3 para. 1 primo periodo	Se la valutazione del progetto di acquisizione deve essere effettuata dall'autorità di vigilanza su base consolidata di cui all'articolo 27 bis, paragrafo 3, e l'autorità di vigilanza su base consolidata è diversa dall'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito il candidato acquirente, le due autorità collaborano e si consultano pienamente.	Art. 57 bis c. 4 TUB	<p>L'autorizzazione è rilasciata dalla Banca d'Italia congiuntamente all'autorità dello Stato dell'Unione europea competente per la vigilanza sul base consolidata, se diversa. Le banche si attengono alla decisione congiunta adottata ai sensi del presente comma.</p> <p>Nei casi indicati all'articolo 60, comma 2, lettera <i>b</i>), l'autorizzazione di cui all'articolo 57-bis, comma 1, è rilasciata dalla Banca d'Italia, in qualità di autorità di vigilanza su base consolidata. La Banca d'Italia trasmette tempestivamente copia dell'istanza di autorizzazione, nonché le proprie valutazioni, all'autorità competente dello Stato dell'Unione europea in cui ha sede legale la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista, se diverso dall'Italia.</p>	
Art. 1 (12)	Art. 27 quater	L'autorità di vigilanza su base consolidata elabora una	Art. 57 bis c. 10 TUB	<p>La Banca d'Italia adotta disposizioni attuative del presente articolo, con</p>	

	c. 3 para. 1 secondo periodo	valutazione del progetto di acquisizione e la trasmette all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito il candidato acquirente.	Art. 61-bis, c. 7 TUB	<p>particolare riguardo [...] al procedimento di autorizzazione [...].</p> <p>La Banca d'Italia adotta disposizioni attuative del comma 2 del presente articolo, con particolare riguardo [...] alla procedura di autorizzazione [...].</p>	
Art. 1 (12)	Art. 27 quater c. 3 para. 1 terzo periodo	Le due autorità fanno tutto quanto in loro potere per giungere a una decisione congiunta entro due mesi dal ricevimento della valutazione.	Art. 57 bis c. 4 TUB Art. 61-bis, c. 2 TUB	<p>L'autorizzazione è rilasciata dalla Banca d'Italia congiuntamente all'autorità dello Stato dell'Unione europea competente per la vigilanza sul base consolidata, se diversa. Le banche si attengono alla decisione congiunta adottata ai sensi del presente comma.</p> <p>Nei casi indicati all'articolo 60, comma 2, lettera <i>b</i>), l'autorizzazione di cui all'articolo 57-bis, comma 1, è rilasciata dalla Banca d'Italia, in qualità di autorità di vigilanza su base consolidata. La Banca d'Italia trasmette tempestivamente copia dell'istanza di autorizzazione, nonché le proprie valutazioni, all'autorità competente dello Stato dell'Unione europea in cui ha sede legale la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista, se diverso dall'Italia.</p>	
Art. 1 (12)	Art. 27 quater c. 3 para. 1 quarto periodo	Tale decisione congiunta è debitamente documentata e motivata.	--	--	
Art. 1 (12)	Art. 27 quater c. 3 para. 1 quinto periodo	L'autorità di vigilanza su base consolidata comunica tale	Art. 57 bis c. 10 TUB	La Banca d'Italia adotta disposizioni attuative del presente articolo, con particolare riguardo ai casi in cui la	

		decisione congiunta al candidato acquirente.		partecipazione è rilevante ai sensi del comma 1, ai casi di acquisizione indiretta di partecipazioni, al procedimento di autorizzazione, alle modalità di presentazione dell'istanza e alle informazioni da fornire, ai casi di acquisto di partecipazioni rilevanti in altre società del medesimo gruppo bancario o aderenti allo stesso sistema di tutela istituzionale, al coordinamento con l'autorizzazione prevista dall'articolo 19 nonché alle modalità di consultazione con le altre autorità.	
Art. 1 (12)	Art. 27 quater c. 3 para. 2 primo periodo	Nel caso in cui la decisione congiunta non sia adottata entro due mesi dal ricevimento della valutazione, l'autorità di vigilanza su base consolidata o l'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito il candidato acquirente si astiene dal prendere una decisione e deferisce la questione all'ABE conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010.	Art. 57 bis c. 5 TUB	Qualora non venga adottata una decisione congiunta ai sensi del comma 4 entro due mesi dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione, la questione è trasmessa all'ABE per l'avvio della procedura per la risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.	
Art. 1 (12)	Art. 27 quater c. 3 para. 2 secondo periodo	L'ABE si pronuncia entro un mese dal ricevimento del deferimento all'ABE stessa.	--	--	Non necessita di trasposizione *** Viene fissato un termine a carico dell'ABE per l'esercizio di prerogative dell'ABE

Art. 1 (12)	Art. 27 quater c. 3 para. 2 terzo periodo	Le autorità interessate adottano una decisione congiunta in conformità della decisione dell'ABE.	Art. 7 c. 6 TUB	<p>Nel rispetto delle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione europea, la Banca d'Italia collabora, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità e i comitati che compongono il SEVIF, il MVU e il MRU, nonché con le autorità di risoluzione e le autorità antiriciclaggio degli Stati dell'Unione europea, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia possono essere trasmesse alle autorità italiane competenti, salvo diniego dell'autorità che ha fornito le informazioni.</p>	
Art. 1 (12)	Art. 27 quater c. 4 para. 1	Le autorità competenti si scambiano senza ritardo tutte le informazioni essenziali o pertinenti per la valutazione. A tal riguardo, le autorità competenti si comunicano su richiesta o di propria iniziativa tutte le informazioni pertinenti per la valutazione.	Art. 7 c. 6 TUB	<p>Nel rispetto delle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione europea, la Banca d'Italia collabora, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità e i comitati che compongono il SEVIF, il MVU e il MRU, nonché con le autorità di risoluzione e le autorità antiriciclaggio degli Stati dell'Unione europea, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia possono essere trasmesse alle autorità italiane competenti, salvo diniego dell'autorità che ha fornito le informazioni.</p>	
Art. 1 (12)	Art. 27 quater c. 4 para. 2	Le autorità competenti si adoperano per coordinare le loro valutazioni e garantire la coerenza delle loro decisioni. A tal fine la decisione dell'autorità competente responsabile della valutazione indica i pareri o le	Art. 57 bis c. 10 TUB Art. 61 bis c. 7 TUB	<p>La Banca d'Italia adotta disposizioni attuative del presente articolo, con particolare riguardo [...] alle modalità di consultazione con le altre autorità.</p> <p>La Banca d'Italia adotta disposizioni attuative del comma 2 del presente</p>	

		riserve formulati dalle altre autorità competenti interessate.		articolo, con particolare riguardo [...] alle modalità di consultazione con le altre autorità.	
Art. 1 (12)	Art. 27 quater c. 5	<p>L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per fissare procedure comuni e formati ed elabora modelli per il processo di consultazione tra le autorità competenti interessate di cui al presente articolo.</p> <p>L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 10 luglio 2026.</p> <p>Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.</p>	--	--	<p>Non necessita di trasposizione.</p> <p>***</p> <p>Conferisce un mandato all'ABE.</p>
Art. 1 (12)	Art. 27 quinquies	<p>Gli Stati membri prevedono che gli enti, le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 21 bis, paragrafo 1, notifichino all'autorità competente la loro intenzione di cedere, direttamente o indirettamente, una partecipazione rilevante quale</p>	<p>Art. 57 bis c. 6 TUB</p> <p>Art. 61 bis c. 3 TUB</p>	<p>Le banche che intendono cedere direttamente o indirettamente una partecipazione rilevante lo comunicano preventivamente alla Banca d'Italia e, se del caso, all'autorità dello Stato dell'Unione europea competente per la vigilanza consolidata.</p> <p>La comunicazione di cui al comma 6 dell'articolo 57-bis è trasmessa alla Banca d'Italia e, a seconda dei casi, alla diversa autorità competente per la</p>	

		determinata in conformità dell'articolo 27 bis, paragrafo 2. Tale notifica è effettuata per iscritto e prima della cessione, indicando l'entità della partecipazione in questione.		vigilanza consolidata o con l'autorità competente dello Stato dell'Unione europea in cui ha sede legale la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista.. [...]	
Art. 1 (12)	Art. 27 sexies primo periodo	Qualora il candidato acquirente ometta di notificare il progetto di acquisizione in anticipo conformemente all'articolo 27 bis, paragrafo 1, o abbia acquisito una partecipazione rilevante ai sensi di detto articolo nonostante l'opposizione dell'autorità competente, gli Stati membri prevedono che l'autorità competente adotti le opportune misure.	Art. 144 c. 1 lett. a) TUB	<p>Nei confronti delle banche, degli intermediari finanziari, delle società di partecipazione finanziaria, delle società di partecipazione finanziaria mista, delle rispettive capogruppo e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato e, nei confronti degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti dei gestori di crediti in sofferenza e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti, fino al massimale di euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 5 milioni e il fatturato è disponibile e determinabile, per le seguenti violazioni:</p> <p>a) inosservanza degli articoli 18, comma 4, 26, 28, comma 2-ter , 34, comma 2, 35, 49, 51, 52, 52-bis, 53, 53-bis, 53-ter , 54, 55, 57, comma 1-quater, 57-bis, commi 1, 6, 7 e 9, 58-bis, comma</p>	

				1, 58-quinquies, 58-sexies, commi 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9, 58-septies, commi 1, 2 e 3, 60-bis, commi 1, 3-bis, 3-ter e 4, 60-ter, comma 1, 61, 61-bis, commi 1, 4 e 5, 64, commi 2 e 4, 66, 67, 67-ter, 68, 69.1, 69.2, 69.3, commi 2 e 8, 69-quater, 69-quinquies, 69-sexies, 69-octies, 69-novies, 69-sexiesdecies, 69-noviesdecies, 69-viciessemel, 108, 109, comma 3, 110 in relazione agli articoli 26, 52, 61, comma 5, 64, commi 2 e 4, 114.3, commi 4, 5 e 6, 114.4, 114.6, comma 5, 114.7, comma 1, 114.11, 114.13, in relazione agli articoli 26 e 52 114-quinquies.1, 114-quinquies.2, 114-quinquies.3, in relazione agli articoli 26 e 52, 114-octies, 114-undecies in relazione agli articoli 26 e 52, 114-duodecies, 114-terdecies, 114-quaterdecies, 114-octiesdecies, 129, comma 1, 145, comma 3, 146, comma 2, 147, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie, ovvero dei provvedimenti specifici adottati ai sensi degli articoli 53-bis, 67-ter, 108, 109, 114.11, 114-quinquies.2, 114-quaterdecies, 146, comma 2 ;	
Art. 1 (12)	Art. 27 sexies secondo periodo	In caso di acquisizione di una partecipazione rilevante nonostante l'opposizione dell'autorità competente, gli Stati membri, fatte salve eventuali sanzioni, prevedono la sospensione dell'esercizio dei relativi diritti di voto o la	Art. 57 bis c. 7 e 8 TUB	Non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla società inerenti alle partecipazioni per le quali l'autorizzazione di cui al comma 1 non sia stata ottenuta ovvero sia stata sospesa o revocata.	

		dichiarazione di nullità dei voti espressi.		<p>In caso di inosservanza del divieto di cui al comma 7, la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile, ove applicabile. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo. [...]</p>	
Art. 1 (12)	Art. 27 septies c. 1	Gli Stati membri prevedono che gli enti, le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 21 bis, paragrafo 1, notifichino in anticipo per iscritto all'autorità competente la loro intenzione di procedere a trasferimenti rilevanti di attività o passività mediante una vendita o altro tipo di operazione ("operazione proposta"). Quando l'operazione proposta coinvolge solo entità dello	Art. 58 bis TUB; ricorso alla disciplina secondaria Art. 61 bis c. 1 TUB; ricorso alla disciplina secondaria	<p>I trasferimenti di attività o passività a cui prendono parte banche italiane, qualificati come rilevanti secondo le disposizioni attuative della Banca d'Italia, sono comunicati preventivamente alla Banca d'Italia. Le modalità per l'invio della comunicazione sono disciplinate nelle disposizioni attuative di cui al primo periodo.</p> <p>Salvo quanto previsto dal presente articolo, alle società di partecipazione finanziaria e alle società di partecipazione finanziaria mista capogruppo si applica l'articolo 57-bis. Si applica altresì l'articolo 58-bis.</p>	

		<p>stesso gruppo, anche tali entità sono soggette al primo comma.</p> <p>Ai fini del primo e del secondo comma, ciascuna delle entità coinvolte nella stessa operazione proposta è soggetta individualmente all'obbligo di notifica di cui ai suddetti commi.</p>			
Art. 1 (12)	Art. 27 septies c. 2	<p>Ai fini del paragrafo 1, l'operazione proposta è considerata rilevante per un'entità se è almeno pari al 10 % delle sue attività o passività totali, a meno che non sia effettuata tra entità dello stesso gruppo, nel qual caso l'operazione proposta è considerata rilevante per un'entità se è almeno pari al 15 % delle sue attività o passività totali.</p> <p>Ai fini del primo comma del presente paragrafo, per le società di partecipazione finanziaria madri e le società di partecipazione finanziaria mista madri di cui al paragrafo 1, le percentuali si applicano sulla base della loro situazione consolidata.</p> <p>Ai fini del calcolo delle percentuali di cui al primo</p>	<p>Art. 58 bis TUB; ricorso alla disciplina secondaria</p> <p>Art. 61 bis c. 1 TUB; ricorso alla disciplina secondaria</p>	<p>I trasferimenti di attività o passività a cui prendono parte banche italiane, qualificati come rilevanti secondo le disposizioni attuative della Banca d'Italia, sono comunicati preventivamente alla Banca d'Italia. Le modalità per l'invio della comunicazione sono disciplinate nelle disposizioni attuative di cui al primo periodo.</p> <p>Salvo quanto previsto dal presente articolo, alle società di partecipazione finanziaria e alle società di partecipazione finanziaria mista capogruppo si applica l'articolo 57-bis. Si applica altresì l'articolo 58-bis.</p>	

		<p>comma del presente paragrafo non sono presi in considerazione:</p> <p>a) trasferimenti di attività deteriorate;</p> <p>b) trasferimenti di attività destinate a essere incluse in un aggregato di copertura quale definito all'articolo 3, punto 3), della direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio (*9);</p> <p>c) trasferimenti di attività da cartolarizzare;</p> <p>d) trasferimenti di attività o passività nell'ambito dell'uso di strumenti, poteri e meccanismi di risoluzione di cui al titolo IV della direttiva 2014/59/UE.</p>			
Art. 1 (12)	Art. 27 septies c. 3	L'autorità competente comunica per iscritto di aver ricevuto la notifica di cui al paragrafo 1 e comunque entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della notifica.	Art. 58 bis TUB; ricorso alla disciplina secondaria	I trasferimenti di attività o passività a cui prendono parte banche italiane, qualificati come rilevanti secondo le disposizioni attuative della Banca d'Italia, sono comunicati preventivamente alla Banca d'Italia. Le modalità per l'invio della comunicazione sono disciplinate nelle disposizioni attuative di cui al primo periodo.	
Art. 1 (12)	Art. 27 octies	Qualora le entità omettano di notificare l'operazione proposta	Art. 144 c. 1 lett. a) TUB	Nei confronti delle banche, degli intermediari finanziari, delle società di	

		<p>in anticipo conformemente all'articolo 27 septies, paragrafo 1, gli Stati membri esigono che le autorità competenti adottino le opportune misure.</p>		<p>partecipazione finanziaria, delle società di partecipazione finanziaria mista, delle rispettive capogruppo e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato e, nei confronti degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti dei gestori di crediti in sofferenza e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti, fino al massimale di euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 5 milioni e il fatturato è disponibile e determinabile, per le seguenti violazioni:</p> <p>a) inosservanza degli articoli 18, comma 4, 26, 28, comma 2-ter , 34, comma 2, 35, 49, 51, 52, 52-bis, 53, 53-bis, 53-ter , 54, 55, 57, comma 1-quater, 57-bis, commi 1, 6, 7 e 9, 58-bis, comma 1, 58-quinquies, 58-sexies, commi 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9, 58-septies, commi 1, 2 e 3, 60-bis, commi 1, 3-bis, 3-ter e 4, 60-ter, comma 1, 61, 61-bis, commi 1 e 4, 64, commi 2 e 4, 66, 67, 67-ter, 68, 69.1, 69.2, 69.3, commi 2 e 8, 69-quater, 69-quinquies, 69-sexies, 69-</p>	
--	--	--	--	--	--

				octies, 69-novies, 69-sexiesdecies, 69-noviesdecies, 69-viciessemel, 108, 109, comma 3, 110 in relazione agli articoli 26, 52, 61, comma 5, 64, commi 2 e 4, 114.3, commi 4, 5 e 6, 114.4, 114.6, comma 5, 114.7, comma 1, 114.11, 114.13, in relazione agli articoli 26 e 52 114-quinquies.1, 114-quinquies.2, 114-quinquies.3, in relazione agli articoli 26 e 52, 114-octies, 114-undecies in relazione agli articoli 26 e 52, 114-duodecies, 114-terdecies, 114-quaterdecies, 114-octiesdecies, 129, comma 1, 145, comma 3, 146, comma 2, 147, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie, ovvero dei provvedimenti specifici adottati ai sensi degli articoli 53-bis, 67-ter, 108, 109, 114.11, 114-quinquies.2, 114-quaterdecies, 146, comma 2 ;	
Art. 1 (12)	Art. 27 nonies para. 1	Il presente capo non pregiudica l'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (*10) e della direttiva (UE) 2017/1132.	--		Non necessita di trasposizione. *** Dirime potenziali conflitti tra norme UE.
Art. 1 (12)	Art. 27 nonies para. 2	Le fusioni e le scissioni risultanti dall'applicazione della direttiva 2014/59/UE non sono soggette agli obblighi di cui al presente capo.	Art. 57 c. 4 bis TUB; ricorso alla disciplina secondaria	La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo, individuando, tra l'altro, le modalità e i termini del procedimento di autorizzazione di cui al comma 1, i casi in cui l'autorizzazione non è necessaria, nonché le ipotesi in cui fusioni e scissioni, anche diverse da quelle di cui al comma 1, devono essere	

				preventivamente comunicate alla Banca d'Italia.	
Art. 1 (12)	Art. 27 nonies para. 3	<p>Ai fini del presente capo si intende per:</p> <p>1) "fusione", una delle operazioni indicate di seguito mediante la quale:</p> <p>a) una o più società trasferiscono, all'atto dello scioglimento senza liquidazione, la totalità o parte delle loro attività e passività a un'altra società preesistente, la società incorporante, in cambio dell'assegnazione ai loro soci di titoli o azioni rappresentativi del capitale sociale di tale società incorporante ed eventualmente di un conguaglio in contanti non superiore al 10 % del valore nominale di tali titoli o di tali azioni, salvo ove diversamente stabilito dal diritto nazionale applicabile, o, in mancanza di valore nominale, della loro parità contabile;</p> <p>b) una o più società trasferiscono, all'atto dello scioglimento senza liquidazione, la totalità o parte delle loro attività e passività a un'altra società preesistente, la società</p>	<p>Art. 2501 c. 1 c.c.</p> <p>Art. 2506 c. 1 cc</p> <p>Art. 57 c. 4 bis TUB</p>	<p>La fusione di più società può eseguirsi mediante la costituzione di una nuova società, o mediante l'incorporazione in una società di una o più altre.</p> <p>Con la scissione una società assegna l'intero suo patrimonio a più società, preesistenti o di nuova costituzione, o parte del suo patrimonio, in tal caso anche ad una sola società, e le relative azioni o quote ai suoi soci.</p> <p>La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo, individuando, tra l'altro, le modalità e i termini del procedimento di autorizzazione di cui al comma 1, i casi in cui l'autorizzazione non è necessaria, nonché le ipotesi in cui fusioni e scissioni, anche diverse da quelle di cui al comma 1, devono essere preventivamente comunicate alla Banca d'Italia.</p>	

		<p>incorporante, senza che questa emetta nuovi titoli o azioni, purché un'unica persona detenga, direttamente o indirettamente, tutti i titoli e le azioni delle società che partecipano alla fusione oppure i soci di tali società detengano una stessa percentuale di titoli e azioni in tutte queste società;</p> <p>c) due o più società trasferiscono, all'atto dello scioglimento senza liquidazione, la totalità o parte delle loro attività o passività a una società da loro costituita, la nuova società, in cambio dell'assegnazione ai propri soci di titoli o azioni rappresentativi del capitale sociale della nuova società ed eventualmente di un conguaglio in contanti non superiore al 10 % del valore nominale di tali titoli o di tali azioni, salvo ove diversamente stabilito dal diritto nazionale applicabile, o, in mancanza di valore nominale, della loro parità contabile;</p> <p>d) una società trasferisce, all'atto dello scioglimento senza liquidazione, la totalità o parte delle proprie attività e passività</p>		
--	--	---	--	--

	<p>alla società che detiene la totalità dei titoli o delle azioni rappresentativi del suo capitale sociale;</p> <p>2) "scissione", una delle operazioni indicate di seguito:</p> <p>a) un'operazione con la quale una società, tramite uno scioglimento senza liquidazione, trasferisce a più società la totalità delle proprie attività e passività in cambio dell'assegnazione agli azionisti della società scissa di titoli o azioni delle società beneficiarie dei conferimenti risultanti dalla scissione ed eventualmente di un conguaglio in contanti non superiore al 10 % del valore nominale di tali titoli o di tali azioni, salvo ove diversamente stabilito dal diritto nazionale applicabile, o, in mancanza di valore nominale, della loro parità contabile;</p> <p>b) un'operazione con la quale una società, tramite uno scioglimento senza liquidazione, trasferisce a più società di nuova costituzione la totalità delle proprie attività e passività in cambio dell'assegnazione agli</p>			
--	--	--	--	--

		<p>azionisti della società scissa di titoli o azioni delle società beneficiarie ed eventualmente di un conguaglio in contanti non superiore al 10 % del valore nominale di tali titoli o di tali azioni, salvo ove diversamente stabilito dal diritto nazionale applicabile, o, in mancanza di valore nominale, della loro parità contabile;</p> <p>c) un'operazione consistente in una combinazione delle operazioni descritte alle lettere a) e b);</p> <p>d) un'operazione con la quale una società scissa trasferisce a una o più società beneficiarie parte delle proprie attività e passività in cambio dell'assegnazione ai membri della società scissa di titoli o azioni delle società beneficiarie, della società scissa o sia delle une che dell'altra ed eventualmente di un conguaglio in contanti non superiore al 10 % del valore nominale di tali titoli o di tali azioni, salvo ove diversamente stabilito dal diritto nazionale applicabile, o, in mancanza di valore nominale, della loro parità contabile;</p>		
--	--	--	--	--

		e) un'operazione con la quale una società scissa trasferisce a una o più società beneficiarie parte delle proprie attività e passività in cambio dell'assegnazione alla società scissa di titoli o azioni delle società beneficiarie.			
Art. 1 (12)	Art. 27 decies c. 1	<p>Gli Stati membri prevedono che gli enti e le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 21 bis, paragrafo 1, ("parti interessate finanziarie") che effettuano una fusione o una scissione ("operazione proposta") la notifichino, dopo l'adozione del progetto dell'operazione proposta e prima del completamento della stessa, all'autorità competente che sarà responsabile della vigilanza delle entità risultanti da tale operazione, fornendo le informazioni pertinenti di cui all'articolo 27 undecies, paragrafo 5.</p> <p>Ai fini del primo comma del presente paragrafo, nel caso in cui l'operazione proposta consista in una scissione,</p>	<p>Art. 36 c. 1 TUB</p> <p>Art. 36 c. 3 TUB</p> <p>Art. 57 c. 1 TUB</p> <p>Art. 61-bis c. 4 e 5 TUB</p>	<p>La Banca d'Italia autorizza fusioni tra banche di credito cooperativo e banche di diversa natura da cui risultino banche costituite in forma di società per azioni.</p> <p>Si applicano gli articoli 56, comma 2, e 57, commi 2, 3 e 4.</p> <p>La Banca d'Italia autorizza:</p> <p>a) le fusioni nelle quali la società incorporante è una banca italiana;</p> <p>b) le scissioni nelle quali la società scissa è una banca italiana.</p> <p>4. La Banca d'Italia autorizza:</p> <p>a) le fusioni nelle quali la società incorporante è una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista capogruppo avente sede legale in Italia;</p> <p>b) le scissioni nelle quali la società scissa è una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista</p>	

		<p>l'autorità competente incaricata della vigilanza dell'entità che effettua tale operazione è l'autorità competente alla quale presentare notifica e incaricata della valutazione di cui all'articolo 27 undecies, paragrafo 1.</p>		<p>capogruppo avente sede legale in Italia.</p> <p>5. Nei casi di cui al comma 4 si applica l'articolo 57, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater.</p>	
Art. 1 (12)	Art. 27 decies c. 2	<p>In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, laddove l'operazione proposta sia una fusione che coinvolge solo parti interessate finanziarie dello stesso gruppo, compreso un gruppo di enti creditizi affiliati permanentemente a un organismo centrale e sottoposti a vigilanza come gruppo, l'autorità competente non è tenuta a effettuare la valutazione di cui all'articolo 27 undecies, paragrafo 1.</p>	<p>Art. 57 c. 4 bis TUB; ricorso alla disciplina secondaria</p>	<p>La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo, individuando, tra l'altro, le modalità e i termini del procedimento di autorizzazione di cui al comma 1, i casi in cui l'autorizzazione non è necessaria, nonché le ipotesi in cui fusioni e scissioni, anche diverse da quelle di cui al comma 1, devono essere preventivamente comunicate alla Banca d'Italia.</p>	
Art. 1 (12)	Art. 27 decies c. 3	<p>La valutazione di cui all'articolo 27 undecies, paragrafo 1, non è effettuata se l'operazione proposta richiede un'autorizzazione a norma dell'articolo 8 o un'approvazione a norma dell'articolo 21 bis.</p>	<p>Art. 57 c. 1 TUB</p> <p>Art. 61-bis c. 4 e 5 TUB</p>	<p>La Banca d'Italia autorizza:</p> <p>a) le fusioni nelle quali la società incorporante è una banca italiana;</p> <p>b) le scissioni nelle quali la società scissa è una banca italiana.</p> <p>4. La Banca d'Italia autorizza:</p> <p>a) le fusioni nelle quali la società incorporante è una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista capogruppo avente sede legale in Italia;</p>	

				<p>b) le scissioni nelle quali la società scissa è una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista capogruppo avente sede legale in Italia.</p> <p>5. Nei casi di cui al comma 4 si applica l'articolo 57, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater.</p> <p>La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo, individuando, tra l'altro, le modalità e i termini del procedimento di autorizzazione di cui al comma 1, i casi in cui l'autorizzazione non è necessaria, nonché le ipotesi in cui fusioni e scissioni, anche diverse da quelle di cui al comma 1, devono essere preventivamente comunicate alla Banca d'Italia.</p>	
Art. 1 (12)	Art. 27 decies c. 4	<p>L'autorità competente comunica per iscritto di aver ricevuto la notifica di cui al paragrafo 1 o le informazioni integrative presentate a norma del paragrafo 5 prontamente e comunque entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della notifica o delle informazioni integrative.</p> <p>Se l'operazione proposta coinvolge solo parti interessate finanziarie dello stesso gruppo, l'autorità competente dispone</p>	Art. 57 c. 4 bis TUB	<p>La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo, individuando, tra l'altro, le modalità e i termini del procedimento di autorizzazione di cui al comma 1, i casi in cui l'autorizzazione non è necessaria, nonché le ipotesi in cui fusioni e scissioni, anche diverse da quelle di cui al comma 1, devono essere preventivamente comunicate alla Banca d'Italia.</p>	

		<p>di 60 giorni lavorativi decorrenti dalla data dell'avviso scritto di ricevimento della notifica e dal ricevimento di tutti i documenti che lo Stato membro ha chiesto di allegare alla notifica conformemente all'articolo 27 undecies, paragrafo 5 ("periodo di valutazione"), per effettuare la valutazione di cui all'articolo 27 undecies, paragrafo 1.</p> <p>L'autorità competente informa le parti interessate finanziarie della data di scadenza del periodo di valutazione al momento del ricevimento della notifica.</p>			
Art. 1 (12)	Art. 27 decies c. 5	<p>L'autorità competente può chiedere ulteriori informazioni necessarie per completare la valutazione di cui all'articolo 27 undecies, paragrafo 1. Tale richiesta è fatta per iscritto precisando le informazioni integrative necessarie.</p> <p>Se l'operazione proposta coinvolge solo parti interessate finanziarie dello stesso gruppo, l'autorità competente può richiedere informazioni integrative entro il cinquantesimo giorno lavorativo del periodo di valutazione.</p>	Art. 57 c. 4 bis TUB	<p>La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo, individuando, tra l'altro, le modalità e i termini del procedimento di autorizzazione di cui al comma 1, i casi in cui l'autorizzazione non è necessaria, nonché le ipotesi in cui fusioni e scissioni, anche diverse da quelle di cui al comma 1, devono essere preventivamente comunicate alla Banca d'Italia.</p>	

		<p>Il decorso del periodo di valutazione è sospeso per il periodo compreso tra la data della richiesta di informazioni integrative da parte dell'autorità competente e la data di ricevimento della risposta delle parti interessate finanziarie in cui sono fornite tutte le informazioni richieste. La sospensione non supera i 20 giorni lavorativi. Eventuali ulteriori richieste di completamento o chiarimento da parte dell'autorità competente in merito alle informazioni fornite sono a discrezione di detta autorità ma non danno luogo a una sospensione del decorso del periodo di valutazione.</p>			
Art. 1 (12)	Art. 27 decies c. 6	<p>L'autorità competente può prorogare la sospensione di cui al paragrafo 5, terzo comma, fino a un massimo di 30 giorni lavorativi nelle situazioni seguenti:</p> <p>a) qualora almeno una delle parti interessate finanziarie sia situata in un paese terzo o sia soggetta al quadro normativo di tale paese;</p>	Art. 57 c. 4 bis TUB	<p>La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo, individuando, tra l'altro, le modalità e i termini del procedimento di autorizzazione di cui al comma 1, i casi in cui l'autorizzazione non è necessaria, nonché le ipotesi in cui fusioni e scissioni, anche diverse da quelle di cui al comma 1, devono essere preventivamente comunicate alla Banca d'Italia.</p>	

		b) qualora lo scambio di informazioni con le autorità responsabili della vigilanza delle parti interessate finanziarie a norma della direttiva (UE) 2015/849 sia necessario per effettuare la valutazione di cui all'articolo 27 undecies, paragrafo 1, della presente direttiva.			
Art. 1 (12)	Art. 27 decies c. 7	L'operazione proposta non può essere completata prima che l'autorità competente abbia emesso un parere positivo.	Art. 57 c. 1 quater TUB	Non si può dare corso all'atto di fusione o di scissione prima che sia intervenuta l'autorizzazione di cui al comma 1.	
Art. 1 (12)	Art. 27 decies c. 8	Entro due giorni lavorativi dal completamento della propria valutazione, l'autorità competente emette per iscritto un parere motivato, positivo o negativo, indirizzato alle parti interessate finanziarie. Le parti interessate finanziarie trasmettono il parere motivato alle autorità incaricate, a norma del diritto nazionale, dell'esame dell'operazione proposta.	Art. 57 c. 4 bis TUB	La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo, individuando, tra l'altro, le modalità e i termini del procedimento di autorizzazione di cui al comma 1, i casi in cui l'autorizzazione non è necessaria, nonché le ipotesi in cui fusioni e scissioni, anche diverse da quelle di cui al comma 1, devono essere preventivamente comunicate alla Banca d'Italia.	
Art. 1 (12)	Art. 27 decies c. 9	Se l'operazione proposta coinvolge solo parti interessate finanziarie dello stesso gruppo e l'autorità competente non si oppone all'operazione proposta per iscritto entro il periodo di valutazione, il parere è considerato positivo.	Art. 57 c. 4 bis TUB	La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo, individuando, tra l'altro, le modalità e i termini del procedimento di autorizzazione di cui al comma 1, i casi in cui l'autorizzazione non è necessaria, nonché le ipotesi in cui fusioni e scissioni, anche diverse da quelle di cui al comma 1, devono essere	

				preventivamente comunicate alla Banca d'Italia.	
Art. 1 (12)	Art. 27 decies c. 10	Il parere positivo motivato emesso dall'autorità competente può prevedere un periodo limitato durante il quale deve essere effettuata l'operazione proposta.	Art. 57 c. 4 bis TUB	La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo, individuando, tra l'altro, le modalità e i termini del procedimento di autorizzazione di cui al comma 1, i casi in cui l'autorizzazione non è necessaria, nonché le ipotesi in cui fusioni e scissioni, anche diverse da quelle di cui al comma 1, devono essere preventivamente comunicate alla Banca d'Italia.	
Art. 1 (12)	Art. 27 undecies c. 1	Nell'esaminare la notifica dell'operazione proposta di cui all'articolo 27 decies, paragrafo 1, e le informazioni di cui all'articolo 27 decies, paragrafo 5, al fine di garantire la solidità del profilo prudenziale delle parti interessate finanziarie dopo il completamento dell'operazione proposta e in particolare far fronte ai rischi a cui sono o potrebbero essere esposti nel corso dell'operazione proposta le parti interessate finanziarie e i rischi a cui potrebbe essere esposta l'entità risultante da tale operazione, l'autorità competente valuta l'operazione proposta in conformità dei criteri seguenti:	Art. 36 c. 1 TUB Art. 57 c. 1 bis TUB; ricorso alla disciplina secondaria	La Banca d'Italia autorizza tra banche di credito cooperativo e banche di diversa natura da cui risultino banche costituite in forma di società per azioni. L'autorizzazione è rilasciata quando ricorrono condizioni atte a garantire la solidità del profilo prudenziale delle banche, delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista capogruppo previste dall'articolo 60-bis dopo il completamento dell'operazione, tenuto conto dei seguenti criteri: la reputazione delle banche, delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista capogruppo previste dall'articolo 60-bis, coinvolte nell'operazione; la solidità finanziaria delle banche, delle società di partecipazione finanziaria e delle	

	<p>a) i requisiti di onorabilità delle parti interessate finanziarie coinvolte nell'operazione proposta;</p> <p>b) la solidità finanziaria delle parti interessate finanziarie coinvolte nell'operazione proposta, in particolare in relazione al tipo di attività esercitata e prevista per l'entità risultante dall'operazione proposta;</p> <p>c) la capacità dell'entità risultante dall'operazione proposta di rispettare e continuare a rispettare i requisiti prudenziali previsti dalla presente direttiva e dal regolamento (UE) n. 575/2013 e, se applicabili, da altri atti giuridici dell'Unione, in particolare dalle direttive 2002/87/CE e 2009/110/CE;</p> <p>d) il fatto che il piano di attuazione dell'operazione proposta sia realistico e solido da un punto di vista prudenziale;</p> <p>e) l'esistenza di motivi ragionevoli per sospettare che, in relazione all'operazione</p>	<p>società di partecipazione finanziaria mista capogruppo previste dall'articolo 60-bis, coinvolte nell'operazione; la capacità del soggetto risultante dalla fusione o scissione di rispettare le disposizioni del presente decreto legislativo e del regolamento (UE) n. 575/2013 e, ove applicabili, le altre disposizioni che ne regolano l'attività; il fatto che il piano di attuazione dell'operazione proposta sia realistico e solido da un punto di vista prudenziale; l'esistenza di motivi ragionevoli per sospettare che, in relazione all'operazione proposta, sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che l'operazione proposta possa aumentarne il rischio. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 ().</p>	
--	---	--	--

		<p>proposta, sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2015/849 o che l'operazione proposta potrebbe aumentarne il rischio.</p> <p>Il piano di attuazione di cui al primo comma, lettera d), è oggetto di un adeguato monitoraggio da parte dell'autorità competente fino al completamento dell'operazione proposta.</p>			
Art. 1 (12)	Art. 27 undecies c. 2	<p>Ai fini della valutazione del criterio di cui al paragrafo 1, lettera e), del presente articolo l'autorità competente consulta, nell'ambito delle sue verifiche, le autorità responsabili della vigilanza delle parti interessate finanziarie a norma della direttiva (UE) 2015/849.</p>	Art. 57 c. 4 bis TUB	<p>La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo, individuando, tra l'altro, le modalità e i termini del procedimento di autorizzazione di cui al comma 1, i casi in cui l'autorizzazione non è necessaria, nonché le ipotesi in cui fusioni e scissioni, anche diverse da quelle di cui al comma 1, devono essere preventivamente comunicate alla Banca d'Italia.</p>	
Art. 1 (12)	Art. 27 undecies c. 3	<p>L'autorità competente può emettere un parere negativo in merito all'operazione proposta solo se i criteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo non sono soddisfatti o se le informazioni fornite dalla parte interessata finanziaria</p>	Art. 57 c. 1 ter TUB; ricorso alla disciplina secondaria	<p>La Banca d'Italia nega l'autorizzazione se le condizioni di cui al comma 1-bis non sono soddisfatte.</p>	

		<p>sono incomplete nonostante una richiesta formulata a norma dell'articolo 27 decies, paragrafo 5.</p> <p>Per quanto riguarda il criterio di cui al paragrafo 1, lettera e), del presente articolo, un parere negativo delle autorità responsabili della vigilanza delle parti interessate finanziarie a norma della direttiva (UE) 2015/849, ricevuto dall'autorità competente entro 30 giorni lavorativi dalla richiesta iniziale, è preso in debita considerazione da quest'ultima in sede di valutazione dell'operazione proposta e può costituire un motivo ragionevole per un parere negativo, conformemente al primo comma del presente paragrafo.</p>			
Art. 1 (12)	Art. 27 undecies c. 4	Gli Stati membri non consentono alle autorità competenti di esaminare l'operazione proposta in funzione delle esigenze economiche del mercato.	Art. 57 c. 4 bis TUB	<p>La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo, individuando, tra l'altro, le modalità e i termini del procedimento di autorizzazione di cui al comma 1, i casi in cui l'autorizzazione non è necessaria, nonché le ipotesi in cui fusioni e scissioni, anche diverse da quelle di cui al comma 1, devono essere preventivamente comunicate alla Banca d'Italia.</p>	

Art. 1 (12)	Art. 27 undecies c. 5	Gli Stati membri pubblicano un elenco delle informazioni richieste per effettuare la valutazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Le parti interessate finanziarie forniscono tali informazioni alle autorità competenti all'atto della notifica di cui all'articolo 27 decies, paragrafo 1. Le informazioni richieste sono proporzionate e adeguate alla natura dell'operazione proposta. Gli Stati membri non richiedono informazioni che non siano pertinenti per una valutazione prudenziale ai sensi del presente articolo.	Art. 57 c. 4 bis TUB	La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo, individuando, tra l'altro, le modalità e i termini del procedimento di autorizzazione di cui al comma 1, i casi in cui l'autorizzazione non è necessaria, nonché le ipotesi in cui fusioni e scissioni, anche diverse da quelle di cui al comma 1, devono essere preventivamente comunicate alla Banca d'Italia.	
Art. 1 (12)	Art. 27 duodecies c. 1	L'autorità competente consulta le autorità incaricate della funzione pubblica di vigilanza di altri soggetti del settore finanziario interessati quando effettua la valutazione di cui all'articolo 27 undecies, paragrafo 1, se l'operazione proposta coinvolge, oltre alle parti interessate finanziarie, entità che sono: a) un ente creditizio, un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di investimento o una società di gestione del risparmio	Art. 57 c. 4 bis TUB	La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo, individuando, tra l'altro, le modalità e i termini del procedimento di autorizzazione di cui al comma 1, i casi in cui l'autorizzazione non è necessaria, nonché le ipotesi in cui fusioni e scissioni, anche diverse da quelle di cui al comma 1, devono essere preventivamente comunicate alla Banca d'Italia.	

		<p>autorizzati in un altro Stato membro o in un settore diverso da quello in cui viene eseguita l'operazione proposta;</p> <p>b) l'impresa madre di un ente creditizio, di un'impresa di assicurazione, di un'impresa di riassicurazione, di un'impresa di investimento o di una società di gestione del risparmio autorizzati in un altro Stato membro o in un settore diverso da quello in cui viene eseguita l'operazione proposta;</p> <p>c) una persona giuridica che controlla un ente creditizio, un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di investimento o una società di gestione del risparmio autorizzati in un altro Stato membro o in un settore diverso da quello in cui viene eseguita l'operazione proposta.</p>			
Art. 1 (12)	Art. 27 duodecies c. 2	<p>Le autorità competenti si scambiano senza ritardo tutte le informazioni essenziali o pertinenti per la valutazione. A tale riguardo le autorità competenti si comunicano su richiesta o di propria iniziativa tutte le informazioni pertinenti per la valutazione. Nel parere di</p>	Art. 7 c. 6 TUB	<p>Nel rispetto delle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione europea, la Banca d'Italia collabora, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità e i comitati che compongono il SEVIF, il MVU e il MRU, nonché con le autorità di risoluzione e le autorità antiriciclaggio degli Stati dell'Unione europea, al fine di agevolare le</p>	

		<p>un'autorità competente per una parte interessata finanziaria sono indicati eventuali pareri o riserve espressi dall'autorità competente che vigila su una o più delle entità elencate al paragrafo 1.</p> <p>Le autorità competenti si adoperano per coordinare le loro valutazioni e garantire la coerenza dei loro pareri.</p>		<p>rispettive funzioni. Le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia possono essere trasmesse alle autorità italiane competenti, salvo diniego dell'autorità che ha fornito le informazioni.</p>	
Art. 1 (12)	Art. 27 duodecies c. 3	<p>L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per fissare procedure comuni e formati ed elabora modelli per il processo di consultazione tra le autorità competenti interessate di cui al presente articolo.</p> <p>Ai fini del primo comma, l'ABE tiene conto del titolo II della direttiva (UE) 2017/1132.</p> <p>L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 10 gennaio 2027.</p> <p>Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente</p>	--	--	<p>Non necessita di trasposizione</p> <p>***</p> <p>Conferisce un mandato all'ABE.</p>

		all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.			
Art. 1 (12)	Art. 27 terdecies	Qualora le parti interessate finanziarie omettano di notificare in anticipo l'operazione proposta conformemente all'articolo 27 decies, paragrafo 1, o abbiano effettuato l'operazione proposta ai sensi di detto articolo senza il previo parere positivo delle autorità competenti, gli Stati membri esigono che le autorità competenti adottino le opportune misure.	Art. 144 c. 1 lett. a) TUB	<p>Nei confronti delle banche, degli intermediari finanziari, delle società di partecipazione finanziaria, delle società di partecipazione finanziaria mista, delle rispettive capogruppo e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato e, nei confronti degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti dei gestori di crediti in sofferenza e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti, fino al massimale di euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 5 milioni e il fatturato è disponibile e determinabile, per le seguenti violazioni:</p> <p>a) inosservanza degli articoli 18, comma 4, 26, 28, comma 2-ter , 34, comma 2, 35, 49, 51, 52, 52-bis, 53, 53-bis, 53-ter , 54, 55, 57, comma 1-quater, 57-bis, commi 1, 6, 7 e 9, 58-bis, comma 1, 58-quinquies, 58-sexies, commi 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9, 58-septies, commi 1, 2 e 3, 60-bis, commi 1, 3-bis,</p>	

				<p>3-ter e 4, 60-ter, comma 1, 61, 61-bis, commi 1 e 4, 64, commi 2 e 4, 66, 67, 67-ter, 68, 69.1, 69.2, 69.3, commi 2 e 8, 69-quater, 69-quinquies, 69-sexies, 69-octies, 69-novies, 69-sexiesdecies, 69-noviesdecies, 69-viciessemel, 108, 109, comma 3, 110 in relazione agli articoli 26, 52, 61, comma 5, 64, commi 2 e 4, 114.3, commi 4, 5 e 6, 114.4, 114.6, comma 5, 114.7, comma 1, 114.11, 114.13, in relazione agli articoli 26 e 52 114-quinquies.1, 114-quinquies.2, 114-quinquies.3, in relazione agli articoli 26 e 52, 114-octies, 114-undecies in relazione agli articoli 26 e 52, 114-duodecies, 114-terdecies, 114-quaterdecies, 114-octiesdecies, 129, comma 1, 145, comma 3, 146, comma 2, 147, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie, ovvero dei provvedimenti specifici adottati ai sensi degli articoli 53-bis, 67-ter, 108, 109, 114.11, 114-quinquies.2, 114-quaterdecies, 146, comma 2 ;</p>	
Art. 1 (13)	Art. 47 c. 1	<p>Il presente capo fissa i requisiti minimi per lo svolgimento in uno Stato membro delle seguenti attività da parte di una succursale di un paese terzo:</p> <p>a) una qualsiasi delle attività di cui ai punti 2 e 6 dell'allegato I della presente direttiva da parte di un'impresa stabilita in un</p>	Art. 1 c. 2 lett. c) TUB	<p>c) «banca di Stato terzo»: la banca ogni impresa avente sede legale in uno Stato terzo in cui è autorizzata a prestare una o più attività per le quali, se fosse stabilita in Italia, dovrebbe essere autorizzata ai sensi dell'articolo 14 o dell'articolo 20-bis.1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;</p>	

		<p>paese terzo che si qualificherebbe come ente creditizio o che soddisferebbe i criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 se fosse stabilita nell'Unione;</p> <p>b) l'attività di cui al punto 1 dell'allegato I della presente direttiva da parte di un'impresa stabilita in un paese terzo.</p>			
Art. 1 (13)	Art. 47 c. 2	<p>Se un'impresa stabilita in un paese terzo svolge attività e presta servizi elencati nell'allegato I, sezione A, della direttiva 2014/65/UE e qualsiasi servizio accessorio di facilitazione, come la relativa raccolta di depositi o la concessione di crediti o prestiti il cui scopo è prestare servizi a norma di tale direttiva, tale impresa non è inclusa nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 del presente articolo.</p>	Art. 29 ter c. 6 TUF	<p>Le banche di paesi terzi possono prestare servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, a controparti qualificate o a clienti professionali come individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2-quinquies, lettera a), e comma 2-sexies, lettera a), del presente decreto anche senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, in mancanza di una decisione della Commissione europea a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014, oppure ove tale decisione non sia più vigente, semprechè ricorrono le condizioni previste dall'articolo 28, comma 1, lettere b), c), d) ed e), e venga presentato un programma concernente l'attività che si intende svolgere nel territorio della Repubblica. L'autorizzazione è rilasciata dalla Banca d'Italia, sentita la Consob.</p>	<p>Non necessita di autonoma trasposizione ***</p> <p>Indica l'ambito applicativo del capo, non ha carattere prescrittivo.</p>

Art. 1 (13)	Art. 47 c. 3	<p>Ai fini del presente titolo si intende per:</p> <p>1) "succursale di paese terzo", succursale stabilita in uno Stato membro da:</p> <p>a) un'impresa la cui sede centrale si trova in un paese terzo, ai fini dello svolgimento di una delle attività di cui al paragrafo 1; o</p> <p>b) un ente creditizio la cui sede centrale si trova in un paese terzo;</p> <p>2) "impresa principale", impresa con sede centrale in un paese terzo e che ha stabilito una succursale del paese terzo nello Stato membro e le imprese madri intermedie o capogruppo dell'impresa, a seconda dei casi.</p>	Art. 1 c. 2 lett. c) TUB	c) «banca di Stato terzo»: la banca ogni impresa avente sede legale in uno Stato terzo in cui è autorizzata a prestare una o più attività per le quali, se fosse stabilita in Italia, dovrebbe essere autorizzata ai sensi dell'articolo 14 o dell'articolo 20-bis.1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;	
Art. 1 (13)	Art. 48	Gli Stati membri non applicano alle succursali di paesi terzi, quando queste inizino o continuino ad esercitare la propria attività, disposizioni da cui risulti un trattamento più favorevole di quello cui sono sottoposte le succursali di enti aventi la loro sede centrale in un altro Stato membro.	--	--	Non necessita di trasposizione (v. previgente art. 47, par. 1, CRD V)

Art. 1 (13)	Art. 48 bis c. 1	<p>Gli Stati membri classificano le succursali di paesi terzi nella classe 1 se soddisfano una qualsiasi delle condizioni seguenti:</p> <p>a) il valore totale delle attività registrate o originate dalla succursale del paese terzo nello Stato membro è pari o superiore a 5 miliardi di EUR, in base a quanto segnalato per il periodo di riferimento annuale immediatamente precedente conformemente alla sezione II, sottosezione 4;</p> <p>b) le attività autorizzate della succursale del paese terzo comprendono la raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili da clienti al dettaglio, a condizione che l'importo di tali depositi e altri fondi rimborsabili sia pari o superiore al 5 % delle passività totali della succursale del paese terzo o che l'importo di tali depositi o altri fondi rimborsabili superi i 50 milioni di EUR;</p> <p>c) la succursale del paese terzo non è una succursale del paese</p>	Art. 58 ter c. 2 TUB	<p>Le succursali di banche di Stato terzo sono distinte in due classi secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia con disposizioni di carattere generale in conformità alle pertinenti disposizioni dell'Unione europea.</p>	
-------------	---------------------	---	-------------------------	--	--

		terzo qualificata a norma dell'articolo 48 ter.			
Art. 1 (13)	Art. 48 bis c. 2	Gli Stati membri classificano nella classe 2 le succursali di paesi terzi che non soddisfano nessuna delle condizioni di cui al paragrafo 1.	Art. 58 ter c. 2 TUB	Le succursali di banche di Stato terzo sono distinte in due classi secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia con disposizioni di carattere generale in conformità alle pertinenti disposizioni dell'Unione europea.	
Art. 1 (13)	Art. 48 bis c. 3	<p>Le autorità competenti aggiornano la classificazione delle succursali di paesi terzi come segue:</p> <p>a) una succursale del paese terzo di classe 1 che cessi di soddisfare le condizioni di cui al paragrafo 1 è immediatamente considerata di classe 2;</p> <p>b) una succursale del paese terzo di classe 2 che inizi a soddisfare una delle condizioni di cui al paragrafo 1 è considerata di classe 1 solo dopo un periodo di quattro mesi a decorrere dalla data in cui ha iniziato a soddisfare tali condizioni.</p>	Art. 58 ter c. 2 TUB	Le succursali di banche di Stato terzo sono distinte in due classi secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia con disposizioni di carattere generale in conformità alle pertinenti disposizioni dell'Unione europea.	
Art. 1 (13)	Art. 48 bis c. 4 primo periodo	Gli Stati membri possono applicare alle succursali di paesi terzi autorizzate nel loro territorio, o a talune categorie delle stesse, i medesimi requisiti che si applicano agli enti	Art. 58-quater cc. 1 e 2 TUB	<p>1. Alle succursali qualificate di cui all'articolo 58-ter, comma 1, si applicano i requisiti previsti dalla Sezione II.</p> <p>2. Alle succursali diverse da quelle di cui al comma 1 del presente articolo si</p>	NATIONAL OPTION

		creditizi autorizzati ai sensi della presente direttiva, anziché i requisiti di cui al presente titolo.		applicano i requisiti di cui al Capo I, nonché i requisiti previsti dalla Sezione II del presente Capo nei limiti in cui non siano già disciplinati dal Capo I.	
Art. 1 (13)	Art. 48 bis c. 4 secondo periodo	Se il trattamento di cui al presente paragrafo si applica solo a determinate categorie di succursali di paesi terzi, gli Stati membri stabiliscono i pertinenti criteri di classificazione ai fini di tale trattamento. I paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano a tali succursali di paesi terzi, salvo ai fini dell'articolo 48 septdecies.	Art. 58-quater cc. 1 e 2 TUB	<p>1. Alle succursali qualificate di cui all'articolo 58-ter, comma 1, si applicano i requisiti previsti dalla Sezione II.</p> <p>2. Alle succursali diverse da quelle di cui al comma 1 del presente articolo si applicano i requisiti di cui al Capo I, nonché i requisiti previsti dalla Sezione II del presente Capo nei limiti in cui non siano già disciplinati dal Capo I.</p>	
Art. 1 (13)	Art. 48 ter c. 1	<p>Se sono soddisfatte le condizioni seguenti in relazione a una succursale di paese terzo, tale succursale è considerata una succursale del paese terzo qualificata ai fini del presente titolo:</p> <p>a) l'impresa principale è stabilita in un paese che applica norme prudenziali e una vigilanza conformemente al quadro di regolamentazione bancaria del paese terzo che sono almeno equivalenti alla presente direttiva e al regolamento (UE) n. 575/2013;</p>	Art. 58 ter c. 1 TUB	<p>Una succursale di banca di Stato terzo è considerata succursale qualificata ai fini del presente capo se, in base a quanto risulta dall'apposito registro tenuto dall'ABE, sono soddisfatte, anche rispetto alla impresa madre intermedia e alla capogruppo, tutte le seguenti condizioni:</p> <p>a) la banca di Stato terzo è stabilita in uno Stato terzo che applica norme prudenziali e dispone di un sistema di vigilanza che sono almeno equivalenti a quanto previsto dalla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, e dal regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013;</p>	

		<p>b) le autorità di vigilanza dell'impresa principale sono soggette a obblighi di riservatezza almeno equivalenti a quelli di cui al titolo VII, capo 1, sezione II, della presente direttiva;</p> <p>c) l'impresa principale è stabilita in un paese che non figura tra i paesi terzi ad alto rischio che presentano carenze strategiche nel proprio regime di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, conformemente all'articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849.</p>		<p>b) le autorità di vigilanza della banca di Stato terzo sono soggette a obblighi di riservatezza almeno equivalenti a quelli di cui alla direttiva 2013/36/UE;</p> <p>c) la banca di Stato terzo è stabilita in uno Stato terzo che non figura tra gli Stati terzi ad alto rischio che presentano carenze strategiche nel proprio regime di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, conformemente all'articolo 9 della direttiva 2015/849/UE.</p>	
Art. 1 (13)	Art. 48 ter c. 2	La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, decisioni in merito al rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo in relazione al quadro di regolamentazione bancaria di un paese terzo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 147, paragrafo 2.	--	--	<p>Non suscettibile di trasposizione.</p> <p>***</p> <p>Conferisce un potere alla Commissione.</p>
Art. 1 (13)	Art. 48 ter c. 3	Prima di adottare la decisione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione può chiedere l'assistenza dell'ABE conformemente all'articolo 33 del regolamento (UE) n.	--	--	<p>Non suscettibile di trasposizione.</p> <p>***</p> <p>Disciplina il potere conferito alla Commissione.</p>

		1093/2010 per effettuare una valutazione del quadro di regolamentazione bancaria e degli obblighi di riservatezza del paese terzo interessato, nonché per pubblicare una relazione sulla conformità di tale quadro e di tali obblighi alle condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo. L'ABE pubblica l'esito della valutazione sul suo sito web.			
Art. 1 (13)	Art. 48 ter c. 4	L'ABE tiene un registro pubblico dei paesi terzi e delle autorità di paesi terzi che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1.	--	--	Non suscettibile di trasposizione. *** Attribuisce un obbligo all'ABE.
Art. 1 (13)	Art. 48 ter c. 5 primo periodo	Al ricevimento di una domanda di autorizzazione a norma dell'articolo 48 quater, l'autorità competente valuta le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 48 bis per classificare la succursale del paese terzo nella classe 1 o nella classe 2.	Art. 58-ter c. 2	Le succursali di banche di Stato terzo sono distinte in due classi secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia con disposizioni di carattere generale in conformità alle pertinenti disposizioni dell'Unione europea	
Art. 1 (13)	Art. 48 ter c. 5 secondo periodo	Se il paese terzo interessato non è iscritto nel registro pubblico di cui al paragrafo 4 del presente articolo, l'autorità competente chiede alla Commissione di valutare il quadro di regolamentazione bancaria e gli obblighi di riservatezza del paese terzo ai fini del paragrafo	Art. 58-ter c. 2	Le succursali di banche di Stato terzo sono distinte in due classi secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia con disposizioni di carattere generale in conformità alle pertinenti disposizioni dell'Unione europea	

		2 del presente articolo, purché sia soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo			
Art. 1 (13)	Art. 48 ter c. 5 terzo periodo	L'autorità competente classifica la succursale del paese terzo nella classe 1 in attesa dell'adozione da parte della Commissione di una decisione a norma del paragrafo 2 del presente articolo.	Art. 58-ter c. 2	Le succursali di banche di Stato terzo sono distinte in due classi secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia con disposizioni di carattere generale in conformità alle pertinenti disposizioni dell'Unione europea	
Art. 1 (13)	Art. 48 quater c. 1	Gli Stati membri esigono, a norma dell'articolo 21 quater, che le imprese di paesi terzi stabiliscano una succursale nel loro territorio prima di iniziare o continuare le attività di cui all'articolo 47, paragrafo 1. Lo stabilimento di una succursale del paese terzo è soggetto a previa autorizzazione conformemente al presente capo.	Art. 14 bis c. 1 TUB Art. 14 bis c. 2 TUB	Una banca di Stato terzo che intenda stabilire una succursale nel territorio della Repubblica presenta domanda di autorizzazione ai sensi del presente articolo. Fermo quanto previsto dall'articolo 29-ter, comma 6, del decreto legislativo n. 58 del 1998, l'esercizio nel territorio della Repubblica di una o più delle attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), numeri 1), 2) e 6), da parte di una banca di Stato terzo è soggetto all'obbligo di stabilire una succursale ai sensi del presente articolo.	
Art. 1 (13)	Art. 48 quater c. 2	Le autorità competenti si adoperano per concludere accordi amministrativi o altre intese con le pertinenti autorità competenti del paese terzo prima che una succursale del paese terzo inizi le proprie attività nello Stato membro interessato. Tali accordi si	Art. 14 bis c. 8 TUB	Prima che la succursale inizi le proprie attività nel territorio della Repubblica, la Banca d'Italia si adopera per concludere accordi di cooperazione con la competente autorità di vigilanza nello Stato terzo. Il presente comma non si applica in caso di succursali non qualificate ai sensi dell'articolo 58-ter, comma 1.	

		basano sul modello di accordi amministrativi elaborato dall'ABE conformemente all'articolo 33, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1093/2010. Tale obbligo non si applica se le succursali di paesi terzi sono soggette a obblighi nazionali più rigorosi. Le autorità competenti trasmettono senza indugio all'ABE informazioni su eventuali accordi amministrativi o altre intese conclusi con le autorità competenti di paesi terzi.			
Art. 1 (13)	Art. 48 quater c. 3	Gli Stati membri prevedono che la domanda di autorizzazione della succursale del paese terzo debba essere corredata di un programma di attività in cui saranno indicate le operazioni che si intendono effettuare, le attività da svolgere tra quelle di cui all'articolo 47, paragrafo 1, e la struttura dell'organizzazione e la gestione del rischio della succursale nello Stato membro interessato conformemente all'articolo 48 octies.	Art. 14 bis c. 5 lett. b) TUB	<p>5. Lo stabilimento in Italia di una succursale di banca di Stato terzo è autorizzato dalla Banca d'Italia quando ricorrono le seguenti condizioni:</p> <p>[...]</p> <p>b) è presentato un programma contenente l'indicazione delle operazioni che si intendono effettuare, le attività da esercitare e la struttura dell'organizzazione e la gestione del rischio della succursale;</p>	
Art. 1 (13)	Art. 48 quater c. 4	Le succursali di paesi terzi sono autorizzate solo se, come minimo, sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:	Art. 14 bis c. 5 e 7 TUB	<p>5. Lo stabilimento in Italia di una succursale di banca di Stato terzo è autorizzato dalla Banca d'Italia quando ricorrono le seguenti condizioni:</p> <p>a) la banca dello Stato terzo è autorizzata nello Stato terzo in cui è</p>	

	<p>a) la succursale del paese terzo soddisfa gli obblighi normativi minimi di cui alla sottosezione 2;</p> <p>b) le attività per le quali l'impresa principale chiede l'autorizzazione nello Stato membro sono coperte dall'autorizzazione che tale impresa principale detiene nel paese terzo in cui è stabilita e sono sottoposte a vigilanza;</p> <p>c) la domanda di stabilimento di una succursale nello Stato membro e i documenti di accompagnamento di cui al paragrafo 3 sono stati notificati e forniti all'autorità di vigilanza dell'impresa principale nel paese terzo;</p> <p>d) l'autorizzazione prevede che la succursale del paese terzo possa svolgere le attività autorizzate solo nello Stato membro in cui è stabilita e vieta espressamente alla succursale del paese terzo di offrire o svolgere tali attività in altri Stati membri su base transfrontaliera, eccetto per operazioni infragruppo di provvista concluse con altre succursali di paesi terzi della</p>	<p>stabilità a esercitare le attività per le quali ha chiesto di essere autorizzata ai sensi del presente articolo e le stesse attività sono ivi sottoposte a vigilanza;</p> <p>[...]</p> <p>c) la competente autorità di vigilanza nello Stato terzo ha ricevuto la notifica dell'istanza corredata dal programma di attività di cui alla lettera b);</p> <p>d) la competente autorità di vigilanza nello Stato terzo ha attestato che la banca dello Stato terzo e il suo gruppo soddisfano i requisiti applicabili a norma del diritto dello Stato terzo in ordine alla solidità patrimoniale, all'adeguatezza delle strutture organizzative, amministrative e contabili;</p> <p>e) sono soddisfatti i requisiti di cui al Titolo III, capo I-bis;</p> <p>f) ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza, non sussistono ostacoli allo scambio di informazioni tra la Banca d'Italia e la competente autorità di vigilanza nello Stato terzo sulla banca dello Stato terzo e, se applicabile, sulle imprese madri intermedie o capogruppo;</p> <p>g) non vi sono fondati motivi per sospettare che la succursale sia utilizzata per commettere o facilitare il riciclaggio o il finanziamento del terrorismo.</p>	
--	--	---	--

		<p>stessa impresa principale e per operazioni effettuate sulla base di servizi prestati su iniziativa esclusiva di clienti in conformità dell'articolo 21 quater;</p> <p>e) ai fini dell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, l'autorità competente è in grado di ottenere tutte le informazioni necessarie sull'impresa principale dalle autorità di vigilanza della stessa e di coordinare efficacemente le proprie attività di vigilanza con quelle delle autorità di vigilanza del paese terzo, in particolare in periodi di crisi o di difficoltà finanziarie che interessano l'impresa principale, il suo gruppo o il sistema finanziario del paese terzo;</p> <p>f) non vi sono motivi ragionevoli per sospettare che la succursale del paese terzo sia utilizzata per commettere o facilitare il riciclaggio o il finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2015/849.</p>		<p>7. Le succursali di banche di Stato terzo autorizzate in Italia non possono operare al di fuori del territorio della Repubblica, eccetto per operazioni infragruppo di provvista concluse con succursali della stessa banca di Stato terzo stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea e per operazioni effettuate nei confronti di clienti che si rivolgano di propria iniziativa esclusiva alle medesime succursali.</p>	
Art. 1 (13)	Art. 48 quater c. 5	Al fine di valutare se la condizione di cui al paragrafo 4, lettera f), del presente articolo è soddisfatta, l'autorità competente consulta l'autorità	Art. 14-bis c. 13	La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo.	

		responsabile della vigilanza in materia di lotta al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo nello Stato membro conformemente alla direttiva (UE) 2015/849 e ottiene conferma scritta del fatto che la condizione è soddisfatta prima di procedere all'autorizzazione della succursale di paese terzo.			
Art. 1 (13)	Art. 48 quater c. 6	Le autorità competenti possono decidere che le autorizzazioni delle succursali di paesi terzi accordate entro il 10 gennaio 2027 restano valide, a condizione che le succursali di paesi terzi cui sono state accordate tali autorizzazioni soddisfino i requisiti minimi di cui al presente titolo.	--		
Art. 1 (13)	Art. 48 quater c. 7	L'ABE controlla le operazioni tra le succursali di paesi terzi della stessa impresa principale autorizzate in diversi Stati membri e presenta alla Commissione una relazione in cui espone le proprie conclusioni entro il 10 luglio 2028.	--		Non necessita di trasposizione. *** Conferisce compiti all'ABE.
Art. 1 (13)	Art. 48 quater c. 8	Entro il 10 luglio 2026, l'ABE emana orientamenti, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, per specificare ulteriormente:	--		Non necessita di trasposizione. *** Conferisce mandato all'ABE.

		<p>a) le informazioni da fornire alle autorità competenti al momento della domanda di autorizzazione di una succursale di paese terzo, compresi il programma di attività, la struttura dell'organizzazione e la gestione del rischio di cui al paragrafo 3;</p> <p>b) la procedura di autorizzazione della succursale di paese terzo, nonché i formati e i modelli standard per la presentazione delle informazioni di cui alla lettera a) del presente paragrafo;</p> <p>c) le condizioni di autorizzazione di cui al paragrafo 4;</p> <p>d) le condizioni alle quali le autorità competenti possono basarsi sulle informazioni già fornite nel processo di previa autorizzazione di una succursale di paese terzo.</p>			
Art. 1 (13)	Art. 48 quinque c. 1	Gli Stati membri prevedono almeno le condizioni seguenti per rifiutare o revocare l'autorizzazione di una succursale di paese terzo:	Art. 14 bis c. 9 TUB	<p>La revoca dell'autorizzazione è disposta dalla Banca d'Italia quando sussistono una o più delle seguenti condizioni:</p> <p>a) sono venute meno le condizioni in base alle quali l'autorizzazione è stata rilasciata;</p>	

	<p>a) la succursale del paese terzo non soddisfa i requisiti per l'autorizzazione di cui all'articolo 48 quater o al diritto nazionale;</p> <p>b) l'impresa principale o il suo gruppo non soddisfa i requisiti prudenziali applicabili a norma del diritto del paese terzo o vi sono motivi ragionevoli per sospettare che non soddisfi tali requisiti o che li violerà entro i 12 mesi successivi.</p> <p>Ai fini del primo comma, lettera b), le succursali di paesi terzi notificano prontamente alle rispettive autorità competenti se si verificano le circostanze di cui a tale lettera.</p>	<p>b) l'autorizzazione è stata ottenuta presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;</p> <p>c) la banca dello Stato terzo o il suo gruppo non soddisfa i requisiti prudenziali applicabili in base al diritto dello Stato terzo o vi sono motivi ragionevoli per sospettare che non soddisfi tali requisiti o che li violerà entro i dodici mesi successivi;</p> <p>d) la succursale non offre più la garanzia di poter soddisfare le obbligazioni nei confronti dei creditori e, in particolare, non garantisce più la sicurezza delle attività a essa affidate dai depositanti;</p> <p>e) vi sono fondati motivi per sospettare che sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo in relazione alla succursale, alla banca dello Stato terzo o al suo gruppo, o che sia aumentato il rischio che abbia luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo in relazione alla succursale, alla banca dello Stato terzo o al suo gruppo;</p> <p>f) sia commessa una delle violazioni richiamate all'articolo 144, comma 1, lettera a);</p> <p>g) nei casi di cui all'articolo 58-septies, comma 4, non sia presentata domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 14 entro il termine indicato dalla Banca</p>	
--	---	---	--

				d'Italia ovvero l'autorizzazione sia negata.	
Art. 1 (13)	Art. 48 quinques c. 2	<p>Le autorità competenti possono altresì revocare l'autorizzazione concessa a una succursale del paese terzo se è soddisfatta una qualsiasi delle condizioni seguenti:</p> <p>a) la succursale del paese terzo non si serve dell'autorizzazione entro 12 mesi, vi rinuncia espressamente o ha cessato di esercitare la sua attività per un periodo superiore a sei mesi, a meno che lo Stato membro interessato non preveda che l'autorizzazione sia scaduta in tali casi;</p> <p>b) la succursale del paese terzo ha ottenuto l'autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;</p> <p>c) la succursale del paese terzo non soddisfa più una o più delle condizioni o uno o più dei requisiti aggiuntivi cui era subordinata l'autorizzazione;</p> <p>d) la succursale del paese terzo non offre più la garanzia di poter soddisfare le obbligazioni</p>	<p>Art. 14 bis c. 9 TUB</p> <p>Art. 14 bis c. 10 TUB</p>	<p>La decadenza dall'autorizzazione è pronunciata dalla Banca d'Italia qualora:</p> <p>a) non si faccia uso dell'autorizzazione entro dodici mesi dal rilascio della stessa;</p> <p>b) l'autorizzazione sia oggetto di espressa rinuncia;</p> <p>c) la succursale abbia cessato le attività per un periodo superiore a sei mesi.</p> <p>La revoca dell'autorizzazione è disposta dalla Banca d'Italia quando sussistono una o più delle seguenti condizioni:</p> <p>a) sono venute meno le condizioni in base alle quali l'autorizzazione è stata rilasciata;</p> <p>b) l'autorizzazione è stata ottenuta presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;</p> <p>c) la banca dello Stato terzo o il suo gruppo non soddisfa i requisiti prudenziali applicabili in base al diritto dello Stato terzo o vi sono motivi ragionevoli per sospettare che non soddisfi tali requisiti o che li violerà entro i dodici mesi successivi;</p> <p>d) la succursale non offre più la garanzia di poter soddisfare le obbligazioni nei confronti dei creditori e, in particolare, non garantisce più la sicurezza delle attività a essa affidate dai depositanti;</p>	

		<p>nei confronti dei suoi creditori e, in particolare, non garantisce più la sicurezza delle attività a essa affidate dai depositanti;</p> <p>e) la succursale del paese terzo versa in uno degli altri casi in cui la revoca è prevista dal diritto nazionale;</p> <p>f) la succursale del paese terzo commette una delle violazioni di cui all'articolo 67, paragrafo 1;</p> <p>g) vi sono motivi ragionevoli per sospettare che sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2015/849 in relazione alla succursale del paese terzo, alla sua impresa principale o al suo gruppo, o che sussista un rischio maggiore che sia in corso un'operazione o un tentativo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo in relazione alla succursale del paese terzo, alla sua impresa principale o al suo gruppo.</p>		<p>e) vi sono fondati motivi per sospettare che sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo in relazione alla succursale, alla banca dello Stato terzo o al suo gruppo, o che sia aumentato il rischio che abbia luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo in relazione alla succursale, alla banca dello Stato terzo o al suo gruppo;</p> <p>f) sia commessa una delle violazioni richiamate all'articolo 144, comma 1, lettera a);</p> <p>g) nei casi di cui all'articolo 58-septies, comma 4, non sia presentata domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 14 entro il termine indicato dalla Banca d'Italia ovvero l'autorizzazione sia negata.</p>	
Art. 1 (13)	Art. 48 quinques c. 3	Al fine di valutare se la condizione di cui al paragrafo 2, lettera g), del presente articolo	Art. 14 bis c. 13 TUB	La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo.	

		è soddisfatta, l'autorità competente consulta l'autorità responsabile della vigilanza in materia di lotta al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo nello Stato membro conformemente alla direttiva (UE) 2015/849.			
Art. 1 (13)	Art. 48 quinques c. 4	Gli Stati membri stabiliscono procedure chiare per il rifiuto o la revoca dell'autorizzazione di una succursale del paese terzo conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3.	Art. 14 bis c. 13 TUB	La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo.	
Art. 1 (13)	Art. 48 sexies c. 1	Fatti salvi gli altri requisiti patrimoniali applicabili conformemente al diritto nazionale, gli Stati membri esigono che le succursali di paesi terzi dispongano in ogni momento di una dotazione di capitale minima pari almeno: a) per le succursali di paesi terzi di classe 1, al 2,5 % delle passività medie della succursale per i tre periodi di riferimento annuali immediatamente precedenti o, per le succursali di paesi terzi autorizzate di recente, delle passività della succursale al momento dell'autorizzazione, segnalate conformemente alla	Art. 58 quinques c. 4 TUB	La Banca d'Italia, tenuto conto della classificazione di cui all'articolo 58-ter, comma 2, emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: il sistema di governance, i requisiti patrimoniali e di liquidità, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione, la valutazione della rilevanza sistemica .	

		<p>sottosezione 4, fatto salvo un minimo di 10 milioni di EUR;</p> <p>b) per le succursali di paesi terzi di classe 2, allo 0,5 % delle passività medie della succursale per i tre periodi di riferimento annuali immediatamente precedenti o, per le succursali di paesi terzi autorizzate di recente, delle passività della succursale al momento dell'autorizzazione, segnalate conformemente alla sottosezione 4, fatto salvo un minimo di 5 milioni di EUR.</p>			
Art. 1 (13)	Art. 48 sexies c. 2	<p>Le succursali di paesi terzi soddisfano il requisito relativo alla dotazione di capitale minima di cui al paragrafo 1 con attività in una qualsiasi delle seguenti forme:</p> <p>a) contante o strumenti assimilati al contante quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 60), del regolamento (UE) n. 575/2013;</p> <p>b) titoli di debito emessi da amministrazioni centrali o da banche centrali degli Stati membri; o</p>	Art. 58 quinques c. 4 TUB	<p>La Banca d'Italia, tenuto conto della classificazione di cui all'articolo 58-ter, comma 2, emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: il sistema di governance, i requisiti patrimoniali e di liquidità, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione, la valutazione della rilevanza sistemica .</p>	

		c) qualsiasi altro strumento a disposizione della succursale del paese terzo per l'uso illimitato e immediato a copertura dei rischi o delle perdite non appena questi si verificano.			
Art. 1 (13)	Art. 48 sexies c. 3	Gli Stati membri esigono che le succursali di paesi terzi depositino gli strumenti della dotazione di capitale di cui al paragrafo 2 del presente articolo su un conto di garanzia detenuto, nello Stato membro in cui la succursale è autorizzata, presso un ente creditizio non appartenente al gruppo dell'impresa principale o, ove consentito dal diritto nazionale, presso la banca centrale dello Stato membro. Gli strumenti della dotazione di capitale depositati sul conto di garanzia sono utilizzabili ai fini dell'articolo 96 della direttiva 2014/59/UE in caso di risoluzione della succursale del paese terzo e ai fini della liquidazione della succursale del paese terzo conformemente al diritto nazionale.	Art. 58 sexies c. 1 TUB	<p>Gli strumenti e le attività costituenti la dotazione di capitale necessaria per rispettare i requisiti patrimoniali disciplinati dalle disposizioni di cui all'articolo 58-quinquies, comma 4, sono depositati su un conto di garanzia detenuto presso una banca italiana non appartenente al gruppo della banca di Stato terzo.</p> <p>Gli strumenti e le attività depositati sul conto di garanzia sono utilizzabili esclusivamente in caso di risoluzione ai sensi dell'articolo 75 del decreto legislativo n. 180 del 2015, o di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 95 della succursale, secondo le disposizioni e i principi che regolano tali procedure, ovvero quando, previa autorizzazione della Banca d'Italia, il loro utilizzo consente di prevenire o rimediare allo stato di dissesto o rischio di dissesto della succursale. In quest'ultimo caso la dotazione di capitale è successivamente ripristinata. Gli strumenti e le attività depositati costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello della banca</p>	

				depositaria. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della banca di Stato terzo o nell'interesse degli stessi, né quelle dei creditori della banca depositaria o nell'interesse degli stessi.	
Art. 1 (13)	Art. 48 sexies c. 4	Entro il 10 luglio 2026, l'ABE emana orientamenti, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 per specificare il requisito di cui al paragrafo 2, lettera c), del presente articolo in relazione agli strumenti disponibili per l'uso illimitato e immediato a copertura dei rischi o delle perdite non appena tali rischi o perdite si verificano.	--		Non necessita di trasposizione. *** Mandato ABE.
Art. 1 (13)	Art. 48 septies c. 1	Fatti salvi altri requisiti in materia di liquidità applicabili conformemente al diritto nazionale, gli Stati membri prescrivono alle succursali di paesi terzi, come minimo, di mantenere in qualsiasi momento un volume di attività non vincolate e liquide sufficiente a coprire i deflussi di liquidità per un periodo minimo pari a 30 giorni.	Art. 58 quinques c. 4 TUB	La Banca d'Italia, tenuto conto della classificazione di cui all'articolo 58-ter, comma 2, emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: il sistema di governance, i requisiti patrimoniali e di liquidità, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione, la valutazione della rilevanza sistemica .	
Art. 1 (13)	Art. 48 septies c. 2	Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri esigono che le succursali di paesi terzi di classe 1 soddisfino il requisito in	Art. 58 quinques c. 4 TUB	La Banca d'Italia, tenuto conto della classificazione di cui all'articolo 58-ter, comma 2, emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: il sistema di governance, i requisiti	

		materia di copertura della liquidità di cui alla parte sei, titolo I, del regolamento (UE) n. 575/2013 e al regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.		patrimoniali e di liquidità, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione, la valutazione della rilevanza sistemica .	
Art. 1 (13)	Art. 48 septies c. 3 primo periodo	Gli Stati membri esigono che le succursali di paesi terzi depositino le attività liquide detenute per conformarsi al presente articolo su un conto detenuto, nello Stato membro in cui la succursale è autorizzata, presso un ente creditizio non appartenente al gruppo dell'impresa principale o, ove consentito dal diritto nazionale, presso la banca centrale dello Stato membro.	Art. 58 sexies c. 6 TUB	Le succursali depositano le attività liquide mantenute per soddisfare i requisiti di liquidità disciplinati dalle disposizioni di cui all'articolo 58-quinquies, comma 4, su un conto, diverso da quello di cui al comma 1, detenuto presso una banca italiana non appartenente al gruppo della banca di Stato terzo.	
Art. 1 (13)	Art. 48 septies c. 3 secondo periodo	Se, dopo essere state applicate per coprire i deflussi di liquidità conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, rimangono attività liquide nel conto, queste sono utilizzabili ai fini dell'articolo 96 della direttiva 2014/59/UE in caso di risoluzione della succursale del paese terzo e ai fini della liquidazione della succursale del paese terzo conformemente al diritto nazionale.	Art. 58 sexies c. 7 TUB	Le attività liquide che residuano dalla gestione ordinaria del conto di liquidità sono utilizzabili solo in caso di risoluzione ai sensi dell'articolo 75 del decreto legislativo n. 180 del 2015, o di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 95 della succursale, secondo le disposizioni e i principi che regolano tali procedure.	
Art. 1 (13)	Art. 48 septies c. 4	Le autorità competenti possono derogare al requisito in materia	Art. 58 quinquies c. 4 TUB	La Banca d'Italia, tenuto conto della classificazione di cui all'articolo 58-ter,	

		di liquidità di cui al presente articolo per le succursali di paesi terzi qualificate.		comma 2, emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: il sistema di governance, i requisiti patrimoniali e di liquidità, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione, la valutazione della rilevanza sistemica .	
Art. 1 (13)	Art. 48 octies c. 1	Gli Stati membri esigono che le succursali di paesi terzi abbiano almeno due persone nello Stato membro interessato preposte all'effettiva direzione della loro attività, soggette alla previa approvazione delle autorità competenti. Tali persone soddisfano i requisiti di onorabilità, possiedono le conoscenze, le competenze e l'esperienza sufficienti e dedicano tempo sufficiente all'esercizio delle loro funzioni.	Art. 58 quinque c. 4 TUB	La Banca d'Italia, tenuto conto della classificazione di cui all'articolo 58-ter, comma 2, emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: il sistema di governance, i requisiti patrimoniali e di liquidità, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione, la valutazione della rilevanza sistemica .	
Art. 1 (13)	Art. 48 octies c. 2 primo periodo	Gli Stati membri esigono che le succursali di paesi terzi di classe 1 si conformino agli articoli 74 e 75, all'articolo 76, paragrafi 5 e 6, e agli articoli 92, 94 e 95.	Art. 58 quinque c. 4 TUB	La Banca d'Italia, tenuto conto della classificazione di cui all'articolo 58-ter, comma 2, emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: il sistema di governance, i requisiti patrimoniali e di liquidità, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di	

				incentivazione, la valutazione della rilevanza sistemica .	
Art. 1 (13)	Art. 48 octies c. 2 secondo periodo	Le autorità competenti possono imporre alle succursali di paesi terzi di istituire un comitato di gestione locale per garantire una governance adeguata della succursale.	Art. 58 quinque c. 4 TUB	La Banca d'Italia, tenuto conto della classificazione di cui all'articolo 58-ter, comma 2, emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: il sistema di governance, i requisiti patrimoniali e di liquidità, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione, la valutazione della rilevanza sistemica .	
Art. 1 (13)	Art. 48 octies c. 3 para. 1	Gli Stati membri esigono che le succursali di paesi terzi di classe 2 si conformino agli articoli 74, 75, 92, 94 e 95 e abbiano funzioni di controllo interno ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 5, e dell'articolo 76, paragrafo 6, primo, secondo e quarto comma.	Art. 58 quinque c. 4 TUB	La Banca d'Italia, tenuto conto della classificazione di cui all'articolo 58-ter, comma 2, emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: il sistema di governance, i requisiti patrimoniali e di liquidità, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione, la valutazione della rilevanza sistemica .	
Art. 1 (13)	Art. 48 octies c. 3 para. 2	A seconda delle loro dimensioni, dell'organizzazione interna e della natura, ampiezza e complessità delle loro attività, le autorità competenti possono imporre alle succursali di paesi terzi di classe 2 di nominare responsabili delle funzioni di controllo interno, come previsto	Art. 58 quinque c. 4 TUB	La Banca d'Italia, tenuto conto della classificazione di cui all'articolo 58-ter, comma 2, emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: il sistema di governance, i requisiti patrimoniali e di liquidità, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione, la valutazione della rilevanza sistemica .	

		all'articolo 76, paragrafo 6, terzo e quinto comma.		interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione, la valutazione della rilevanza sistemica .	
Art. 1 (13)	Art. 48 octies c. 4	Gli Stati membri esigono che le succursali di paesi terzi fissino linee di segnalazione a beneficio dell'organo di gestione dell'impresa principale così da coprire tutti i rischi sostanziali e le politiche di gestione del rischio e relative modifiche e dispongano di sistemi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) e controlli adeguati per garantire che le politiche siano debitamente rispettate.	Art. 58 quinque c. 4 TUB	La Banca d'Italia, tenuto conto della classificazione di cui all'articolo 58-ter, comma 2, emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: il sistema di governance, i requisiti patrimoniali e di liquidità, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione, la valutazione della rilevanza sistemica .	
Art. 1 (13)	Art. 48 octies c. 5	Gli Stati membri esigono che le succursali di paesi terzi sorveglino e gestiscano i loro accordi di esternalizzazione e garantiscano che le loro autorità competenti abbiano pieno accesso a tutte le informazioni di cui hanno bisogno per esercitare la loro funzione di vigilanza.	Art. 58 quinque c. 4 TUB	La Banca d'Italia, tenuto conto della classificazione di cui all'articolo 58-ter, comma 2, emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: il sistema di governance, i requisiti patrimoniali e di liquidità, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione, la valutazione della rilevanza sistemica .	
Art. 1 (13)	Art. 48 octies c. 6	Gli Stati membri esigono che le succursali di paesi terzi che effettuano operazioni back to back o infragruppo dispongano di risorse adeguate per individuare e gestire	Art. 58 quinque c. 4 TUB	La Banca d'Italia, tenuto conto della classificazione di cui all'articolo 58-ter, comma 2, emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: il sistema di governance, i requisiti patrimoniali e di liquidità, il	

		correttamente il proprio rischio di controparte nel caso in cui rischi sostanziali associati alle attività registrate dalla succursale del paese terzo siano trasferiti alla controparte.		contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione, la valutazione della rilevanza sistemica .	
Art. 1 (13)	Art. 48 octies c. 7 primo periodo	Qualora funzioni essenziali o importanti della succursale del paese terzo siano svolte dall'impresa principale, tali funzioni sono svolte conformemente a disposizioni interne o ad accordi infragruppo.	Art. 58 quinque c. 4 TUB	La Banca d'Italia, tenuto conto della classificazione di cui all'articolo 58-ter, comma 2, emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: il sistema di governance, i requisiti patrimoniali e di liquidità, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione, la valutazione della rilevanza sistemica .	
			Art. 58 quinque c. 2 TUB	Le previsioni del comma 1 si applicano anche ai soggetti ai quali le succursali abbiano esternalizzato funzioni aziendali e al loro personale.	
Art. 1 (13)	Art. 48 octies c. 7 secondo periodo	Le autorità competenti incaricate della vigilanza delle succursali di paesi terzi hanno accesso a tutte le informazioni di cui hanno bisogno per svolgere la loro funzione di vigilanza.	Art. 58 quinque c. 1 TUB	Le succursali di banche di Stato terzo inviano alla Banca d'Italia, secondo le modalità e nei termini da essa stabiliti in conformità alle pertinenti disposizioni dell'Unione europea, le segnalazioni periodiche, nonché ogni altro dato e documento richiesto, anche con riferimento alle banche di Stato terzo e ai gruppi cui appartengono. La Banca d'Italia può chiedere informazioni al personale	

			Art. 58 quinques c. 2 TUB	<p>delle succursali, anche per il tramite di queste ultime.</p> <p>Le previsioni del comma 1 si applicano anche ai soggetti ai quali le succursali abbiano esternalizzato funzioni aziendali e al loro personale.</p>	
Art. 1 (13)	Art. 48 octies c. 8	Le autorità competenti esigono che un terzo indipendente valuti periodicamente l'attuazione e la costante osservanza da parte della succursale del paese terzo degli obblighi di cui al presente articolo e presenti una relazione con i relativi risultati e le relative conclusioni all'autorità competente.	Art. 58 quinques c. 4 TUB	<p>La Banca d'Italia, tenuto conto della classificazione di cui all'articolo 58-ter, comma 2, emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: il sistema di governance, i requisiti patrimoniali e di liquidità, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione, la valutazione della rilevanza sistemica .</p>	
Art. 1 (13)	Art. 48 octies c. 9	Entro il 10 gennaio 2027, l'ABE emana orientamenti, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, sull'applicazione alle succursali di paesi terzi dei dispositivi, dei processi e dei meccanismi di cui all'articolo 74, paragrafo 1, della presente direttiva tenendo conto dell'articolo 74, paragrafo 2, e sull'applicazione alle succursali di paesi terzi dell'articolo 75 e dell'articolo 76, paragrafi 5 e 6, della presente direttiva.	--		Non suscettibile di trasposizione. Mandato ABE.

Art. 1 (13)	Art. 48 nonies c. 1	Gli Stati membri esigono che le succursali di paesi terzi tengano un registro che consenta a tali succursali di paesi terzi di annotare e tenere una registrazione completa e precisa di tutte le attività e passività registrate o originate dalla succursale del paese terzo nello Stato membro e di gestire autonomamente tali attività e passività all'interno della succursale di paese terzo. Il registro contiene tutte le informazioni necessarie e sufficienti sui rischi generati dalla succursale del paese terzo e sul modo in cui sono gestiti.	Art. 58 quinques c. 4 TUB	La Banca d'Italia, tenuto conto della classificazione di cui all'articolo 58-ter, comma 2, emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: il sistema di governance, i requisiti patrimoniali e di liquidità, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione, la valutazione della rilevanza sistemica .	
Art. 1 (13)	Art. 48 nonies c. 2 primo periodo	Gli Stati membri esigono che le succursali di paesi terzi elaborino una politica sui meccanismi di registrazione per la gestione del registro di cui al paragrafo 1 e che rivedano e aggiornino periodicamente tale politica.	Art. 58 quinques c. 4 TUB	La Banca d'Italia, tenuto conto della classificazione di cui all'articolo 58-ter, comma 2, emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: il sistema di governance, i requisiti patrimoniali e di liquidità, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione, la valutazione della rilevanza sistemica .	
Art. 1 (13)	Art. 48 nonies c. 2 secondo periodo	Quest'ultima è documentata e approvata dal pertinente organo direttivo dell'impresa principale.	Art. 58 quinques c. 4 TUB	La Banca d'Italia, tenuto conto della classificazione di cui all'articolo 58-ter, comma 2, emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: il sistema di governance, i requisiti	

				patrimoniali e di liquidità, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione, la valutazione della rilevanza sistemica .	
Art. 1 (13)	Art. 48 nonies c. 2 terzo periodo	La politica fornisce una chiara motivazione dei meccanismi di registrazione e indica in che modo tali meccanismi sono allineati alla strategia commerciale della succursale di paese terzo.	Art. 58 quinques c. 4 TUB	La Banca d'Italia, tenuto conto della classificazione di cui all'articolo 58-ter, comma 2, emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: il sistema di governance, i requisiti patrimoniali e di liquidità, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione, la valutazione della rilevanza sistemica .	
Art. 1 (13)	Art. 48 nonies c. 3	Gli Stati membri esigono che le succursali di paesi terzi garantiscono che sia elaborato periodicamente un parere scritto e motivato indipendente sull'attuazione e sulla costante osservanza degli obblighi di cui al presente articolo e che tale parere sia trasmesso all'autorità competente con i relativi risultati e le relative conclusioni.	Art. 58 quinques c. 4 TUB	La Banca d'Italia, tenuto conto della classificazione di cui all'articolo 58-ter, comma 2, emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: il sistema di governance, i requisiti patrimoniali e di liquidità, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione, la valutazione della rilevanza sistemica .	
Art. 1 (13)	Art. 48 nonies c. 4	L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i meccanismi di registrazione che le succursali di	--		Non suscettibile di trasposizione. Mandato ABE.

		<p>paesi terzi devono applicare ai fini del presente articolo, in particolare per quanto riguarda:</p> <p>a) la metodologia per l'individuazione e la conservazione di una registrazione completa e precisa delle attività e passività registrate dalla succursale del paese terzo nello Stato membro; e</p> <p>b) la metodologia per l'individuazione e la conservazione di una registrazione degli elementi fuori bilancio e delle attività e passività originate dalla succursale del paese terzo e registrate o detenute a distanza in altre succursali o filiazioni dello stesso gruppo per conto o a beneficio della succursale del paese terzo che vi ha dato origine.</p> <p>L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 gennaio 2026.</p> <p>Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente</p>		
--	--	---	--	--

		direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.			
Art. 1 (13)	Art. 48 decies c. 1	<p>Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti abbiano il potere di imporre alle succursali di paesi terzi di presentare domanda di autorizzazione a norma del titolo III, capo 1, almeno quando:</p> <p>a) la succursale del paese terzo ha svolto in passato o svolge attualmente attività di cui all'articolo 47, paragrafo 1, fatte salve le esenzioni di cui all'articolo 48 quater, paragrafo 4, lettera d), con clienti o controparti in altri Stati membri;</p> <p>b) la succursale del paese terzo soddisfa gli indicatori della rilevanza sistemica di cui all'articolo 131, paragrafo 3 o risulta avere rilevanza sistemica, secondo la valutazione, conformemente all'articolo 48 undecies, e comporta rischi significativi per la stabilità finanziaria dell'Unione o dello</p>	Art. 58 septies c. 4 TUB	<p>La Banca d'Italia, previa consultazione dell'ABE e delle autorità competenti degli Stati membri in cui il gruppo di Stato terzo interessato, come definito all'articolo 69.3, comma 1, ha stabilito altre succursali o banche, può richiedere che venga presentata domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 14 al ricorrere di una delle seguenti condizioni:</p> <p>a) la succursale ha svolto o svolge attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), numeri 1, 2 e 6, con clienti o controparti in altri Stati membri, salve le esenzioni di cui all'articolo 14-bis, comma 7;</p> <p>b) la succursale soddisfa i criteri di rilevanza sistemica di cui all'articolo 131, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 ovvero è stata valutata dalla Banca d'Italia come avente rilevanza sistemica ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 58-quinquies, comma 4, e comporta rischi significativi per la stabilità finanziaria dell'Unione europea o dell'Italia;</p>	

		<p>Stato membro in cui è stabilita;</p> <p>o</p> <p>c) l'importo aggregato delle attività di tutte le succursali di paesi terzi nell'Unione appartenenti allo stesso gruppo di paese terzo è pari o superiore a 40 miliardi di EUR o l'importo delle attività della succursale del paese terzo tenute nel relativo registro nello Stato membro in cui è stabilita è pari o superiore a 10 miliardi di EUR.</p> <p>Il potere di cui al primo comma del presente paragrafo può essere utilizzato dopo aver applicato le misure di cui all'articolo 48 undecies o 48 sexdecies, a seconda dei casi, o qualora l'autorità competente possa giustificare, per motivi diversi da quelli elencati al primo comma del presente paragrafo, che tali misure sarebbero insufficienti per rispondere alle preoccupazioni concrete in materia di vigilanza.</p>	<p>Art. 58 septies c. 5 TUB</p> <p>-</p>	<p>c) l'importo aggregato delle attività di tutte le succursali nell'Unione europea appartenenti allo stesso gruppo della banca di Stato terzo è pari o superiore a 40 miliardi di euro o l'importo delle attività della succursale di banca di Stato terzo in Italia è pari o superiore a 10 miliardi di euro.</p> <p>La Banca d'Italia esercita il potere di cui al comma 4 soltanto dopo avere applicato le misure di cui al comma 2 ovvero, con riferimento alle succursali aventi rilevanza sistemica, quelle di cui al comma 3, oppure qualora la Banca d'Italia ritenga che tali misure sarebbero comunque insufficienti a comportare la cessazione della rilevanza sistemica della succursale o a rimuovere i rischi per la stabilità finanziaria dell'Unione europea o dell'Italia.</p>	
Art. 1 (13)	Art. 48 decies c. 2 para. 1	Prima di esercitare il potere di cui al paragrafo 1, le autorità competenti consultano l'ABE e le autorità competenti degli Stati membri in cui il gruppo di paese terzo interessato ha	Art. 58 septies c. 4 TUB	<p>La Banca d'Italia, previa consultazione dell'ABE e delle autorità competenti degli Stati membri in cui il gruppo di Stato terzo interessato, come definito all'articolo 69.3, comma 1, ha stabilito altre succursali o banche, può</p>	

		stabilito altre succursali di paesi terzi o enti filiazioni.		richiedere che venga presentata domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 14 al ricorrere di una delle seguenti condizioni: a) la succursale ha svolto o svolge attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), numeri 1, 2 e 6, con clienti o controparti in altri Stati membri, salve le esenzioni di cui all'articolo 14-bis, comma 7; b) la succursale soddisfa i criteri di rilevanza sistematica di cui all'articolo 131, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 ovvero è stata valutata dalla Banca d'Italia come avente rilevanza sistematica ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 58-quinquies, comma 4, e comporta rischi significativi per la stabilità finanziaria dell'Unione europea o dell'Italia; c) l'importo aggregato delle attività di tutte le succursali nell'Unione europea appartenenti allo stesso gruppo della banca di Stato terzo è pari o superiore a 40 miliardi di euro o l'importo delle attività della succursale di banca di Stato terzo in Italia è pari o superiore a 10 miliardi di euro.	
Art. 1 (13)	Art. 48 decies c. 2 para. 2	Ai fini del paragrafo 1, lettere b) e c) del presente articolo, e in sede di svolgimento della valutazione di cui all'articolo 48	Art. 58 septies c. 6 TUB	La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo.	

		<p>undecies, le autorità competenti o, se del caso, le autorità designate tengono conto di adeguati indicatori per la valutazione della rilevanza sistemica delle succursali di paesi terzi, tra cui in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) le dimensioni della succursale di paese terzo; b) la complessità della struttura, dell'organizzazione e del modello imprenditoriale della succursale di paese terzo; c) il grado di interconnessione della succursale del paese terzo con il sistema finanziario dell'Unione e dello Stato membro in cui è stabilita; d) la sostituibilità delle attività e dei servizi forniti o delle operazioni svolte o l'infrastruttura finanziaria fornita dalla succursale di paese terzo; e) la quota di mercato della succursale del paese terzo nell'Unione e nello Stato membro in cui è stabilita per quanto riguarda il totale delle attività bancarie e in relazione 		
--	--	--	--	--

		<p>alle attività e ai servizi forniti e alle operazioni svolte;</p> <p>f) l'incidenza probabile di una sospensione o della chiusura delle operazioni o delle attività della succursale del paese terzo sulla liquidità del sistema finanziario dello Stato membro in cui è stabilita o sui sistemi di pagamento, di compensazione e di regolamento nell'Unione e in tale Stato membro;</p> <p>g) il ruolo e l'importanza della succursale del paese terzo per le attività, i servizi e le operazioni del gruppo di paese terzo nell'Unione e nello Stato membro in cui è stabilita;</p> <p>h) il ruolo e l'importanza della succursale del paese terzo nel contesto della risoluzione o della liquidazione sulla base delle informazioni fornite dall'autorità di risoluzione;</p> <p>i) il volume delle attività del gruppo di paese terzo svolte attraverso succursali di paesi terzi rispetto alle attività di tale gruppo svolte attraverso enti filiazioni autorizzati nell'Unione e negli Stati membri in cui sono</p>		
--	--	--	--	--

		stabilite le succursali di paesi terzi.			
Art. 1 (13)	Art. 48 undecies c. 1	<p>La succursale del paese terzo è soggetta alla valutazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo quando l'importo aggregato delle attività di tutte le succursali di paesi terzi nell'Unione appartenenti allo stesso gruppo di paese terzo segnalate conformemente alla sottosezione 4 è pari o superiore a 40 miliardi di EUR:</p> <p>a) in media per i tre periodi di riferimento annuali immediatamente precedenti; o</p> <p>b) in termini assoluti per almeno tre periodi di riferimento annuali nel corso dei cinque periodi di riferimento annuali immediatamente precedenti.</p> <p>La soglia concernente le attività di cui al primo comma non comprende le attività detenute dalle succursali del paese terzo in relazione a operazioni di mercato di banche centrali effettuate con le banche centrali del SEBC.</p>	Art. 58 septies c. 6 TUB	La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo.	
Art. 1 (13)	Art. 48 undecies	L'autorità competente responsabile della vigilanza di	Art. 58 septies c. 6 TUB	La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo.	

	c. 2 primo periodo	una succursale del paese terzo appartenente a un gruppo di paese terzo in cui l'importo aggregato delle attività nell'Unione di tutte le succursali di paesi terzi nell'Unione è pari o superiore a 40 miliardi di EUR valuta se la succursale del paese terzo sotto la sua vigilanza ha rilevanza sistemica e comporta rischi significativi per la stabilità finanziaria dell'Unione o dello Stato membro in cui è stabilita.			
Art. 1 (13)	Art. 48 undecies c. 2 secondo periodo	A tal fine le autorità competenti tengono conto, in particolare, degli indicatori della rilevanza sistemica di cui all'articolo 48 decies, paragrafo 2, e all'articolo 131, paragrafo 3.	Art. 58 septies c. 6 TUB	La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo.	
Art. 1 (13)	Art. 48 undecies c. 3	Nell'ambito della valutazione di cui al paragrafo 2, l'autorità competente o, se del caso, l'autorità designata consulta l'ABE e le autorità competenti degli Stati membri in cui il pertinente gruppo di paese terzo ha stabilito altre succursali di paesi terzi o enti filiazioni, al fine di valutare i rischi per la stabilità finanziaria che la succursale del paese terzo in questione comporta per gli Stati membri diversi dallo Stato membro in cui è stabilita.	Art. 58 septies c. 6 TUB	La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo.	

		<p>L'autorità competente o, se del caso, l'autorità designata trasmette la sua valutazione motivata della rilevanza sistematica della succursale del paese terzo per l'Unione o lo Stato membro in cui è stabilita all'ABE e alle autorità competenti degli Stati membri in cui il pertinente gruppo di paese terzo ha stabilito altre succursali di paesi terzi o enti filiazioni.</p> <p>Se le autorità competenti consultate non concordano con la valutazione della rilevanza sistematica della succursale di paese terzo, ne informano l'autorità competente che ha effettuato la valutazione di cui al paragrafo 2 entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della valutazione. Le autorità competenti, con l'assistenza dell'ABE, fanno il possibile per raggiungere un consenso sulla valutazione e, se del caso, sui requisiti mirati di cui al paragrafo 4 entro tre mesi dalla data in cui l'autorità competente o, se del caso, l'autorità designata ha sollevato la sua obiezione. Al termine di tale periodo, l'autorità</p>		
--	--	--	--	--

		competente responsabile della vigilanza della succursale del paese terzo oggetto di valutazione decide in merito alla valutazione della rilevanza sistematica della succursale del paese terzo e ai requisiti mirati di cui al paragrafo 4.			
Art. 1 (13)	Art. 48 undecies c. 4 para. 1	Ove opportuno per far fronte ai rischi individuati, l'autorità competente o, se del caso, l'autorità designata può assoggettare la succursale del paese terzo a requisiti mirati, che possono includere: a) imporre alla succursale del paese terzo interessata di ristrutturare le proprie attività patrimoniali od operative in modo tale da non essere più considerata di importanza sistematica ai sensi del paragrafo 2 o da non rappresentare più un rischio indebito per la stabilità finanziaria dell'Unione o degli Stati membri in cui è stabilita; o b) imporre requisiti prudenziali supplementari alla succursale del paese terzo interessata.	Art. 58 septies c. 3 TUB	La Banca d'Italia può imporre alle succursali valutate come aventi rilevanza sistematica ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 58-quinquies, comma 4, requisiti prudenziali supplementari ovvero la ristrutturazione delle attività o la limitazione dell'operatività in modo tale da comportare la cessazione della rilevanza sistematica della succursale o da rimuovere i rischi per la stabilità finanziaria dell'Unione europea o dell'Italia.	
Art. 1 (13)	Art. 48 undecies c. 4 para. 2	Qualora l'autorità competente o, se del caso, l'autorità designata ritenga che una succursale del paese terzo abbia	Art. 58 septies c. 6 TUB	La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo.	

		rilevanza sistematica, ma decida di non esercitare alcuno dei poteri di cui al primo comma, lettera a), del presente paragrafo o all'articolo 48 decies, trasmette una notifica motivata all'ABE e alle autorità competenti degli Stati membri in cui il gruppo del paese terzo in questione ha stabilito altre succursali dei paesi terzi o enti filiazioni in merito ai motivi per cui ha deciso di non esercitare tali poteri.			
Art. 1 (13)	Art. 48 undecies c. 5	<p>Entro il 31 dicembre 2028 l'ABE riferisce al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione in merito a quanto segue:</p> <p>a) la valutazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo, in particolare per quanto riguarda l'individuazione delle succursali di paesi terzi della stessa impresa principale e il funzionamento del processo di consultazione di cui a tale paragrafo;</p> <p>b) l'esercizio dei poteri di vigilanza di cui al paragrafo 4 del presente articolo e all'articolo 48 decies.</p>	--		<p>Non suscettibile di trasposizione.</p> <p>Obbligo in capo all'ABE.</p>
Art. 1 (13)	Art. 48 duodecies c. 1	Gli Stati membri esigono che le succursali di paesi terzi	Art. 58-quinquies, c. 1	1. Le succursali di banche di Stato terzo inviano alla Banca d'Italia, secondo le	

	<p>segnalino periodicamente alle loro autorità competenti informazioni riguardanti:</p> <p>a) le attività e le passività tenute nei loro registri conformemente all'articolo 48 decies e le attività e passività originate dalle succursali di paesi terzi, con una disaggregazione che indichi:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) le attività e le passività più consistenti registrate, classificate per settore e per tipo di controparte, comprese, in particolare, le esposizioni all'interno del settore finanziario; ii) le concentrazioni significative di esposizioni e fonti di finanziamento associate a determinati tipi di controparti; iii) le operazioni interne significative con l'impresa principale e con i membri del gruppo dell'impresa principale; <p>b) il rispetto, da parte delle succursali di paesi terzi, degli</p>		<p>modalità e nei termini da essa stabiliti in conformità alle pertinenti disposizioni dell'Unione europea, le segnalazioni periodiche, nonché ogni altro dato e documento richiesto, anche con riferimento alle banche di Stato terzo e ai gruppi cui appartengono. La Banca d'Italia può chiedere informazioni al personale delle succursali, anche per il tramite di queste ultime.</p>	
--	---	--	--	--

		<p>obblighi loro applicabili a norma della presente direttiva;</p> <p>c) su base ad hoc, i meccanismi di protezione dei depositi a disposizione dei depositanti nelle succursali di paesi terzi conformemente all'articolo 15, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*12);</p> <p>d) gli ulteriori obblighi normativi imposti alle succursali di paesi terzi dagli Stati membri a norma del diritto nazionale.</p> <p>Ai fini della segnalazione delle informazioni sulle attività e passività tenute nei loro registri conformemente al primo comma, lettera a), le succursali di paesi terzi applicano i principi contabili internazionali applicati conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (*13) o i principi contabili generalmente accettati applicabili nello Stato membro.</p>			
Art. 1 (13)	Art. 48 duodecies c. 2	Gli Stati membri esigono che le succursali di paesi terzi segnalino alle rispettive autorità competenti le informazioni	Art. 58-quinquies, c. 1	<p>1. Le succursali di banche di Stato terzo inviano alla Banca d'Italia, secondo le modalità e nei termini da essa stabiliti in conformità alle pertinenti disposizioni dell'Unione europea, le segnalazioni</p>	

	<p>riportate di seguito concernenti la loro impresa principale:</p> <p>a) con frequenza periodica, informazioni in forma aggregata sulle attività e passività detenute o registrate, rispettivamente, dalle filiazioni e da altre succursali di paesi terzi del gruppo dell'impresa principale nell'Unione;</p> <p>b) con frequenza periodica, informazioni sul rispetto, da parte dell'impresa principale, dei requisiti prudenziali applicabili su base individuale e consolidata;</p> <p>c) su base ad hoc, informazioni sulle revisioni e valutazioni prudenziali significative, quando queste riguardano l'impresa principale, e le conseguenti decisioni di vigilanza;</p> <p>d) informazioni sui piani di risanamento dell'impresa principale e sulle misure specifiche che potrebbero essere adottate nei confronti delle succursali di paesi terzi conformemente a tali piani, nonché su eventuali successivi</p>		<p>periodiche, nonché ogni altro dato e documento richiesto, anche con riferimento alle banche di Stato terzo e ai gruppi cui appartengono. La Banca d'Italia può chiedere informazioni al personale delle succursali, anche per il tramite di queste ultime.</p>	
--	--	--	---	--

		<p>aggiornamenti e modifiche di tali piani;</p> <p>e) informazioni sulla strategia commerciale dell'impresa principale in relazione alle succursali di paesi terzi e su eventuali successive modifiche di tale strategia;</p> <p>f) informazioni sui servizi prestati dall'impresa principale, su iniziativa esclusiva di clienti, a clienti stabiliti o situati nell'Unione conformemente all'articolo 21 quater.</p>			
Art. 1 (13)	Art. 48 duodecies c. 3	<p>Gli obblighi di segnalazione di cui al presente articolo non ostano a che un'autorità competente imponga ulteriori obblighi di segnalazione alle succursali di paesi terzi qualora ritenga che siano necessarie informazioni integrative per ottenere un quadro completo delle attività commerciali e operative o della solidità finanziaria delle succursali di paesi terzi o della loro impresa principale, verificare la conformità delle succursali di paesi terzi e della loro impresa principale al diritto applicabile e garantire il rispetto di tale diritto</p>	<p>Art. 58-quinquies, c. 1</p> <p>Art. 58 septies c. 2 TUB</p>	<p>1. Le succursali di banche di Stato terzo inviano alla Banca d'Italia, secondo le modalità e nei termini da essa stabiliti in conformità alle pertinenti disposizioni dell'Unione europea, le segnalazioni periodiche, nonché ogni altro dato e documento richiesto, anche con riferimento alle banche di Stato terzo e ai gruppi cui appartengono. La Banca d'Italia può chiedere informazioni al personale delle succursali, anche per il tramite di queste ultime.</p> <p>Per i fini di cui al comma 1, la Banca d'Italia può imporre, tra l'altro, che le succursali:</p>	

		da parte delle succursali di paesi terzi.		[...] e) rispettino ulteriori obblighi di segnalazione o aumentino la frequenza delle segnalazioni periodiche previste dall'articolo 58-quinquies, commi 1 e 2;	
Art. 1 (13)	Art. 48 terdecies c. 1 para. 1	L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare formati e definizioni uniformi per le segnalazioni e la relativa frequenza e sviluppa soluzioni informatiche da applicare ai fini dell'articolo 48 duodecies.	--		Non suscettibile di trasposizione. Mandato ABE.
Art. 1 (13)	Art. 48 terdecies c. 1 para. 2	Gli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 48 duodecies sono proporzionati alla classificazione delle succursali di paesi terzi nella classe 1 o nella classe 2.	Art. 58-quinquies, c. 1	1. Le succursali di banche di Stato terzo inviano alla Banca d'Italia, secondo le modalità e nei termini da essa stabiliti in conformità alle pertinenti disposizioni dell'Unione europea, le segnalazioni periodiche, nonché ogni altro dato e documento richiesto, anche con riferimento alle banche di Stato terzo e ai gruppi cui appartengono. La Banca d'Italia può chiedere informazioni al personale delle succursali, anche per il tramite di queste ultime.	
Art. 1 (13)	Art. 48 terdecies c. 1 para. 3	L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 10 gennaio 2026.			

Art. 1 (13)	Art. 48 terdecies c. 1 para. 4	Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.			
Art. 1 (13)	Art. 48 terdecies c. 2	Le informazioni regolamentari e finanziarie di cui all'articolo 48 duodecies sono segnalate almeno due volte all'anno dalle succursali di paesi terzi di classe 1 e almeno a cadenza annuale dalle succursali di paesi terzi di classe 2.	Art. 58-quinquies, c. 1	1. Le succursali di banche di Stato terzo inviano alla Banca d'Italia, secondo le modalità e nei termini da essa stabiliti in conformità alle pertinenti disposizioni dell'Unione europea, le segnalazioni periodiche, nonché ogni altro dato e documento richiesto, anche con riferimento alle banche di Stato terzo e ai gruppi cui appartengono. La Banca d'Italia può chiedere informazioni al personale delle succursali, anche per il tramite di queste ultime.	
Art. 1 (13)	Art. 48 terdecies c. 3	Nel caso delle succursali di paesi terzi qualificate, l'autorità competente può derogare, in tutto o in parte, agli obblighi di segnalare le informazioni sull'impresa principale di cui all'articolo 48 duodecies, paragrafo 2, a condizione che tale autorità competente sia in grado di ottenere le informazioni pertinenti direttamente dalle autorità di	Art. 58-quinquies, c. 1	1. Le succursali di banche di Stato terzo inviano alla Banca d'Italia, secondo le modalità e nei termini da essa stabiliti in conformità alle pertinenti disposizioni dell'Unione europea, le segnalazioni periodiche, nonché ogni altro dato e documento richiesto, anche con riferimento alle banche di Stato terzo e ai gruppi cui appartengono. La Banca d'Italia può chiedere informazioni al personale delle succursali, anche per il tramite di queste ultime.	

		vigilanza del paese terzo interessato.			
Art. 1 (13)	Art. 48 quaterdecies c. 1	Gli Stati membri esigono che le autorità competenti si conformino alla presente sezione e, mutatis mutandis, al titolo VII ai fini della vigilanza delle succursali di paesi terzi.	Art. 58-quinquies, c. 4	4. La Banca d'Italia, tenuto conto della classificazione di cui all'articolo 58-ter, comma 2, emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: il sistema di governance, i requisiti patrimoniali e di liquidità, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione, la valutazione della rilevanza sistemica .	
Art. 1 (13)	Art. 48 quaterdecies c. 2	Le autorità competenti includono le succursali di paesi terzi nel programma di revisione prudenziale di cui all'articolo 99.	Art. 58-quinquies, c. 4	4. La Banca d'Italia, tenuto conto della classificazione di cui all'articolo 58-ter, comma 2, emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: il sistema di governance, i requisiti patrimoniali e di liquidità, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione, la valutazione della rilevanza sistemica .	
Art. 1 (13)	Art. 48 quindecies c. 1	Gli Stati membri esigono che le autorità competenti riesaminino i dispositivi, le strategie, i processi e i meccanismi messi in atto dalle succursali di paesi terzi per conformarsi alle disposizioni a esse applicabili a	Art. 58-quinquies, c. 4	4. La Banca d'Italia, tenuto conto della classificazione di cui all'articolo 58-ter, comma 2, emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: il sistema di governance, i requisiti patrimoniali e di liquidità, il contenimento del rischio nelle sue	

		norma della presente direttiva e, se del caso, agli eventuali obblighi normativi supplementari previsti dal diritto nazionale.		diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione, la valutazione della rilevanza sistemica .	
Art. 1 (13)	Art. 48 quindecies c. 2	Sulla base della revisione di cui al paragrafo 1, le autorità competenti valutano se i dispositivi, le strategie, i processi e i meccanismi messi in atto dalle succursali di paesi terzi e la dotazione di capitale e la liquidità da esse detenute assicurino una gestione e una copertura adeguate dei loro rischi sostanziali e la sostenibilità economica delle succursali di paesi terzi.	Art. 58-quinquies, c. 4	4. La Banca d'Italia, tenuto conto della classificazione di cui all'articolo 58-ter, comma 2, emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: il sistema di governance, i requisiti patrimoniali e di liquidità, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione, la valutazione della rilevanza sistemica.	
Art. 1 (13)	Art. 48 quindecies c. 3	Le autorità competenti effettuano la revisione e la valutazione di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo conformemente ai criteri per l'applicazione del principio di proporzionalità pubblicati in conformità dell'articolo 143, paragrafo 1, lettera c). In particolare, le autorità competenti stabiliscono un livello di frequenza e di intensità per la revisione di cui al paragrafo 1 del presente articolo che siano proporzionate alla classificazione come	Art. 58-quinquies, c. 4	4. La Banca d'Italia, tenuto conto della classificazione di cui all'articolo 58-ter, comma 2, emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: il sistema di governance, i requisiti patrimoniali e di liquidità, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione, la valutazione della rilevanza sistemica .	

		succursali di paesi terzi di classe 1 e 2 e che tengano conto di altri criteri pertinenti, quali la natura, l'ampiezza e la complessità delle attività delle succursali di paesi terzi.			
Art. 1 (13)	Art. 48 quindecies c. 4	Qualora a seguito di una revisione, in particolare dei dispositivi di governance, del modello imprenditoriale o delle attività di una succursale di paese terzo, le autorità competenti abbiano motivi ragionevoli per sospettare che, in relazione a tale succursale di paese terzo, sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo a norma dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2015/849 o che sussista un rischio maggiore di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, l'autorità competente ne informa immediatamente l'ABE e l'autorità responsabile della vigilanza della succursale di paese terzo in conformità della direttiva (UE) 2015/849. In caso di maggiore rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, l'autorità competente e l'autorità responsabile della vigilanza	Art. 58-quinquies, c. 4	4. La Banca d'Italia, tenuto conto della classificazione di cui all'articolo 58-ter, comma 2, emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: il sistema di governance, i requisiti patrimoniali e di liquidità, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione, la valutazione della rilevanza sistematica .	

		della succursale del paese terzo in conformità della direttiva (UE) 2015/849 collaborano e trasmettono immediatamente la loro valutazione comune all'ABE. L'autorità competente adotta, se del caso, misure in conformità della presente direttiva, che possono includere la revoca dell'autorizzazione della succursale del paese terzo a norma dell'articolo 48 quinque, paragrafo 2, lettera g), della presente direttiva.			
Art. 1 (13)	Art. 48 quindecies c. 5	L'autorità competente, l'unità di informazione finanziaria e l'autorità responsabile della vigilanza delle succursali di paesi terzi in conformità della direttiva (UE) 2015/849 collaborano strettamente tra loro nell'ambito delle rispettive competenze e si scambiano le informazioni pertinenti ai fini della presente direttiva, a condizione che tale cooperazione e scambio di informazioni non interferiscono con un accertamento, un'indagine o un procedimento in corso conformemente al diritto penale o amministrativo dello Stato membro in cui è ubicata l'autorità competente, l'unità di informazione	Art. 7 c. 5 TUB	<p>5. La Banca d'Italia, la CONSOB, la COVIP e l'IVASS collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Per il medesimo fine, la Banca d'Italia e la UIF collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni. Detti organismi non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio.</p>	Si tratta di una cooperazione tra autorità nazionali (i.e. interne a ciascuno Stato membro). In Italia, la Banca d'Italia è autorità competente sia per la vigilanza prudenziale sia per quella antiriciclaggio e la stessa UIF opera nell'ambito dell'organizzazione della Banca d'Italia, sicché in definitiva si tratta di uno "scambio" interno alla stessa Banca d'Italia.

		<p>finanziaria o l'autorità responsabile della vigilanza delle succursali di paesi terzi in conformità della direttiva (UE) 2015/849. In caso di disaccordo sul coordinamento delle attività di vigilanza a norma del presente articolo, l'ABE può prestare di propria iniziativa assistenza alle autorità competenti e alle autorità responsabili della vigilanza delle succursali di paesi terzi in conformità della direttiva (UE) 2015/849. In tal caso l'ABE agisce conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010.</p>			
Art. 1 (13)	Art. 48 quindecies c. 6	<p>Entro il 10 luglio 2026, l'ABE emana orientamenti, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, per specificare ulteriormente:</p> <p>a) le procedure e le metodologie comuni per il processo di revisione e di valutazione prudenziale di cui al presente articolo e per la valutazione del trattamento dei rischi sostanziali;</p> <p>b) i meccanismi di cooperazione e scambio di informazioni tra le</p>	--		<p>Non suscettibile di trasposizione. Mandato ABE.</p>

		<p>autorità di cui al paragrafo 5 del presente articolo, in particolare in relazione all'individuazione di gravi violazioni delle norme in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo;</p> <p>c) l'autorità responsabile della vigilanza in materia di lotta al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo nello Stato membro in conformità della direttiva (UE) 2015/849 nel contesto dell'applicazione dell'articolo 27 ter, paragrafo 2, dell'articolo 48 quater, paragrafo 5, e dell'articolo 48 quinque, paragrafo 3, della presente direttiva.</p> <p>Ai fini del primo comma, lettera a), le procedure e le metodologie ivi indicate sono stabilite in modo proporzionato alla classificazione delle succursali di paesi terzi nella classe 1 o classe 2 e ad altri criteri appropriati quali la natura, l'ampiezza e la complessità delle loro attività.</p>			
Art. 1 (13)	Art. 48 sexdecies c. 1	Le autorità competenti esigono che le succursali di paesi terzi adottino con anticipo le misure necessarie al fine di:	Art. 58-septies c. 1 TUB	Le succursali adottano tempestivamente le misure richieste dalla Banca d'Italia per assicurarne la piena conformità alla normativa	

		<p>a) assicurare che le succursali di paesi terzi soddisfino i requisiti a esse applicabili a norma della presente direttiva e del diritto nazionale o ripristinino la conformità a tali requisiti; e</p> <p>b) assicurare che i rischi sostanziali cui sono esposte le succursali di paesi terzi siano coperti e gestiti in modo adeguato e sufficiente e che tali succursali rimangano redditizie.</p>		<p>applicabile e la sana e prudente gestione.</p>	
Art. 1 (13)	Art. 48 sexdecies c. 2	<p>Ai fini del paragrafo 1, i poteri delle autorità competenti includono almeno il potere di esigere che le succursali di paesi terzi:</p> <p>a) detengano una dotazione di capitale superiore ai requisiti minimi di cui all'articolo 48 sexies o soddisfino altri requisiti patrimoniali aggiuntivi; l'eventuale importo aggiuntivo della dotazione di capitale che deve essere detenuto dalla succursale del paese terzo a norma della presente lettera è conforme ai requisiti di cui all'articolo 48 sexies;</p> <p>b) soddisfino altri requisiti specifici in materia di liquidità oltre a quelli di cui all'articolo 48</p>	Art. 58-septies c. 2 TUB	<p>Per i fini di cui al comma 1, la Banca d'Italia può imporre, tra l'altro, che le succursali:</p> <p>a) soddisfino ulteriori requisiti in materia di capitale e liquidità;</p> <p>b) rafforzino i propri dispositivi di organizzazione interna, gestione del rischio e registrazione contabile;</p> <p>c) limitino l'ambito delle attività che esercitano, e il numero delle relative controparti;</p> <p>d) riducano il rischio connesso alle attività, ai prodotti e ai sistemi, comprese le attività esternalizzate, e cessino di esercitare tali attività o di offrire tali prodotti;</p> <p>e) rispettino ulteriori obblighi di segnalazione o aumentino la frequenza delle segnalazioni periodiche previste dall'articolo 58-quinquies, commi 1 e 2;</p> <p>f) pubblichino informazioni.</p>	

		<p>septies; le eventuali attività liquide aggiuntive che devono essere detenute dalla succursale del paese terzo a norma della presente lettera sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 48 septies;</p> <p>c) rafforzino i propri dispositivi di governance, gestione del rischio o registrazione;</p> <p>d) restringano o limitino l'ambito delle attività commerciali od operative che svolgono, nonché le controparti di tali attività;</p> <p>e) riducano il rischio connesso alle attività, ai prodotti e ai sistemi, comprese le attività esternalizzate, e smettano di svolgere tali attività o di offrire tali prodotti;</p> <p>f) rispettino ulteriori obblighi di segnalazione a norma dell'articolo 48 duodecies, paragrafo 3, o aumentino la frequenza delle segnalazioni periodiche;</p> <p>g) pubblichino le informazioni.</p>			
Art. 1 (13)	Art. 48 septdecies c. 1	Le autorità competenti preposte alla vigilanza di succursali di	Art. 58 quinques, c. 8	Al fine di agevolare l'esercizio della vigilanza in presenza di gruppi di Stato	

		<p>paesi terzi e di enti filiazioni dello stesso gruppo di paese terzo collaborano strettamente e si scambiano informazioni tra di loro. Le autorità competenti concludono accordi scritti di coordinamento e di cooperazione a norma dell'articolo 115.</p>		<p>terzo, come definiti all'articolo 69.3, comma 1, che operano in più Stati dell'Unione europea, la Banca d'Italia, anche sulla base di accordi con le altre autorità competenti e nei casi previsti dalle pertinenti disposizioni dell'Unione europea, definisce forme di collaborazione e coordinamento, istituisce collegi di supervisori e partecipa ai collegi istituiti da altre autorità.</p>	
Art. 1 (13)	Art. 48 septdecies c. 2	<p>Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, le succursali di paesi terzi di classe 1 sono soggette alla vigilanza globale di un collegio delle autorità di vigilanza conformemente all'articolo 116. A tali fini si applicano gli obblighi seguenti:</p> <p>a) qualora sia stato istituito un collegio delle autorità di vigilanza in relazione agli enti filiazioni di un gruppo di paese terzo, le succursali di paesi terzi di classe 1 dello stesso gruppo sono comprese nella sfera di vigilanza di tale collegio;</p> <p>b) se il gruppo di paese terzo ha succursali di paesi terzi di classe 1 in più di uno Stato membro ma nessun ente filiazione nell'Unione soggetto all'articolo</p>	Art. 58 quinque, c. 8	<p>Al fine di agevolare l'esercizio della vigilanza in presenza di gruppi di Stato terzo, come definiti all'articolo 69.3, comma 1, che operano in più Stati dell'Unione europea, la Banca d'Italia, anche sulla base di accordi con le altre autorità competenti e nei casi previsti dalle pertinenti disposizioni dell'Unione europea, definisce forme di collaborazione e coordinamento, istituisce collegi di supervisori e partecipa ai collegi istituiti da altre autorità.</p>	

		<p>116, è istituito un collegio delle autorità di vigilanza in relazione a tali succursali di paesi terzi di classe 1;</p> <p>c) se il gruppo di paese terzo ha succursali di paesi terzi di classe 1 in più di uno Stato membro o almeno una succursale del paese terzo di classe 1 e uno o più enti filiazioni nell'Unione che non sono soggetti all'articolo 116, è istituito un collegio delle autorità di vigilanza in relazione a tali succursali di paesi terzi ed enti filiazioni.</p>			
Art. 1 (13)	Art. 48 septdecies c. 3	<p>Ai fini del paragrafo 2, lettere b) e c), del presente articolo gli Stati membri provvedono affinché vi sia un'autorità competente capofila che svolga lo stesso ruolo dell'autorità di vigilanza su base consolidata conformemente all'articolo 116. L'autorità competente capofila è quella dello Stato membro con la più grande succursale del paese terzo in termini di valore totale delle attività registrate.</p>	Art. 58 quinquies, c. 8	<p>Al fine di agevolare l'esercizio della vigilanza in presenza di gruppi di Stato terzo, come definiti all'articolo 69.3, comma 1, che operano in più Stati dell'Unione europea, la Banca d'Italia, anche sulla base di accordi con le altre autorità competenti e nei casi previsti dalle pertinenti disposizioni dell'Unione europea, definisce forme di collaborazione e coordinamento, istituisce collegi di supervisori e partecipa ai collegi istituiti da altre autorità.</p>	
Art. 1 (13)	Art. 48 septdecies c. 4	Oltre ai compiti di cui all'articolo 116, il collegio delle autorità di vigilanza:	Art. 58 quinquies, c. 8	<p>Al fine di agevolare l'esercizio della vigilanza in presenza di gruppi di Stato terzo, come definiti all'articolo 69.3, comma 1, che operano in più Stati</p>	

		<p>a) elabora una relazione sulla struttura e sulle attività del gruppo di paese terzo nell'Unione e la aggiorna annualmente;</p> <p>b) scambia informazioni sui risultati del processo di revisione e valutazione prudenziale di cui all'articolo 48 quindecies;</p> <p>c) si adopera per allineare l'applicazione delle misure e dei poteri di vigilanza di cui all'articolo 48 sexdecies.</p>		<p>dell'Unione europea, la Banca d'Italia, anche sulla base di accordi con le altre autorità competenti e nei casi previsti dalle pertinenti disposizioni dell'Unione europea, definisce forme di collaborazione e coordinamento, istituisce collegi di supervisori e partecipa ai collegi istituiti da altre autorità.</p>	
Art. 1 (13)	Art. 48 septdecies c. 5	Il collegio delle autorità di vigilanza garantisce, se del caso, un coordinamento e una cooperazione adeguati con le pertinenti autorità di vigilanza dei paesi terzi.	Art. 58 quinque, c. 8	<p>Al fine di agevolare l'esercizio della vigilanza in presenza di gruppi di Stato terzo, come definiti all'articolo 69.3, comma 1, che operano in più Stati dell'Unione europea, la Banca d'Italia, anche sulla base di accordi con le altre autorità competenti e nei casi previsti dalle pertinenti disposizioni dell'Unione europea, definisce forme di collaborazione e coordinamento, istituisce collegi di supervisori e partecipa ai collegi istituiti da altre autorità.</p>	
Art. 1 (13)	Art. 48 septdecies c. 6	L'ABE contribuisce a promuovere e monitorare il funzionamento efficiente, efficace e coerente dei collegi delle autorità di vigilanza di cui	--		Non necessita di trasposizione. Compito affidato all'ABE.

		al presente articolo conformemente all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 1093/2010.			
Art. 1 (13)	Art. 48 septdecies c. 7	<p>L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:</p> <p>a) i meccanismi di cooperazione e i progetti di accordi tipo tra le autorità competenti ai fini del paragrafo 1; e</p> <p>b) le condizioni per il funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza ai fini dei paragrafi da 2 a 6.</p> <p>L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 gennaio 2026.</p> <p>Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.</p>	--		Non necessita di trasposizione. Mandato ABE.
Art. 1 (13)	Art. 48 octodecies	Le autorità competenti notificano all'ABE quanto segue:	Art. 7 c. 6 TUB	6. Nel rispetto delle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione	

		<p>a) tutte le autorizzazioni concesse alle succursali di paesi terzi e le eventuali successive modifiche di tali autorizzazioni;</p> <p>b) le attività e le passività totali registrate dalle succursali di paesi terzi autorizzate, comunicate periodicamente;</p> <p>c) la denominazione del gruppo di paese terzo al quale appartiene una succursale del paese terzo autorizzata.</p> <p>L'ABE pubblica sul proprio sito web un elenco di tutte le succursali di paesi terzi autorizzate a operare nell'Unione in conformità del presente titolo, indicando gli Stati membri nei quali sono autorizzate a operare.</p>		<p>europea, la Banca d'Italia collabora, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità e i comitati che compongono il SEVIF, il MVU e il MRU, nonché con le autorità di risoluzione e le autorità antiriciclaggio degli Stati dell'Unione europea, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia possono essere trasmesse alle autorità italiane competenti, salvo diniego dell'autorità che ha fornito le informazioni.</p>	
Art. 1 (13)	Art. 48 novodecies c. 1	<p>L'Unione può concludere accordi con uno o più paesi terzi in merito alle modalità di esercizio della vigilanza su base consolidata degli enti seguenti:</p> <p>a) enti la cui impresa madre abbia la sede centrale in un paese terzo;</p>	--		<p>Non necessita di trasposizione. Mandato negoziale internazionale affidato all'Unione.</p>

		b) enti situati in un paese terzo la cui impresa madre, che sia un ente, una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista, abbia la sede centrale nell'Unione.			
Art. 1 (13)	Art. 48 novodecies c. 2	<p>Gli accordi di cui al paragrafo 1 sono volti, in particolare, a garantire che:</p> <p>a) le autorità competenti degli Stati membri siano in grado di ottenere le informazioni necessarie alla vigilanza, in base alla situazione finanziaria consolidata, di enti, società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione finanziaria mista situati nell'Unione che hanno come filiazioni enti o enti finanziari situati in un paese terzo o che vi detengono una partecipazione;</p> <p>b) le autorità di vigilanza dei paesi terzi siano in grado di ottenere le informazioni necessarie alla vigilanza delle imprese madri la cui sede centrale si trova sul loro territorio, che hanno come filiazioni enti o enti finanziari situati in uno o più Stati membri</p>	--		<p>Non necessita di trasposizione. Mandato negoziale internazionale affidato all'Unione.</p>

		<p>o che vi detengono una partecipazione; e</p> <p>c) l'ABE sia in grado di ottenere dalle autorità competenti degli Stati membri le informazioni ricevute dalle autorità nazionali dei paesi terzi conformemente all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1093/2010.</p>			
Art. 1 (13)	Art. 48 novodecies c. 3	Fatto salvo l'articolo 218 TFUE, la Commissione esamina con il comitato bancario europeo il risultato dei negoziati di cui al paragrafo 1 del presente articolo e la situazione che ne deriva.	--		Non necessita di trasposizione. Mandato negoziale internazionale affidato all'Unione.
Art. 1 (13)	Art. 48 novodecies c. 4	L'ABE assiste la Commissione ai fini del presente articolo conformemente all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1093/2010.	--		Non necessita di trasposizione. Affidamento di un compito all' ABE.
Art. 1 (14)	Art. 53 c. 1 para. 2	Le informazioni riservate che tali persone, revisori o esperti ricevono nell'esercizio delle loro funzioni possono essere comunicate soltanto in forma sommaria o aggregata, cosicché non si possano individuare i singoli enti creditizi, salvo che nei casi contemplati dal diritto penale o tributario.	Art. 7 c. 1 TUB	Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Banca d'Italia in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti da segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del Ministro dell'economia e delle finanze, Presidente del CICR, fatta salva la possibilità per la Banca d'Italia di comunicare informazioni in forma sommaria o aggregata. Il segreto non può essere opposto né all'autorità giudiziaria quando le informazioni	

				richieste siano necessarie per le indagini o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente né all'amministrazione finanziaria quando le informazioni siano richieste nel corso di un'attività di controllo volta ad accertare un illecito fiscale.	
Art. 1 (15)	Art. 56 c. 1 para. 4	L'articolo 53, paragrafo 1, e l'articolo 54 non ostano allo scambio di informazioni tra le autorità competenti e le autorità tributarie dello stesso Stato membro in conformità del diritto nazionale. Qualora provengano da un altro Stato membro, le informazioni sono scambiate come indicato nella prima frase del presente paragrafo solo con l'esplicito accordo delle autorità competenti che le hanno comunicate.	Art. 7 c. 1 TUB Art. 7 c. 6 TUB	Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Banca d'Italia in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti da segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del Ministro dell'economia e delle finanze, Presidente del CICR, fatta salva la possibilità per la Banca d'Italia di comunicare informazioni in forma sommaria o aggregata. Il segreto non può essere opposto né all'autorità giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente né all'amministrazione finanziaria quando le informazioni siano richieste nel corso di un'attività di controllo volta ad accertare un illecito fiscale. Nel rispetto delle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione europea, la Banca d'Italia collabora, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità e i comitati che compongono il SEVIF, il MVU e il MRU, nonché con le	

				autorità di risoluzione e le autorità antiriciclaggio degli Stati dell'Unione europea, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia possono essere trasmesse alle autorità italiane competenti, salvo diniego dell'autorità che ha fornito le informazioni	
Art. 1 (16)	Art. 65 c. 1	Fatti salvi i poteri di vigilanza delle autorità competenti di cui all'articolo 64 della presente direttiva e il diritto degli Stati membri di prevedere e irrogare sanzioni penali, gli Stati membri prevedono norme in materia di sanzioni amministrative, penalità di mora e altre misure amministrative relative alle violazioni delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva, del regolamento (UE) n. 575/2013 e delle decisioni prese da un'autorità competente sulla base di tali disposizioni o tale regolamento e adottano tutte le misure necessarie ad assicurarne l'attuazione. Le sanzioni amministrative, le penalità di mora e le altre misure amministrative sono effettive, proporzionate e dissuasive.	Art. 144 c. 1 lett. a) TUB	<p>Nei confronti delle banche, degli intermediari finanziari, delle società di partecipazione finanziaria, delle società di partecipazione finanziaria mista, delle rispettive capogruppo e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato e, nei confronti degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti dei gestori di crediti in sofferenza e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti, fino al massimale di euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 5 milioni e il fatturato è disponibile e determinabile, per le seguenti violazioni:</p> <p>a) inosservanza degli articoli 18, comma 4, 26, 28, comma 2-ter , 34,</p>	

				<p>comma 2, 35, 49, 51, 52, 52-bis, 53, 53-bis, 53-ter , 54, 55, 57, comma 1-quater, 57-bis, commi 1, 6, 7 e 9, 58-bis, comma 1, 58-quinquies, 58-sexies, commi 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9, 58-septies, commi 1, 2 e 3, 60-bis, commi 1, 3-bis, 3-ter e 4, 60-ter, comma 1, 61, 61-bis, commi 1 e 4, 64, commi 2 e 4, 66, 67, 67-ter, 68, 69.1, 69.2, 69.3, commi 2 e 8, 69-quater, 69-quinquies, 69-sexies, 69-octies, 69-novies, 69-sexiesdecies, 69-noviesdecies, 69-viciessemel, 108, 109, comma 3, 110 in relazione agli articoli 26, 52, 61, comma 5, 64, commi 2 e 4, 114.3, commi 4, 5 e 6, 114.4, 114.6, comma 5, 114.7, comma 1, 114.11, 114.13, in relazione agli articoli 26 e 52 114-quinquies.1, 114-quinquies.2, 114-quinquies.3, in relazione agli articoli 26 e 52, 114-octies, 114-undecies in relazione agli articoli 26 e 52, 114-duodecies, 114-terdecies, 114-quaterdecies, 114-octiesdecies, 129, comma 1, 145, comma 3, 146, comma 2, 147, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie, ovvero dei provvedimenti specifici adottati ai sensi degli articoli 53-bis, 67-ter, 108, 109, 114.11, 114-quinquies.2, 114-quaterdecies, 146, comma 2 ;</p> <p>Nei confronti delle banche, delle società di partecipazione finanziaria, delle società di partecipazione</p>	
			Art. 144-ter.1 c. 1 TUB		

				<p>finanziaria mista e delle rispettive capogruppo, dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali e di quelli incaricati della revisione legale dei conti, nonché delle persone giuridiche titolari di partecipazioni in banche, in società di partecipazione finanziaria e in società di partecipazione finanziaria mista capogruppo, può essere comminata, in alternativa o congiuntamente alle sanzioni amministrative pecuniarie previste nel presente titolo, una penalità di mora su base giornaliera da euro 2.000 a euro 50.000 ovvero al 5 per cento del fatturato giornaliero, quando questo importo è superiore a euro 50.000 e il fatturato giornaliero è disponibile e determinabile, per l'inoservanza in corso delle disposizioni o dei provvedimenti richiamati dagli articoli 139, commi 1 e 3, 140, comma 1, 144, commi 1, lettera a), e 1-bis, e 144-quinquies, e fino alla cessazione dell'inoservanza medesima.</p> <p>Fermo quanto previsto al comma 1, nei confronti di coloro che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo e del personale dei soggetti di cui al comma 1, nonché delle persone fisiche titolari di partecipazioni in banche, in società di partecipazione finanziaria e in società</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>di partecipazione finanziaria mista capogruppo, può essere comminata, in alternativa o congiuntamente alle sanzioni amministrative pecuniarie e alle sanzioni accessorie previste nel presente titolo, una penalità di mora su base giornaliera da euro 1.000 a euro 50.000 per l'inoservanza in corso delle disposizioni o dei provvedimenti richiamati dagli articoli 139, commi 1 e 3, 140, comma 1, 144, commi 1, lettera a), e 1-bis, e 144-quinquies, e fino alla cessazione dell'inoservanza medesima, purché l'inoservanza in corso costituisca violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza.</p>	
Art. 1 (16)	Art. 65 c. 2	Gli Stati membri assicurano che, quando gli obblighi di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applicano a enti, società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione finanziaria mista, le autorità competenti, in caso di violazione delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva, del regolamento (UE) n. 575/2013 o delle decisioni prese da un'autorità competente sulla base di tali disposizioni o tale regolamento, possano applicare le sanzioni amministrative, le penalità di mora e le altre misure amministrative ai	Art. 144 c. 1 lett. a) TUB	<p>Nei confronti delle banche, degli intermediari finanziari, delle società di partecipazione finanziaria, delle società di partecipazione finanziaria mista, delle rispettive capogruppo e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti, si applica la sanzione amministrativa pecunaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato e, nei confronti degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti dei gestori di crediti in sofferenza e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti, fino al</p>	

	<p>membri dell'organo di gestione, all'alta dirigenza, ai titolari di funzioni chiave, ad altri membri del personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente di cui all'articolo 92, paragrafo 3, della presente direttiva e ad altre persone fisiche, purché siano responsabili della violazione a norma del diritto nazionale.</p>	<p>massimale di euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 5 milioni e il fatturato è disponibile e determinabile, per le seguenti violazioni:</p> <p>a) inosservanza degli articoli 18, comma 4, 26, 28, comma 2-ter , 34, comma 2, 35, 49, 51, 52, 52-bis, 53, 53-bis, 53-ter , 54, 55, 57, comma 1-quater, 57-bis, commi 1, 6, 7 e 9, 58-bis, comma 1, 58-quinquies, 58-sexies, commi 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9, 58-septies, commi 1, 2 e 3, 60-bis, commi 1, 3-bis, 3-ter e 4, 60-ter, comma 1, 61, 61-bis, commi 1 e 4, 64, commi 2 e 4, 66, 67, 67-ter, 68, 69.1, 69.2, 69.3, commi 2 e 8, 69-quater, 69-quinquies, 69-sexies, 69-octies, 69-novies, 69-sexiesdecies, 69-noviesdecies, 69-viciessemel, 108, 109, comma 3, 110 in relazione agli articoli 26, 52, 61, comma 5, 64, commi 2 e 4, 114.3, commi 4, 5 e 6, 114.4, 114.6, comma 5, 114.7, comma 1, 114.11, 114.13, in relazione agli articoli 26 e 52 114-quinquies.1, 114-quinquies.2, 114-quinquies.3, in relazione agli articoli 26 e 52, 114-octies, 114-undecies in relazione agli articoli 26 e 52, 114-duodecies, 114-terdecies, 114-quaterdecies, 114-octiesdecies, 129, comma 1, 145, comma 3, 146, comma 2, 147, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie, ovvero dei</p>	
--	--	--	--

			Art. 144-ter.1 c. 2 TUB	<p>provvedimenti specifici adottati ai sensi degli articoli 53-bis, 67-ter, 108, 109, 114.11, 114-quinquies.2, 114-quaterdecies, 146, comma 2 ;</p> <p>Fermo quanto previsto al comma 1, nei confronti di coloro che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo e del personale dei soggetti di cui al comma 1, nonché delle persone fisiche titolari di partecipazioni in banche, in società di partecipazione finanziaria e in società di partecipazione finanziaria mista capogruppo, può essere comminata, in alternativa o congiuntamente alle sanzioni amministrative pecuniarie e alle sanzioni accessorie previste nel presente titolo, una penalità di mora su base giornaliera da euro 1.000 a euro 50.000 per l'inoservanza in corso delle disposizioni o dei provvedimenti richiamati dagli articoli 139, commi 1 e 3, 140, comma 1, 144, commi 1, lettera a), e 1-bis, e 144-quinquies, e fino alla cessazione dell'inoservanza medesima, purché l'inoservanza in corso costituisca violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza.</p>	
Art. 1 (16)	Art. 65 c. 3	L'applicazione di penalità di mora non impedisce alle autorità competenti di irrogare sanzioni amministrative o altre misure amministrative per la medesima violazione.	Art. 145.3 c. 1 TUB	<p>In caso di cumulo di procedimenti amministrativi ai sensi dell'articolo 145 e penali relativi alla medesima violazione, possono essere applicate sanzioni amministrative e penali allo stesso soggetto responsabile del</p>	

				medesimo fatto, purché il cumulo sia strettamente necessario e proporzionato ai fini del perseguitamento di obiettivi di interesse generale diversi e complementari.	
Art. 1 (16)	Art. 65 c. 4	<p>Le autorità competenti dispongono di tutti i poteri di raccolta di informazioni e di indagine necessari per l'esercizio delle loro funzioni. Tali poteri comprendono:</p> <p>a) il potere di esigere dalle persone fisiche o giuridiche seguenti la comunicazione di tutte le informazioni necessarie affinché le autorità competenti assolvano i loro compiti, comprese le informazioni richieste da fornire con frequenza periodica e in formati specifici a fini di vigilanza e ai relativi fini statistici:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) enti stabiliti nello Stato membro interessato; ii) società di partecipazione finanziaria stabilite nello Stato membro interessato; 	<p>Art. 51 c. 1 TUB</p> <p>Art. 51 c. 1 quater TUB</p> <p>Art. 51 c. 1 quinquies TUB</p> <p>Art. 54 c. 1 TUB</p> <p>Art. 66 c. 1 TUB</p>	<p>Le banche inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto. Esse trasmettono anche i bilanci con le modalità e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia.</p> <p>La Banca d'Italia può chiedere informazioni al personale delle banche anche per il tramite di queste ultime.</p> <p>Le previsioni del comma 1 si applicano anche ai soggetti ai quali le banche abbiano esternalizzato funzioni aziendali e al loro personale.</p> <p>La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso le banche e i soggetti ai quali esse abbiano esternalizzato funzioni aziendali e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari.</p> <p>Al fine di esercitare la vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia richiede ai soggetti indicati nelle lettere a), b), c), i-bis) e i-ter) del comma 1 dell'articolo 65 la trasmissione, anche periodica, di situazioni e dati, nonché ogni altra</p>	

		<p>iii) società di partecipazione finanziaria mista stabilite nello Stato membro interessato;</p> <p>iv) società di partecipazione mista stabilite nello Stato membro interessato;</p> <p>v) persone appartenenti alle entità di cui ai punti da i) a iv);</p> <p>vi) terzi ai quali le entità di cui ai punti da i) a iv) della presente lettera hanno esternalizzato funzioni o attività, compresi i fornitori terzi di servizi TIC di cui al capo V del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio;</p> <p>b) il potere di svolgere tutte le indagini necessarie riguardo ai soggetti di cui alla lettera a), punti da i) a vi), stabiliti o ubicati nello Stato membro interessato ove necessario per assolvere i compiti delle autorità competenti, compreso il potere di:</p>	<p>Art. 66 c. 5 bis TUB</p> <p>Art. 66 c. 5 ter TUB</p> <p>Art. 68 c. 1 TUB</p>	<p>informazione utile. La Banca d'Italia può altresì richiedere ai soggetti indicati nelle lettere h) ed i) del comma 1 dell'articolo 65 le informazioni utili all'esercizio della vigilanza su base consolidata.</p> <p>Le società con sede legale in Italia ricomprese nella vigilanza su base consolidata di competenza delle autorità di vigilanza degli altri Stati dell'Unione europea forniscono ai soggetti individuati dalle stesse le informazioni necessarie per l'esercizio della vigilanza su base consolidata.</p> <p>Gli obblighi previsti dai commi 1, 2 e 4 si applicano anche ai soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali e al loro personale.</p> <p>A fini di vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso i soggetti indicati nell'articolo 65 e presso i soggetti ai quali siano state esternalizzate da questi ultimi funzioni aziendali e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari. Le ispezioni nei confronti di società diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali o da quelle alle quali siano state esternalizzate funzioni aziendali hanno il fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati e delle</p>	
--	--	--	---	---	--

		<p>i) chiedere la presentazione di documenti;</p> <p>ii) esaminare i registri e le registrazioni dei soggetti di cui alla lettera a), punti da i) a vi), e fare copie o estratti dei suddetti registri e registrazioni;</p> <p>iii) ottenere spiegazioni scritte o orali dai soggetti di cui alla lettera a), punti da i) a vi), o dai loro rappresentanti o dal loro personale;</p> <p>iv) organizzare audizioni per ascoltare altre persone che accettano di essere ascoltate allo scopo di raccogliere informazioni pertinenti all'oggetto dell'indagine; e</p> <p>v) svolgere, fatte salve altre condizioni stabilite dal diritto dell'Unione,</p>	informazioni forniti per il consolidamento.	
--	--	--	---	--

		<p>tutte le necessarie ispezioni presso gli stabilimenti delle persone giuridiche di cui alla lettera a), punti da i) a vi), e di qualsiasi altra impresa soggetta alla vigilanza su base consolidata, nei casi in cui un'autorità competente sia l'autorità di vigilanza su base consolidata, previa notifica alle autorità competenti interessate; se un'ispezione richiede l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria a norma del diritto nazionale, tale autorizzazione è richiesta.</p>			
Art. 1 (16)	Art. 65 c. 5	<p>In deroga al paragrafo 1, se l'ordinamento giuridico di uno Stato membro non prevede sanzioni amministrative, il presente articolo può essere applicato in maniera tale che l'azione sanzionatoria sia avviata dall'autorità competente e la sanzione sia irrogata da un'autorità giudiziaria, garantendo nel contempo che i mezzi di ricorso siano effettivi e abbiano effetto equivalente alle</p>	--	--	OPTIONAL

		<p>sanzioni amministrative irrogate dalle autorità competenti. In ogni caso, le sanzioni irrogate sono effettive, proporzionate e dissuasive.</p> <p>Gli Stati membri di cui al primo comma comunicano alla Commissione le disposizioni di diritto interno adottate a norma del presente paragrafo entro il 10 gennaio 2026 e, senza indugio, le eventuali modifiche successive.</p>			
Art. 1 (16)	Art. 66 c. 1	<p>Gli Stati membri assicurano che le rispettive disposizioni legislative, regolamentari e amministrative prevedano sanzioni amministrative, penalità di mora e altre misure amministrative almeno nei casi in cui:</p> <p>a) si avvii l'attività di ente creditizio senza aver previamente ottenuto l'autorizzazione, in violazione dell'articolo 8 della presente direttiva;</p> <p>b) almeno una delle attività di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 sia svolta da un'entità che</p>	Art. 144 c. 1 lett. (a) TUB	<p>Nei confronti delle banche, degli intermediari finanziari, delle società di partecipazione finanziaria, delle società di partecipazione finanziaria mista, delle rispettive capogruppo e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti, si applica la sanzione amministrativa pecunaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato e, nei confronti degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti dei gestori di crediti in sofferenza e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti, fino al massimale di euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando</p>	

	<p>raggiunge la soglia indicata in tale punto senza avere ottenuto l'autorizzazione come ente creditizio, ad eccezione delle entità che chiedono la deroga ai sensi dell'articolo 8 bis della presente direttiva;</p> <p>c) si svolga, a titolo professionale, l'attività di raccolta presso il pubblico di depositi o di altri fondi rimborsabili in assenza di autorizzazione quale ente creditizio, in violazione dell'articolo 9 della presente direttiva;</p> <p>d) si acquisisca, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata in un ente creditizio o si aumenti ulteriormente, direttamente o indirettamente, detta partecipazione qualificata in un ente creditizio, cosicché la quota dei diritti di voto o di capitale detenuta raggiunga o superi le soglie di cui all'articolo 22, paragrafo 1, della presente direttiva o l'ente creditizio divenga una filiazione dell'acquirente, senza notificarlo per iscritto alle autorità competenti dell'ente creditizio</p>	<p>tal importo è superiore a euro 5 milioni e il fatturato è disponibile e determinabile, per le seguenti violazioni:</p> <p>a) inosservanza degli articoli 18, comma 4, 26, 28, comma 2-ter, 34, comma 2, 35, 49, 51, 52, 52-bis, 53, 53-bis, 53-ter, 54, 55, 57, comma 1-quater, 57-bis, commi 1, 6, 7 e 9, 58-bis, comma 1, 58-quinquies, 58-sexies, commi 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9, 58-septies, commi 1, 2 e 3, 60-bis, commi 1, 3-bis, 3-ter e 4, 60-ter, comma 1, 61, 61-bis, commi 1 e 4, 64, commi 2 e 4, 66, 67, 67-ter, 68, 69.1, 69.2, 69.3, commi 2 e 8, 69-quater, 69-quinquies, 69-sexies, 69-octies, 69-novies, 69-sexiesdecies, 69-noviesdecies, 69-viciessemel, 108, 109, comma 3, 110 in relazione agli articoli 26, 52, 61, comma 5, 64, commi 2 e 4, 114.3, commi 4, 5 e 6, 114.4, 114.6, comma 5, 114.7, comma 1, 114.11, 114.13, in relazione agli articoli 26 e 52 114-quinquies.1, 114-quinquies.2, 114-quinquies.3, in relazione agli articoli 26 e 52, 114-octies, 114-undecies in relazione agli articoli 26 e 52, 114-duodecies, 114-terdecies, 114-quaterdecies, 114-octiesdecies, 129, comma 1, 145, comma 3, 146, comma 2, 147, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie, ovvero dei provvedimenti specifici adottati ai sensi degli articoli 53-bis, 67-ter, 108, 109,</p>	
--	---	--	--

	<p>in relazione al quale l'acquirente cerca di acquisire o aumentare la partecipazione qualificata, durante il periodo di valutazione o nonostante l'opposizione delle autorità competenti, in violazione del suddetto articolo;</p> <p>e) si ceda, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata in un ente creditizio o si riduca detta partecipazione qualificata in un ente creditizio, in modo che la quota dei diritti di voto o di capitale detenuta scenda al di sotto delle soglie di cui all'articolo 25 della presente direttiva o in modo che l'ente creditizio cessi di essere una filiazione della persona giuridica che cede la partecipazione qualificata, senza notificarlo per iscritto alle autorità competenti, in violazione del suddetto articolo;</p> <p>f) una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista che rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 21 bis, paragrafo 1, della presente direttiva non chieda l'approvazione, in violazione di</p>	Art. 144 ter.1 c. 1 TUB	<p>114.11, 114-quinquies.2, 114-quaterdecies, 146, comma 2 ;</p> <p>Nei confronti delle banche, delle società di partecipazione finanziaria, delle società di partecipazione finanziaria mista e delle rispettive capogruppo, dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali e di quelli incaricati della revisione legale dei conti, nonché delle persone giuridiche titolari di partecipazioni in banche, in società di partecipazione finanziaria e in società di partecipazione finanziaria mista capogruppo, può essere comminata, in alternativa o congiuntamente alle sanzioni amministrative pecuniarie previste nel presente titolo, una penalità di mora su base giornaliera da euro 2.000 a euro 50.000 ovvero al 5 per cento del fatturato giornaliero, quando questo importo è superiore a euro 50.000 e il fatturato giornaliero è disponibile e determinabile, per l'inosservanza in corso delle disposizioni o dei provvedimenti richiamati dagli articoli 139, commi 1 e 3, 140, comma 1, 144, commi 1, lettera a), e 1-bis, e 144-quinquies, e fino alla cessazione dell'inosservanza medesima.</p>	
--	--	----------------------------	---	--

	<p>tal articolo, o violi qualsiasi altro obbligo stabilito in tale articolo;</p> <p>g) un candidato acquirente ai sensi dell'articolo 27 bis, paragrafo 1, della presente direttiva non notifichi alla pertinente autorità competente l'acquisizione diretta o indiretta di una partecipazione rilevante, in violazione del suddetto articolo;</p> <p>h) una delle entità di cui all'articolo 27 quinques della presente direttiva non notifichi alla pertinente autorità competente la cessione diretta o indiretta di una partecipazione rilevante che supera il 15 % del capitale ammissibile di tale entità;</p> <p>i) una delle entità di cui all'articolo 27 septies, paragrafo 1, della presente direttiva effettui un trasferimento rilevante di attività e passività senza notificarlo alle autorità competenti, in violazione del suddetto articolo;</p> <p>j) una delle entità di cui all'articolo 27 decies, paragrafo</p>			
--	--	--	--	--

		1, della presente direttiva effettui una fusione o una scissione in violazione del suddetto articolo.			
Art. 1 (16)	Art. 66 c. 2 para. 1	<p>Gli Stati membri assicurano che nei casi di cui al paragrafo 1 le misure applicabili includano almeno quanto segue:</p> <p>a) sanzioni amministrative:</p> <p>i) nel caso di una persona giuridica, sanzioni amministrative pecuniarie fino al 10 % del fatturato netto totale annuo dell'impresa;</p> <p>ii) nel caso di una persona fisica, sanzioni amministrative pecuniarie fino a 5 milioni di EUR o, negli Stati membri la cui moneta non è l'euro, il corrispondente valore in valuta nazionale al 17 luglio 2013;</p> <p>iii) sanzioni amministrative pecuniarie fino al doppio dell'importo dei profitti realizzati o delle</p>	Art. 144 c. 1 lett. (a) TUB	<p>Nei confronti delle banche, degli intermediari finanziari, delle società di partecipazione finanziaria, delle società di partecipazione finanziaria mista, delle rispettive capogruppo e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti, si applica la sanzione amministrativa pecunaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato e, nei confronti degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti dei gestori di crediti in sofferenza e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti, fino al massimale di euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 5 milioni e il fatturato è disponibile e determinabile, per le seguenti violazioni:</p> <p>a) inosservanza degli articoli 18, comma 4, 26, 28, comma 2-ter , 34, comma 2, 35, 49, 51, 52, 52-bis, 53, 53-bis, 53-ter , 54, 55, 57, comma 1-quater, 57-bis, commi 1, 6, 7 e 9, 58-bis, comma 1, 58-quinquies, 58-sexies,</p>	.

		<p>perdite evitate grazie alla violazione, qualora tali profitti realizzati o tali perdite evitate possano essere determinati;</p> <p>b) penalità di mora:</p> <p>i) nel caso di una persona giuridica, penalità di mora fino al 5 % del fatturato netto giornaliero medio, che, qualora la violazione si protragga nel tempo, la persona giuridica è tenuta a pagare per ogni giorno di violazione fino al ripristino dell'osservanza di un obbligo; la penalità di mora può essere applicata per un periodo massimo di sei mesi dalla data stabilita nella decisione dell'autorità competente che impone la cessazione di una violazione e irroga la penalità di mora;</p> <p>ii) nel caso di una persona fisica, penalità di mora fino a 50 000</p>	<p>Art. 144 ter.1 c. 1 TUB</p>	<p>commi 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9, 58-septies, commi 1, 2 e 3, 60-bis, commi 1, 3-bis, 3-ter e 4, 60-ter, comma 1, 61, 61-bis, commi 1 e 4, 64, commi 2 e 4, 66, 67, 67-ter, 68, 69.1, 69.2, 69.3, commi 2 e 8, 69-quater, 69-quinquies, 69-sexies, 69-octies, 69-novies, 69-sexiesdecies, 69-noviesdecies, 69-viciessemel, 108, 109, comma 3, 110 in relazione agli articoli 26, 52, 61, comma 5, 64, commi 2 e 4, 114.3, commi 4, 5 e 6, 114.4, 114.6, comma 5, 114.7, comma 1, 114.11, 114.13, in relazione agli articoli 26 e 52 114-quinquies.1, 114-quinquies.2, 114-quinquies.3, in relazione agli articoli 26 e 52, 114-octies, 114-undecies in relazione agli articoli 26 e 52, 114-duodecies, 114-terdecies, 114-quaterdecies, 114-octiesdecies, 129, comma 1, 145, comma 3, 146, comma 2, 147, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie, ovvero dei provvedimenti specifici adottati ai sensi degli articoli 53-bis, 67-ter, 108, 109, 114.11, 114-quinquies.2, 114-quaterdecies, 146, comma 2 ;</p> <p>Nei confronti delle banche, delle società di partecipazione finanziaria, delle società di partecipazione finanziaria mista e delle rispettive capogruppo, dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali e di quelli incaricati della revisione legale</p>	
--	--	--	------------------------------------	--	--

		<p>EUR o, negli Stati membri la cui moneta non è l'euro, il corrispondente valore in valuta nazionale al 9 luglio 2024, che, qualora la violazione si protraggia nel tempo, la persona fisica è tenuta a pagare per ogni giorno di violazione fino al ripristino dell'osservanza di un obbligo; la penalità di mora può essere applicata per un periodo massimo di sei mesi dalla data stabilita nella decisione dell'autorità competente che impone la cessazione di una violazione e irroga la penalità di mora;</p> <p>c) altre misure amministrative:</p> <p>i) una dichiarazione pubblica che identifica la persona fisica, l'ente, la società di partecipazione finanziaria, la società di partecipazione finanziaria mista o l'impresa madre</p>	<p>dei conti, nonché delle persone giuridiche titolari di partecipazioni in banche, in società di partecipazione finanziaria e in società di partecipazione finanziaria mista capogruppo, può essere comminata, in alternativa o congiuntamente alle sanzioni amministrative pecuniarie previste nel presente titolo, una penalità di mora su base giornaliera da euro 2.000 a euro 50.000 ovvero al 5 per cento del fatturato giornaliero, quando questo importo è superiore a euro 50.000 e il fatturato giornaliero è disponibile e determinabile, per l'inoservanza in corso delle disposizioni o dei provvedimenti richiamati dagli articoli 139, commi 1 e 3, 140, comma 1, 144, commi 1, lettera a), e 1-bis, e 144-quinquies, e fino alla cessazione dell'inoservanza medesima.</p>	
--	--	---	--	--

		<p>intermedia dell'UE responsabile e la natura della violazione;</p> <p>ii) un ordine che impone alla persona fisica o giuridica responsabile di porre termine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo;</p> <p>iii) la sospensione dei diritti di voto dell'azionista o degli azionisti ritenuti responsabili delle violazioni di cui al paragrafo 1;</p> <p>iv) fatto salvo l'articolo 65, paragrafo 2, l'interdizione temporanea dall'esercizio di funzioni in seno agli enti a carico di un membro dell'organo di gestione o di altre persone fisiche considerati responsabili della violazione.</p>			
Art. 1 (16)	Art. 66 c. 2 para. 2	Ai fini del primo comma, lettera b), gli Stati membri possono fissare un importo massimo più elevato delle penalità di mora	--	--	NATIONAL OPTION

		da applicare per ogni giorno di violazione.			
Art. 1 (16)	Art. 66 c. 2 para. 3	In deroga al primo comma, lettera b), gli Stati membri possono applicare le penalità di mora su base settimanale o mensile. In tal caso, l'importo massimo delle penalità di mora da applicare per il pertinente periodo settimanale o mensile allorché ha luogo una violazione non supera l'importo massimo delle penalità di mora che si applicherebbero su base giornaliera conformemente a tale lettera per il periodo in questione.	Art. 144 ter.1 c. 3 TUB	Le penalità di mora di cui ai commi 1 e 2 possono essere comminate anche su base settimanale o mensile, con applicazione proporzionale dei limiti editali ivi stabiliti. L'importo massimo delle penalità di mora comminate su base settimanale o mensile non supera l'importo massimo che sarebbe stato comminato qualora le penalità di mora fossero state applicate su base giornaliera.	NATIONAL OPTION
Art. 1 (16)	Art. 66 c. 2 para. 4	Le penalità di mora possono essere irrogate a una data determinata e iniziare ad applicarsi in una data successiva.	Art. 145.1, co.1 TUB	Ai fini di cui all'articolo 144-ter.1, la Banca d'Italia contesta al soggetto interessato l'inoservanza in corso e stabilisce che, qualora l'inoservanza medesima non sia cessata entro il termine perentorio dalla stessa fissato, il soggetto interessato sarà tenuto a pagare una penalità di mora su base giornaliera, settimanale o mensile, di cui determina l'ammontare, fino all'effettiva cessazione dell'inoservanza e, comunque, non oltre un periodo massimo di sei mesi decorrente dalla scadenza del termine perentorio.	
Art. 1 (16)	Art. 66 c. 3	Il fatturato netto totale annuo di cui al paragrafo 2, lettera a), punto i), del presente articolo è la somma degli elementi	Ricorso alla disciplina secondaria	--	

	<p>seguenti, determinati in conformità degli allegati III e IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione:</p> <ul style="list-style-type: none">a) interessi attivi;b) interessi passivi;c) spese per capitale sociale rimborsabile a richiesta;d) ricavi da dividendi;e) ricavi da commissioni e compensi;f) spese per commissioni e compensi;g) utili o perdite da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione, al netto;h) utili o perdite da attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, al netto;i) utili o perdite derivanti dalla contabilizzazione delle operazioni di copertura, al netto;		
--	---	--	--

		<p>j) differenze di cambio (utile o perdita), al netto;</p> <p>k) altri ricavi operativi;</p> <p>l) altri costi operativi.</p> <p>Ai fini del presente articolo, la base di calcolo è costituita dalle più recenti informazioni finanziarie annuali a fini di vigilanza che producono un indicatore superiore a zero. Se la persona giuridica di cui al paragrafo 2 del presente articolo non è soggetta al regolamento di esecuzione (UE) 2021/451, il fatturato netto totale annuo pertinente è il fatturato netto totale annuo o il corrispondente tipo di ricavi conformemente alla disciplina contabile applicabile. Se l'impresa interessata fa parte di un gruppo, il fatturato netto totale annuo è il fatturato netto totale annuo risultante nel conto consolidato dell'impresa madre capogruppo.</p>			
Art. 1 (16)	Art. 66 c. 4	Il fatturato netto giornaliero medio di cui al paragrafo 2, lettera b), punto i), è pari al fatturato netto totale annuo di cui al paragrafo 3 diviso per 365.	Ricorso alla disciplina secondaria	--	.

Art. 1 (17)(a)(i)	Art. 67 c. 1 lett. d	<p>Il presente articolo si applica almeno in presenza di una delle seguenti circostanze:</p> <p>[...]</p> <p>d) un ente non si dota dei dispositivi di governance e delle politiche di remunerazione neutrali rispetto al genere richiesti dalle autorità competenti conformemente all'articolo 74;</p>	Art. 144 c. 1 lett. (a) TUB	<p>Nei confronti delle banche, degli intermediari finanziari, delle società di partecipazione finanziaria, delle società di partecipazione finanziaria mista, delle rispettive capogruppo e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato e, nei confronti degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti dei gestori di crediti in sofferenza e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti, fino al massimale di euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 5 milioni e il fatturato è disponibile e determinabile, per le seguenti violazioni:</p> <p>a) inosservanza degli articoli 18, comma 4, 26, 28, comma 2-ter , 34, comma 2, 35, 49, 51, 52, 52-bis, 53, 53-bis, 53-ter , 54, 55, 57, comma 1-quater, 57-bis, commi 1, 6, 7 e 9, 58-bis, comma 1, 58-quinquies, 58-sexies, commi 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9, 58-septies, commi 1, 2 e 3, 60-bis, commi 1, 3-bis, 3-ter e 4, 60-ter, comma 1, 61, 61-bis, commi 1 e 4, 64, commi 2 e 4, 66, 67,</p>	
-------------------	----------------------------	---	--------------------------------	---	--

				<p>67-ter, 68, 69.1, 69.2, 69.3, commi 2 e 8, 69-quater, 69-quinquies, 69-sexies, 69-octies, 69-novies, 69-sexiesdecies, 69-noviesdecies, 69-viciessemel, 108, 109, comma 3, 110 in relazione agli articoli 26, 52, 61, comma 5, 64, commi 2 e 4, 114.3, commi 4, 5 e 6, 114.4, 114.6, comma 5, 114.7, comma 1, 114.11, 114.13, in relazione agli articoli 26 e 52 114-quinquies.1, 114-quinquies.2, 114-quinquies.3, in relazione agli articoli 26 e 52, 114-octies, 114-undecies in relazione agli articoli 26 e 52, 114-duodecies, 114-terdecies, 114-quaterdecies, 114-octiesdecies, 129, comma 1, 145, comma 3, 146, comma 2, 147, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie, ovvero dei provvedimenti specifici adottati ai sensi degli articoli 53-bis, 67-ter, 108, 109, 114.11, 114-quinquies.2, 114-quaterdecies, 146, comma 2 ;</p> <p>Art. 144 c. 1 lett. (a) TUB</p> <p>Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai massimali indicati nel presente articolo, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile</p>	
--	--	--	--	---	--

			Art. 144 ter.1 c. 1 TUB	<p>Nei confronti delle banche, delle società di partecipazione finanziaria, delle società di partecipazione finanziaria mista e delle rispettive capogruppo, dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali e di quelli incaricati della revisione legale dei conti, nonché delle persone giuridiche titolari di partecipazioni in banche, in società di partecipazione finanziaria e in società di partecipazione finanziaria mista capogruppo, può essere comminata, in alternativa o congiuntamente alle sanzioni amministrative pecuniarie previste nel presente titolo, una penalità di mora su base giornaliera da euro 2.000 a euro 50.000 ovvero al 5 per cento del fatturato giornaliero, quando questo importo è superiore a euro 50.000 e il fatturato giornaliero è disponibile e determinabile, per l'inoservanza in corso delle disposizioni o dei provvedimenti richiamati dagli articoli 139, commi 1 e 3, 140, comma 1, 144, commi 1, lettera a), e 1-bis, e 144-quinquies, e fino alla cessazione dell'inoservanza medesima.</p>	
Art. 1 (17)(a)(ii)	Art. 67 c. 1 lett. e	Abrogato	Art. 144 c. 1 lett. (a) TUB	Nei confronti delle banche, degli intermediari finanziari, delle società di partecipazione finanziaria, delle società di partecipazione finanziaria mista, delle rispettive capogruppo e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni	

aziendali, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato e, nei confronti degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti dei gestori di crediti in sofferenza e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti, fino al massimale di euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 5 milioni e il fatturato è disponibile e determinabile, per le seguenti violazioni:

a) inosservanza degli articoli 18, comma 4, 26, 28, comma 2-ter , 34, comma 2, 35, 49, 51, 52, 52-bis, 53, 53-bis, 53-ter , 54, 55, **57, comma 1-quater, 57-bis, commi 1, 6, 7 e 9, 58-bis, comma 1, 58-quinquies, 58-sexies, commi 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9, 58-septies, commi 1, 2 e 3, 60-bis, commi 1, 3-bis, 3-ter e 4, 60-ter, comma 1, 61, 61-bis, commi 1 e 4, 64, commi 2 e 4, 66, 67, 67-ter, 68, 69.1, 69.2, 69.3, commi 2 e 8, 69-quater, 69-quinquies, 69-sexies, 69-octies, 69-novies, 69-sexiesdecies, 69-noviesdecies, 69-viciessemel, 108, 109, comma 3, 110 in relazione agli articoli 26, 52, 61, comma 5, 64, commi 2 e 4,**

				<p>114.3, commi 4, 5 e 6, 114.4, 114.6, comma 5, 114.7, comma 1, 114.11, 114.13, in relazione agli articoli 26 e 52 114-quinquies.1, 114-quinquies.2, 114-quinquies.3, in relazione agli articoli 26 e 52, 114-octies, 114-undecies in relazione agli articoli 26 e 52, 114-duodecies, 114-terdecies, 114-quaterdecies, 114-octiesdecies, 129, comma 1, 145, comma 3, 146, comma 2, 147, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie, ovvero dei provvedimenti specifici adottati ai sensi degli articoli 53-bis, 67-ter, 108, 109, 114.11, 114-quinquies.2, 114-quaterdecies, 146, comma 2 ;</p> <p>Art. 144 c. 1 lett. (a) TUB</p> <p>Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai massimali indicati nel presente articolo, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile</p> <p>Art. 144 ter.1 c. 1 TUB</p> <p>Nei confronti delle banche, delle società di partecipazione finanziaria, delle società di partecipazione finanziaria mista e delle rispettive capogruppo, dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali e di quelli incaricati della revisione legale</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>dei conti, nonché delle persone giuridiche titolari di partecipazioni in banche, in società di partecipazione finanziaria e in società di partecipazione finanziaria mista capogruppo, può essere comminata, in alternativa o congiuntamente alle sanzioni amministrative pecuniarie previste nel presente titolo, una penalità di mora su base giornaliera da euro 2.000 a euro 50.000 ovvero al 5 per cento del fatturato giornaliero, quando questo importo è superiore a euro 50.000 e il fatturato giornaliero è disponibile e determinabile, per l'inoservanza in corso delle disposizioni o dei provvedimenti richiamati dagli articoli 139, commi 1 e 3, 140, comma 1, 144, commi 1, lettera a), e 1-bis, e 144-quinquies, e fino alla cessazione dell'inoservanza medesima.</p>	
Art. 1 (17)(a)(ii)	Art. 67 c. 1 lett. f	Abrogato	Art. 144 c. 1 lett. (a) TUB	<p>Nei confronti delle banche, degli intermediari finanziari, delle società di partecipazione finanziaria, delle società di partecipazione finanziaria mista, delle rispettive capogruppo e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti, si applica la sanzione amministrativa pecunaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato e, nei confronti degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica e dei soggetti ai quali sono</p>	

state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti dei gestori di crediti in sofferenza e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti, fino al massimale di euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 5 milioni e il fatturato è disponibile e determinabile, per le seguenti violazioni:

a) inosservanza degli articoli 18, comma 4, 26, 28, comma 2-ter , 34, comma 2, 35, 49, 51, 52, 52-bis, 53, 53-bis, 53-ter , 54, 55, **57, comma 1-quater, 57-bis, commi 1, 6, 7 e 9, 58-bis, comma 1, 58-quinquies, 58-sexies, commi 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9, 58-septies, commi 1, 2 e 3, 60-bis, commi 1, 3-bis, 3-ter e 4, 60-ter, comma 1, 61, 61-bis, commi 1 e 4, 64, commi 2 e 4, 66, 67, 67-ter, 68, 69.1, 69.2, 69.3, commi 2 e 8, 69-quater, 69-quinquies, 69-sexies, 69-octies, 69-novies, 69-sexiesdecies, 69-noviesdecies, 69-viciessemel, 108, 109, comma 3, 110 in relazione agli articoli 26, 52, 61, comma 5, 64, commi 2 e 4, 114.3, commi 4, 5 e 6, 114.4, 114.6, comma 5, 114.7, comma 1, 114.11, 114.13, in relazione agli articoli 26 e 52 114-quinquies.1, 114-quinquies.2, 114-quinquies.3, in relazione agli articoli 26 e 52, 114-octies, 114-undecies in relazione agli articoli 26 e 52, 114-**

			Art. 144 c. 1 lett. (a) TUB	<p>duodecies, 114-terdecies, 114-quaterdecies, 114-octiesdecies, 129, comma 1, 145, comma 3, 146, comma 2, 147, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie, ovvero dei provvedimenti specifici adottati ai sensi degli articoli 53-bis, 67-ter, 108, 109, 114.11, 114-quinquies.2, 114-quaterdecies, 146, comma 2 ;</p> <p>Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai massimali indicati nel presente articolo, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile</p>	
			Art. 144 ter.1 c. 1 TUB	<p>Nei confronti delle banche, delle società di partecipazione finanziaria, delle società di partecipazione finanziaria mista e delle rispettive capogruppo, dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali e di quelli incaricati della revisione legale dei conti, nonché delle persone giuridiche titolari di partecipazioni in banche, in società di partecipazione finanziaria e in società di partecipazione finanziaria mista capogruppo, può essere comminata, in alternativa o congiuntamente alle sanzioni amministrative pecuniarie</p>	

				<p>previste nel presente titolo, una penalità di mora su base giornaliera da euro 2.000 a euro 50.000 ovvero al 5 per cento del fatturato giornaliero, quando questo importo è superiore a euro 50.000 e il fatturato giornaliero è disponibile e determinabile, per l'inosservanza in corso delle disposizioni o dei provvedimenti richiamati dagli articoli 139, commi 1 e 3, 140, comma 1, 144, commi 1, lettera a), e 1-bis, e 144-quinquies, e fino alla cessazione dell'inosservanza medesima.</p>	
Art. 1 (17)(a)(ii)	Art. 67 c. 1 lett. i	Abrogato	Art. 144 c. 1 lett. (a) TUB	<p>Nei confronti delle banche, degli intermediari finanziari, delle società di partecipazione finanziaria, delle società di partecipazione finanziaria mista, delle rispettive capogruppo e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato e, nei confronti degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti dei gestori di crediti in sofferenza e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti, fino al massimale di euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando</p>	

tal importo è superiore a euro 5 milioni e il fatturato è disponibile e determinabile, per le seguenti violazioni:

a) inosservanza degli articoli 18, comma 4, 26, 28, comma 2-ter, 34, comma 2, 35, 49, 51, 52, 52-bis, 53, 53-bis, 53-ter, 54, 55, **57, comma 1-quater, 57-bis, commi 1, 6, 7 e 9, 58-bis, comma 1, 58-quinquies, 58-sexies, commi 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9, 58-septies, commi 1, 2 e 3, 60-bis, commi 1, 3-bis, 3-ter e 4, 60-ter, comma 1, 61, 61-bis, commi 1 e 4, 64, commi 2 e 4, 66, 67, 67-ter, 68, 69.1, 69.2, 69.3, commi 2 e 8, 69-quater, 69-quinquies, 69-sexies, 69-octies, 69-novies, 69-sexiesdecies, 69-noviesdecies, 69-viciessemel, 108, 109, comma 3, 110 in relazione agli articoli 26, 52, 61, comma 5, 64, commi 2 e 4, 114.3, commi 4, 5 e 6, 114.4, 114.6, comma 5, 114.7, comma 1, 114.11, 114.13, in relazione agli articoli 26 e 52 114-quinquies.1, 114-quinquies.2, 114-quinquies.3, in relazione agli articoli 26 e 52, 114-octies, 114-undecies in relazione agli articoli 26 e 52, 114-duodecies, 114-terdecies, 114-quaterdecies, 114-octiesdecies, 129, comma 1, 145, comma 3, 146, comma 2, 147, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie, **ovvero dei provvedimenti specifici adottati ai sensi degli articoli 53-bis, 67-ter, 108, 109,****

			Art. 144 c. 9 TUB	<p>114.11, 114-quinquies.2, 114-quaterdecies, 146, comma 2 ;</p> <p>Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai massimali indicati nel presente articolo, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile</p>	
			Art. 144 ter.1 c. 1 TUB	<p>Nei confronti delle banche, delle società di partecipazione finanziaria, delle società di partecipazione finanziaria mista e delle rispettive capogruppo, dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali e di quelli incaricati della revisione legale dei conti, nonché delle persone giuridiche titolari di partecipazioni in banche, in società di partecipazione finanziaria e in società di partecipazione finanziaria mista capogruppo, può essere comminata, in alternativa o congiuntamente alle sanzioni amministrative pecuniarie previste nel presente titolo, una penalità di mora su base giornaliera da euro 2.000 a euro 50.000 ovvero al 5 per cento del fatturato giornaliero, quando questo importo è superiore a euro 50.000 e il fatturato giornaliero è disponibile e determinabile, per</p>	

				l'inosservanza in corso delle disposizioni o dei provvedimenti richiamati dagli articoli 139, commi 1 e 3, 140, comma 1, 144, commi 1, lettera a), e 1-bis, e 144-quinquies, e fino alla cessazione dell'inosservanza medesima.	
Art. 1 (17)(a)(iii)	Art. 67 c. 1 lett. j	<p>Il presente articolo si applica almeno in presenza di una delle seguenti circostanze:</p> <p>[...]</p> <p>j) un ente non mantiene un coefficiente netto di finanziamento stabile, in violazione dell'articolo 413 o dell'articolo 428 ter del regolamento (UE) n. 575/2013, od omette in modo ripetuto e persistente di detenere attività liquide, in violazione dell'articolo 412 di tale regolamento;</p>	Art. 144 c. 1 lett. (a) TUB	<p>Nei confronti delle banche, degli intermediari finanziari, delle società di partecipazione finanziaria, delle società di partecipazione finanziaria mista, delle rispettive capogruppo e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato e, nei confronti degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti dei gestori di crediti in sofferenza e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti, fino al massimale di euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 5 milioni e il fatturato è disponibile e determinabile, per le seguenti violazioni:</p> <p>a) inosservanza degli articoli 18, comma 4, 26, 28, comma 2-ter , 34, comma 2, 35, 49, 51, 52, 52-bis, 53, 53-</p>	

				<p>bis, 53-ter , 54, 55, 57, comma 1-quater, 57-bis, commi 1, 6, 7 e 9, 58-bis, comma 1, 58-quinquies, 58-sexies, commi 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9, 58-septies, commi 1, 2 e 3, 60-bis, commi 1, 3-bis, 3-ter e 4, 60-ter, comma 1, 61, 61-bis, commi 1 e 4, 64, commi 2 e 4, 66, 67, 67-ter, 68, 69.1, 69.2, 69.3, commi 2 e 8, 69-quater, 69-quinquies, 69-sexies, 69-octies, 69-novies, 69-sexiesdecies, 69-noviesdecies, 69-viciessemel, 108, 109, comma 3, 110 in relazione agli articoli 26, 52, 61, comma 5, 64, commi 2 e 4, 114.3, commi 4, 5 e 6, 114.4, 114.6, comma 5, 114.7, comma 1, 114.11, 114.13, in relazione agli articoli 26 e 52 114-quinquies.1, 114-quinquies.2, 114-quinquies.3, in relazione agli articoli 26 e 52, 114-octies, 114-undecies in relazione agli articoli 26 e 52, 114-duodecies, 114-terdecies, 114-quaterdecies, 114-octiesdecies, 129, comma 1, 145, comma 3, 146, comma 2, 147, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie, ovvero dei provvedimenti specifici adottati ai sensi degli articoli 53-bis, 67-ter, 108, 109, 114.11, 114-quinquies.2, 114-quaterdecies, 146, comma 2 ;</p> <p>Art. 144 c. 9 TUB</p> <p>Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai massimali indicati nel presente articolo,</p>	
--	--	--	--	--	--

			Art. 144 ter.1 c. 1 TUB	<p>le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile</p> <p>Nei confronti delle banche, delle società di partecipazione finanziaria, delle società di partecipazione finanziaria mista e delle rispettive capogruppo, dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali e di quelli incaricati della revisione legale dei conti, nonché delle persone giuridiche titolari di partecipazioni in banche, in società di partecipazione finanziaria e in società di partecipazione finanziaria mista capogruppo, può essere comminata, in alternativa o congiuntamente alle sanzioni amministrative pecuniarie previste nel presente titolo, una penalità di mora su base giornaliera da euro 2.000 a euro 50.000 ovvero al 5 per cento del fatturato giornaliero, quando questo importo è superiore a euro 50.000 e il fatturato giornaliero è disponibile e determinabile, per l'inosservanza in corso delle disposizioni o dei provvedimenti richiamati dagli articoli 139, commi 1 e 3, 140, comma 1, 144, commi 1, lettera a), e 1-bis, e 144-quinquies, e fino alla cessazione dell'inosservanza medesima.</p>	
--	--	--	----------------------------	---	--

			Art. 144 quinquies TUB	Nelle materie a cui si riferiscono le disposizioni richiamate agli articoli 139, 140, 144, 144-bis e 144-ter le sanzioni ivi previste si applicano, nella misura e con le modalità stabilite nel presente titolo, anche in caso di inosservanza del regolamento UE n. 575/2013, delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del medesimo regolamento e della direttiva 2013/36/UE emanate dalla Commissione Europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento (CE) n. 1093/2010, ovvero in caso di inosservanza degli atti dell'ABE direttamente applicabili ai soggetti vigilati adottati ai sensi di quest'ultimo regolamento.	
Art. 1 (17)(a)(iv)	Art. 67 c. 1 lett. k	Abrogato	Art. 144 c. 1 lett. (a) TUB	Nei confronti delle banche, degli intermediari finanziari, delle società di partecipazione finanziaria, delle società di partecipazione finanziaria mista, delle rispettive capogruppo e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato e, nei confronti degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti dei gestori di crediti in sofferenza e dei soggetti ai	

quali sono state esternalizzate funzioni aziendali, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti, fino al massimale di euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 5 milioni e il fatturato è disponibile e determinabile, per le seguenti violazioni:

a) inosservanza degli articoli 18, comma 4, 26, 28, comma 2-ter , 34, comma 2, 35, 49, 51, 52, 52-bis, 53, 53-bis, 53-ter , 54, 55, **57, comma 1-quater, 57-bis, commi 1, 6, 7 e 9, 58-bis, comma 1, 58-quinquies, 58-sexies, commi 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9, 58-septies, commi 1, 2 e 3, 60-bis, commi 1, 3-bis, 3-ter e 4, 60-ter, comma 1, 61, 61-bis, commi 1 e 4, 64, commi 2 e 4, 66, 67, 67-ter, 68, 69.1, 69.2, 69.3, commi 2 e 8, 69-quater, 69-quinquies, 69-sexies, 69-octies, 69-novies, 69-sexiesdecies, 69-noviesdecies, 69-viciessemel, 108, 109, comma 3, 110 in relazione agli articoli 26, 52, 61, comma 5, 64, commi 2 e 4, 114.3, commi 4, 5 e 6, 114.4, 114.6, comma 5, 114.7, comma 1, 114.11, 114.13, in relazione agli articoli 26 e 52 114-quinquies.1, 114-quinquies.2, 114-quinquies.3, in relazione agli articoli 26 e 52, 114-octies, 114-undecies in relazione agli articoli 26 e 52, 114-duodecies, 114-terdecies, 114-quaterdecies, 114-octiesdecies, 129, comma 1, 145, comma 3, 146, comma**

			Art. 144 c. 9 TUB	<p>2, 147, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie, ovvero dei provvedimenti specifici adottati ai sensi degli articoli 53-bis, 67-ter, 108, 109, 114.11, 114-quinquies.2, 114-quaterdecies, 146, comma 2 ;</p> <p>Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai massimali indicati nel presente articolo, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile</p>	
			Art. 144 ter.1 c. 1 TUB	<p>Nei confronti delle banche, delle società di partecipazione finanziaria, delle società di partecipazione finanziaria mista e delle rispettive capogruppo, dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali e di quelli incaricati della revisione legale dei conti, nonché delle persone giuridiche titolari di partecipazioni in banche, in società di partecipazione finanziaria e in società di partecipazione finanziaria mista capogruppo, può essere comminata, in alternativa o congiuntamente alle sanzioni amministrative pecuniarie previste nel presente titolo, una penalità di mora su base giornaliera da</p>	

				<p>euro 2.000 a euro 50.000 ovvero al 5 per cento del fatturato giornaliero, quando questo importo è superiore a euro 50.000 e il fatturato giornaliero è disponibile e determinabile, per l'inosservanza in corso delle disposizioni o dei provvedimenti richiamati dagli articoli 139, commi 1 e 3, 140, comma 1, 144, commi 1, lettera a), e 1-bis, e 144-quinquies, e fino alla cessazione dell'inosservanza medesima.</p> <p>Art. 144 quinquies TUB</p> <p>Nelle materie a cui si riferiscono le disposizioni richiamate agli articoli 139, 140, 144, 144-bis e 144-ter le sanzioni ivi previste si applicano, nella misura e con le modalità stabilite nel presente titolo, anche in caso di inosservanza del regolamento UE n. 575/2013, delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del medesimo regolamento e della direttiva 2013/36/UE emanate dalla Commissione Europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento (CE) n. 1093/2010, ovvero in caso di inosservanza degli atti dell'ABE direttamente applicabili ai soggetti vigilati adottati ai sensi di quest'ultimo regolamento.</p>	
Art. 1 (17)(a)(iv)	Art. 67 c. 1 lett. I	Abrogato	Art. 144 c. 1 lett. (a) TUB	Nei confronti delle banche, degli intermediari finanziari, delle società di partecipazione finanziaria, delle società di partecipazione finanziaria mista, delle	

rispettive capogruppo e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato e, nei confronti degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti dei gestori di crediti in sofferenza e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti, fino al massimale di euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 5 milioni e il fatturato è disponibile e determinabile, per le seguenti violazioni:

a) inosservanza degli articoli 18, comma 4, 26, 28, comma 2-ter , 34, comma 2, 35, 49, 51, 52, 52-bis, 53, 53-bis, 53-ter , 54, 55, **57, comma 1-quater, 57-bis, commi 1, 6, 7 e 9, 58-bis, comma 1, 58-quinquies, 58-sexies, commi 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9, 58-septies, commi 1, 2 e 3, 60-bis, commi 1, 3-bis, 3-ter e 4, 60-ter, comma 1, 61, 61-bis, commi 1 e 4, 64, commi 2 e 4, 66, 67, 67-ter, 68, 69.1, 69.2, 69.3, commi 2 e 8, 69-quater, 69-quinquies, 69-sexies, 69-octies, 69-novies, 69-sexiesdecies, 69-noviesdecies, 69-viciessemel, 108, 109,**

			<p>Art. 144 c. 9 TUB</p> <p>Art. 144 ter.1 c. 1 TUB</p>	<p>comma 3, 110 in relazione agli articoli 26, 52, 61, comma 5, 64, commi 2 e 4, 114.3, commi 4, 5 e 6, 114.4, 114.6, comma 5, 114.7, comma 1, 114.11, 114.13, in relazione agli articoli 26 e 52 114-quinquies.1, 114-quinquies.2, 114-quinquies.3, in relazione agli articoli 26 e 52, 114-octies, 114-undecies in relazione agli articoli 26 e 52, 114-duodecies, 114-terdecies, 114-quaterdecies, 114-octiesdecies, 129, comma 1, 145, comma 3, 146, comma 2, 147, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie, ovvero dei provvedimenti specifici adottati ai sensi degli articoli 53-bis, 67-ter, 108, 109, 114.11, 114-quinquies.2, 114-quaterdecies, 146, comma 2 ;</p> <p>Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai massimali indicati nel presente articolo, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile</p> <p>Nei confronti delle banche, delle società di partecipazione finanziaria, delle società di partecipazione finanziaria mista e delle rispettive capogruppo, dei soggetti ai quali sono</p>	
--	--	--	---	--	--

				<p>state esternalizzate funzioni aziendali e di quelli incaricati della revisione legale dei conti, nonché delle persone giuridiche titolari di partecipazioni in banche, in società di partecipazione finanziaria e in società di partecipazione finanziaria mista capogruppo, può essere comminata, in alternativa o congiuntamente alle sanzioni amministrative pecuniarie previste nel presente titolo, una penalità di mora su base giornaliera da euro 2.000 a euro 50.000 ovvero al 5 per cento del fatturato giornaliero, quando questo importo è superiore a euro 50.000 e il fatturato giornaliero è disponibile e determinabile, per l'inosservanza in corso delle disposizioni o dei provvedimenti richiamati dagli articoli 139, commi 1 e 3, 140, comma 1, 144, commi 1, lettera a), e 1-bis, e 144-quinquies, e fino alla cessazione dell'inosservanza medesima.</p> <p>Nelle materie a cui si riferiscono le disposizioni richiamate agli articoli 139, 140, 144, 144-bis e 144-ter le sanzioni ivi previste si applicano, nella misura e con le modalità stabilite nel presente titolo, anche in caso di inosservanza del regolamento UE n. 575/2013, delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del medesimo regolamento e della direttiva</p>	
--	--	--	--	--	--

				2013/36/UE emanate dalla Commissione Europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento (CE) n. 1093/2010, ovvero in caso di inosservanza degli atti dell'ABE direttamente applicabili ai soggetti vigilati adottati ai sensi di quest'ultimo regolamento.	
Art. 1 (17)(a)(v)	Art. 67 c. 1 lett. r	<p>Il presente articolo si applica almeno in presenza di una delle seguenti circostanze:</p> <p>[...]</p> <p>r) un ente non soddisfa i requisiti di fondi propri di cui all'articolo 92, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013;</p>	Art. 144 c. 1 lett. (a) TUB	<p>Nei confronti delle banche, degli intermediari finanziari, delle società di partecipazione finanziaria, delle società di partecipazione finanziaria mista, delle rispettive capogruppo e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato e, nei confronti degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti dei gestori di crediti in sofferenza e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti, fino al massimale di euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 5 milioni e il fatturato è disponibile e determinabile, per le seguenti violazioni:</p> <p>a) inosservanza degli articoli 18, comma 4, 26, 28, comma 2-ter , 34,</p>	

				<p>comma 2, 35, 49, 51, 52, 52-bis, 53, 53-bis, 53-ter , 54, 55, 57, comma 1-quater, 57-bis, commi 1, 6, 7 e 9, 58-bis, comma 1, 58-quinquies, 58-sexies, commi 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9, 58-septies, commi 1, 2 e 3, 60-bis, commi 1, 3-bis, 3-ter e 4, 60-ter, comma 1, 61, 61-bis, commi 1 e 4, 64, commi 2 e 4, 66, 67, 67-ter, 68, 69.1, 69.2, 69.3, commi 2 e 8, 69-quater, 69-quinquies, 69-sexies, 69-octies, 69-novies, 69-sexiesdecies, 69-noviesdecies, 69-viciessemel, 108, 109, comma 3, 110 in relazione agli articoli 26, 52, 61, comma 5, 64, commi 2 e 4, 114.3, commi 4, 5 e 6, 114.4, 114.6, comma 5, 114.7, comma 1, 114.11, 114.13, in relazione agli articoli 26 e 52 114-quinquies.1, 114-quinquies.2, 114-quinquies.3, in relazione agli articoli 26 e 52, 114-octies, 114-undecies in relazione agli articoli 26 e 52, 114-duodecies, 114-terdecies, 114-quaterdecies, 114-octiesdecies, 129, comma 1, 145, comma 3, 146, comma 2, 147, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie, ovvero dei provvedimenti specifici adottati ai sensi degli articoli 53-bis, 67-ter, 108, 109, 114.11, 114-quinquies.2, 114-quaterdecies, 146, comma 2 ;</p> <p>Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai</p>
		Art. 144 c. 9 TUB		

			Art. 144 ter.1 c. 1 TUB	<p>massimali indicati nel presente articolo, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile</p> <p>Nei confronti delle banche, delle società di partecipazione finanziaria, delle società di partecipazione finanziaria mista e delle rispettive capogruppo, dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali e di quelli incaricati della revisione legale dei conti, nonché delle persone giuridiche titolari di partecipazioni in banche, in società di partecipazione finanziaria e in società di partecipazione finanziaria mista capogruppo, può essere comminata, in alternativa o congiuntamente alle sanzioni amministrative pecuniarie previste nel presente titolo, una penalità di mora su base giornaliera da euro 2.000 a euro 50.000 ovvero al 5 per cento del fatturato giornaliero, quando questo importo è superiore a euro 50.000 e il fatturato giornaliero è disponibile e determinabile, per l'inosservanza in corso delle disposizioni o dei provvedimenti richiamati dagli articoli 139, commi 1 e 3, 140, comma 1, 144, commi 1, lettera a), e 1-bis, e 144-quinquies, e fino alla</p>	
--	--	--	----------------------------	--	--

			Art. 144 quinquies TUB	<p>cessazione dell'inoservanza medesima.</p> <p>Nelle materie a cui si riferiscono le disposizioni richiamate agli articoli 139, 140, 144, 144-bis e 144-ter le sanzioni ivi previste si applicano, nella misura e con le modalità stabilite nel presente titolo, anche in caso di inosservanza del regolamento UE n. 575/2013, delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del medesimo regolamento e della direttiva 2013/36/UE emanate dalla Commissione Europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento (CE) n. 1093/2010, ovvero in caso di inosservanza degli atti dell'ABE direttamente applicabili ai soggetti vigilati adottati ai sensi di quest'ultimo regolamento.</p>	
Art. 1 (17)(a)(v)	Art. 67 c. 1 lett. s	<p>Il presente articolo si applica almeno in presenza di una delle seguenti circostanze:</p> <p>[...]</p> <p>s) un ente o una persona fisica non ottempera ripetutamente a una decisione imposta dall'autorità competente ai sensi delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva o ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013;</p>	Art. 144 c. 1 lett. (a) TUB	<p>Nei confronti delle banche, degli intermediari finanziari, delle società di partecipazione finanziaria, delle società di partecipazione finanziaria mista, delle rispettive capogruppo e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato e, nei confronti degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali</p>	

essenziali o importanti dei gestori di crediti in sofferenza e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti, fino al massimale di euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 5 milioni e il fatturato è disponibile e determinabile, per le seguenti violazioni:

a) inosservanza degli articoli 18, comma 4, 26, 28, comma 2-ter , 34, comma 2, 35, 49, 51, 52, 52-bis, 53, 53-bis, 53-ter , 54, 55, **57, comma 1-quater, 57-bis, commi 1, 6, 7 e 9, 58-bis, comma 1, 58-quinquies, 58-sexies, commi 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9, 58-septies, commi 1, 2 e 3, 60-bis, commi 1, 3-bis, 3-ter e 4, 60-ter, comma 1, 61, 61-bis, commi 1 e 4, 64, commi 2 e 4, 66, 67, 67-ter, 68, 69.1, 69.2, 69.3, commi 2 e 8, 69-quater, 69-quinquies, 69-sexies, 69-octies, 69-novies, 69-sexiesdecies, 69-noviesdecies, 69-viciessemel, 108, 109, comma 3, 110 in relazione agli articoli 26, 52, 61, comma 5, 64, commi 2 e 4, 114.3, commi 4, 5 e 6, 114.4, 114.6, comma 5, 114.7, comma 1, 114.11, 114.13, in relazione agli articoli 26 e 52 114-quinquies.1, 114-quinquies.2, 114-quinquies.3, in relazione agli articoli 26 e 52, 114-octies, 114-undecies in relazione agli articoli 26 e 52, 114-duodecies, 114-terdecies, 114-**

			<p>Art. 144 c. 9 TUB</p> <p>Art. 144 ter.1 c. 1 TUB</p>	<p>quaterdecies, 114-octiesdecies, 129, comma 1, 145, comma 3, 146, comma 2, 147, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie, ovvero dei provvedimenti specifici adottati ai sensi degli articoli 53-bis, 67-ter, 108, 109, 114.11, 114-quinquies.2, 114-quaterdecies, 146, comma 2 ;</p> <p>Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai massimali indicati nel presente articolo, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile</p> <p>Nei confronti delle banche, delle società di partecipazione finanziaria, delle società di partecipazione finanziaria mista e delle rispettive capogruppo, dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali e di quelli incaricati della revisione legale dei conti, nonché delle persone giuridiche titolari di partecipazioni in banche, in società di partecipazione finanziaria e in società di partecipazione finanziaria mista capogruppo, può essere comminata, in alternativa o congiuntamente alle sanzioni amministrative pecuniarie</p>	
--	--	--	---	--	--

				<p>previste nel presente titolo, una penalità di mora su base giornaliera da euro 2.000 a euro 50.000 ovvero al 5 per cento del fatturato giornaliero, quando questo importo è superiore a euro 50.000 e il fatturato giornaliero è disponibile e determinabile, per l'inosservanza in corso delle disposizioni o dei provvedimenti richiamati dagli articoli 139, commi 1 e 3, 140, comma 1, 144, commi 1, lettera a), e 1-bis, e 144-quinquies, e fino alla cessazione dell'inosservanza medesima.</p> <p>Nelle materie a cui si riferiscono le disposizioni richiamate agli articoli 139, 140, 144, 144-bis e 144-ter le sanzioni ivi previste si applicano, nella misura e con le modalità stabilite nel presente titolo, anche in caso di inosservanza del regolamento UE n. 575/2013, delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del medesimo regolamento e della direttiva 2013/36/UE emanate dalla Commissione Europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento (CE) n. 1093/2010, ovvero in caso di inosservanza degli atti dell'ABE direttamente applicabili ai soggetti vigilati adottati ai sensi di quest'ultimo regolamento.</p>	
--	--	--	--	---	--

Art. 1 (17)(a)(v)	Art. 67 c. 1 lett. t	<p>Il presente articolo si applica almeno in presenza di una delle seguenti circostanze:</p> <p>[...]</p> <p>t) un ente non rispetta i requisiti in materia di remunerazione di cui agli articoli 92, 94 e 95 della presente direttiva</p>	Art. 144 c. 1 lett. (a) TUB	<p>Nei confronti delle banche, degli intermediari finanziari, delle società di partecipazione finanziaria, delle società di partecipazione finanziaria mista, delle rispettive capogruppo e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti, si applica la sanzione amministrativa pecunaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato e, nei confronti degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti dei gestori di crediti in sofferenza e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti, fino al massimale di euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 5 milioni e il fatturato è disponibile e determinabile, per le seguenti violazioni:</p> <p>a) inosservanza degli articoli 18, comma 4, 26, 28, comma 2-ter , 34, comma 2, 35, 49, 51, 52, 52-bis, 53, 53-bis, 53-ter , 54, 55, 57, comma 1-quater, 57-bis, commi 1, 6, 7 e 9, 58-bis, comma 1, 58-quinquies, 58-sexies, commi 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9, 58-septies, commi 1, 2 e 3, 60-bis, commi 1, 3-bis, 3-ter e 4, 60-ter, comma 1, 61, 61-bis, commi 1 e 4, 64, commi 2 e 4, 66, 67,</p>	
-------------------	----------------------------	--	--------------------------------	--	--

				<p>67-ter, 68, 69.1, 69.2, 69.3, commi 2 e 8, 69-quater, 69-quinquies, 69-sexies, 69-octies, 69-novies, 69-sexiesdecies, 69-noviesdecies, 69-viciessemel, 108, 109, comma 3, 110 in relazione agli articoli 26, 52, 61, comma 5, 64, commi 2 e 4, 114.3, commi 4, 5 e 6, 114.4, 114.6, comma 5, 114.7, comma 1, 114.11, 114.13, in relazione agli articoli 26 e 52 114-quinquies.1, 114-quinquies.2, 114-quinquies.3, in relazione agli articoli 26 e 52, 114-octies, 114-undecies in relazione agli articoli 26 e 52, 114-duodecies, 114-terdecies, 114-quaterdecies, 114-octiesdecies, 129, comma 1, 145, comma 3, 146, comma 2, 147, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie, ovvero dei provvedimenti specifici adottati ai sensi degli articoli 53-bis, 67-ter, 108, 109, 114.11, 114-quinquies.2, 114-quaterdecies, 146, comma 2 ;</p> <p>Art. 144 c. 9 TUB</p> <p>Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai massimali indicati nel presente articolo, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile</p>	
--	--	--	--	---	--

			Art. 144 ter.1 c. 1 TUB	Nei confronti delle banche, delle società di partecipazione finanziaria, delle società di partecipazione finanziaria mista e delle rispettive capogruppo, dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali e di quelli incaricati della revisione legale dei conti, nonché delle persone giuridiche titolari di partecipazioni in banche, in società di partecipazione finanziaria e in società di partecipazione finanziaria mista capogruppo, può essere comminata, in alternativa o congiuntamente alle sanzioni amministrative pecuniarie previste nel presente titolo, una penalità di mora su base giornaliera da euro 2.000 a euro 50.000 ovvero al 5 per cento del fatturato giornaliero, quando questo importo è superiore a euro 50.000 e il fatturato giornaliero è disponibile e determinabile, per l'inoservanza in corso delle disposizioni o dei provvedimenti richiamati dagli articoli 139, commi 1 e 3, 140, comma 1, 144, commi 1, lettera a), e 1-bis, e 144-quinquies, e fino alla cessazione dell'inoservanza medesima.	
Art. 1 (17)(a)(v)	Art. 67 c. 1 lett. u	Il presente articolo si applica almeno in presenza di una delle seguenti circostanze: [...]	Art. 144 c. 1 lett. (a) TUB	Nei confronti delle banche, degli intermediari finanziari, delle società di partecipazione finanziaria, delle società di partecipazione finanziaria mista, delle rispettive capogruppo e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni	

	<p>u) un ente agisce senza la previa autorizzazione dell'autorità competente, laddove le disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva o il regolamento (UE) n. 575/2013 esigono che l'ente ottenga tale previa autorizzazione oppure un ente ha ottenuto tale autorizzazione sulla base di false dichiarazioni o non soddisfa le condizioni in base alle quali tale autorizzazione è stata concessa;</p>	<p>aziendali, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato e, nei confronti degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti dei gestori di crediti in sofferenza e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti, fino al massimale di euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 5 milioni e il fatturato è disponibile e determinabile, per le seguenti violazioni:</p> <p>a) inosservanza degli articoli 18, comma 4, 26, 28, comma 2-ter , 34, comma 2, 35, 49, 51, 52, 52-bis, 53, 53-bis, 53-ter , 54, 55, 57, comma 1-quater, 57-bis, commi 1, 6, 7 e 9, 58-bis, comma 1, 58-quinquies, 58-sexies, commi 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9, 58-septies, commi 1, 2 e 3, 60-bis, commi 1, 3-bis, 3-ter e 4, 60-ter, comma 1, 61, 61-bis, commi 1 e 4, 64, commi 2 e 4, 66, 67, 67-ter, 68, 69.1, 69.2, 69.3, commi 2 e 8, 69-quater, 69-quinquies, 69-sexies, 69-octies, 69-novies, 69-sexiesdecies, 69-noviesdecies, 69-viciessemel, 108, 109, comma 3, 110 in relazione agli articoli 26, 52, 61, comma 5, 64, commi 2 e 4,</p>	
--	--	--	--

				<p>114.3, commi 4, 5 e 6, 114.4, 114.6, comma 5, 114.7, comma 1, 114.11, 114.13, in relazione agli articoli 26 e 52 114-quinquies.1, 114-quinquies.2, 114-quinquies.3, in relazione agli articoli 26 e 52, 114-octies, 114-undecies in relazione agli articoli 26 e 52, 114-duodecies, 114-terdecies, 114-quaterdecies, 114-octiesdecies, 129, comma 1, 145, comma 3, 146, comma 2, 147, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie, ovvero dei provvedimenti specifici adottati ai sensi degli articoli 53-bis, 67-ter, 108, 109, 114.11, 114-quinquies.2, 114-quaterdecies, 146, comma 2 ;</p>	
		Art. 144 c. 9 TUB		<p>Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai massimali indicati nel presente articolo, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile</p>	
		Art. 144 ter.1 c. 1 TUB		<p>Nei confronti delle banche, delle società di partecipazione finanziaria, delle società di partecipazione finanziaria mista e delle rispettive capogruppo, dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali e di quelli incaricati della revisione legale</p>	

				<p>dei conti, nonché delle persone giuridiche titolari di partecipazioni in banche, in società di partecipazione finanziaria e in società di partecipazione finanziaria mista capogruppo, può essere comminata, in alternativa o congiuntamente alle sanzioni amministrative pecuniarie previste nel presente titolo, una penalità di mora su base giornaliera da euro 2.000 a euro 50.000 ovvero al 5 per cento del fatturato giornaliero, quando questo importo è superiore a euro 50.000 e il fatturato giornaliero è disponibile e determinabile, per l'inosservanza in corso delle disposizioni o dei provvedimenti richiamati dagli articoli 139, commi 1 e 3, 140, comma 1, 144, commi 1, lettera a), e 1-bis, e 144-quinquies, e fino alla cessazione dell'inosservanza medesima.</p> <p>Nelle materie a cui si riferiscono le disposizioni richiamate agli articoli 139, 140, 144, 144-bis e 144-ter le sanzioni ivi previste si applicano, nella misura e con le modalità stabilite nel presente titolo, anche in caso di inosservanza del regolamento UE n. 575/2013, delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del medesimo regolamento e della direttiva 2013/36/UE emanate dalla Commissione Europea ai sensi degli</p>	
--	--	--	--	--	--

				articoli 10 e 15 del regolamento (CE) n. 1093/2010, ovvero in caso di inosservanza degli atti dell'ABE direttamente applicabili ai soggetti vigilati adottati ai sensi di quest'ultimo regolamento.	
Art. 1 (17)(a)(v)	Art. 67 c. 1 lett. v	<p>Il presente articolo si applica almeno in presenza di una delle seguenti circostanze:</p> <p>[...]</p> <p>v) un ente non soddisfa i requisiti in materia di composizione, condizioni, rettifiche e deduzioni in ordine ai fondi propri di cui alla parte due del regolamento (UE) n. 575/2013;</p>	Art. 144 c. 1 lett. (a) TUB	<p>Nei confronti delle banche, degli intermediari finanziari, delle società di partecipazione finanziaria, delle società di partecipazione finanziaria mista, delle rispettive capogruppo e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti, si applica la sanzione amministrativa pecunaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato e, nei confronti degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti dei gestori di crediti in sofferenza e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti, fino al massimale di euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 5 milioni e il fatturato è disponibile e determinabile, per le seguenti violazioni:</p> <p>a) inosservanza degli articoli 18, comma 4, 26, 28, comma 2-ter , 34, comma 2, 35, 49, 51, 52, 52-bis, 53, 53-bis, 53-ter , 54, 55, 57, comma 1-quater,</p>	

				<p>57-bis, commi 1, 6, 7 e 9, 58-bis, comma 1, 58-quinquies, 58-sexies, commi 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9, 58-septies, commi 1, 2 e 3, 60-bis, commi 1, 3-bis, 3-ter e 4, 60-ter, comma 1, 61, 61-bis, commi 1 e 4, 64, commi 2 e 4, 66, 67, 67-ter, 68, 69.1, 69.2, 69.3, commi 2 e 8, 69-quater, 69-quinquies, 69-sexies, 69-octies, 69-novies, 69-sexiesdecies, 69-noviesdecies, 69-viciessemel, 108, 109, comma 3, 110 in relazione agli articoli 26, 52, 61, comma 5, 64, commi 2 e 4, 114.3, commi 4, 5 e 6, 114.4, 114.6, comma 5, 114.7, comma 1, 114.11, 114.13, in relazione agli articoli 26 e 52 114-quinquies.1, 114-quinquies.2, 114-quinquies.3, in relazione agli articoli 26 e 52, 114-octies, 114-undecies in relazione agli articoli 26 e 52, 114-duodecies, 114-terdecies, 114-quaterdecies, 114-octiesdecies, 129, comma 1, 145, comma 3, 146, comma 2, 147, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie, ovvero dei provvedimenti specifici adottati ai sensi degli articoli 53-bis, 67-ter, 108, 109, 114.11, 114-quinquies.2, 114-quaterdecies, 146, comma 2 ;</p> <p>Art. 144 c. 9 TUB</p> <p>Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai massimali indicati nel presente articolo, le sanzioni amministrative pecuniarie di</p>	
--	--	--	--	---	--

			Art. 144 ter.1 c. 1 TUB	cui al presente articolo sono elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile Nei confronti delle banche, delle società di partecipazione finanziaria, delle società di partecipazione finanziaria mista e delle rispettive capogruppo, dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali e di quelli incaricati della revisione legale dei conti, nonché delle persone giuridiche titolari di partecipazioni in banche, in società di partecipazione finanziaria e in società di partecipazione finanziaria mista capogruppo, può essere comminata, in alternativa o congiuntamente alle sanzioni amministrative pecuniarie previste nel presente titolo, una penalità di mora su base giornaliera da euro 2.000 a euro 50.000 ovvero al 5 per cento del fatturato giornaliero, quando questo importo è superiore a euro 50.000 e il fatturato giornaliero è disponibile e determinabile, per l'inosservanza in corso delle disposizioni o dei provvedimenti richiamati dagli articoli 139, commi 1 e 3, 140, comma 1, 144, commi 1, lettera a), e 1-bis, e 144-quinquies, e fino alla cessazione dell'inosservanza medesima.	
--	--	--	----------------------------	---	--

			Art. 144 quinquies TUB	Nelle materie a cui si riferiscono le disposizioni richiamate agli articoli 139, 140, 144, 144-bis e 144-ter le sanzioni ivi previste si applicano, nella misura e con le modalità stabilite nel presente titolo, anche in caso di inosservanza del regolamento UE n. 575/2013, delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del medesimo regolamento e della direttiva 2013/36/UE emanate dalla Commissione Europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento (CE) n. 1093/2010, ovvero in caso di inosservanza degli atti dell'ABE direttamente applicabili ai soggetti vigilati adottati ai sensi di quest'ultimo regolamento.	
Art. 1 (17)(a)(v)	Art. 67 c. 1 lett. w	Il presente articolo si applica almeno in presenza di una delle seguenti circostanze: [...] w) un ente non soddisfa i requisiti relativi alle sue grandi esposizioni verso un singolo cliente o un gruppo di clienti connessi di cui alla parte quattro del regolamento (UE) n. 575/2013;	Art. 144 c. 1 lett. (a) TUB	Nei confronti delle banche, degli intermediari finanziari, delle società di partecipazione finanziaria, delle società di partecipazione finanziaria mista, delle rispettive capogruppo e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti, si applica la sanzione amministrativa pecunaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato e, nei confronti degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti dei gestori di crediti in sofferenza e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni	

aziendali, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti, fino al massimale di euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 5 milioni e il fatturato è disponibile e determinabile, per le seguenti violazioni:

a) inosservanza degli articoli 18, comma 4, 26, 28, comma 2-ter , 34, comma 2, 35, 49, 51, 52, 52-bis, 53, 53-bis, 53-ter , 54, 55, 57, comma 1-quater, 57-bis, commi 1, 6, 7 e 9, 58-bis, comma 1, 58-quinquies, 58-sexies, commi 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9, 58-septies, commi 1, 2 e 3, 60-bis, commi 1, 3-bis, 3-ter e 4, 60-ter, comma 1, 61, 61-bis, commi 1 e 4, 64, commi 2 e 4, 66, 67, 67-ter, 68, 69.1, 69.2, 69.3, commi 2 e 8, 69-quater, 69-quinquies, 69-sexies, 69-octies, 69-novies, 69-sexiesdecies, 69-noviesdecies, 69-viciessemel, 108, 109, comma 3, 110 in relazione agli articoli 26, 52, 61, comma 5, 64, commi 2 e 4, 114.3, commi 4, 5 e 6, 114.4, 114.6, comma 5, 114.7, comma 1, 114.11, 114.13, in relazione agli articoli 26 e 52 114-quinquies.1, 114-quinquies.2, 114-quinquies.3, in relazione agli articoli 26 e 52, 114-octies, 114-undecies in relazione agli articoli 26 e 52, 114-duodecies, 114-terdecies, 114-quaterdecies, 114-octiesdecies, 129, comma 1, 145, comma 3, 146, comma 2, 147, o delle relative disposizioni

			<p>Art. 144 c. 9 TUB</p> <p>Art. 144 ter.1 c. 1 TUB</p>	<p>generali o particolari impartite dalle autorità creditizie, ovvero dei provvedimenti specifici adottati ai sensi degli articoli 53-bis, 67-ter, 108, 109, 114.11, 114-quinquies.2, 114-quaterdecies, 146, comma 2 ;</p> <p>Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai massimali indicati nel presente articolo, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile</p> <p>Nei confronti delle banche, delle società di partecipazione finanziaria, delle società di partecipazione finanziaria mista e delle rispettive capogruppo, dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali e di quelli incaricati della revisione legale dei conti, nonché delle persone giuridiche titolari di partecipazioni in banche, in società di partecipazione finanziaria e in società di partecipazione finanziaria mista capogruppo, può essere comminata, in alternativa o congiuntamente alle sanzioni amministrative pecuniarie previste nel presente titolo, una penalità di mora su base giornaliera da euro 2.000 a euro 50.000 ovvero al 5</p>	
--	--	--	---	--	--

				<p>per cento del fatturato giornaliero, quando questo importo è superiore a euro 50.000 e il fatturato giornaliero è disponibile e determinabile, per l'inosservanza in corso delle disposizioni o dei provvedimenti richiamati dagli articoli 139, commi 1 e 3, 140, comma 1, 144, commi 1, lettera a), e 1-bis, e 144-quinquies, e fino alla cessazione dell'inosservanza medesima.</p> <p>Art. 144 quinquies TUB</p> <p>Nelle materie a cui si riferiscono le disposizioni richiamate agli articoli 139, 140, 144, 144-bis e 144-ter le sanzioni ivi previste si applicano, nella misura e con le modalità stabilite nel presente titolo, anche in caso di inosservanza del regolamento UE n. 575/2013, delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del medesimo regolamento e della direttiva 2013/36/UE emanate dalla Commissione Europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento (CE) n. 1093/2010, ovvero in caso di inosservanza degli atti dell'ABE direttamente applicabili ai soggetti vigilati adottati ai sensi di quest'ultimo regolamento.</p>	
Art. 1 (17)(a)(v)	Art. 67 c. 1 lett. x	Il presente articolo si applica almeno in presenza di una delle seguenti circostanze: [...]	Art. 144 c. 1 lett. (a) TUB	Nei confronti delle banche, degli intermediari finanziari, delle società di partecipazione finanziaria, delle società di partecipazione finanziaria mista, delle rispettive capogruppo e dei soggetti ai	.

		<p>x) un ente non soddisfa i requisiti relativi al calcolo del coefficiente di leva finanziaria, compresa l'applicazione delle deroghe di cui alla parte sette del regolamento (UE) n. 575/2013;</p>		<p>quali sono state esternalizzate funzioni aziendali, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato e, nei confronti degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti dei gestori di crediti in sofferenza e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti, fino al massimale di euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 5 milioni e il fatturato è disponibile e determinabile, per le seguenti violazioni:</p> <p>a) inosservanza degli articoli 18, comma 4, 26, 28, comma 2-ter , 34, comma 2, 35, 49, 51, 52, 52-bis, 53, 53-bis, 53-ter , 54, 55, 57, comma 1-quater, 57-bis, commi 1, 6, 7 e 9, 58-bis, comma 1, 58-quinquies, 58-sexies, commi 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9, 58-septies, commi 1, 2 e 3, 60-bis, commi 1, 3-bis, 3-ter e 4, 60-ter, comma 1, 61, 61-bis, commi 1 e 4, 64, commi 2 e 4, 66, 67, 67-ter, 68, 69.1, 69.2, 69.3, commi 2 e 8, 69-quater, 69-quinquies, 69-sexies, 69-octies, 69-novies, 69-sexiesdecies, 69-noviesdecies, 69-viciessemel, 108, 109, comma 3, 110 in relazione agli articoli</p>	
--	--	--	--	---	--

			<p>26, 52, 61, comma 5, 64, commi 2 e 4, 114.3, commi 4, 5 e 6, 114.4, 114.6, comma 5, 114.7, comma 1, 114.11, 114.13, in relazione agli articoli 26 e 52 114-quinquies.1, 114-quinquies.2, 114-quinquies.3, in relazione agli articoli 26 e 52, 114-octies, 114-undecies in relazione agli articoli 26 e 52, 114-duodecies, 114-terdecies, 114-quaterdecies, 114-octiesdecies, 129, comma 1, 145, comma 3, 146, comma 2, 147, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie, ovvero dei provvedimenti specifici adottati ai sensi degli articoli 53-bis, 67-ter, 108, 109, 114.11, 114-quinquies.2, 114-quaterdecies, 146, comma 2 ;</p> <p>Art. 144 c. 9 TUB</p> <p>Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai massimali indicati nel presente articolo, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile</p> <p>Art. 144 ter.1 c. 1 TUB</p> <p>Nei confronti delle banche, delle società di partecipazione finanziaria, delle società di partecipazione finanziaria mista e delle rispettive capogruppo, dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali e</p>	

				<p>di quelli incaricati della revisione legale dei conti, nonché delle persone giuridiche titolari di partecipazioni in banche, in società di partecipazione finanziaria e in società di partecipazione finanziaria mista capogruppo, può essere comminata, in alternativa o congiuntamente alle sanzioni amministrative pecuniarie previste nel presente titolo, una penalità di mora su base giornaliera da euro 2.000 a euro 50.000 ovvero al 5 per cento del fatturato giornaliero, quando questo importo è superiore a euro 50.000 e il fatturato giornaliero è disponibile e determinabile, per l'inosservanza in corso delle disposizioni o dei provvedimenti richiamati dagli articoli 139, commi 1 e 3, 140, comma 1, 144, commi 1, lettera a), e 1-bis, e 144-quinquies, e fino alla cessazione dell'inosservanza medesima.</p> <p>Art. 144 quinquies TUB</p> <p>Nelle materie a cui si riferiscono le disposizioni richiamate agli articoli 139, 140, 144, 144-bis e 144-ter le sanzioni ivi previste si applicano, nella misura e con le modalità stabilite nel presente titolo, anche in caso di inosservanza del regolamento UE n. 575/2013, delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del medesimo regolamento e della direttiva 2013/36/UE emanate dalla</p>	
--	--	--	--	---	--

				Commissione Europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento (CE) n. 1093/2010, ovvero in caso di inosservanza degli atti dell'ABE direttamente applicabili ai soggetti vigilati adottati ai sensi di quest'ultimo regolamento.	
Art. 1 (17)(a)(v)	Art. 67 c. 1 lett. y	<p>Il presente articolo si applica almeno in presenza di una delle seguenti circostanze:</p> <p>[...]</p> <p>y) un ente non comunica le informazioni o fornisce informazioni incomplete o inesatte all'autorità competente in ordine ai dati di cui all'articolo 430, paragrafi da 1 a 3, e all'articolo 430 bis del regolamento (UE) n. 575/2013;</p>	Art. 144 c. 1 lett. (a) TUB	<p>Nei confronti delle banche, degli intermediari finanziari, delle società di partecipazione finanziaria, delle società di partecipazione finanziaria mista, delle rispettive capogruppo e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato e, nei confronti degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti dei gestori di crediti in sofferenza e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti, fino al massimale di euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 5 milioni e il fatturato è disponibile e determinabile, per le seguenti violazioni:</p> <p>a) inosservanza degli articoli 18, comma 4, 26, 28, comma 2-ter , 34, comma 2, 35, 49, 51, 52, 52-bis, 53, 53-</p>	

				<p>bis, 53-ter , 54, 55, 57, comma 1-quater, 57-bis, commi 1, 6, 7 e 9, 58-bis, comma 1, 58-quinquies, 58-sexies, commi 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9, 58-septies, commi 1, 2 e 3, 60-bis, commi 1, 3-bis, 3-ter e 4, 60-ter, comma 1, 61, 61-bis, commi 1 e 4, 64, commi 2 e 4, 66, 67, 67-ter, 68, 69.1, 69.2, 69.3, commi 2 e 8, 69-quater, 69-quinquies, 69-sexies, 69-octies, 69-novies, 69-sexiesdecies, 69-noviesdecies, 69-viciessemel, 108, 109, comma 3, 110 in relazione agli articoli 26, 52, 61, comma 5, 64, commi 2 e 4, 114.3, commi 4, 5 e 6, 114.4, 114.6, comma 5, 114.7, comma 1, 114.11, 114.13, in relazione agli articoli 26 e 52 114-quinquies.1, 114-quinquies.2, 114-quinquies.3, in relazione agli articoli 26 e 52, 114-octies, 114-undecies in relazione agli articoli 26 e 52, 114-duodecies, 114-terdecies, 114-quaterdecies, 114-octiesdecies, 129, comma 1, 145, comma 3, 146, comma 2, 147, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie, ovvero dei provvedimenti specifici adottati ai sensi degli articoli 53-bis, 67-ter, 108, 109, 114.11, 114-quinquies.2, 114-quaterdecies, 146, comma 2 ;</p> <p>Art. 144 c. 1 lett. (a) TUB</p> <p>Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai massimali indicati nel presente articolo,</p>	
--	--	--	--	--	--

			Art. 144 ter.1 c. 1 TUB	<p>le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile</p> <p>Nei confronti delle banche, delle società di partecipazione finanziaria, delle società di partecipazione finanziaria mista e delle rispettive capogruppo, dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali e di quelli incaricati della revisione legale dei conti, nonché delle persone giuridiche titolari di partecipazioni in banche, in società di partecipazione finanziaria e in società di partecipazione finanziaria mista capogruppo, può essere comminata, in alternativa o congiuntamente alle sanzioni amministrative pecuniarie previste nel presente titolo, una penalità di mora su base giornaliera da euro 2.000 a euro 50.000 ovvero al 5 per cento del fatturato giornaliero, quando questo importo è superiore a euro 50.000 e il fatturato giornaliero è disponibile e determinabile, per l'inosservanza in corso delle disposizioni o dei provvedimenti richiamati dagli articoli 139, commi 1 e 3, 140, comma 1, 144, commi 1, lettera a), e 1-bis, e 144-quinquies, e fino alla cessazione dell'inosservanza medesima.</p>	
--	--	--	----------------------------	---	--

Art. 1 (17)(a)(v)	Art. 67 c. 1 lett. z	<p>Il presente articolo si applica almeno in presenza di una delle seguenti circostanze:</p> <p>[...]</p> <p>z) un ente non rispetta i requisiti in materia di raccolta di dati e governance di cui alla parte tre, titolo III, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;</p>	Art. 144 c. 1 lett. (a) TUB	<p>Nei confronti delle banche, degli intermediari finanziari, delle società di partecipazione finanziaria, delle società di partecipazione finanziaria mista, delle rispettive capogruppo e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti, si applica la sanzione amministrativa pecunaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato e, nei confronti degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti dei gestori di crediti in sofferenza e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti, fino al massimale di euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 5 milioni e il fatturato è disponibile e determinabile, per le seguenti violazioni:</p> <p>a) inosservanza degli articoli 18, comma 4, 26, 28, comma 2-ter , 34, comma 2, 35, 49, 51, 52, 52-bis, 53, 53-bis, 53-ter , 54, 55, 57, comma 1-quater, 57-bis, commi 1, 6, 7 e 9, 58-bis, comma 1, 58-quinquies, 58-sexies, commi 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9, 58-septies, commi 1, 2 e 3, 60-bis, commi 1, 3-bis, 3-ter e 4, 60-ter, comma 1, 61, 61-bis, commi 1 e 4, 64, commi 2 e 4, 66, 67,</p>	
-------------------	----------------------------	---	--------------------------------	--	--

				<p>67-ter, 68, 69.1, 69.2, 69.3, commi 2 e 8, 69-quater, 69-quinquies, 69-sexies, 69-octies, 69-novies, 69-sexiesdecies, 69-noviesdecies, 69-viciessemel, 108, 109, comma 3, 110 in relazione agli articoli 26, 52, 61, comma 5, 64, commi 2 e 4, 114.3, commi 4, 5 e 6, 114.4, 114.6, comma 5, 114.7, comma 1, 114.11, 114.13, in relazione agli articoli 26 e 52 114-quinquies.1, 114-quinquies.2, 114-quinquies.3, in relazione agli articoli 26 e 52, 114-octies, 114-undecies in relazione agli articoli 26 e 52, 114-duodecies, 114-terdecies, 114-quaterdecies, 114-octiesdecies, 129, comma 1, 145, comma 3, 146, comma 2, 147, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie, ovvero dei provvedimenti specifici adottati ai sensi degli articoli 53-bis, 67-ter, 108, 109, 114.11, 114-quinquies.2, 114-quaterdecies, 146, comma 2 ;</p> <p>Art. 144 c. 1 lett. (a) TUB</p> <p>Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai massimali indicati nel presente articolo, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile</p>	
--	--	--	--	---	--

			Art. 144 ter.1 c. 1 TUB	<p>Nei confronti delle banche, delle società di partecipazione finanziaria, delle società di partecipazione finanziaria mista e delle rispettive capogruppo, dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali e di quelli incaricati della revisione legale dei conti, nonché delle persone giuridiche titolari di partecipazioni in banche, in società di partecipazione finanziaria e in società di partecipazione finanziaria mista capogruppo, può essere comminata, in alternativa o congiuntamente alle sanzioni amministrative pecuniarie previste nel presente titolo, una penalità di mora su base giornaliera da euro 2.000 a euro 50.000 ovvero al 5 per cento del fatturato giornaliero, quando questo importo è superiore a euro 50.000 e il fatturato giornaliero è disponibile e determinabile, per l'inoservanza in corso delle disposizioni o dei provvedimenti richiamati dagli articoli 139, commi 1 e 3, 140, comma 1, 144, commi 1, lettera a), e 1-bis, e 144-quinquies, e fino alla cessazione dell'inoservanza medesima.</p>	
Art. 1 (17)(a)(v)	Art. 67 c. 1 lett. a bis	Il presente articolo si applica almeno in presenza di una delle seguenti circostanze: [...]	Art. 144 c. 1 lett. (a) TUB	Nei confronti delle banche, degli intermediari finanziari, delle società di partecipazione finanziaria, delle società di partecipazione finanziaria mista, delle rispettive capogruppo e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni	

	<p>a bis) un ente non soddisfa i requisiti relativi al calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio o i requisiti di fondi propri oppure non si dota dei dispositivi di governance di cui alla parte tre, titoli da II a VI, del regolamento (UE) n. 575/2013;</p>	<p>aziendali, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato e, nei confronti degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti dei gestori di crediti in sofferenza e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti, fino al massimale di euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 5 milioni e il fatturato è disponibile e determinabile, per le seguenti violazioni:</p> <p>a) inosservanza degli articoli 18, comma 4, 26, 28, comma 2-ter , 34, comma 2, 35, 49, 51, 52, 52-bis, 53, 53-bis, 53-ter , 54, 55, 57, comma 1-quater, 57-bis, commi 1, 6, 7 e 9, 58-bis, comma 1, 58-quinquies, 58-sexies, commi 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9, 58-septies, commi 1, 2 e 3, 60-bis, commi 1, 3-bis, 3-ter e 4, 60-ter, comma 1, 61, 61-bis, commi 1 e 4, 64, commi 2 e 4, 66, 67, 67-ter, 68, 69.1, 69.2, 69.3, commi 2 e 8, 69-quater, 69-quinquies, 69-sexies, 69-octies, 69-novies, 69-sexiesdecies, 69-noviesdecies, 69-viciessemel, 108, 109, comma 3, 110 in relazione agli articoli 26, 52, 61, comma 5, 64, commi 2 e 4,</p>	
--	--	--	--

				<p>114.3, commi 4, 5 e 6, 114.4, 114.6, comma 5, 114.7, comma 1, 114.11, 114.13, in relazione agli articoli 26 e 52 114-quinquies.1, 114-quinquies.2, 114-quinquies.3, in relazione agli articoli 26 e 52, 114-octies, 114-undecies in relazione agli articoli 26 e 52, 114-duodecies, 114-terdecies, 114-quaterdecies, 114-octiesdecies, 129, comma 1, 145, comma 3, 146, comma 2, 147, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie, ovvero dei provvedimenti specifici adottati ai sensi degli articoli 53-bis, 67-ter, 108, 109, 114.11, 114-quinquies.2, 114-quaterdecies, 146, comma 2 ;</p>	
		Art. 144 c. 9 TUB		<p>Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai massimali indicati nel presente articolo, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile</p>	
		Art. 144 ter.1 c. 1 TUB		<p>Nei confronti delle banche, delle società di partecipazione finanziaria, delle società di partecipazione finanziaria mista e delle rispettive capogruppo, dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali e di quelli incaricati della revisione legale</p>	

				<p>dei conti, nonché delle persone giuridiche titolari di partecipazioni in banche, in società di partecipazione finanziaria e in società di partecipazione finanziaria mista capogruppo, può essere comminata, in alternativa o congiuntamente alle sanzioni amministrative pecuniarie previste nel presente titolo, una penalità di mora su base giornaliera da euro 2.000 a euro 50.000 ovvero al 5 per cento del fatturato giornaliero, quando questo importo è superiore a euro 50.000 e il fatturato giornaliero è disponibile e determinabile, per l'inosservanza in corso delle disposizioni o dei provvedimenti richiamati dagli articoli 139, commi 1 e 3, 140, comma 1, 144, commi 1, lettera a), e 1-bis, e 144-quinquies, e fino alla cessazione dell'inosservanza medesima.</p> <p>Nelle materie a cui si riferiscono le disposizioni richiamate agli articoli 139, 140, 144, 144-bis e 144-ter le sanzioni ivi previste si applicano, nella misura e con le modalità stabilite nel presente titolo, anche in caso di inosservanza del regolamento UE n. 575/2013, delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del medesimo regolamento e della direttiva 2013/36/UE emanate dalla Commissione Europea ai sensi degli</p>	
--	--	--	--	--	--

				articoli 10 e 15 del regolamento (CE) n. 1093/2010, ovvero in caso di inosservanza degli atti dell'ABE direttamente applicabili ai soggetti vigilati adottati ai sensi di quest'ultimo regolamento.	
Art. 1 (17)(a)(v)	Art. 67 c. 1 lett. a ter	<p>Il presente articolo si applica almeno in presenza di una delle seguenti circostanze:</p> <p>[...]</p> <p>a ter) un ente non soddisfa i requisiti relativi al calcolo del coefficiente di copertura della liquidità o del coefficiente netto di finanziamento stabile stabiliti nella parte sei, titoli I e IV, del regolamento (UE) n. 575/2013 e nel regolamento delegato (UE) 2015/61.</p>	Art. 144 c. 1 lett. (a) TUB	<p>Nei confronti delle banche, degli intermediari finanziari, delle società di partecipazione finanziaria, delle società di partecipazione finanziaria mista, delle rispettive capogruppo e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti, si applica la sanzione amministrativa pecunaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato e, nei confronti degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti dei gestori di crediti in sofferenza e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti, fino al massimale di euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 5 milioni e il fatturato è disponibile e determinabile, per le seguenti violazioni:</p> <p>a) inosservanza degli articoli 18, comma 4, 26, 28, comma 2-ter , 34, comma 2, 35, 49, 51, 52, 52-bis, 53, 53-bis, 53-ter , 54, 55, 57, comma 1-quater,</p>	

				<p>57-bis, commi 1, 6, 7 e 9, 58-bis, comma 1, 58-quinquies, 58-sexies, commi 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9, 58-septies, commi 1, 2 e 3, 60-bis, commi 1, 3-bis, 3-ter e 4, 60-ter, comma 1, 61, 61-bis, commi 1 e 4, 64, commi 2 e 4, 66, 67, 67-ter, 68, 69.1, 69.2, 69.3, commi 2 e 8, 69-quater, 69-quinquies, 69-sexies, 69-octies, 69-novies, 69-sexiesdecies, 69-noviesdecies, 69-viciessemel, 108, 109, comma 3, 110 in relazione agli articoli 26, 52, 61, comma 5, 64, commi 2 e 4, 114.3, commi 4, 5 e 6, 114.4, 114.6, comma 5, 114.7, comma 1, 114.11, 114.13, in relazione agli articoli 26 e 52 114-quinquies.1, 114-quinquies.2, 114-quinquies.3, in relazione agli articoli 26 e 52, 114-octies, 114-undecies in relazione agli articoli 26 e 52, 114-duodecies, 114-terdecies, 114-quaterdecies, 114-octiesdecies, 129, comma 1, 145, comma 3, 146, comma 2, 147, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie, ovvero dei provvedimenti specifici adottati ai sensi degli articoli 53-bis, 67-ter, 108, 109, 114.11, 114-quinquies.2, 114-quaterdecies, 146, comma 2 ;</p> <p>Art. 144 c. 9 TUB</p> <p>Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai massimali indicati nel presente articolo, le sanzioni amministrative pecuniarie di</p>	
--	--	--	--	---	--

			Art. 144 ter.1 c. 1 TUB	cui al presente articolo sono elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile Nei confronti delle banche, delle società di partecipazione finanziaria, delle società di partecipazione finanziaria mista e delle rispettive capogruppo, dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali e di quelli incaricati della revisione legale dei conti, nonché delle persone giuridiche titolari di partecipazioni in banche, in società di partecipazione finanziaria e in società di partecipazione finanziaria mista capogruppo, può essere comminata, in alternativa o congiuntamente alle sanzioni amministrative pecuniarie previste nel presente titolo, una penalità di mora su base giornaliera da euro 2.000 a euro 50.000 ovvero al 5 per cento del fatturato giornaliero, quando questo importo è superiore a euro 50.000 e il fatturato giornaliero è disponibile e determinabile, per l'inosservanza in corso delle disposizioni o dei provvedimenti richiamati dagli articoli 139, commi 1 e 3, 140, comma 1, 144, commi 1, lettera a), e 1-bis, e 144-quinquies, e fino alla cessazione dell'inosservanza medesima.	
--	--	--	----------------------------	---	--

			Art. 144 quinquies TUB	Nelle materie a cui si riferiscono le disposizioni richiamate agli articoli 139, 140, 144, 144-bis e 144-ter le sanzioni ivi previste si applicano, nella misura e con le modalità stabilite nel presente titolo, anche in caso di inosservanza del regolamento UE n. 575/2013, delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del medesimo regolamento e della direttiva 2013/36/UE emanate dalla Commissione Europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento (CE) n. 1093/2010, ovvero in caso di inosservanza degli atti dell'ABE direttamente applicabili ai soggetti vigilati adottati ai sensi di quest'ultimo regolamento.	
Art. 1 (17)(b)	Art. 67 c. 2 para. 1	Gli Stati membri assicurano che nei casi di cui al paragrafo 1 le misure applicabili includano almeno quanto segue: a) sanzioni amministrative: i) nel caso di una persona giuridica, sanzioni amministrative pecuniarie fino al 10 % del fatturato netto totale annuo dell'impresa; ii) nel caso di una persona fisica, sanzioni	Art. 144 c. 1 lett. (a) TUB	Nei confronti delle banche, degli intermediari finanziari, delle società di partecipazione finanziaria, delle società di partecipazione finanziaria mista, delle rispettive capogruppo e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti, si applica la sanzione amministrativa pecunaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato e, nei confronti degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti dei gestori di crediti in sofferenza e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni	

		<p>amministrative pecuniarie fino a 5 milioni di EUR o, negli Stati membri la cui moneta non è l'euro, il corrispondente valore in valuta nazionale al 17 luglio 2013;</p> <p>iii) sanzioni amministrative pecuniarie fino al doppio dell'importo dei profitti realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, qualora tali profitti realizzati o tali perdite evitate possano essere determinati;</p> <p>b) penalità di mora:</p> <p>i) nel caso di una persona giuridica, penalità di mora fino al 5 % del fatturato netto giornaliero medio, che, qualora la violazione si protragga nel tempo, la persona giuridica è tenuta a pagare per ogni giorno di violazione fino al ripristino dell'osservanza di un</p>	<p>aziendali, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti, fino al massimale di euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 5 milioni e il fatturato è disponibile e determinabile, per le seguenti violazioni:</p> <p>a) inosservanza degli articoli 18, comma 4, 26, 28, comma 2-ter , 34, comma 2, 35, 49, 51, 52, 52-bis, 53, 53-bis, 53-ter , 54, 55, 57, comma 1-quater, 57-bis, commi 1, 6, 7 e 9, 58-bis, comma 1, 58-quinquies, 58-sexies, commi 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9, 58-septies, commi 1, 2 e 3, 60-bis, commi 1, 3-bis, 3-ter e 4, 60-ter, comma 1, 61, 61-bis, commi 1 e 4, 64, commi 2 e 4, 66, 67, 67-ter, 68, 69.1, 69.2, 69.3, commi 2 e 8, 69-quater, 69-quinquies, 69-sexies, 69-octies, 69-novies, 69-sexiesdecies, 69-noviesdecies, 69-viciessemel, 108, 109, comma 3, 110 in relazione agli articoli 26, 52, 61, comma 5, 64, commi 2 e 4, 114.3, commi 4, 5 e 6, 114.4, 114.6, comma 5, 114.7, comma 1, 114.11, 114.13, in relazione agli articoli 26 e 52 114-quinquies.1, 114-quinquies.2, 114-quinquies.3, in relazione agli articoli 26 e 52, 114-octies, 114-undecies in relazione agli articoli 26 e 52, 114-duodecies, 114-terdecies, 114-quaterdecies, 114-octiesdecies, 129, comma 1, 145, comma 3, 146, comma 2, 147, o delle relative disposizioni</p>	
--	--	--	---	--

		<p>obbligo; la penalità di mora può essere applicata per un periodo massimo di sei mesi dalla data stabilita nella decisione dell'autorità competente che impone la cessazione di una violazione e irroga la penalità di mora;</p> <p>ii) nel caso di una persona fisica, penalità di mora fino a 50 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta non è l'euro, il corrispondente valore in valuta nazionale al 9 luglio 2024, che, qualora la violazione si protragga nel tempo, la persona fisica è tenuta a pagare per ogni giorno di violazione fino al ripristino dell'osservanza di un obbligo; la penalità di mora può essere applicata per un periodo massimo di sei mesi dalla data stabilita nella decisione dell'autorità competente che impone la cessazione di una</p>	<p>Art. 144 c. 9 TUB</p> <p>Art. 144 ter.1 c. 1 TUB</p>	<p>generali o particolari impartite dalle autorità creditizie, ovvero dei provvedimenti specifici adottati ai sensi degli articoli 53-bis, 67-ter, 108, 109, 114.11, 114-quinquies.2, 114-quaterdecies, 146, comma 2 ;</p> <p>Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai massimali indicati nel presente articolo, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile</p> <p>Nei confronti delle banche, delle società di partecipazione finanziaria, delle società di partecipazione finanziaria mista e delle rispettive capogruppo, dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali e di quelli incaricati della revisione legale dei conti, nonché delle persone giuridiche titolari di partecipazioni in banche, in società di partecipazione finanziaria e in società di partecipazione finanziaria mista capogruppo, può essere comminata, in alternativa o congiuntamente alle sanzioni amministrative pecuniarie previste nel presente titolo, una penalità di mora su base giornaliera da euro 2.000 a euro 50.000 ovvero al 5 per cento del fatturato giornaliero,</p>	
--	--	--	---	---	--

		<p>violatione e irroga la penalità di mora;</p> <p>c) altre misure amministrative:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) una dichiarazione pubblica che identifica la persona fisica, l'ente, la società di partecipazione finanziaria, la società di partecipazione finanziaria mista o l'impresa madre intermedia dell'UE responsabile e la natura della violazione; ii) un ordine che impone alla persona fisica o giuridica responsabile di porre termine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo; iii) nel caso di un ente, la revoca dell'autorizzazione concessa conformemente all'articolo 18; iv) fatto salvo l'articolo 65, paragrafo 2, 	<p>Art. 144 ter.1 c. 2 TUB</p>	<p>quando questo importo è superiore a euro 50.000 e il fatturato giornaliero è disponibile e determinabile, per l'inosservanza in corso delle disposizioni o dei provvedimenti richiamati dagli articoli 139, commi 1 e 3, 140, comma 1, 144, commi 1, lettera a), e 1-bis, e 144-quinquies, e fino alla cessazione dell'inosservanza medesima.</p> <p>Fermo quanto previsto al comma 1, nei confronti di coloro che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo e del personale dei soggetti di cui al comma 1, nonché delle persone fisiche titolari di partecipazioni in banche, in società di partecipazione finanziaria e in società di partecipazione finanziaria mista capogruppo, può essere comminata, in alternativa o congiuntamente alle sanzioni amministrative pecuniarie e alle sanzioni accessorie previste nel presente titolo, una penalità di mora su base giornaliera da euro 1.000 a euro 50.000 per l'inosservanza in corso delle disposizioni o dei provvedimenti richiamati dagli articoli 139, commi 1 e 3, 140, comma 1, 144, commi 1, lettera a), e 1-bis, e 144-quinquies, e fino alla cessazione dell'inosservanza medesima, purché l'inosservanza in corso costituisca violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza.</p>	
--	--	---	------------------------------------	--	--

		<p>l'interdizione temporanea dall'esercizio di funzioni in seno agli enti a carico di un membro dell'organo di gestione o di altre persone fisiche considerati responsabili della violazione.</p>	Art. 144 quinque TUB	<p>Nelle materie a cui si riferiscono le disposizioni richiamate agli articoli 139, 140, 144, 144-bis e 144-ter le sanzioni ivi previste si applicano, nella misura e con le modalità stabilite nel presente titolo, anche in caso di inosservanza del regolamento UE n. 575/2013, delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del medesimo regolamento e della direttiva 2013/36/UE emanate dalla Commissione Europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento (CE) n. 1093/2010, ovvero in caso di inosservanza degli atti dell'ABE direttamente applicabili ai soggetti vigilati adottati ai sensi di quest'ultimo regolamento.</p>	
Art. 1 (17)(b)	Art. 67 c. 2 para. 2	Ai fini del primo comma, lettera b), gli Stati membri possono fissare un importo massimo più elevato delle penalità di mora da applicare per ogni giorno di violazione.	--		NATIONAL OPTION
Art. 1 (17)(b)	Art. 67 c. 2 para. 3	In deroga al primo comma, lettera b), gli Stati membri possono applicare le penalità di mora su base settimanale o mensile. In tal caso, l'importo massimo delle penalità di mora da applicare per il pertinente periodo settimanale o mensile allorché ha luogo una violazione non supera l'importo massimo	Art. 144 ter.1 c. 3 TUB	<p>Le penalità di mora di cui ai commi 1 e 2 possono essere comminate anche su base settimanale o mensile, con applicazione proporzionale dei limiti edittali ivi stabiliti. L'importo massimo delle penalità di mora comminate su base settimanale o mensile non supera l'importo massimo che sarebbe stato comminato qualora le penalità di mora</p>	NATIONAL OPTION

		delle penalità di mora che si applicherebbero su base giornaliera conformemente a tale lettera per il periodo in questione.		fossero state applicate su base giornaliera.	
Art. 1 (17)(b)	Art. 67 c. 2 para. 4	Le penalità di mora possono essere irrogate a una data determinata e iniziare ad applicarsi in una data successiva.	Art. 145.1, co. 1 TUB	Ai fini di cui all'articolo 144-ter.1, la Banca d'Italia contesta al soggetto interessato l'inosservanza in corso e stabilisce che, qualora l'inosservanza medesima non sia cessata entro il termine perentorio dalla stessa fissato, il soggetto interessato sarà tenuto a pagare una penalità di mora su base giornaliera, settimanale o mensile, di cui determina l'ammontare, fino all'effettiva cessazione dell'inosservanza e, comunque, non oltre un periodo massimo di sei mesi decorrente dalla scadenza del termine perentorio.	
Art. 1 (17)(c)	Art. 67 c. 3	Il fatturato netto totale annuo di cui al paragrafo 2, lettera a), punto i), del presente articolo è la somma degli elementi seguenti, determinati in conformità degli allegati III e IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451: a) interessi attivi; b) interessi passivi; c) spese per capitale sociale rimborsabile a richiesta;	Ricorso alla disciplina secondaria	--	

	<p>d) ricavi da dividendi;</p> <p>e) ricavi da commissioni e compensi;</p> <p>f) spese per commissioni e compensi;</p> <p>g) utili o perdite da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione, al netto;</p> <p>h) utili o perdite da attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, al netto;</p> <p>i) utili o perdite derivanti dalla contabilizzazione delle operazioni di copertura, al netto;</p> <p>j) differenze di cambio (utile o perdita), al netto;</p> <p>k) altri ricavi operativi;</p> <p>l) altri costi operativi.</p> <p>Ai fini del presente articolo, la base di calcolo è costituita dalle più recenti informazioni finanziarie annuali a fini di vigilanza che producono un</p>			
--	---	--	--	--

		indicatore superiore a zero. Se la persona giuridica di cui al paragrafo 2 del presente articolo non è soggetta al regolamento di esecuzione (UE) 2021/451, il fatturato netto totale annuo pertinente è il fatturato netto totale annuo o il corrispondente tipo di ricavi conformemente alla disciplina contabile applicabile. Se l'impresa interessata fa parte di un gruppo, il fatturato netto totale annuo è il fatturato netto totale annuo risultante nel conto consolidato dell'impresa madre capogruppo.			
Art. 1 (17)(c)	Art. 67 c. 4	Il fatturato netto giornaliero medio di cui al paragrafo 2, lettera b), punto i), è pari al fatturato netto totale annuo di cui al paragrafo 3 diviso per 365.	Ricorso alla disciplina secondaria	--	
Art. 1 (18)	Art. 70 c. 1	Gli Stati membri assicurano che, nello stabilire il tipo e il livello delle sanzioni amministrative o delle altre misure amministrative, le autorità competenti tengano conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui, se del caso: a) la gravità e la durata della violazione;	Art. 144-quater c. 1 TUB	Nella determinazione dell'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle penalità di mora o della durata delle sanzioni accessorie previste nel presente titolo la Banca d'Italia considera ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti: a) gravità e durata della violazione; b) grado di responsabilità;	

	<p>b) il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica responsabile della violazione;</p> <p>c) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile della violazione, quale risulta, tra l'altro, dal fatturato complessivo di una persona giuridica o dal reddito annuo di una persona fisica;</p> <p>d) l'importanza dei profitti realizzati o delle perdite evitate da parte della persona fisica o giuridica responsabile della violazione, nella misura in cui possano essere determinati;</p> <p>e) le perdite subite da terzi a causa della violazione, nella misura in cui possano essere determinate;</p> <p>f) il livello di cooperazione con l'autorità competente da parte della persona fisica o giuridica responsabile della violazione;</p> <p>g) precedenti violazioni da parte della persona fisica o giuridica responsabile della violazione;</p> <p>h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione;</p>	<p>c) capacità finanziaria del responsabile della violazione;</p> <p>d) entità del vantaggio conseguito o conseguibile ottenuto delle perdite evitate o evitabili attraverso la violazione, nella misura in cui essa-siano determinabili;</p> <p>d-bis) pregiudizio arrecato o arrecabile all'esercizio delle funzioni di vigilanza;</p> <p>e) pregiudizi cagionati arrecati o arrecabili a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile;</p> <p>f) livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca d'Italia;</p> <p>g) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto;</p> <p>h) potenziali conseguenze diffuse o sistemiche della violazione;</p> <p>h-bis) sanzioni penali o amministrative precedentemente irrogate per la stessa violazione alla persona fisica o giuridica responsabile della violazione.</p>	
--	--	---	--

		<p>i) sanzioni penali precedentemente irrogate per la stessa violazione alla persona fisica o giuridica responsabile di tale violazione.</p>			
Art. 1 (18)	Art. 70 c. 2 primo periodo	<p>Nell'esercizio dei loro poteri di irrogare sanzioni amministrative e altre misure amministrative, le autorità competenti collaborano strettamente per garantire che tali sanzioni e misure producano i risultati perseguiti dalla presente direttiva.</p>	Art. 7 c. 6 TUB	<p>Nel rispetto delle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione europea, la Banca d'Italia collabora, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità e i comitati che compongono il SEVIF, il MVU e il MRU, nonché con le autorità di risoluzione e le autorità antiriciclaggio degli Stati dell'Unione europea, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia possono essere trasmesse alle autorità italiane competenti, salvo diniego dell'autorità che ha fornito le informazioni.</p>	
Art. 1 (18)	Art. 70 c. 2 secondo periodo	<p>Esse coordinano inoltre le loro azioni per prevenire il cumulo e la sovrapposizione delle sanzioni amministrative e di altre misure amministrative applicate nei casi transfrontalieri.</p>	Art. 145.2 TUB	<p>La Banca d'Italia collabora, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità di altri Stati dell'Unione europea competenti ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, al fine di prevenire il cumulo di sanzioni amministrative e di altre misure amministrative in situazioni transfrontaliere. Le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia possono essere trasmesse alle autorità italiane competenti, salvo diniego dell'autorità che ha fornito le informazioni.</p>	

Art. 1 (18)	Art. 70 c. 3	In caso di cumulo di procedimenti di natura amministrativa e penale relativi alla medesima violazione, le autorità competenti possono irrogare sanzioni alla stessa persona fisica o giuridica responsabile del medesimo atto o della medesima omissione. Tale cumulo di procedimenti e sanzioni è tuttavia strettamente necessario e proporzionato ai fini del perseguimento di obiettivi di interesse generale diversi e complementari.	Art. 145.3 c. 1 TUB	In caso di cumulo di procedimenti amministrativi ai sensi dell'articolo 145 e penali relativi alla medesima violazione, possono essere applicate sanzioni amministrative e penali allo stesso soggetto responsabile del medesimo fatto, purché il cumulo sia strettamente necessario e proporzionato ai fini del perseguimento di obiettivi di interesse generale diversi e complementari.	
Art. 1 (18)	Art. 70 c. 4	Gli Stati membri dispongono di meccanismi adeguati per garantire che le autorità competenti e le autorità giudiziarie siano debitamente e tempestivamente informate dell'avvio di procedimenti amministrativi e di procedimenti penali nei confronti della stessa persona fisica o giuridica che può essere ritenuta responsabile del medesimo comportamento in entrambi i procedimenti.	Art. 145.3 c. 2 TUB	La Banca d'Italia comunica senza ritardo all'autorità giudiziaria l'avvio del procedimento sanzionatorio di cui all'articolo 145, qualora il fatto oggetto del procedimento possa integrare anche un illecito penale oppure un illecito amministrativo dipendente da reato ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. L'autorità giudiziaria, una volta che l'indagato risulti aver ricevuto a norma di legge l'informazione sulle indagini, comunica senza ritardo alla Banca d'Italia l'avvio del procedimento penale, qualora il fatto oggetto del procedimento possa integrare anche la violazione di una disposizione sulla cui osservanza vigila la Banca d'Italia. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 97-bis.	

Art. 1 (18)	Art. 70 c. 5	<p>Entro il 18 luglio 2029 l'ABE presenta alla Commissione una relazione sulla collaborazione tra le autorità competenti nel contesto dell'applicazione delle sanzioni amministrative, delle penalità di mora e di altre misure amministrative. A tale riguardo l'ABE valuta inoltre eventuali divergenze tra le autorità competenti nell'applicazione delle sanzioni amministrative. In particolare, l'ABE valuta:</p> <p>a) il livello di collaborazione tra le autorità competenti in relazione alle sanzioni applicabili nei casi transfrontalieri o in caso di cumulo di procedimenti amministrativi e penali;</p> <p>b) lo scambio di informazioni tra autorità competenti nell'ambito dei casi transfrontalieri;</p> <p>c) le migliori pratiche sviluppate da una qualsiasi autorità competente in materia di sanzioni amministrative, penalità di mora e altre misure amministrative che altre</p>	--	<p>Non necessita di trasposizione. *** Mandato ABE</p>	

		<p>autorità competenti potrebbero proficuamente adottare;</p> <p>d) l'efficacia e il grado di convergenza raggiunto per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva e del regolamento (UE) n. 575/2013, comprese le sanzioni amministrative, le penalità di mora e altre misure amministrative irrogate alle persone fisiche o giuridiche riconosciute come responsabili della violazione ai sensi del diritto nazionale.</p>			
Art. 1 (19)	Art. 73 c. 1	Gli enti dispongono di strategie e processi validi, efficaci e globali per valutare e mantenere su base continuativa gli importi, la composizione e la distribuzione del capitale interno che essi ritengono adeguati per coprire la natura e il livello dei rischi a cui sono o potrebbero essere esposti. Gli enti tengono conto esplicitamente del breve, medio e lungo termine per la copertura dei rischi ambientali, sociali e di governance.	Ricorso alla disciplina secondaria		
Art. 1 (20)	Art. 74 c. 1	Gli enti sono dotati di solidi dispositivi di governance, tra cui:	Ricorso alla disciplina secondaria		

		<p>a) una chiara struttura dell'organizzazione con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti;</p> <p>b) processi efficaci per l'identificazione, la gestione, il monitoraggio e la segnalazione dei rischi ai quali sono o potrebbero essere esposti, compresi i rischi ambientali, sociali e di governance a breve, medio e lungo termine;</p> <p>c) adeguati meccanismi di controllo interno, ivi comprese valide procedure amministrative e contabili;</p> <p>d) sistemi informatici e di rete istituiti e gestiti a norma del regolamento (UE) 2022/2554;</p> <p>e) politiche e prassi di remunerazione che riflettano e promuovano una sana ed efficace gestione del rischio, anche tenendo conto della propensione al rischio degli enti in termini di rischi ambientali, sociali e di governance.</p> <p>Le politiche e prassi di remunerazione di cui al primo</p>			
--	--	---	--	--	--

		comma, lettera e), sono neutrali rispetto al genere.			
Art. 1 (21)(a)	Art. 76 c. 1 para. 1	Gli Stati membri assicurano che l'organo di gestione approvi e almeno ogni due anni riesamini le strategie e le politiche riguardanti l'assunzione, la gestione, il monitoraggio e l'attenuazione dei rischi ai quali l'ente è o potrebbe essere esposto, compresi quelli derivanti dal contesto macroeconomico nel quale esso opera, in relazione alla fase del ciclo economico, e quelli derivanti dagli impatti attuali e a breve, medio e lungo termine dei fattori ambientali, sociali e di governance.	Ricorso alla disciplina secondaria		
Art. 1 (21)(a)	Art. 76 c. 1 para. 2	Tenendo conto del principio di proporzionalità, gli Stati membri possono consentire agli organi di gestione degli enti piccoli e non complessi di riesaminare le strategie e le politiche di cui al primo comma ogni due anni.	--		NATIONAL OPTION
Art. 1 (21)(b)	Art. 76 c. 2 para. 2	Gli Stati membri assicurano che l'organo di gestione elabori, monitorandone poi l'attuazione, piani specifici che includano obiettivi quantificabili e processi per il monitoraggio e la gestione dei rischi finanziari derivanti, nel breve, medio e lungo termine, dai fattori ambientali, sociali e di	Ricorso alla disciplina secondaria		

		<p>governance, ivi compresi quelli derivanti dal processo di aggiustamento e dalle tendenze di transizione nel contesto dei pertinenti obiettivi normativi e degli atti giuridici dell'Unione e degli Stati membri in relazione ai fattori ambientali, sociali e di governance, in particolare l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica, nonché, ove pertinente per gli enti attivi a livello internazionale, nel contesto degli obiettivi giuridici e normativi dei paesi terzi.</p>			
Art. 1 (21)(b)	Art. 76 c. 2 para. 3 primo periodo	<p>Gli obiettivi quantificabili e i processi per la gestione dei rischi ambientali, sociali e di governance inclusi nei piani di cui al secondo comma del presente paragrafo tengono conto delle ultime relazioni e misure prescritte dal comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici, in particolare in relazione al conseguimento degli obiettivi climatici dell'Unione.</p>	Ricorso alla disciplina secondaria		
Art. 1 (21)(b)	Art. 76 c. 2 Para. 3 secondo periodo	<p>Laddove l'ente comunichi informazioni su questioni ambientali, sociali e di governance conformemente alla direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*16), i piani di cui al</p>	Ricorso alla disciplina secondaria		

		secondo comma del presente paragrafo sono coerenti con i piani di cui all'articolo 19 bis o 29 bis di tale direttiva e comprendono, in particolare, azioni concernenti il modello e la strategia aziendali dell'ente che siano coerenti tra i due piani.			
Art. 1 (21)(b)	Art. 76 c. 2 para. 4	Gli Stati membri assicurano un'applicazione proporzionata del secondo e terzo comma per gli organi di gestione degli enti piccoli e non complessi, indicando in quali settori è possibile applicare una deroga o una procedura semplificata.	Ricorso alla disciplina secondaria		
Art. 1 (21)(c)	Art. 76 c. 4 para. 2	L'organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica e, qualora istituito, il comitato dei rischi stabiliscono la natura, la quantità, il formato e la frequenza delle informazioni sui rischi che gli devono essere trasmesse. Per sostenere la realizzazione di politiche e prassi di remunerazione sane, il comitato dei rischi esamina, fatti salvi i compiti del comitato per le remunerazioni, se gli incentivi forniti dal sistema di remunerazione tengono conto dei rischi, compresi quelli derivanti dall'impatto dei fattori	Ricorso alla disciplina secondaria		

		ambientali, sociali e di governance, del capitale, della liquidità, nonché della probabilità e della tempistica degli utili			
Art. 1 (21)(d)	Art. 76 c. 5	<p>Gli Stati membri assicurano, conformemente al requisito di proporzionalità stabilito all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2006/73/CE della Commissione (*17), che gli enti si dotino di funzioni di controllo interno indipendenti dalle funzioni operative e che queste dispongano nella misura necessaria di autorità, peso, risorse e accesso all'organo di gestione.</p> <p>Gli Stati membri provvedono affinché:</p> <p>a) le funzioni di controllo interno assicurino che tutti i rischi sostanziali siano adeguatamente individuati, misurati e segnalati;</p> <p>b) le funzioni di controllo interno forniscano una panoramica completa dell'intera gamma di rischi ai quali l'ente è esposto;</p>	<p>Circolare della Banca d'Italia n. 285/2013, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 2, Sezione III, par. 3</p>	<p>Il sistema dei controlli interni è un elemento fondamentale del complessivo sistema di governo delle banche; esso assicura che l'attività aziendale sia in linea con le strategie e le politiche aziendali e sia improntata a canoni di sana e prudente gestione.</p> <p>[...] I presidi relativi al sistema dei controlli interni devono coprire ogni tipologia di rischio aziendale. La responsabilità primaria è rimessa agli organi aziendali, ciascuno secondo le rispettive competenze. L'articolazione dei compiti e delle responsabilità degli organi e delle funzioni aziendali deve essere chiaramente definita e formalizzata.</p> <p>Le banche applicano le disposizioni secondo il principio di proporzionalità, cioè tenuto conto del profilo di rischio della banca, della dimensione e complessità operative, della natura dell'attività svolta, della tipologia dei servizi prestati.</p> <p>[...] Il sistema dei controlli interni è costituito dall'insieme delle regole, delle funzioni, delle strutture, delle risorse, dei processi e delle procedure che mirano ad</p>	

	<p>c) la funzione di gestione dei rischi partecipi attivamente alla definizione della strategia dell'ente in materia di rischi e in tutte le sue decisioni fondamentali di gestione dei rischi e controlli l'effettiva attuazione della strategia in materia di rischi;</p> <p>d) la funzione di audit interno proceda a una verifica indipendente dell'effettiva attuazione della strategia dell'ente in materia di rischi;</p> <p>e) la funzione di conformità valuti e attenui il rischio di conformità e garantisca che la strategia dell'ente in materia di rischi tenga conto del rischio di conformità e che tale rischio sia adeguatamente preso in considerazione in tutte le decisioni fondamentali di gestione dei rischi.</p>		<p>assicurare, nel rispetto della sana e prudente gestione, il conseguimento delle seguenti finalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> — verifica dell'attuazione delle strategie e delle politiche aziendali; — contenimento del rischio entro i limiti indicati nel quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio della banca (Risk Appetite Framework - "RAF") (cfr. Allegato C); — salvaguardia del valore delle attività e protezione dalle perdite; — efficacia ed efficienza dei processi aziendali; — affidabilità e sicurezza delle informazioni aziendali e delle procedure informatiche; — prevenzione del rischio che la banca sia coinvolta, anche involontariamente, in attività illecite (con particolare riferimento a quelle connesse con il riciclaggio, l'usura ed il finanziamento al terrorismo); — conformità delle operazioni con la legge e la normativa di vigilanza, nonché con le politiche, i regolamenti e le procedure interne. <p>Il sistema dei controlli interni riveste un ruolo centrale nell'organizzazione aziendale: rappresenta un elemento fondamentale di conoscenza per gli organi aziendali in modo da garantire piena consapevolezza della situazione ed efficace presidio dei rischi aziendali e delle loro interrelazioni; orienta i</p>	
--	---	--	--	--

				<p>mutamenti delle linee strategiche e delle politiche aziendali e consente di adattare in modo coerente il contesto organizzativo; presidia la funzionalità dei sistemi gestionali e il rispetto degli istituti di vigilanza prudenziale; favorisce la diffusione di una corretta cultura dei rischi, della legalità e dei valori aziendali. Per queste caratteristiche, il sistema dei controlli interni ha rilievo strategico; la cultura del controllo deve avere una posizione di rilievo nella scala dei valori aziendali: non riguarda solo le funzioni aziendali di controllo, ma coinvolge tutta l'organizzazione aziendale (organi aziendali, strutture, livelli gerarchici, personale), nello sviluppo e nell'applicazione di metodi, logici e sistematici, per identificare, misurare, comunicare, gestire i rischi.</p> <p>Per poter realizzare questo obiettivo, il sistema dei controlli interni deve in generale:</p> <ul style="list-style-type: none"> — assicurare la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità (in termini di efficienza ed efficacia), l'affidabilità del processo di gestione dei rischi (¹) e la sua coerenza con il RAF; — prevedere attività di controllo diffuse a ogni segmento operativo e livello gerarchico; 	
--	--	--	--	--	--

¹ “Processo di gestione dei rischi”: l’insieme delle regole, delle procedure, delle risorse (umane, tecnologiche e organizzative) e delle attività di controllo volte a identificare, misurare o valutare, monitorare, prevenire o attenuare nonché comunicare ai livelli gerarchici appropriati tutti i rischi assunti o assumibili nei diversi segmenti, a livello di portafoglio di impresa e di gruppo, relativi ad attività in bilancio e fuori bilancio, cogliendone, in una logica integrata e sulla base di valutazioni di tipo top-down e bottom-up, anche le interrelazioni reciproche e con l’evoluzione del contesto esterno.

— garantire che le anomalie riscontrate siano tempestivamente portate a conoscenza di livelli appropriati dell'impresa (agli organi aziendali, se significative) in grado di attivare tempestivamente gli opportuni interventi correttivi;

— incorporare specifiche procedure per far fronte all'eventuale violazione di limiti operativi;

— assicurare che il personale sia portato a conoscenza delle componenti del sistema dei controlli interni e delle principali politiche (in particolare, la politica di compliance), nonché delle modifiche sostanziali a esse apportate.

[...] Per assicurare l'indipendenza delle funzioni aziendali di controllo:

a) tali funzioni dispongono dell'autorità, delle risorse (umane, economiche, tecnologiche e informatiche, ecc.) e delle competenze necessarie per lo svolgimento dei loro compiti. Le funzioni sono dotate di sistemi informativi e di supporto adeguati e hanno accesso ai dati aziendali e a quelli esterni necessari per svolgere in modo appropriato i propri compiti. Le risorse economiche, eventualmente attivabili in autonomia, permettono, tra l'altro, alle funzioni aziendali di controllo di ricorrere a consulenze esterne. Il personale è adeguato per numero, competenze tecnico-professionali, aggiornamento,

anche attraverso l'inserimento di programmi di formazione, anche esterni, nel continuo. Al fine di garantire la formazione di competenze trasversali e di acquisire una visione complessiva e integrata dell'attività di controllo svolta dalla funzione, la banca formalizza e incentiva programmi di rotazione delle risorse, tra le funzioni aziendali di controllo;

b) i responsabili: o possiedono requisiti di professionalità adeguati; o sono collocati in posizione gerarchica e funzionale adeguata; in particolare, i responsabili delle funzioni di controllo dei rischi e di conformità alle norme sono collocati alle dirette dipendenze dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica; il responsabile della funzione di revisione interna è collocato sempre alle dirette dipendenze dell'organo con funzione di supervisione strategica; o non hanno responsabilità diretta di aree operative sottoposte a controllo né sono gerarchicamente subordinati ai responsabili di tali aree; o sono nominati e revocati (motivandone le ragioni) dall'organo con funzione di supervisione strategica, sentito l'organo con funzione di controllo. Il responsabile di funzioni aziendali di controllo può essere un componente dell'organo amministrativo, purché sia destinatario di specifiche deleghe in materia di controlli e non sia

destinatario di altre deleghe che ne pregiudichino l'autonomia; o riferiscono direttamente agli organi aziendali e rispondono a tali organi per lo svolgimento dei propri compiti e responsabilità. In particolare, i responsabili della funzione di controllo dei rischi e della funzione di conformità alle norme hanno, in ogni caso, accesso diretto all'organo con funzione di supervisione strategica e all'organo con funzione di controllo e comunicano con essi senza restrizioni o intermediazioni; il responsabile della funzione di revisione interna ha accesso diretto all'organo con funzione di controllo e comunica con esso senza restrizioni o intermediazioni; c) il personale che partecipa alle funzioni aziendali di controllo non è coinvolto in attività che tali funzioni sono chiamate a controllare. Nel rispetto di tale principio, nelle banche di dimensioni contenute o caratterizzate da una limitata complessità operativa, il personale incaricato di compiti attinenti al controllo di conformità alle norme o al controllo dei rischi, qualora non sia inserito nelle relative funzioni aziendali di controllo, può essere integrato in aree operative diverse; in questi casi, tale personale riferisce direttamente ai responsabili delle funzioni aziendali di controllo per le questioni attinenti ai compiti di tali funzioni;

d) le funzioni aziendali di controllo sono tra loro separate, sotto un profilo organizzativo. I rispettivi ruoli e responsabilità sono formalizzati;
e) i criteri di remunerazione del personale che partecipa alle funzioni aziendali di controllo non ne compromettono l'obiettività e concorrono a creare un sistema di incentivi coerente con le finalità della funzione svolta.

[...] La funzione di conformità alle norme presiede, secondo un approccio risk based, alla gestione del rischio di non conformità con riguardo a tutta l'attività aziendale, verificando che le procedure interne siano adeguate a prevenire tale rischio. A tal fine, è necessario che la funzione di conformità alle norme abbia accesso a tutte le attività della banca, centrali e periferiche, e a qualsiasi informazione a tal fine rilevante, anche attraverso il colloquio diretto con il personale.

[...] Ferme restando le responsabilità della funzione di compliance per l'espletamento dei compiti previsti da normative specifiche (quali, ad es., le discipline in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione, di trasparenza delle operazioni e correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti e di attività di

rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati), altre aree di intervento sono:

— il coinvolgimento nella valutazione ex ante della conformità alla regolamentazione applicabile di tutti i progetti innovativi (inclusa l'operatività in nuovi prodotti o servizi nell'ambito del relativo processo di approvazione, secondo quanto previsto nella Sezione II, paragrafo 3) che la banca intenda intraprendere nonché nella prevenzione e nella gestione dei conflitti di interesse sia tra le diverse attività svolte dalla banca, sia con riferimento ai dipendenti e agli esponenti aziendali;

— la consulenza e assistenza nei confronti degli organi aziendali della banca in tutte le materie in cui assume rilievo il rischio di non conformità nonché la collaborazione nell'attività di formazione del personale sulle disposizioni applicabili alle attività svolte, al fine di diffondere una cultura aziendale improntata ai principi di onestà, correttezza e rispetto dello spirito e della lettera delle norme.

[...]La funzione di controllo dei rischi ha la finalità di collaborare alla definizione e all'attuazione del RAF e delle relative politiche di governo dei rischi, attraverso un adeguato processo di gestione dei rischi.

La funzione di controllo dei rischi: — è coinvolta nella definizione del RAF, delle politiche di governo dei rischi e delle varie fasi che costituiscono il processo di gestione dei rischi nonché nella fissazione dei limiti operativi all'assunzione delle varie tipologie di rischio. In tale ambito, ha, tra l'altro, il compito di proporre i parametri quantitativi e qualitativi necessari per la definizione del RAF, che utilizzano come input i risultati degli scenari di stress e delle analisi di sensitivity, in caso di modifiche del contesto operativo interno ed esterno della banca, l'adeguamento di tali parametri;

- verifica l'adeguatezza del RAF;
- verifica nel continuo l'adeguatezza del processo di gestione dei rischi e dei limiti operativi;

(...)— definisce metriche comuni di valutazione dei rischi operativi coerenti con il RAF, coordinandosi con la funzione di conformità alle norme, con la funzione ICT e con la funzione di continuità operativa;

(...)— dà pareri preventivi sulla coerenza con il RAF delle operazioni di maggiore rilievo eventualmente acquisendo, in funzione della natura dell'operazione, il parere di altre funzioni coinvolte nel processo di gestione dei rischi; in caso di parere negativo su operazioni diverse da quelle deliberate direttamente dall'organo con funzione di supervisione

strategica o di gestione (veto power), sono adottate procedure specifiche e formalizzate per l'approvazione di tali operazioni da parte dell'organo con funzione di supervisione strategica o di gestione (cd. procedure di escalation); — monitora costantemente il rischio effettivo assunto dalla banca e la sua coerenza con gli obiettivi di rischio nonché il rispetto dei limiti operativi assegnati alle strutture operative in relazione all'assunzione delle varie tipologie di rischio, verificando che le decisioni sull'assunzione dei rischi assunte ai diversi livelli aziendali siano coerenti con i pareri da essa forniti.

[...] In tale ambito, coerentemente con il piano di audit, la funzione di revisione interna:

(...) — valuta l'efficacia del processo di definizione del RAF, la coerenza interna dello schema complessivo e la conformità dell'operatività aziendale al RAF e, in caso di strutture finanziarie particolarmente complesse, la conformità di queste alle strategie approvate dagli organi aziendali;

— verifica, anche attraverso accertamenti di natura ispettiva: a. la regolarità delle diverse attività aziendali, incluse quelle esternalizzate, e l'evoluzione dei rischi sia nella direzione generale della banca, sia nelle filiali. La frequenza delle ispezioni è coerente con

				<p>l'attività svolta e la propensione al rischio; tuttavia sono condotti anche accertamenti ispettivi casuali e non preannunciati (...).</p>	
Art. 1 (21)(e)	Art. 76 c. 6	<p>Gli Stati membri provvedono affinché le funzioni di controllo interno abbiano accesso diretto all'organo di gestione nella sua funzione di supervisione e possano riferire direttamente a tale organo.</p> <p>A tal fine le funzioni di controllo interno sono indipendenti dai membri dell'organo di gestione nella sua funzione di gestione e dall'alta dirigenza e in particolare possono sollevare preoccupazioni e avvisare l'organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica ove opportuno ovvero qualora un'evoluzione specifica dei rischi interessi o possa interessare l'ente, lasciando impregiudicate le responsabilità dell'organo di gestione conformemente alla presente direttiva e al regolamento (UE) n. 575/2013.</p> <p>I responsabili delle funzioni di controllo interno sono alti dirigenti indipendenti cui sono attribuite responsabilità distinte</p>	<p>Circolare della Banca d'Italia n. 285/2013, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 3, Sezione III, par. 1</p>	<p>Per assicurare l'indipendenza delle funzioni aziendali di controllo:</p> <p>(...) b) i responsabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> - possiedono requisiti di professionalità adeguati; - sono collocati in posizione gerarchica e funzionale adeguata; in particolare, i responsabili delle funzioni di controllo dei rischi e di conformità alle norme sono collocati alle dirette dipendenze dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica; il responsabile della funzione di revisione interna è collocato sempre alle dirette dipendenze dell'organo con funzione di supervisione strategica; - non hanno responsabilità diretta di aree operative sottoposte a controllo né sono gerarchicamente subordinati ai responsabili di tali aree; - sono nominati e revocati (motivandone le ragioni) dall'organo con funzione di supervisione strategica, sentito 	

	<p>per le funzioni di gestione del rischio, conformità e audit interno. Quando la natura, l'ampiezza e la complessità delle attività dell'ente non giustificano la nomina di una persona specifica per la funzione di gestione del rischio o per la funzione di controllo della conformità, un'altra persona di grado elevato che svolge altri compiti all'interno dell'ente può assolvere il ruolo di responsabile delle funzioni di conformità o di gestione del rischio, a condizione che non vi sia conflitto di interessi e che la persona responsabile della funzione di gestione del rischio e della funzione di conformità:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) soddisfi i criteri di idoneità e i requisiti di conoscenze, competenze ed esperienza necessarie per i diversi settori interessati; e b) disponga di tempo sufficiente per svolgere correttamente entrambe le funzioni di controllo. <p>La funzione di audit interno non è combinata con altre linee di</p>		<p>l'organo con funzione di controllo. Il responsabile di funzioni aziendali di controllo può essere un componente dell'organo amministrativo, purché sia destinatario di specifiche deleghe in materia di controlli e non sia destinatario di altre deleghe che ne pregiudichino l'autonomia; o riferiscono direttamente agli organi aziendali e rispondono a tali organi per lo svolgimento dei propri compiti e responsabilità. In particolare, i responsabili della funzione di controllo dei rischi e della funzione di conformità alle norme hanno, in ogni caso, accesso diretto all'organo con funzione di supervisione strategica e all'organo con funzione di controllo e comunicano con essi senza restrizioni o intermediazioni; il responsabile della funzione di revisione interna ha accesso diretto all'organo con funzione di controllo e comunica con esso senza restrizioni o intermediazioni;</p> <p>c) il personale che partecipa alle funzioni aziendali di controllo non è coinvolto in attività che tali funzioni sono chiamate a controllare. Nel</p>	
--	--	--	--	--

	<p>business o funzioni di controllo dell'ente.</p> <p>I responsabili delle funzioni di controllo interno non possono essere rimossi senza previa approvazione dell'organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica.</p>		<p>rispetto di tale principio, nelle banche di dimensioni contenute o caratterizzate da una limitata complessità operativa, il personale incaricato di compiti attinenti al controllo di conformità alle norme o al controllo dei rischi, qualora non sia inserito nelle relative funzioni aziendali di controllo, può essere integrato in aree operative diverse; in questi casi, tale personale riferisce direttamente ai responsabili delle funzioni aziendali di controllo per le questioni attinenti ai compiti di tali funzioni; d) le funzioni aziendali di controllo sono tra loro separate, sotto un profilo organizzativo. I rispettivi ruoli e responsabilità sono formalizzati.</p> <p>[...] Se coerente con il principio di proporzionalità, le banche possono, a condizione che i controlli sulle diverse tipologie di rischio continuino ad essere efficaci:</p> <ul style="list-style-type: none"> — affidare a un'unica struttura lo svolgimento della funzione di conformità alle norme e della funzione di controllo dei rischi; — affidare lo svolgimento delle funzioni aziendali di controllo all'esterno o all'interno del gruppo, secondo quanto previsto dalle disposizioni in materia di esternalizzazione contenute nella Sezione IV; 	
--	--	--	--	--

				<p>— affidare il ruolo di responsabile della funzione di controllo dei rischi e/o della funzione di conformità a un soggetto che svolge anche altri compiti, a condizione che ciò non sia fonte di possibili conflitti di interesse e siano rispettati tutti i requisiti previsti per i responsabili delle funzioni aziendali di controllo.</p> <p>Tenuto conto che le funzioni di conformità alle norme e di controllo dei rischi devono essere sottoposte a verifica periodica da parte della funzione di revisione interna (controllo di terzo livello), per assicurare l'imparzialità delle verifiche, le funzioni di conformità alle norme e di gestione dei rischi non possono essere affidate alla funzione di revisione interna.</p>	
Art. 1 (22)(a)	Art. 77 c. 3	Le autorità competenti incoraggiano gli enti, tenendo conto delle loro dimensioni, della loro organizzazione interna e della natura, ampiezza e complessità delle loro attività, a sviluppare capacità interne di valutazione del rischio di mercato e a incrementare l'uso di modelli interni per il calcolo dei requisiti in materia di fondi propri per posizioni del portafoglio di negoziazione, assieme a modelli interni per il calcolo dei requisiti in materia di fondi propri per il rischio di default, nei casi in cui le loro	Ricorso alla disciplina secondaria		

		<p>esposizioni al rischio di default siano rilevanti in termini assoluti ed essi abbiano un gran numero di posizioni rilevanti in strumenti di debito o di capitale negoziati di diversi emittenti.</p> <p>Il presente articolo lascia impregiudicato il soddisfacimento dei criteri stabiliti alla parte tre, titolo IV, capo 1 ter, del regolamento (UE) n. 575/2013</p>			
Art. 1 (22)(a)	Art. 77 c. 4 para. 1	L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per definire il concetto di "esposizioni al rischio di default rilevanti in termini assoluti" di cui al paragrafo 3, primo comma, e le soglie per precisare il concetto di "gran numero" di controparti rilevanti e di posizioni rilevanti in strumenti di debito o di capitale negoziati di diversi emittenti.	Ricorso alla disciplina secondaria		Non necessita di trasposizione. Mandato ABE.
Art. 1 (23)(b)	Art. 78 c. 1	<p>Le autorità competenti garantiscono tutto quanto segue:</p> <p>a) che gli enti autorizzati a utilizzare i metodi interni per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio o dei requisiti in materia</p>	Ricorso alla disciplina secondaria		

		<p>di fondi propri riferiscano i risultati dei loro calcoli per le loro esposizioni o posizioni incluse nei portafogli di riferimento;</p> <p>b) che gli enti che utilizzano il metodo standardizzato alternativo di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 bis, del regolamento (UE) n. 575/2013 riferiscano i risultati dei loro calcoli per le loro esposizioni o posizioni incluse nei portafogli di riferimento, a condizione che l'entità delle operazioni in bilancio e fuori bilancio dell'ente soggette a rischio di mercato sia pari o superiore a 500 milioni di EUR conformemente all'articolo 325 bis, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento;</p> <p>c) che gli enti autorizzati a utilizzare i metodi interni di cui alla parte tre, titolo II, capo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, nonché gli enti pertinenti che applicano il metodo standardizzato di cui alla parte tre, titolo II, capo 2, di tale regolamento, riferiscano i risultati dei calcoli dei metodi utilizzati per determinare</p>		
--	--	---	--	--

		<p>l'ammontare delle perdite attese su crediti per le loro esposizioni o posizioni incluse nei portafogli di riferimento, ove sia soddisfatta una qualsiasi delle condizioni seguenti:</p> <p>i) gli enti redigono i propri bilanci conformemente ai principi contabili internazionali applicati in conformità del regolamento (CE) n. 1606/2002;</p> <p>ii) gli enti effettuano la valutazione delle attività e degli elementi fuori bilancio e la determinazione dei fondi propri conformemente ai principi contabili internazionali a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;</p> <p>iii) gli enti effettuano la valutazione delle attività e degli elementi fuori bilancio conformemente ai principi contabili ai</p>		
--	--	--	--	--

		<p>sensi della direttiva 86/635/CEE del Consiglio (*18) e utilizzano per le perdite attese su crediti lo stesso modello utilizzato nei principi contabili internazionali applicati in conformità del regolamento (CE) n. 1606/2002.</p> <p>Gli enti presentano i risultati dei calcoli di cui al primo comma, corredati di una spiegazione delle metodologie utilizzate per produrli e di qualsiasi informazione qualitativa richiesta dall'ABE che possa spiegare l'impatto di tali calcoli sui requisiti in materia di fondi propri. Tali risultati sono presentati almeno una volta all'anno alle autorità competenti. L'ABE può effettuare un esercizio di analisi comparata per la vigilanza ogni due anni per ciascun metodo di cui al primo comma, dopo che l'esercizio sia stato effettuato cinque volte per ogni singolo metodo.</p>		
Art. 1 (23)(c)(i) e (ii)	Art. 78 c. 3 para. 1	Le autorità competenti sorvegliano, sulla base delle informazioni presentate dagli	Ricorso alla disciplina secondaria	

		<p>enti conformemente al paragrafo 1, la gamma degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio o dei requisiti in materia di fondi propri applicabili alle esposizioni o operazioni nel portafoglio di riferimento derivanti dai metodi di tali enti. Le autorità competenti effettuano una valutazione della qualità di tali metodi con almeno la medesima frequenza dell'esercizio dell'ABE di cui al paragrafo 1, secondo comma, prestando particolare attenzione:</p> <p>a) ai metodi che mostrano differenze significative nei requisiti in materia di fondi propri per la stessa esposizione;</p> <p>b) ai metodi che presentano una variabilità particolarmente alta o bassa, e anche a quelli che presentano una sottovalutazione significativa e sistematica dei requisiti in materia di fondi propri.</p>			
Art. 1 (23)(c)(iii)	Art. 78 c. 3 Para. 2	L'ABE elabora una relazione per assistere le autorità competenti nella valutazione della qualità dei metodi sulla base delle	--		Non suscettibile di trasposizione. Mandato ABE.

		informazioni di cui al paragrafo 2.			
Art. 1 (23)(d)	Art. 78 c. 5	<p>Le autorità competenti assicurano che le loro decisioni sull'adeguatezza delle misure correttive di cui al paragrafo 4 siano conformi al principio per cui tali misure devono mantenere gli obiettivi dei metodi che sono oggetto del presente articolo e pertanto:</p> <p>a) non determinino standardizzazione o metodi preferiti;</p> <p>b) non creino falsi incentivi; o</p> <p>c) non provochino comportamenti imitativi.</p>	Ricorso alla disciplina secondaria		
Art. 1 (23)(e)	Art. 78 comma 6	L'ABE può emanare orientamenti e raccomandazioni conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, qualora lo consideri necessario sulla base delle informazioni e delle valutazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, per migliorare le pratiche di vigilanza o le prassi degli enti riguardo ai metodi che sono oggetto dell'analisi comparata per la vigilanza.	--		<p>Non suscettibile di trasposizione. *** Mandato ABE.</p>

Art. 1 (23)(f)	Art. 78 comma 8 paragrafo 1	<p>L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare:</p> <p>a) il modello, le definizioni e le soluzioni IT da applicare nell'Unione per le relazioni di cui al paragrafo 2;</p> <p>b) il portafoglio o i portafogli di riferimento di cui al paragrafo 1;</p> <p>c) l'elenco degli enti pertinenti di cui al paragrafo 1, lettera c).</p> <p>Ai fini della lettera c), nel redigere l'elenco degli enti pertinenti l'ABE tiene conto di considerazioni in materia di proporzionalità.</p>	--			<p>Non suscettibile di trasposizione. *** Mandato ABE.</p>
Art. 1 (24)	Art. 79	<p>Le autorità competenti assicurano che:</p> <p>[...]</p> <p>e) gli enti effettuino una valutazione ex ante dell'esposizione alle cripto-attività che intendono assumere come anche dell'adeguatezza dei processi e delle procedure esistenti per la gestione del rischio di controparte e riferiscono in merito a tali</p>	Ricorso alla disciplina secondaria			

		valutazioni alla rispettiva autorità competente.			
Art. 1 (25)	Art. 81	Le autorità competenti assicurano che il rischio di concentrazione derivante da esposizioni verso ogni controparte, comprese le controparti centrali, gruppi di controparti collegate e controparti del medesimo settore economico, della stessa regione geografica o che esercitano la stessa attività o trattano la stessa merce, nonché l'applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito, compresi in particolare i rischi connessi con le grandi esposizioni creditizie indirette, ad esempio verso un unico datore di garanzie, siano affrontati e controllati, anche mediante politiche e procedure scritte. Per le cripto-attività senza emittente identificabile, il rischio di concentrazione è considerato in termini di esposizione alle cripto-attività con caratteristiche simili.	Ricorso alla disciplina secondaria		.
Art. 1 (26)	Art. 83 c. 4	Le autorità competenti assicurano che gli enti effettuino una valutazione ex ante dell'esposizione alle cripto-attività che intendono assumere come anche dell'adeguatezza	Ricorso alla disciplina secondaria		

		dei processi e delle procedure esistenti per la gestione del rischio di mercato e riferiscono in merito a tali valutazioni alla rispettiva autorità competente.			
Art. 1 (27)	Art. 85 c. 1	Le autorità competenti assicurano che gli enti attuino politiche e processi intesi a valutare e a gestire le esposizioni al rischio operativo, ivi compresi i rischi derivanti da accordi di esternalizzazione e dalle esposizioni dirette e indirette alle cripto-attività e ai prestatori di servizi per le cripto-attività nonché a coprire gli eventi di particolare gravità e di scarsa frequenza. Gli enti stabiliscono dettagliatamente in che cosa consista il rischio operativo ai fini di tali politiche e procedure.	Ricorso alla disciplina secondaria		
Art. 1 (28)	Art. 87 bis c. 1	Le autorità competenti assicurano che gli enti dispongano, nell'ambito dei loro dispositivi di governance, ivi compreso il quadro di gestione dei rischi richiesto ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 1, di strategie, politiche, processi e sistemi solidi per l'identificazione, la misurazione, la gestione e la sorveglianza dei rischi ambientali, sociali e di	Ricorso alla disciplina secondaria		

		governance a breve, medio e lungo termine.			
Art. 1 (28)	Art. 87 bis c. 2	Le strategie, le politiche, i processi e i sistemi di cui al paragrafo 1 sono proporzionati all'ampiezza, alla natura e alla complessità dei rischi ambientali, sociali e di governance del modello imprenditoriale e alla portata delle attività dell'ente e coprono il breve e medio termine come anche un orizzonte a lungo termine di almeno 10 anni.	Ricorso alla disciplina secondaria		
Art. 1 (28)	Art. 87 bis c. 3	Le autorità competenti assicurano che gli enti mettano alla prova la propria resilienza agli impatti negativi a lungo termine di fattori ambientali, sociali e di governance, sia in scenari di base che in scenari avversi lungo un determinato arco di tempo, a partire dai fattori climatici. Ai fini di tale prova della resilienza, le autorità competenti garantiscono che gli enti includano una serie di scenari ambientali, sociali e di governance che riflettano i potenziali impatti di cambiamenti ambientali e sociali e delle politiche pubbliche correlate sul contesto imprenditoriale a lungo termine. Le autorità competenti	Ricorso alla disciplina secondaria		

		assicurano che, nel processo di prova della resilienza, gli enti utilizzino scenari credibili, basati sugli scenari elaborati dalle organizzazioni internazionali.			
Art. 1 (28)	Art. 87 bis c. 4	Le autorità competenti valutano e monitorano lo sviluppo delle pratiche degli enti in relazione alla loro strategia ambientale, sociale e di governance e alla loro gestione dei rischi, ivi compresi i piani che includono obiettivi quantificabili e processi per la sorveglianza e la gestione dei rischi ambientali, sociali e di governance a breve, medio e lungo termine, che devono essere elaborati a norma dell'articolo 76, paragrafo 2. Tale valutazione tiene conto dell'offerta di prodotti connessi alla sostenibilità degli enti, delle loro politiche di finanziamento della transizione, delle relative politiche di concessione di prestiti nonché dei relativi obiettivi e limiti in materia ambientale, sociale e di governance. La valutazione della solidità di tali piani da parte delle autorità competenti è effettuata nell'ambito del processo di revisione e valutazione prudenziale.	Ricorso alla disciplina secondaria		

		<p>Se del caso, ai fini della valutazione di cui al primo comma, le autorità competenti possono cooperare con le autorità o gli enti pubblici competenti in materia di cambiamenti climatici e vigilanza ambientale.</p>			
Art. 1 (28)	Art. 87 bis comma 5	<p>Entro il 10 gennaio 2026, l'ABE emana orientamenti, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, per specificare:</p> <p>a) le norme minime e metodologie di riferimento per l'identificazione, la misurazione, la gestione e la sorveglianza dei rischi ambientali, sociali e di governance;</p> <p>b) il contenuto dei piani da elaborare a norma dell'articolo 76, paragrafo 2, che comprendono calendari specifici e obiettivi e traguardi intermedi quantificabili, al fine di monitorare e affrontare i rischi finanziari derivanti dai fattori ambientali, sociali e di governance, compresi quelli derivanti dal processo di aggiustamento e dalle tendenze di transizione nel contesto dei pertinenti obiettivi normativi e</p>	--		<p>Non necessita di trasposizione. *** Mandato EBA.</p>

		<p>atti giuridici dell'Unione e degli Stati membri in relazione ai fattori ambientali, sociali e di governance, in particolare l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica, nonché, ove pertinente per gli enti attivi a livello internazionale, nel contesto degli obiettivi giuridici e normativi dei paesi terzi;</p> <p>c) criteri qualitativi e quantitativi per la valutazione dell'impatto dei rischi ambientali, sociali e di governance sul profilo di rischio e sulla solvibilità degli enti a breve, medio e lungo termine;</p> <p>d) criteri per stabilire gli scenari di cui al paragrafo 3, ivi compresi i parametri e le ipotesi da utilizzare in relazione a ciascuno degli scenari, dei rischi specifici e degli orizzonti temporali.</p> <p>Se del caso, le metodologie e le ipotesi a sostegno degli obiettivi, degli impegni e delle decisioni strategiche comunicati nei piani di cui all'articolo 19 bis o 29 bis della direttiva 2013/34/UE o altri quadri pertinenti in materia di comunicazione e dovuta</p>		
--	--	---	--	--

		<p>diligenza sono coerenti con i criteri, le metodologie e gli obiettivi di cui al primo comma del presente paragrafo, nonché con le ipotesi e gli impegni inclusi in tali piani.</p> <p>L'ABE aggiorna periodicamente gli orientamenti di cui al primo comma affinché riflettano i progressi compiuti nella misurazione e nella gestione dei rischi ambientali, sociali e di governance e lo sviluppo degli obiettivi normativi dell'Unione in materia di sostenibilità.</p>			
Art. 1 (29)(a)	Art. 88 c. 1 para. 2 lett. e	<p>Tali dispositivi [di governance n.d.r.] rispettano i seguenti principi: [...]</p> <p>e) il presidente dell'organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica dell'ente non esercita simultaneamente le funzioni di amministratore delegato in seno allo stesso ente.</p>	Ricorso alla disciplina secondaria (D.M. 169/2020; Circ. 285/2013 della Banca d'Italia)	<p>Art. 7, co. 3, del D.M. 169/2020 “3. Il presidente del consiglio di amministrazione è un esponente non esecutivo che ha maturato un'esperienza complessiva di almeno due anni in più rispetto ai requisiti previsti nei commi 1 o 2.”</p> <p>Titolo IV, Capitolo 1, Sezione V “Per svolgere efficacemente la propria funzione, il presidente deve avere un ruolo non esecutivo e non svolgere, neppure di fatto, funzioni gestionali”</p>	
Art. 1 (29)(b)	Art. 88 c. 3 para. 1	Fatta salva la responsabilità collegiale generale dell'organo di gestione, gli Stati membri assicurano che gli enti redigano, mantengano e aggiornino dichiarazioni individuali che illustrano i ruoli e le funzioni di	Ricorso alla disciplina secondaria		

		tutti i membri dell'organo di gestione nella sua funzione di gestione, dell'alta dirigenza e dei titolari di funzioni chiave e una mappatura delle funzioni, ivi compresi dettagli delle linee di segnalazione e delle linee di responsabilità, nonché delle persone coinvolte nei dispositivi di governance di cui all'articolo 74, paragrafo 1, e delle loro funzioni.			
Art. 1 (29)(b)	Art. 88 c. 3 para. 2	Gli Stati membri garantiscono che le dichiarazioni individuali relative alle funzioni e la mappatura delle stesse siano rese disponibili in qualunque momento e comunicate, anche al fine di ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 8, in tempo utile, su richiesta, alle autorità competenti.	Ricorso alla disciplina secondaria		
Art. 1 (30)	Art. 91 c. 1 primo periodo	Gli enti e le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista cui è stata concessa l'approvazione a norma dell'articolo 21 bis, paragrafo 1, ("entità") hanno la responsabilità primaria di garantire che i membri dell'organo di gestione soddisfino sempre sufficienti requisiti di onorabilità, agiscano con onestà, integrità e	Art. 26 c. 1, 2 e 5 TUB; Ricorso alla disciplina secondaria	<p>1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico.</p> <p>2. Ai fini del comma 1, gli esponenti devono possedere requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, soddisfare criteri di competenza, e correttezza e indipendenza di giudizio, dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico, in modo da</p>	

	<p>indipendenza di spirito e possiedano le conoscenze, le competenze e l'esperienza sufficienti per l'esercizio delle loro funzioni e soddisfino i criteri e i requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo, tranne per quanto riguarda gli amministratori temporanei nominati dalle autorità competenti a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE e gli amministratori speciali nominati dalle autorità di risoluzione a norma dell'articolo 35, paragrafo 1, della medesima direttiva.</p>		<p>garantire la sana e prudente gestione della banca.</p> <p>5. Gli organi di amministrazione e controllo delle Le banche valutano l'idoneità dei propri esponenti e responsabili delle principali funzioni aziendali componenti e l'adeguatezza complessiva degli organi di amministrazione e controllo dell'organo, documentando il processo di analisi e motivando opportunamente l'esito della valutazione. La valutazione è condotta dall'organo di appartenenza di ciascun esponente e, per i soggetti che non sono componenti di un organo, dall'organo che li ha nominati. In caso di specifiche e limitate carenze riferite ai criteri previsti ai sensi del comma 3, lettera e, i medesimi organi possono adottare misure necessarie a colmarle. In ogni altro caso il difetto di idoneità o la violazione dei limiti al cumulo degli incarichi determina la decadenza dall'ufficio; questa è pronunciata dall'organo di appartenenza cui sopra entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto o della violazione sopravvenuti. Per i soggetti che non sono componenti di un organo la valutazione e la pronuncia della decadenza sono effettuate dall'organo che li ha nominati.</p>	
--	--	--	---	--

Art. 1 (30)	Art. 91 c. 1 secondo periodo	L'assenza di una condanna penale o di procedimenti penali in corso per un reato non è di per sé sufficiente a soddisfare il requisito di onorabilità e di agire con onestà e integrità.	Art. 26 c. 3 lett. a) e d), TUB; Ricorso alla disciplina secondaria	Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato sentita la Banca d'Italia, individua: a) i requisiti di onorabilità omogenei per tutti gli esponenti; d) i criteri di correttezza, con riguardo, tra l'altro, alle relazioni d'affari dell'esponente, alle condotte tenute nei confronti delle autorità di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad attività professionali svolte, nonché a ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza dell'esponente;	
Art. 1 (30)	Art. 91 c. 1 bis para. 1	Le entità garantiscono che i membri dell'organo di gestione soddisfino sempre i criteri e i requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 6 e valutano l'idoneità dei membri dell'organo di gestione, tenendo conto delle aspettative di vigilanza, prima che questi assumano le loro funzioni e periodicamente, come stabilito dalle legislazioni e regolamentazioni, dagli orientamenti e dalle politiche interne di idoneità applicabili.	Art. 26 c. 5 bis TUB; Ricorso alla disciplina secondaria	<p>La valutazione di cui al comma 5 è condotta:</p> <p>a. con riferimento ai componenti degli organi di amministrazione e controllo:</p> <p>1) prima che essi assumano le funzioni, nel caso in cui non sia rinnovata la maggioranza dei componenti dell'organo. A questo fine, l'efficacia della nomina dei nuovi componenti è sospesa fino alla conclusione della valutazione dell'idoneità. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2383, secondo comma, del codice civile;</p>	

				<p>2. dopo che essi abbiano assunto le funzioni, nel caso di rinnovo della maggioranza dei componenti dell'organo. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, in questo caso la nomina è immediatamente efficace.</p> <p>b. con riferimento ai responsabili delle principali funzioni aziendali e ai soggetti che svolgono funzioni di direzione, prima che tali soggetti siano nominati.</p>	
Art. 1 (30)	Art. 91 c. 1 bis para. 2 primo periodo	Tuttavia, nel caso in cui la maggioranza dei membri dell'organo di gestione debba essere sostituita tutta nello stesso momento da membri di nuova nomina e l'applicazione del primo comma comporterebbe una situazione in cui la valutazione dell'idoneità dei membri entranti sarebbe realizzata dai membri uscenti, gli Stati membri possono permettere che la valutazione abbia luogo dopo che i nuovi membri hanno assunto le loro funzioni.	Art. 26 c. 5 bis TUB; Ricorso alla disciplina secondaria	<p>La valutazione di cui al comma 5 è condotta:</p> <p>a. con riferimento ai componenti degli organi di amministrazione e controllo:</p> <p>1) prima che essi assumano le funzioni, nel caso in cui non sia rinnovata la maggioranza dei componenti dell'organo . A questo fine, l'efficacia della nomina dei nuovi componenti è sospesa fino alla conclusione della valutazione dell'idoneità. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2383, secondo comma, del codice civile;</p> <p>2) dopo che essi abbiano assunto le funzioni, nel caso di rinnovo della maggioranza dei</p>	NATIONAL OPTION

				<p>componenti dell'organo. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, in questo caso la nomina è immediatamente efficace.</p> <p>b. con riferimento ai responsabili delle principali funzioni aziendali e ai soggetti che svolgono funzioni di direzione, prima che tali soggetti siano nominati.</p>	
Art. 1 (30)	Art. 91 c. 1 bis para. 2 secondo periodo	Nel presentare la domanda all'autorità competente, conformemente al paragrafo 1 <i>septies</i> , l'entità conferma inoltre l'esistenza di tali condizioni.	Ricorso alla disciplina secondaria	--	NATIONAL OPTION
Art. 1 (30)	Art. 91 c. 1 ter	<p>Ove concludano, sulla base della valutazione interna dell'idoneità di cui al paragrafo 1 bis, che il membro o il potenziale membro interessato non soddisfa i criteri e i requisiti di cui al paragrafo 1, le entità:</p> <p>a) assicurano che il potenziale membro interessato non assuma la funzione in questione qualora tale valutazione sia completata prima che tale potenziale membro assuma detta funzione;</p> <p>b) rimuovono tempestivamente tale membro dall'organo di gestione; o</p>	Art. 26, co. 5, del TUB; Ricorso alla disciplina secondaria	<p>5. Gli organi di amministrazione e controllo delle Le banche valutano l'idoneità dei propri esponenti e responsabili delle principali funzioni aziendali componenti e l'adeguatezza complessiva degli organi di amministrazione e controllo dell'organe, documentando il processo di analisi e motivando opportunamente l'esito della valutazione. La valutazione è condotta dall'organo di appartenenza di ciascun esponente e, per i soggetti che non sono componenti di un organo, dall'organo che li ha nominati. In caso di specifiche e limitate carenze riferite ai criteri previsti ai sensi del comma 3, lettera c), i medesimi organi possono adottare misure necessarie a colmarle.</p>	

		c) adottano tempestivamente misure aggiuntive necessarie a garantire che tale membro sia o diventi idoneo alla funzione in questione.		In ogni altro caso il difetto di idoneità o la violazione dei limiti al cumulo degli incarichi determina la decadenza dall'ufficio; questa è pronunciata dall'organo di appartenenza cui sopra entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto o della violazione sopravvenuti. Per i soggetti che non sono componenti di un organo la valutazione e la pronuncia della decadenza sono effettuate dall'organo che li ha nominati.	
Art. 1 (30)	Art. 91 c. 1 quater Primo periodo	Le entità garantiscono che le informazioni sull'idoneità dei membri dell'organo di gestione rimangano aggiornate.	Ricorso alla disciplina secondaria		
Art. 1 (30)	Art. 91 c. 1 quater secondo periodo	Su richiesta, le entità forniscono tali informazioni all'autorità competente con i mezzi da essa determinati.	Art. 26, co. 6, TUB Art. 51 c. 1 TUB; Ricorso alla disciplina secondaria	Art. 26, co. 6, TUB: 6. La Banca d'Italia, secondo modalità e tempi da essa stabiliti, anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sulle banche, valuta l'idoneità degli esponenti e dei responsabili delle principali funzioni aziendali delle banche di maggiore rilevanza, come individuati dal decreto di cui al comma 3, e il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi, anche sulla base dell'analisi compiuta e delle eventuali misure adottate ai sensi del comma 5. A questo fine, la Banca d'Italia tiene conto anche delle informazioni acquisite sulla base della disciplina in materia di collaborazione tra autorità o tramite accesso alla banca dati centrale AML/CFT di cui al regolamento (UE) 2024/1620, del Parlamento europeo e	

				<p>del Consiglio, del 31 maggio 2024. In caso di difetto o violazione pronuncia la decadenza dalla carica.</p> <p>Art. 51, co. 1, TUB: Le banche inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto. Esse trasmettono anche i bilanci con le modalità e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia.</p>	
Art. 1 (30)	Art. 91 c. 1 quinque	<p>Gli Stati membri provvedono almeno affinché l'autorità competente riceva una domanda di idoneità senza indebito ritardo e non appena vi sia una chiara intenzione di nominare un membro dell'organo di gestione nella sua funzione di gestione o il presidente dell'organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica e, in ogni caso, almeno 30 giorni lavorativi prima che i potenziali membri assumano le loro funzioni, almeno per le entità seguenti:</p> <p>a) gli enti imprese madri nell'UE che si qualificano come grandi enti;</p> <p>b) gli enti imprese madri in uno Stato membro che si qualificano</p>	<p>Ricorso alla disciplina secondaria</p> <p>Vigente art. 61, co. 5, TUB</p>	<p>Alla società di partecipazione finanziaria e alla società di partecipazione finanziaria mista capogruppo si applicano gli articoli 51, comma 1-bis, 52, 52-bis e 52-ter nonché le disposizioni del titolo II, capi III e IV salvo quanto previsto dall'articolo 67-bis</p>	

		<p>come grandi enti, salvo se affiliati a un organismo centrale;</p> <p>c) gli organismi centrali che si qualificano come grandi enti o che vigilano su grandi enti a essi affiliati;</p> <p>d) gli enti autonomi nell'Unione che si qualificano come grandi enti;</p> <p>e) le grandi filiazioni quali definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 147), del regolamento (UE) n. 575/2013;</p> <p>f) le società di partecipazione finanziaria madri in uno Stato membro, le società di partecipazione finanziaria mista madri in uno Stato membro, le società di partecipazione finanziaria madri nell'UE e le società di partecipazione finanziaria mista madri nell'UE che hanno grandi enti all'interno del loro gruppo, ad eccezione di quelle che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 21 bis, paragrafo 4, della presente direttiva.</p>		
Art. 1 (30)	Art. 91 c. 1 sexies para. 1	La domanda di idoneità di cui al paragrafo 1 quinque è corredata da quanto segue:	Ricorso alla disciplina secondaria	

		<p>a) un questionario di idoneità e un curriculum vitae;</p> <p>b) la valutazione interna dell'idoneità di cui al paragrafo 1 bis, a meno che non si applichi il secondo comma dello stesso;</p> <p>c) il casellario giudiziario, non appena disponibile;</p> <p>d) qualsiasi altro documento previsto dal diritto nazionale, non appena disponibile;</p> <p>e) qualsiasi altro documento elencato dall'autorità competente, non appena disponibile; e</p> <p>f) l'indicazione della data di nomina e della data in cui le funzioni saranno effettivamente assunte.</p>			
Art. 1 (30)	Art. 91 c. 1 sexies para. 2	Le entità forniscono all'autorità competente, con i mezzi da essa determinati, la domanda di idoneità e i documenti di accompagnamento.	Art. 26 c. 6 TUB; Ricorso alla disciplina secondaria	La Banca d'Italia, secondo modalità e tempi da essa stabiliti, anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sulle banche, valuta l'idoneità degli esponenti e dei responsabili delle principali funzioni aziendali delle banche di maggiore rilevanza, come individuati dal decreto di cui al comma 3 , e il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi, anche sulla base dell'analisi	

				compiuta e delle eventuali misure adottate ai sensi del comma 5. A questo fine, la Banca d'Italia tiene conto anche delle informazioni acquisite sulla base della disciplina in materia di collaborazione tra autorità o tramite accesso alla banca dati centrale AML/CFT di cui al regolamento (UE) 2024/1620, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024. In caso di difetto o violazione pronuncia la decadenza dalla carica.	
Art. 1 (30)	Art. 91 c. 1 sexies para. 3	Se non dispone di informazioni sufficienti per effettuare la valutazione dell'idoneità, sulla base degli elementi elencati al primo comma del presente paragrafo, l'autorità competente può esigere che il potenziale membro non assuma la funzione prima che siano state fornite le informazioni richieste, a meno che l'autorità competente abbia accertato l'impossibilità di fornire tali informazioni.	Ricorso alla disciplina secondaria		
Art. 1 (30)	Art. 91 c. 1 sexies para. 4	Qualora nutra preoccupazioni sul fatto che il potenziale membro soddisfi i criteri e i requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo, l'autorità competente avvia un dialogo rafforzato con l'ente per affrontare le preoccupazioni	Ricorso alla disciplina secondaria		

		individuate nell'ottica di garantire che il potenziale membro sia o diventi idoneo al momento dell'assunzione della funzione.			
Art. 1 (30)	Art. 91 c. 1 sexies para. 5	L'ABE emana orientamenti, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, per specificare le modalità di svolgimento del dialogo rafforzato con cui affrontare le preoccupazioni in materia di idoneità.	--		Non suscettibile di trasposizione. Mandato ABE.
Art. 1 (30)	Art. 91 c. 1 septies	Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti valutino se i membri dell'organo di gestione soddisfino sempre i criteri e i requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 6. Le entità forniscono all'autorità competente, con i mezzi da essa determinati, la domanda di idoneità e le altre informazioni necessarie per valutare l'idoneità dei membri del loro organo di gestione. Le autorità competenti possono richiedere informazioni o documenti integrativi, ivi compresi colloqui o audizioni.	Art. 26 c. 6 TUB; Ricorso alla disciplina secondaria	La Banca d'Italia, secondo modalità e tempi da essa stabiliti, anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sulle banche, valuta l'idoneità degli esponenti e dei responsabili delle principali funzioni aziendali delle banche di maggiore rilevanza, come individuati dal decreto di cui al comma 3 , e il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi, anche sulla base dell'analisi compiuta e delle eventuali misure adottate ai sensi del comma 5. A questo fine, la Banca d'Italia tiene conto anche delle informazioni acquisite sulla base della disciplina in materia di collaborazione tra autorità o tramite accesso alla banca dati centrale AML/CFT di cui al regolamento (UE) 2024/1620 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024. In caso di difetto o violazione pronuncia la decadenza dalla carica.	

Art. 1 (30)	Art. 91 c. 1 octies	<p>Le autorità competenti verificano in particolare se i criteri e i requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo continuino a essere soddisfatti qualora sussistano motivi ragionevoli per sospettare che sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2015/849 o che sussista un rischio maggiore di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo collegato a tale entità.</p>	Art. 26 comma 6 bis TUB; Ricorso alla disciplina secondaria	<p>La Banca d'Italia valuta se i requisiti e i criteri di cui ai commi 2, 3 e 4 continuino a essere soddisfatti qualora sussistano motivi ragionevoli per sospettare che sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che sussista un rischio maggiore di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo collegato alla banca.</p>	
Art. 1 (30)	Art. 91 c. 1 nonies par. 1	<p>Qualora i membri dell'organo di gestione non soddisfino sempre i criteri e i requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 6, gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti dispongano dei poteri necessari per:</p> <p>a) in caso di valutazione ex ante, impedire che tali membri facciano parte dell'organo di gestione o rimuoverli dall'organo di gestione;</p> <p>b) in caso di valutazione ex post, rimuovere tali membri dall'organo di gestione; o</p>	Art. 26 comma 6 TUB; Ricorso alla disciplina secondaria	<p>La Banca d'Italia, secondo modalità e tempi da essa stabiliti, anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sulle banche, valuta l'idoneità degli esponenti e dei responsabili delle principali funzioni aziendali delle banche di maggiore rilevanza, come individuati dal decreto di cui al comma 3, e il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi, anche sulla base dell'analisi compiuta e delle eventuali misure adottate ai sensi del comma 5. A questo fine, la Banca d'Italia tiene conto anche delle informazioni acquisite sulla base della disciplina in materia di collaborazione tra autorità o tramite accesso alla banca dati centrale AML/CFT di cui al regolamento (UE)</p>	

		c) imporre alle entità interessate di adottare le misure aggiuntive necessarie a garantire che i membri interessati siano o diventino idonei alle funzioni in questione.		2024/1620 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024. In caso di difetto o violazione pronuncia la decadenza dalla carica.	
Art. 1 (30)	Art. 91 c. 1 nonies par. 2	Non appena vengano a conoscenza di nuovi elementi o di altre circostanze che potrebbero incidere sull'idoneità dei membri dell'organo di gestione, le entità rivalutano l'idoneità di tali membri e ne informano senza indebito ritardo l'autorità competente.	Art. 26 c. 5 TUB; Ricorso alla disciplina secondaria	Gli organi di amministrazione e controllo delle Le banche valutano l'idoneità dei propri esponenti e responsabili delle principali funzioni aziendali componenti e l'adeguatezza complessiva degli organi di amministrazione e controllo dell'organo , documentando il processo di analisi e motivando opportunamente l'esito della valutazione. La valutazione è condotta dall'organo di appartenenza di ciascun esponente e, per i soggetti che non sono componenti di un organo, dall'organo che li ha nominati. In caso di specifiche e limitate carenze riferite ai criteri previsti ai sensi del comma 3, lettera c) , i medesimi organi possono adottare misure necessarie a colmarle. In ogni altro caso il difetto di idoneità o la violazione dei limiti al cumulo degli incarichi determina la decadenza dall'ufficio; questa è pronunciata dall'organo di appartenenza cui sopra entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto o della violazione sopravvenuti. Per i soggetti che non sono componenti di un organo la valutazione e la pronuncia della	

				decadenza sono effettuate dall'organo che li ha nominati.	
Art. 1 (30)	Art. 91 c. 1 nonies par. 3	Qualora l'autorità competente venga a conoscenza di cambiamenti nelle informazioni pertinenti relative all'idoneità dei membri dell'organo di gestione che potrebbero incidere sull'idoneità dei membri interessati, essa rivaluta la loro idoneità.	Art. 26 c. 6 TUB; Ricorso alla disciplina secondaria	La Banca d'Italia, secondo modalità e tempi da essa stabiliti, anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sulle banche, valuta l'idoneità degli esponenti e dei responsabili delle principali funzioni aziendali delle banche di maggiore rilevanza, come individuati dal decreto di cui al comma 3 , e il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi, anche sulla base dell'analisi compiuta e delle eventuali misure adottate ai sensi del comma 5. A questo fine, la Banca d'Italia tiene conto anche delle informazioni acquisite sulla base della disciplina in materia di collaborazione tra autorità o tramite accesso alla banca dati centrale AML/CFT di cui al regolamento (UE) 2024/1620 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024. In caso di difetto o violazione pronuncia la decadenza dalla carica.	
Art. 1 (30)	Art. 91 c. 1 nonies par. 4	Le autorità competenti non sono tenute a rivalutare l'idoneità dei membri dell'organo di gestione in occasione del rinnovo del loro mandato, fatto salvo il caso in cui informazioni pertinenti note alle autorità competenti abbiano subito una modifica che potrebbe incidere	Art. 26 c. 6 TUB; ricorso alla normativa secondaria	La Banca d'Italia, secondo modalità e tempi da essa stabiliti, anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sulle banche, valuta l'idoneità degli esponenti e dei responsabili delle principali funzioni aziendali delle banche di maggiore rilevanza, come individuati dal decreto di cui al comma 3 , e il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi, anche sulla base dell'analisi compiuta e delle eventuali misure	

		sull'idoneità del membro interessato.		adottate ai sensi del comma 5. A questo fine, la Banca d'Italia tiene conto anche delle informazioni acquisite sulla base della disciplina in materia di collaborazione tra autorità o tramite accesso alla banca dati centrale AML/CFT di cui al regolamento (UE) 2024/1620 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024. In caso di difetto o violazione pronuncia la decadenza dalla carica.	
Art. 1 (30)	Art. 91 c. 1 decies	Le autorità competenti possono chiedere all'autorità responsabile della vigilanza in materia di lotta al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo a norma della direttiva (UE) 2015/849 di consultare, nell'ambito delle loro verifiche e in funzione del rischio, le informazioni pertinenti riguardanti i membri dell'organo di gestione. Le autorità competenti possono inoltre chiedere l'accesso alla banca dati centrale AML/CFT di cui al regolamento (UE) 2024/ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1620/oj del Parlamento europeo e del Consiglio (*19). L'autorità istituita da tale regolamento ("Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo")	Art. 26 c. 6 TUB; Ricorso alla disciplina secondaria	La Banca d'Italia, secondo modalità e tempi da essa stabiliti, anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sulle banche, valuta l'idoneità degli esponenti e dei responsabili delle principali funzioni aziendali delle banche di maggiore rilevanza, come individuati dal decreto di cui al comma 3 , e il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi, anche sulla base dell'analisi compiuta e delle eventuali misure adottate ai sensi del comma 5. A questo fine, la Banca d'Italia tiene conto anche delle informazioni acquisite sulla base della disciplina in materia di collaborazione tra autorità o tramite accesso alla banca dati centrale AML/CFT di cui al regolamento (UE) 2024/1620 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024. In caso di difetto o violazione pronuncia la decadenza dalla carica.	

		decide se concedere tale accesso.			
Art. 1 (30)	Art. 91 c. 1 undecies	Almeno per quanto riguarda la nomina dei membri dell'organo di gestione ai fini dell'assunzione di una funzione nelle entità di cui al paragrafo 1 quinque, le autorità competenti prendono in debita considerazione l'opportunità di fissare un periodo massimo entro il quale concludere la valutazione dell'idoneità. Ove opportuno, tale periodo massimo può essere prorogato.	Art. 26 comma 6 TUB; ricorso alla normativa secondaria	<p>La Banca d'Italia, secondo modalità e tempi da essa stabiliti, anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sulle banche, valuta l'idoneità degli esponenti e dei responsabili delle principali funzioni aziendali delle banche di maggiore rilevanza, come individuati dal decreto di cui al comma 3, e il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi, anche sulla base dell'analisi compiuta e delle eventuali misure adottate ai sensi del comma 5. A questo fine, la Banca d'Italia tiene conto anche delle informazioni acquisite sulla base della disciplina in materia di collaborazione tra autorità o tramite accesso alla banca dati centrale AML/CFT di cui al regolamento (UE) 2024/1620 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024. In caso di difetto o violazione pronuncia la decadenza dalla carica.</p>	
Art. 1 (30)	Art. 91 c. 2	Ciascun membro dell'organo di gestione dedica tempo sufficiente all'esercizio delle proprie funzioni in seno alle entità.	Art. 26 c. 2 TUB; ricorso alla normativa secondaria	<p>Ai fini del comma 1, gli esponenti devono possedere requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, soddisfare criteri di competenza, e-correttezza e indipendenza di giudizio, dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico, in modo da garantire la sana e prudente gestione della banca.</p>	

Art. 1 (30)	Art. 91 c. 2 bis	<p>Ciascun membro dell'organo di gestione soddisfa i requisiti di onorabilità, agisce con onestà, integrità e indipendenza di spirito in modo da poter valutare e mettere in discussione efficacemente, se necessario, le decisioni dell'organo di gestione nonché sorvegliare e controllare in modo efficace le decisioni in materia di gestione. Il fatto di essere membro dell'organo di gestione di un ente creditizio affiliato permanentemente a un organismo centrale non costituisce di per sé un ostacolo all'indipendenza di spirito.</p>	Art. 26 c. 2 TUB; ricorso alla normativa secondaria	<p>Ai fini del comma 1, gli esponenti devono possedere requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, soddisfare criteri di competenza, e-correttezza e indipendenza di giudizio, dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico, in modo da garantire la sana e prudente gestione della banca.</p> <p>Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato sentita la Banca d'Italia, individua:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) i requisiti di onorabilità omogenei per tutti gli esponenti; [...] d) i criteri di correttezza, con riguardo, tra l'altro, alle relazioni d'affari dell'esponente, alle condotte tenute nei confronti delle autorità di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad attività professionali svolte, nonché a ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza dell'esponente; d-bis) i criteri di indipendenza di giudizio degli esponenti; 	
Art. 1 (30)	Art. 91 c. 2 ter	L'organo di gestione possiede collettivamente conoscenze, competenze ed esperienze	Art. 26 c. 2 TUB; ricorso alla	<p>Ai fini del comma 1, gli esponenti devono possedere requisiti di professionalità, onorabilità e</p>	

		<p>adeguate per essere in grado di comprendere le attività dell'entità, nonché i rischi associati cui essa è esposta e gli impatti che essa genera nel breve, medio e lungo periodo, tenendo conto dei fattori ambientali, sociali e di governance. La composizione generale dell'organo di gestione è sufficientemente diversificata da riflettere una gamma adeguatamente ampia di esperienze.</p>	<p>normativa secondaria</p> <p>Art. 26 c. 3 lett. b) e c) TUB; ricorso alla normativa secondaria</p>	<p>indipendenza, soddisfare criteri di competenza, e correttezza e indipendenza di giudizio, dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico, in modo da garantire la sana e prudente gestione della banca.</p> <p>Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato sentita la Banca d'Italia, individua:</p> <p>[...]</p> <p>b) i requisiti di professionalità e indipendenza, graduati secondo principi di proporzionalità;</p> <p>c) i criteri di competenza, coerenti con la carica da ricoprire e con le caratteristiche della banca, e di adeguata composizione dell'organo;</p>	
Art. 1 (30)	Art. 91 c. 3	<p>Il numero di incarichi di amministratore che un membro dell'organo di gestione può ricoprire simultaneamente tiene conto delle circostanze personali e della natura, dell'ampiezza e della complessità delle attività dell'entità. Fatto salvo il caso in cui i membri dell'organo di gestione rappresentino gli interessi di uno Stato membro, i membri dell'organo di gestione di un'entità che sia significativa</p>	<p>Art. 26 c. 2 TUB; ricorso alla normativa secondaria</p>	<p>Ai fini del comma 1, gli esponenti devono possedere requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, soddisfare criteri di competenza, e correttezza e indipendenza di giudizio, dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico, in modo da garantire la sana e prudente gestione della banca.</p> <p>Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato sentita la Banca d'Italia, individua:</p>	

		<p>per le sue dimensioni, per la sua organizzazione interna e per la natura, l'ampiezza e la complessità delle sue attività ricoprono simultaneamente, a partire dal 10 luglio 2014, soltanto una delle combinazioni di incarichi di amministratore seguenti:</p> <p>a) un incarico di amministratore esecutivo con due incarichi di amministratore non esecutivo;</p> <p>b) quattro incarichi di amministratore non esecutivo.</p>	Art. 26 c. 3 lett. e) TUB; ricorso alla normativa secondaria	<p>[...]</p> <p>e) i limiti al cumulo di incarichi per gli esponenti delle banche, graduati secondo principi di proporzionalità e tenendo conto delle dimensioni dell'intermediario, e i criteri di disponibilità di tempo allo svolgimento degli incarichi;</p>	
Art. 1 (30)	Art. 91 c. 4	<p>Ai fini del paragrafo 3, sono considerati come un unico incarico di amministratore:</p> <p>a) gli incarichi di amministratore esecutivo o non esecutivo ricoperti nell'ambito dello stesso gruppo;</p> <p>b) gli incarichi di amministratore esecutivo o non esecutivo ricoperti nell'ambito di uno dei seguenti soggetti:</p> <p>i) entità che siano membri dello stesso sistema di tutela istituzionale ove siano rispettate le condizioni stabilite all'articolo 113, paragrafo 7, del</p>	<p>Art. 26 c. 2 TUB; ricorso alla normativa secondaria</p> <p>Art. 26 c. 3 lett. e) TUB; ricorso alla normativa secondaria</p>	<p>Ai fini del comma 1, gli esponenti devono possedere requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, soddisfare criteri di competenza, e correttezza e indipendenza di giudizio, dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico, in modo da garantire la sana e prudente gestione della banca.</p> <p>Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato sentita la Banca d'Italia, individua:</p> <p>[...]</p> <p>e) i limiti al cumulo di incarichi per gli esponenti delle banche, graduati</p>	

		<p>regolamento (UE) n. 575/2013 o entità rispetto alle quali lo stesso sistema di tutela istituzionale detiene una partecipazione qualificata;</p> <p>ii) imprese, comprese le entità non finanziarie, in cui l'entità detenga una partecipazione qualificata.</p> <p>Ai fini del primo comma, lettera a), del presente paragrafo, per gruppo si intende un gruppo di imprese che sono legate tra loro come descritto all'articolo 22 della direttiva 2013/34/UE o un gruppo di imprese che sono filiazioni della stessa società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista.</p>		<p>secondo principi di proporzionalità e tenendo conto delle dimensioni dell'intermediario, e i criteri di disponibilità di tempo allo svolgimento degli incarichi;</p>	
Art. 1 (30)	Art. 91 c. 5	Gli incarichi di amministratore in organizzazioni che non persegono principalmente obiettivi commerciali non sono rilevanti ai fini del paragrafo 3.	Art. 26 c. 2 TUB; ricorso alla normativa secondaria	<p>Ai fini del comma 1, gli esponenti devono possedere requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, soddisfare criteri di competenza, e correttezza e indipendenza di giudizio, dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico, in modo da garantire la sana e prudente gestione della banca.</p>	

			Art. 26 c. 3 lett. e) TUB; ricorso alla normativa secondaria	<p>Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato sentita la Banca d'Italia, individua:</p> <p>[...]</p> <p>e) i limiti al cumulo di incarichi per gli esponenti delle banche, graduati secondo principi di proporzionalità e tenendo conto delle dimensioni dell'intermediario, e i criteri di disponibilità di tempo allo svolgimento degli incarichi;</p>	
Art. 1 (30)	Art. 91 c. 6	<p>Le autorità competenti possono autorizzare i membri dell'organo di gestione a ricoprire un incarico di amministratore non esecutivo aggiuntivo.</p>	<p>Art. 26 c. 2 TUB; ricorso alla normativa secondaria</p> <p>Art. 26 c. 3 lett. e) TUB; ricorso alla normativa secondaria</p>	<p>Ai fini del comma 1, gli esponenti devono possedere requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, soddisfare criteri di competenza, e correttezza e indipendenza di giudizio, dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico, in modo da garantire la sana e prudente gestione della banca.</p> <p>Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato sentita la Banca d'Italia, individua:</p> <p>[...]</p> <p>e) i limiti al cumulo di incarichi per gli esponenti delle banche, graduati secondo principi di proporzionalità e</p>	

				tenendo conto delle dimensioni dell'intermediario, e i criteri di disponibilità di tempo allo svolgimento degli incarichi;	
Art. 1 (30)	Art. 91 c. 7	<p>Le entità destinano risorse umane e finanziarie adeguate alla preparazione e alla formazione dei membri dell'organo di gestione, anche per quanto riguarda gli impatti e i rischi ambientali, sociali e di governance nonché il rischio relativo alle TIC quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 52 quater), del regolamento (UE) n. 575/2013.</p>	<p>Art. 26 c. 2 TUB; ricorso alla normativa secondaria</p> <p>Art. 26 c. 3 lett. c) TUB; ricorso alla normativa secondaria</p>	<p>Ai fini del comma 1, gli esponenti devono possedere requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, soddisfare criteri di competenza, e correttezza e indipendenza di giudizio, dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico, in modo da garantire la sana e prudente gestione della banca.</p> <p>Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato sentita la Banca d'Italia, individua:</p> <p>[...]</p> <p>c) i criteri di competenza, coerenti con la carica da ricoprire e con le caratteristiche della banca, e di adeguata composizione dell'organo;</p>	
Art. 1 (30)	Art. 91 c. 8	Gli Stati membri o le autorità competenti impongono alle entità e ai rispettivi comitati per le nomine, ove istituiti, di attenersi a un'ampia gamma di qualità e competenze nella selezione dei membri e di promuovere proporzionalmente la diversità e l'equilibrio di	Art. 26 c. 2 TUB; ricorso alla normativa secondaria	<p>Ai fini del comma 1, gli esponenti devono possedere requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, soddisfare criteri di competenza, e correttezza e indipendenza di giudizio, dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico, in modo da</p>	

		<p>generare in seno all'organo di gestione. A tal fine, le entità predispongono una politica che promuova la diversità all'interno dell'organo di gestione.</p>	<p>Art. 26 c. 3 lett. c) TUB; ricorso alla normativa secondaria</p>	<p>garantire la sana e prudente gestione della banca.</p> <p>Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato sentita la Banca d'Italia, individua:</p> <p>[...]</p> <p>c) i criteri di competenza, coerenti con la carica da ricoprire e con le caratteristiche della banca, e di adeguata composizione dell'organo;</p>	
Art. 1 (30)	Art. 91 c. 9	<p>Le autorità competenti raccolgono le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 435, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 e utilizzano tali informazioni per confrontare le prassi relative alla diversità. Le autorità competenti trasmettono dette informazioni all'ABE. L'ABE utilizza tali informazioni per confrontare le prassi relative alla diversità a livello di Unione.</p>	<p>Art. 7 c. 6 TUB Art. 51, co. 1, TUB</p>	<p>Art. 7 c. 6 TUB: Nel rispetto delle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione europea, la Banca d'Italia collabora, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità e i comitati che compongono il SEVIF, il MVU e il MRU, nonché con le autorità di risoluzione e le autorità antiriciclaggio degli Stati dell'Unione europea, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia possono essere trasmesse alle autorità italiane competenti, salvo diniego dell'autorità che ha fornito le informazioni.</p> <p>Art. 51, co. 1, TUB: Le banche inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto. Esse trasmettono anche i bilanci con le modalità e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia.</p>	

Art. 1 (30)	Art. 91 c. 10 para. 1	Ai fini del presente articolo e dell'articolo 91 bis, l'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per le entità elencate al paragrafo 1 quinque del presente articolo al fine di specificare ulteriormente i contenuti minimi del questionario di idoneità, dei curricula vitae e della valutazione interna dell'idoneità da trasmettere alle autorità competenti per lo svolgimento della valutazione dell'idoneità di cui al paragrafo 1 septies del presente articolo e all'articolo 91 bis, paragrafo 5.	--		Non suscettibile di trasposizione. Mandato ABE.
Art. 1 (30)	Art. 91 c. 10 para. 2	Gli Stati membri provvedono affinché siano elaborate norme adeguate per le entità diverse da quelle di cui al paragrafo 1 quinque del presente articolo.	Art. 26, co. 6, del TUB; ricorso alla normativa secondaria	La Banca d'Italia, secondo modalità e tempi da essa stabiliti, anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sulle banche, valuta l'idoneità degli esponenti e dei responsabili delle principali funzioni aziendali delle banche di maggiore rilevanza, come individuati dal decreto di cui al comma 3 , e il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi, anche sulla base dell'analisi compiuta e delle eventuali misure adottate ai sensi del comma 5. A questo fine, la Banca d'Italia tiene conto anche delle informazioni acquisite sulla base della disciplina in materia di collaborazione tra autorità o tramite accesso alla banca dati centrale	

				AML/CFT di cui al regolamento (UE) 2024/1620 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024. In caso di difetto o violazione pronuncia la decadenza dalla carica.	
Art. 1 (30)	Art. 91 c. 10 para. 3	L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 10 luglio 2026.	--		Non necessita di trasposizione. Mandato ABE.
Art. 1 (30)	Art. 91 c. 10 para. 4	Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.	--		Non necessita di trasposizione. Delega alla Commissione.
Art. 1 (30)	Art. 91 c. 11	Entro il 10 luglio 2026, l'ABE emana orientamenti, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, relativi: a) alla nozione di tempo sufficiente dedicato da un membro dell'organo di gestione all'esercizio delle sue funzioni, con riferimento alle circostanze personali e alla natura, all'ampiezza e alla complessità delle attività dell'entità;	--		Non necessita di trasposizione. Mandato ABE.

		<p>b) alla nozione di requisiti di onorabilità e alla nozione di onestà, integrità e indipendenza di spirito di un membro dell'organo di gestione di cui al paragrafo 2 bis;</p> <p>c) alla nozione di conoscenze, competenze e esperienze collettive adeguate dell'organo di gestione di cui al paragrafo 2 ter;</p> <p>d) alla nozione di risorse umane e finanziarie adeguate destinate alla preparazione e alla formazione dei membri dell'organo di gestione di cui al paragrafo 7;</p> <p>e) alla nozione di diversità di cui tener conto per la selezione dei membri dell'organo di gestione di cui al paragrafo 8;</p> <p>f) ai criteri per determinare se sussistano motivi ragionevoli per sospettare che sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2015/849 o che sussista un rischio maggiore di riciclaggio o</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>di finanziamento del terrorismo in relazione all'entità.</p> <p>Ai fini del primo comma, lettera f), l'ABE coopera strettamente con l'ESMA e con l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.</p>			
Art. 1 (30)	Art. 91 c. 12	<p>Entro il 31 dicembre 2029 l'ABE, in stretta cooperazione con la BCE, riesamina l'applicazione dei paragrafi da 1 quinquies a 1 undecies e riferisce in merito alla loro applicazione e alla loro efficacia nel garantire che il quadro in materia di "professionalità e onorabilità" sia adatto allo scopo, tenendo conto del principio di proporzionalità. L'ABE trasmette tale relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Sulla base di tale relazione, se opportuno la Commissione presenta una proposta legislativa.</p>	--		<p>Non necessita di trasposizione.</p> <p>Mandato ABE.</p>
Art. 1 (30)	Art. 91 c. 13	<p>Il presente articolo e l'articolo 91 bis lasciano impregiudicate le disposizioni degli Stati membri sulla rappresentanza dei dipendenti in seno all'organo di gestione.</p>	--		<p>Non necessita di trasposizione.</p> <p>Si riferisce a disposizioni che non sussistono nel diritto nazionale.</p>
Art. 1 (30)	Art. 91 c. 14	<p>Il presente articolo e l'articolo 91 bis lasciano impregiudicate le</p>	--		<p>Non suscettibile di trasposizione.</p>

		<p>disposizioni degli Stati membri sulla nomina dei membri dell'organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica da parte degli organi eletti a livello regionale o locale o sulle nomine qualora l'organo di gestione non abbia alcuna competenza nel processo di selezione e nomina dei suoi membri. In questi casi sono predisposte garanzie adeguate per assicurare l'idoneità di tali membri dell'organo di gestione.</p>			<p>Si riferisce a disposizioni che non sussistono nel diritto nazionale?</p>
Art. 1 (31)	Art. 91 bis c. 1 para. 1	<p>Le entità di cui all'articolo 91, paragrafo 1, hanno la responsabilità primaria di garantire che i titolari di funzioni chiave soddisfino sempre sufficienti requisiti di onorabilità, agiscano con onestà e integrità e possiedano le conoscenze, le competenze e l'esperienza sufficienti necessarie per l'esercizio delle loro funzioni.</p>	<p>Art. 26 c. 4 TUB: Ricorso alla disciplina secondaria</p>	<p>Ai responsabili delle principali funzioni aziendali delle banche, come individuati dal decreto di cui al comma 3, si applicano i commi 1, 2 e 3, limitatamente ai requisiti di onorabilità e ai criteri di competenza e correttezza. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere determinati i casi in cui requisiti e criteri di idoneità si applicano anche ai responsabili delle principali funzioni aziendali nelle banche di maggiore rilevanza.</p> <p>Gli organi di amministrazione e controllo delle banche valutano l'idoneità dei propri esponenti e responsabili delle principali funzioni aziendali componenti e l'adeguatezza complessiva degli organi di amministrazione e</p>	

				<p>controllo dell'organo, documentando il processo di analisi e motivando opportunamente l'esito della valutazione. La valutazione è condotta dall'organo di appartenenza di ciascun esponente e, per i soggetti che non sono componenti di un organo, dall'organo che li ha nominati. In caso di specifiche e limitate carenze riferite ai criteri previsti ai sensi del comma 3, lettera c), i medesimi organi possono adottare misure necessarie a colmarle. In ogni altro caso il difetto di idoneità o la violazione dei limiti al cumulo degli incarichi determina la decadenza dall'ufficio; questa è pronunciata dall'organo di appartenenza cui sopra entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto o della violazione sopravvenuti. Per i soggetti che non sono componenti di un organo la valutazione e la pronuncia della decadenza sono effettuate dall'organo che li ha nominati.</p>	
Art. 1 (31)	Art. 91 bis c. 1 para. 2	L'assenza di una condanna penale o di procedimenti in corso per un reato non è di per sé sufficiente a soddisfare il requisito di onorabilità e di agire con onestà e integrità.	Art. 26 c. 3 TUB; Ricorso alla disciplina secondaria	Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato sentita la Banca d'Italia, individua: a) i requisiti di onorabilità omogenei per tutti gli esponenti; d) i criteri di correttezza, con riguardo, tra l'altro, alle relazioni d'affari dell'esponente, alle condotte tenute nei confronti delle autorità di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a provvedimenti	

				restrittivi inerenti ad attività professionali svolte, nonché a ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza dell'esponente;	
Art. 1 (31)	Art. 91 bis c. 2	Le entità garantiscono che i titolari di funzioni chiave soddisfino sempre i criteri e i requisiti di cui al paragrafo 1 e valutano l'idoneità dei titolari di funzioni chiave prima che questi assumano le loro funzioni e periodicamente, tenendo conto delle aspettative di vigilanza, come stabilito dalle legislazioni e regolamentazioni, dagli orientamenti e dalle politiche interne di idoneità applicabili.	Art. 26 c. 5 TUB; Ricorso alla disciplina secondaria	Gli organi di amministrazione e controllo delle Le banche valutano l'idoneità dei propri esponenti e responsabili delle principali funzioni aziendali componenti e l'adeguatezza complessiva degli organi di amministrazione e controllo dell'organo , documentando il processo di analisi e motivando opportunamente l'esito della valutazione. La valutazione è condotta dall'organo di appartenenza di ciascun esponente e, per i soggetti che non sono componenti di un organo, dall'organo che li ha nominati. In caso di specifiche e limitate carenze riferite ai criteri previsti ai sensi del comma 3, lettera e) , i medesimi organi possono adottare misure necessarie a colmarle. In ogni altro caso il difetto di idoneità o la violazione dei limiti al cumulo degli incarichi determina la decadenza dall'ufficio; questa è pronunciata dall'organo di appartenenza cui sopra entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto o della violazione sopravvenuti. Per i soggetti che non sono componenti di un organo la valutazione e la pronuncia della decadenza sono effettuate dall'organo che li ha nominati.	

Art. 1 (31)	Art. 91 bis c. 3	<p>Ove concludano, sulla base della valutazione interna dell'idoneità di cui al paragrafo 2, che una persona non soddisfa i criteri e i requisiti di cui al paragrafo 1, le entità:</p> <p>a) non nominano tale persona come titolare di funzioni chiave qualora tale valutazione sia ultimata prima che la persona assuma la funzione;</p> <p>b) rimuovono tempestivamente tale persona come titolare di funzioni chiave; o</p> <p>c) adottano tempestivamente le misure aggiuntive necessarie a garantire che tale persona sia o diventi idonea alla funzione in questione.</p> <p>Le entità adottano tutte le misure necessarie per garantire il corretto esercizio della funzione di un titolare di funzioni chiave, compresa la sostituzione del titolare di funzioni chiave se tale persona cessa di soddisfare i criteri e i requisiti di idoneità.</p>	Art. 26 c. 5 TUB; ricorso alla disciplina secondaria	<p>Gli organi di amministrazione e controllo delle banche valutano l'idoneità dei propri esponenti e responsabili delle principali funzioni aziendali componenti e l'adeguatezza complessiva degli organi di amministrazione e controllo dell'organo, documentando il processo di analisi e motivando opportunamente l'esito della valutazione. La valutazione è condotta dall'organo di appartenenza di ciascun esponente e, per i soggetti che non sono componenti di un organo, dall'organo che li ha nominati. In caso di specifiche e limitate carenze riferite ai criteri previsti ai sensi del comma 3, lettera c), i medesimi organi possono adottare misure necessarie a colmarle. In ogni altro caso il difetto di idoneità o la violazione dei limiti al cumulo degli incarichi determina la decadenza dall'ufficio; questa è pronunciata dall'organo di appartenenza cui sopra entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto o della violazione sopravvenuti. Per i soggetti che non sono componenti di un organo la valutazione e la pronuncia della decadenza sono effettuate dall'organo che li ha nominati.</p>	
Art. 1 (31)	Art. 91 bis c. 4	Le entità garantiscono che le informazioni sull'idoneità dei titolari di funzioni chiave	Art. 26, co. 6, TUB	Art. 26, co. 6, TUB: La Banca d'Italia, secondo modalità e tempi da essa stabiliti, anche al fine di ridurre al	

		rimangano aggiornate. Su richiesta, le entità forniscono tali informazioni all'autorità competente con i mezzi da essa determinati.	disciplina secondaria	<p>minimo gli oneri gravanti sulle banche, valuta l'idoneità degli esponenti e dei responsabili delle principali funzioni aziendali delle banche di maggiore rilevanza, come individuati dal decreto di cui al comma 3, e il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi, anche sulla base dell'analisi compiuta e delle eventuali misure adottate ai sensi del comma 5. A questo fine, la Banca d'Italia tiene conto anche delle informazioni acquisite sulla base della disciplina in materia di collaborazione tra autorità o tramite accesso alla banca dati centrale AML/CFT di cui al regolamento (UE) 2024/1620 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024. In caso di difetto o violazione pronuncia la decadenza dalla carica.</p> <p>Art. 51 c. 1 TUB: Le banche inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto. Esse trasmettono anche i bilanci con le modalità e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia.</p>	
Art. 1 (31)	Art. 91 bis c. 5	Gli Stati membri garantiscono che le autorità competenti valutino se i responsabili delle funzioni di controllo interno e il direttore finanziario soddisfino sempre i criteri e i requisiti di cui al paragrafo 1, ove i	Art. 26 c. 6 TUB; ricorso alla disciplina secondaria	La Banca d'Italia, secondo modalità e tempi da essa stabiliti, anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sulle banche, valuta l'idoneità degli esponenti e dei responsabili delle principali funzioni aziendali delle banche di maggiore rilevanza, come individuati	

	<p>responsabili o il direttore in questione siano nominati per l'esercizio di funzioni almeno in seno alle entità seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none">a) gli enti imprese madri nell'UE che si qualificano come grandi enti;b) gli enti imprese madri in uno Stato membro che si qualificano come grandi enti, salvo se affiliati a un organismo centrale;c) gli organismi centrali che si qualificano come grandi enti o che vigilano su grandi enti a essi affiliati;d) gli enti autonomi nell'UE che si qualificano come grandi enti;e) le grandi filiazioni quali definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 147), del regolamento (UE) n. 575/2013;f) le società madri di partecipazione finanziaria in uno Stato membro, le società madri di partecipazione finanziaria mista in uno Stato membro, le società madri di partecipazione finanziaria nell'UE e le società madri di	<p>dal decreto di cui al comma 3, e il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi, anche sulla base dell'analisi compiuta e delle eventuali misure adottate ai sensi del comma 5. A questo fine, la Banca d'Italia tiene conto anche delle informazioni acquisite sulla base della disciplina in materia di collaborazione tra autorità o tramite accesso alla banca dati centrale AML/CFT di cui al regolamento (UE) 2024/1620 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024. In caso di difetto o violazione pronuncia la decadenza dalla carica.</p>	
--	---	--	--

		partecipazione finanziaria mista nell'UE che hanno grandi enti all'interno del loro gruppo, ad eccezione di quelle che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 21 bis, paragrafo 4, della presente direttiva.			
Art. 1 (31)	Art. 91 bis c. 6 para. 1	<p>Qualora i responsabili delle funzioni di controllo interno e il direttore finanziario non soddisfino sempre i criteri e i requisiti di cui al paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti dispongano dei poteri necessari per:</p> <p>a) in caso di valutazione ex ante, impedire che tali responsabili o tale direttore assumano la funzione o rimuoverli dalla stessa;</p> <p>b) in caso di valutazione ex post, rimuovere tali responsabili o tale direttore dalla funzione o chiedere all'entità di rimuoverli;</p> <p>c) imporre alle entità interessate di adottare le misure aggiuntive necessarie a garantire che tali responsabili o tale direttore siano o diventino idonei alla funzione in questione.</p>	Art. 26 c. 6 TUB; ricorso alla disciplina secondaria	<p>La Banca d'Italia, secondo modalità e tempi da essa stabiliti, anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sulle banche, valuta l'idoneità degli esponenti e dei responsabili delle principali funzioni aziendali delle banche di maggiore rilevanza, come individuati dal decreto di cui al comma 3, e il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi, anche sulla base dell'analisi compiuta e delle eventuali misure adottate ai sensi del comma 5. A questo fine, la Banca d'Italia tiene conto anche delle informazioni acquisite sulla base della disciplina in materia di collaborazione tra autorità o tramite accesso alla banca dati centrale AML/CFT di cui al regolamento (UE) 2024/1620 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024. In caso di difetto o violazione pronuncia la decadenza dalla carica.</p>	

Art. 1 (31)	Art. 91 bis c. 6 para. 2	<p>Non appena vengano a conoscenza di nuovi elementi o di altre circostanze che potrebbero incidere sull'idoneità dei responsabili delle funzioni di controllo interno e del direttore finanziario, le entità di cui al paragrafo 5 rivalutano l'idoneità di tali responsabili e di tale direttore e ne informano senza indebito ritardo l'autorità competente.</p>	Art. 26 c. 5 TUB; ricorso alla disciplina secondaria	<p>Gli organi di amministrazione e controllo delle banche valutano l'idoneità dei propri esponenti e responsabili delle principali funzioni aziendali componenti e l'adeguatezza complessiva degli organi di amministrazione e controllo dell'organo, documentando il processo di analisi e motivando opportunamente l'esito della valutazione. La valutazione è condotta dall'organo di appartenenza di ciascun esponente e, per i soggetti che non sono componenti di un organo, dall'organo che li ha nominati. In caso di specifiche e limitate carenze riferite ai criteri previsti ai sensi del comma 3, lettera c), i medesimi organi possono adottare misure necessarie a colmarle. In ogni altro caso il difetto di idoneità o la violazione dei limiti al cumulo degli incarichi determina la decadenza dall'ufficio; questa è pronunciata dall'organo di appartenenza cui sopra entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto o della violazione sopravvenuti. Per i soggetti che non sono componenti di un organo la valutazione e la pronuncia della decadenza sono effettuate dall'organo che li ha nominati.</p>	
Art. 1 (31)	Art. 91 bis c. 6 para. 3	<p>Qualora venga a conoscenza di cambiamenti nelle informazioni pertinenti relative all'idoneità dei responsabili delle funzioni di</p>	Art. 26 c. 6 TUB; ricorso alla disciplina secondaria	<p>La Banca d'Italia, secondo modalità e tempi da essa stabiliti, anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sulle banche, valuta l'idoneità degli esponenti</p>	

		controllo interno e del direttore finanziario che potrebbero incidere sulla loro idoneità, l'autorità competente ne rivaluta l'idoneità.		e dei responsabili delle principali funzioni aziendali delle banche di maggiore rilevanza, come individuati dal decreto di cui al comma 3, e il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi, anche sulla base dell'analisi compiuta e delle eventuali misure adottate ai sensi del comma 5. A questo fine, la Banca d'Italia tiene conto anche delle informazioni acquisite sulla base della disciplina in materia di collaborazione tra autorità o tramite accesso alla banca dati centrale AML/CFT di cui al regolamento (UE) 2024/1620 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024. In caso di difetto o violazione pronuncia la decadenza dalla carica.	
Art. 1 (31)	Art. 91 bis c. 6 para. 4	Le autorità competenti non sono tenute a rivalutare l'idoneità di tali responsabili o di tale direttore in occasione del rinnovo o della proroga del loro contratto, fatto salvo il caso in cui informazioni pertinenti note alle autorità competenti abbiano subito una modifica che potrebbe incidere sull'idoneità dei responsabili o del direttore interessato.	Art. 26 c. 6 TUB; ricorso alla disciplina secondaria	La Banca d'Italia, secondo modalità e tempi da essa stabiliti, anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sulle banche, valuta l'idoneità degli esponenti e dei responsabili delle principali funzioni aziendali delle banche di maggiore rilevanza, come individuati dal decreto di cui al comma 3, e il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi, anche sulla base dell'analisi compiuta e delle eventuali misure adottate ai sensi del comma 5. A questo fine, la Banca d'Italia tiene conto anche delle informazioni acquisite sulla base della disciplina in materia di collaborazione tra autorità o tramite accesso alla banca dati centrale	

				AML/CFT di cui al regolamento (UE) 2024/1620 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024. In caso di difetto o violazione pronuncia la decadenza dalla carica.	
Art. 1 (31)	Art. 91 bis c. 6 para. 5	Almeno per quanto riguarda la nomina dei responsabili delle funzioni di controllo interno e del direttore finanziario ai fini dell'assunzione di funzioni nelle entità di cui al paragrafo 5, le autorità competenti prendono in debita considerazione l'opportunità di fissare un periodo massimo entro il quale concludere la valutazione dell'idoneità. Ove opportuno, tale periodo massimo può essere prorogato.	Art. 26 c. 6 TUB; ricorso alla disciplina secondaria	La Banca d'Italia, secondo modalità e tempi da essa stabiliti, anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sulle banche, valuta l'idoneità degli esponenti e dei responsabili delle principali funzioni aziendali delle banche di maggiore rilevanza, come individuati dal decreto di cui al comma 3 , e il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi, anche sulla base dell'analisi compiuta e delle eventuali misure adottate ai sensi del comma 5. A questo fine, la Banca d'Italia tiene conto anche delle informazioni acquisite sulla base della disciplina in materia di collaborazione tra autorità o tramite accesso alla banca dati centrale AML/CFT di cui al regolamento (UE) 2024/1620 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024. In caso di difetto o violazione pronuncia la decadenza dalla carica.	
Art. 1 (31)	Art. 91 bis c. 7	Le autorità competenti possono chiedere all'autorità responsabile della vigilanza in materia di lotta al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo a norma della direttiva (UE)	Art. 26 c. 6 TUB; ricorso alla disciplina secondaria	La Banca d'Italia, secondo modalità e tempi da essa stabiliti, anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sulle banche, valuta l'idoneità degli esponenti e dei responsabili delle principali funzioni aziendali delle banche di	

		<p>2015/849 di consultare, nell'ambito delle loro verifiche e in funzione del rischio, le informazioni pertinenti riguardanti i responsabili delle funzioni di controllo interno e il direttore finanziario. Le autorità competenti possono inoltre chiedere l'accesso alla banca dati centrale AML/CFT di cui al regolamento (UE) 2024/1620. L'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo decide se concedere tale accesso.</p>		<p>maggior rilevanza, come individuati dal decreto di cui al comma 3, e il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi, anche sulla base dell'analisi compiuta e delle eventuali misure adottate ai sensi del comma 5. A questo fine, la Banca d'Italia tiene conto anche delle informazioni acquisite sulla base della disciplina in materia di collaborazione tra autorità o tramite accesso alla banca dati centrale AML/CFT di cui al regolamento (UE) 2024/1620 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024. In caso di difetto o violazione pronuncia la decadenza dalla carica.</p>	
Art. 1 (31)	Art. 91 bis c. 8	<p>Entro il 10 luglio 2026, l'ABE emana orientamenti, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, relativi:</p> <p>a) alla nozione di requisiti di onorabilità e alla nozione di onestà e integrità di cui al paragrafo 1;</p> <p>b) alla nozione di conoscenze, competenze ed esperienze sufficienti di cui al paragrafo 1;</p> <p>c) ai criteri per determinare se sussistano motivi ragionevoli per sospettare che sia in corso o</p>	--		<p>Non necessita di trasposizione.</p> <p>Mandato ABE.</p>

		<p>abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2015/849 o che sussista un rischio maggiore di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo in relazione all'entità.</p> <p>Ai fini del primo comma, lettera c), l'ABE coopera strettamente con l'ESMA e con l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.</p>			
Art. 1 (32)(a)	Art. 92 c. 2 lett. e	<p>Gli Stati membri assicurano che gli enti, nell'elaborare e applicare le politiche di remunerazione complessive, che comprendono stipendi e benefici pensionistici discrezionali, per le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente, rispettino i seguenti requisiti, secondo modalità appropriate alle loro dimensioni, alla loro organizzazione interna e alla natura, ampiezza e complessità delle loro attività:</p> <p>[...]</p>	<p>Circolare della Banca d'Italia n. 285/2013, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 2, Sezione III, par. 3</p>	<p>La componente variabile, se presente, è contenuta per tutto il personale delle funzioni aziendali di controllo e della funzione risorse umane e, ove presente, per il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari previsto dall'articolo 154-bis del TUF, ed è assoggettata con particolare rigore alle norme indicate nel par. 2.1. I meccanismi di incentivazione, se presenti, sono coerenti con i compiti assegnati e indipendenti dai risultati conseguiti dalle aree soggette a controllo; sono pertanto da evitare bonus collegati ai risultati economici. È invece ammissibile subordinare (cd. "gate") l'attribuzione della parte variabile a obiettivi di sostenibilità aziendale (es. contenimento dei costi; rafforzamento del capitale) a condizione</p>	

		<p>e) i membri del personale impegnati in funzioni di controllo interno sono indipendenti dalle unità operative soggette al loro controllo, dispongono della necessaria autorità e sono retribuiti conformemente al conseguimento degli obiettivi legati alle loro funzioni, indipendentemente dai risultati conseguiti dagli ambiti dell'impresa soggetti al loro controllo;</p> <p>[...]</p>		<p>che ciò non sia fonte di possibili conflitti di interesse.</p> <p>Per il personale più rilevante delle funzioni aziendali di controllo, i compensi fissi sono di livello adeguato alle significative responsabilità e all'impegno connesso con il ruolo svolto; il rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione di questi soggetti non supera il limite di un terzo.</p>	
Art. 1 (32)(a)	Art. 92 c. 2 lett. f	<p>Gli Stati membri assicurano che gli enti, nell'elaborare e applicare le politiche di remunerazione complessive, che comprendono stipendi e benefici pensionistici discrezionali, per le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente, rispettino i seguenti requisiti, secondo modalità appropriate alle loro dimensioni, alla loro organizzazione interna e alla natura, ampiezza e complessità delle loro attività:</p> <p>[...]</p>	<p>Circolare della Banca d'Italia n. 285/2013, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 2, Sezione II, par. 2</p>	<p>Il comitato remunerazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> — (...) — vigila direttamente sulla corretta applicazione delle regole relative alla remunerazione dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo, in stretto raccordo con l'organo con funzione di controllo; — (...) <p>Quando non è presente, le funzioni del comitato remunerazioni sono svolte dall'organo con funzione di supervisione strategica, in particolare con il contributo dei componenti indipendenti.</p>	

		<p>f) la remunerazione dei responsabili delle funzioni di controllo interno è direttamente controllata dal comitato per le remunerazioni di cui all'articolo 95 o, se tale comitato non è stato istituito, dall'organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica;</p> <p>[...]</p>			
Art. 1 (32)(b)	Art. 92 c. 3 lett. b	<p>Ai fini del paragrafo 2, le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente comprendono almeno:</p> <p>[...]</p> <p>b) i membri del personale con responsabilità manageriali sulle funzioni di controllo interno o sulle unità operative/aziendali rilevanti dell'ente;</p> <p>[...]</p>	Circolare della Banca d'Italia n. 285/2013, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 2, Sezione I, par. 6	<p>Il personale più rilevante comprende:</p> <p>a) (...)</p> <p>b) i membri del personale con responsabilità manageriali sulle funzioni di controllo interno o in unità operative/aziendali rilevanti;</p>	
Art. 1 (33)(a)	Art. 94 c. 1 lett. a	Agli elementi variabili della remunerazione si applicano i seguenti principi in aggiunta ai principi e alle stesse condizioni, di cui all'articolo 92, paragrafo 2:	Ricorso alla disciplina secondaria		

		<p>a) quando la remunerazione è legata ai risultati, l'importo totale della remunerazione è basato su una combinazione di valutazioni dei risultati del singolo e dell'unità aziendale interessata e dei risultati generali dell'ente, e nella valutazione dei risultati individuali sono considerati criteri finanziari e non finanziari, compreso il trattamento dei rischi di cui all'articolo 76, paragrafo 2;</p> <p>[...]</p>			
Art. 1 (33)(b)	Art. 94 c. 2, para. 3, lett. a	<p>Al fine di individuare i membri del personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente di cui all'articolo 92, paragrafo 3, ad eccezione dei membri del personale nelle imprese di investimento, l'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che stabiliscono i criteri per definire:</p> <p>a) le responsabilità manageriali e le funzioni di controllo interno;</p> <p>[...]</p>	--		<p>Non necessita di trasposizione.</p> <p>Mandato ABE</p>

Art. 1 (33)(c)	Art. 94 c. 3 lett. a	<p>In deroga al paragrafo 1, i requisiti di cui al paragrafo 1, lettere l) e m) e lettera o), secondo comma, di tale paragrafo non si applicano a:</p> <p>a) un ente che non sia un grande ente e il cui valore delle attività sia, in media e su base individuale, conformemente alla presente direttiva e al regolamento (UE) n. 575/2013, pari o inferiore a 5 miliardi di EUR nel quadriennio immediatamente precedente l'esercizio finanziario corrente;</p> <p>[...]</p>	Circolare della Banca d'Italia n. 285/2013, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 2, Sezione I, parr. 7 e 3	<p>Le regole di maggior dettaglio previste nella Sezione III, par. 2.1, punti 3 e 4, e par. 2.2.1, non si applicano in ogni caso al personale più rilevante delle banche di minori dimensioni o complessità operativa</p> <p>(...)</p> <p>Banche di minori dimensioni o complessità operativa: le banche il cui attivo di bilancio è, su base individuale, pari o inferiore a 5 miliardi di euro, calcolato come media dei quattro anni immediatamente precedenti l'esercizio finanziario corrente, che non appartengono a un gruppo con attivo di bilancio consolidato pari o superiore a 30 miliardi di euro.</p>	
Art. 1 (34)	Art. 97 c. 4 para. 2	<p>Nello svolgimento della revisione e della valutazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità competenti applicano il principio di proporzionalità in conformità dei criteri di cui all'articolo 143, paragrafo 1, lettera c). In particolare, ai fini dello svolgimento della revisione e della valutazione di un ente, l'autorità competente può considerare se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:</p> <p>a) l'ente non è un G-SII, un G-SII non UE o un soggetto G-SII a</p>	Ricorso alla disciplina secondaria		

		<p>norma del regolamento (UE) n. 575/2013;</p> <p>b) l'ente non è stato individuato come un altro ente a rilevanza sistemica ("O-SII") a norma dell'articolo 131, paragrafi 1 e 3, della presente direttiva;</p> <p>c) l'ente fa parte di un gruppo in cui l'ente impresa madre e la grande maggioranza degli enti filiazioni sono legati tra loro come descritto all'articolo 22 della direttiva 2013/34/UE;</p> <p>d) gli enti filiazioni di cui alla lettera c) del presente comma soddisfano tutte le condizioni seguenti:</p> <p>i) si qualificano, o la grande maggioranza di esse si qualifica, come società mutue, società cooperative o enti di risparmio conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 e il diritto nazionale applicabile prevede un massimale o una limitazione del</p>		
--	--	---	--	--

		<p>livello massimo delle distribuzioni;</p> <p>ii) su base individuale o subconsolidata, le loro attività totali non superano 30 miliardi di EUR.</p>			
Art. 1 (35)(a)	Art. 98 c. 1 lett. k	<p>Oltre ai rischi di credito, di mercato e operativo, la revisione e la valutazione che le autorità competenti svolgono conformemente all'articolo 97 hanno per oggetto almeno:</p> <p>[...]</p> <p>k) la misura in cui gli enti hanno messo in atto politiche e azioni operative adeguate in relazione a obiettivi e traguardi intermedi quantificabili stabiliti nei piani da elaborare a norma dell'articolo 76, paragrafo 2.</p>	Ricorso alla disciplina secondaria		
Art. 1 (35)(b)	Art. 98 c. 9	<p>La revisione e la valutazione effettuate dalle autorità competenti comprendono la valutazione dei processi di governance e di gestione dei rischi predisposti dagli enti per far fronte ai rischi ambientali, sociali e di governance, nonché la valutazione delle esposizioni degli enti ai rischi ambientali, sociali e di governance. Nel</p>	Ricorso alla disciplina secondaria		

		<p>determinare l'adeguatezza dei processi e delle esposizioni degli enti, le autorità competenti tengono conto dei modelli imprenditoriali di tali enti.</p> <p>Le esposizioni degli enti ai rischi ambientali, sociali e di governance sono valutate anche sulla base dei piani degli enti da elaborare a norma dell'articolo 76, paragrafo 2. I processi di governance e di gestione del rischio degli enti per quanto riguarda i rischi ambientali, sociali e di governance sono allineati agli obiettivi definiti in tali piani.</p> <p>La revisione e la valutazione effettuate dalle autorità competenti comprendono la valutazione dei piani degli enti da elaborare a norma dell'articolo 76, paragrafo 2, nonché dei progressi compiuti nell'affrontare i rischi ambientali, sociali e di governance derivanti dal processo di aggiustamento verso la neutralità climatica e verso altri pertinenti obiettivi normativi dell'Unione in relazione ai fattori ambientali, sociali e di governance.</p>		
--	--	---	--	--

Art. 1 (35)(b)	Art. 98 c. 10	<p>La revisione e la valutazione effettuate dalle autorità competenti comprendono la valutazione dei processi di governance e di gestione del rischio degli enti per le esposizioni alle cripto-attività e la prestazione di servizi per le cripto-attività, anche prendendo in considerazione le politiche e le procedure degli enti in materia di individuazione dei rischi, nonché l'adeguatezza dei risultati delle valutazioni di cui all'articolo 79, lettera e), e all'articolo 83, paragrafo 4.</p>	Ricorso alla disciplina secondaria		
Art. 1 (36)	Art. 100 c. 3	<p>Gli enti e i terzi che fungono da consulenti per gli enti nel contesto delle prove di stress si astengono da attività che possono pregiudicare una prova di stress, come l'analisi comparata, lo scambio di informazioni tra loro, la conclusione di accordi in merito a una condotta comune o l'ottimizzazione delle loro comunicazioni di dati nelle prove di stress. Fatte salve le altre disposizioni pertinenti di cui alla presente direttiva e al regolamento (UE) n. 575/2013, le autorità competenti dispongono di tutti i poteri di raccolta di informazioni e di</p>	Art. 54 c. 1 TUB	<p>La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso le banche e i soggetti ai quali esse abbiano esternalizzato funzioni aziendali e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari.</p>	

		indagine necessari per individuare tali attività.			
Art. 1 (36)	Art. 100 c. 4	L'ABE, l'EIOPA e l'ESMA elaborano, attraverso il comitato congiunto di cui all'articolo 54 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010, orientamenti volti a garantire che nelle prove di stress relative ai rischi ambientali, sociali e di governance siano integrate la coerenza, considerazioni a lungo termine e norme comuni riguardanti le metodologie di valutazione. Il comitato congiunto pubblica tali orientamenti entro il 10 gennaio 2026. L'ABE, l'EIOPA e l'ESMA esaminano, attraverso tale comitato congiunto, in che modo i rischi sociali e di governance possano essere integrati nelle prove di stress.	--		Non necessita di trasposizione. Mandato ABE/EIOPA/ESMA
Art. 1 (37)	Art. 101 c. 3	Se, per un'unità di negoziazione che si avvale di un modello interno di rischio di mercato, i risultati dei test retrospettivi o del test di assegnazione di profitti e perdite indicano che il modello non è più sufficientemente accurato, le autorità competenti riesaminano le condizioni per l'autorizzazione ad utilizzare il	Ricorso alla disciplina secondaria		

		modello interno o impongono misure opportune per assicurare che il modello sia migliorato senza indugi.			
Art. 1 (38)(a)(i), (ii) e (iii)	Art. 104 c. 1	<p>Ai fini dell'articolo 97, dell'articolo 98, paragrafi 1, 4, 5, 9 e 10, dell'articolo 101, paragrafo 4, e dell'articolo 102 della presente direttiva e in applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013, le autorità competenti hanno almeno il potere di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) esigere che gli enti detengano fondi propri aggiuntivi superiori ai requisiti stabiliti nel regolamento (UE) n. 575/2013, alle condizioni di cui all'articolo 104 bis della presente direttiva; b) chiedere il rafforzamento dei dispositivi, processi, meccanismi e strategie messi in atto conformemente agli articoli 73 e 74; c) esigere che gli enti presentino un piano mirante a ripristinare la conformità ai requisiti in materia di vigilanza a norma della presente direttiva e del regolamento (UE) n. 575/2013 e fissino un termine per la sua attuazione, compresi 	Art. 53-bis c. 1 lett. d) TUB	<p>La Banca d'Italia può:</p> <p>[...]</p> <p>d) adottare per le materie indicate nell'articolo 53, comma 1, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell'intero sistema bancario riguardanti anche: l'imposizione di un requisito di fondi propri aggiuntivi; la restrizione delle attività, anche riguardo all'accettazione dei depositi, o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi; la fissazione di limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni nella banca, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale; per le banche che beneficiano di eccezionali interventi di sostegno pubblico, possono inoltre essere fissati limiti alla remunerazione complessiva degli esponenti aziendali; l'imposizione della riduzione dei rischi</p>	

	<p>miglioramenti di tale piano per quanto riguarda l'ambito di applicazione e il termine;</p> <p>d) esigere che gli enti applichino una politica di accantonamenti specifica o che riservino alle voci dell'attivo un trattamento specifico con riferimento ai requisiti in materia di fondi propri;</p> <p>e) restringere o limitare le attività — anche riguardo all'accettazione di depositi —, le operazioni o la rete degli enti o esigere la cessione di attività che presentano rischi eccessivi per la solidità dell'ente;</p> <p>f) esigere la riduzione del rischio connesso alle attività, ai prodotti e ai sistemi degli enti, comprese le attività esternalizzate;</p> <p>g) esigere che gli enti limitino la componente variabile della remunerazione espressa in percentuale dei ricavi netti, quando questa è incompatibile con il mantenimento di una solida base patrimoniale;</p>	<p>Art. 67-ter c. 1 lett. d) TUB</p>	<p>a breve, medio e lungo termine derivanti da fattori ambientali, sociali e di governance; l'imposizione di effettuare prove di stress o analisi degli scenari per valutare i rischi derivanti dalle esposizioni alle cripto-attività e dalla prestazione di servizi per le cripto-attività;</p> <p>La Banca d'Italia può:</p> <p>[...]</p> <p>d) impartire le disposizioni previste dall'articolo 67 anche con provvedimenti di carattere particolare; questi possono essere indirizzati anche a più gruppi bancari o all'intero sistema bancario e riguardare anche: l'imposizione di un requisito di fondi propri aggiuntivi; la restrizione delle attività, anche riguardo all'accettazione dei depositi, o della struttura territoriale del gruppo; il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi; la fissazione di limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni nella capogruppo, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale; per le capogruppo che</p>	
--	--	--------------------------------------	--	--

	<p>h) esigere che gli enti utilizzino l'utile netto per rafforzare i fondi propri;</p> <p>i) limitare o vietare le distribuzioni o il pagamento di interessi da parte dell'ente agli azionisti, ai soci o ai detentori di strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 se il divieto non costituisce un caso di default da parte dell'ente;</p> <p>j) imporre obblighi di segnalazione supplementari o più frequenti, anche in relazione a fondi propri, liquidità e leva finanziaria;</p> <p>k) imporre requisiti specifici in materia di liquidità, comprese restrizioni ai disallineamenti di durata tra le attività e le passività;</p> <p>l) richiedere la pubblicazione di informazioni aggiuntive.</p> <p>m) imporre agli enti di ridurre i rischi derivanti a breve, medio e lungo termine da fattori ambientali, sociali e di governance, compresi quelli derivanti dal processo di aggiustamento e dalle tendenze</p>		<p>beneficiano di eccezionali interventi di sostegno pubblico, possono inoltre essere fissati limiti alla remunerazione complessiva degli esponenti aziendali; l'imposizione della riduzione dei rischi a breve, medio e lungo termine derivanti da fattori ambientali, sociali e di governance; l'imposizione di effettuare prove di stress o analisi degli scenari per valutare i rischi derivanti dalle esposizioni alle cripto-attività e dalla prestazione di servizi per le cripto-attività; per le società di partecipazione finanziaria capogruppo o le società di partecipazione finanziaria mista capogruppo, la sospensione dei diritti di voto spettanti nelle banche controllate, il trasferimento a favore dei loro soci delle partecipazioni detenute nelle banche controllate, l'alienazione, in tutto in parte, delle partecipazioni detenute in società bancarie e finanziarie; la designazione temporanea di un'altra società di partecipazione finanziaria, società di partecipazione finanziaria mista o banca del gruppo per l'esercizio delle funzioni indicate nell'articolo 61;</p>	
--	---	--	---	--

		<p>di transizione nel contesto dei pertinenti obiettivi giuridici e normativi dell'Unione, degli Stati membri o di paesi terzi mediante adeguamenti delle loro strategie imprenditoriali, della loro governance e della loro gestione dei rischi al cui fine potrebbe essere chiesto di rafforzare gli obiettivi, le misure e le azioni inclusi nei rispettivi piani da elaborare a norma dell'articolo 76, paragrafo 2;</p> <p>n) imporre agli enti di effettuare prove di stress o analisi degli scenari per valutare i rischi derivanti dalle esposizioni alle cripto-attività e dalla prestazione di servizi per le cripto-attività.</p>			
Art. 1 (38)(b)	Art. 104 c. 4	<p>L'ABE emana orientamenti, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, per specificare in quale modo le autorità competenti possono accertare se il rischio di aggiustamento della valutazione del credito degli enti, di cui all'articolo 381 del regolamento (UE) n. 575/2013, rappresenti un rischio eccessivo per la solidità di tali enti.</p>	--		<p>Non necessita di trasposizione.</p> <p>Mandato ABE</p>

Art. 1 (39)(a)	Art. 104 bis c. 3 para. 2	<p>Se sono richiesti fondi propri aggiuntivi per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva non sufficientemente coperto dall'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, le autorità competenti stabiliscono il livello dei fondi propri aggiuntivi richiesti a norma del paragrafo 1, lettera a), del presente articolo come differenza tra il capitale ritenuto adeguato a norma del paragrafo 2 del presente articolo, fatta eccezione per il quinto comma di detto paragrafo, e i pertinenti requisiti in materia di fondi propri stabiliti nelle parti tre e sette del regolamento (UE) n. 575/2013</p>	Art. 53-bis c. 1 lett. d) TUB	<p>La Banca d'Italia può:</p> <p>[...]</p> <p>d) adottare per le materie indicate nell'articolo 53, comma 1, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell'intero sistema bancario riguardanti anche: l'imposizione di un requisito di fondi propri aggiuntivi; la restrizione delle attività, anche riguardo all'accettazione dei depositi, o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi; la fissazione di limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni nella banca, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale; per le banche che beneficiano di eccezionali interventi di sostegno pubblico, possono inoltre essere fissati limiti alla remunerazione complessiva degli esponenti aziendali; l'imposizione della riduzione dei rischi a breve, medio e lungo termine derivanti da fattori ambientali, sociali e di governance; l'imposizione di effettuare prove di stress o analisi degli</p>	
----------------	---------------------------	--	-------------------------------	---	--

			<p>Art. 67-ter c. 1 lett. d) TUB</p>	<p>scenari per valutare i rischi derivanti dalle esposizioni alle cripto-attività e dalla prestazione di servizi per le cripto-attività;</p> <p>La Banca d'Italia può:</p> <p>[...]</p> <p>d) impartire le disposizioni previste dall'articolo 67 anche con provvedimenti di carattere particolare; questi possono essere indirizzati anche a più gruppi bancari o all'intero sistema bancario e riguardare anche: l'imposizione di un requisito di fondi propri aggiuntivi; la restrizione delle attività, anche riguardo all'accettazione dei depositi, o della struttura territoriale del gruppo; il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi; la fissazione di limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni nella capogruppo, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale; per le capogruppo che beneficiano di eccezionali interventi di sostegno pubblico, possono inoltre essere fissati limiti alla remunerazione complessiva degli esponenti aziendali;</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>l'imposizione della riduzione dei rischi a breve, medio e lungo termine derivanti da fattori ambientali, sociali e di governance; l'imposizione di effettuare prove di stress o analisi degli scenari per valutare i rischi derivanti dalle esposizioni alle cripto-attività e dalla prestazione di servizi per le cripto-attività; per le società di partecipazione finanziaria capogruppo o le società di partecipazione finanziaria mista capogruppo, la sospensione dei diritti di voto spettanti nelle banche controllate, il trasferimento a favore dei loro soci delle partecipazioni detenute nelle banche controllate, l'alienazione, in tutto in parte, delle partecipazioni detenute in società bancarie e finanziarie; la designazione temporanea di un'altra società di partecipazione finanziaria, società di partecipazione finanziaria mista o banca del gruppo per l'esercizio delle funzioni indicate nell'articolo 61;</p>	
Art. 1 (39)(b)	Art. 104 bis c. 6	<p>Quando un ente è vincolato dall'output floor di cui all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, si applicano le disposizioni seguenti:</p> <p>a) l'importo nominale dei fondi propri aggiuntivi richiesti dall'autorità competente dell'ente a norma dell'articolo</p>	Ricorso alla disciplina secondaria		

	<p>104, paragrafo 1, lettera a), per far fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva non deve aumentare in conseguenza del fatto che l'ente è vincolato dall'output floor;</p> <p>b) l'autorità competente dell'ente riesamina senza ritardo, e in ogni caso entro la data in cui è ultimato il successivo processo di revisione e valutazione, i fondi propri aggiuntivi che ha richiesto all'ente a norma dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), ed elimina le parti di tali fondi che comporterebbero un doppio conteggio dei rischi già interamente coperti dal fatto che l'ente è vincolato dall'output floor;</p> <p>c) non appena l'autorità competente ha completato il riesame di cui alla lettera b), la lettera a) non è più applicabile.</p> <p>Ai fini del presente articolo e degli articoli 131 e 133 della presente direttiva, un ente si considera vincolato dall'output floor quando l'importo complessivo dell'esposizione</p>		
--	--	--	--

		dell'ente al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 supera l'importo complessivo della sua esposizione al rischio senza soglia minima calcolato in conformità dell'articolo 92, paragrafo 4, di tale regolamento.			
Art. 1 (39)(b)	Art. 104 bis c. 7	<p>Entro il 10 aprile 2025, l'ABE emana orientamenti, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, per specificare ulteriormente come rendere operativi i requisiti di cui al paragrafo 6 del presente articolo, in particolare:</p> <p>a) le modalità con cui le autorità competenti devono dare riscontro, nel loro processo di revisione e valutazione prudenziale, del fatto che un ente è vincolato dall'output floor;</p> <p>b) le modalità con cui le autorità competenti e gli enti devono comunicare e segnalare l'impatto sui requisiti di vigilanza di un ente vincolato dall'output floor.</p>	--	<p>Non necessita di trasposizione.</p> <p>Mandato ABE.</p>	

Art. 1 (39)(b)	Art. 104 bis c. 8	Ai fini del paragrafo 2, fintanto che l'ente è vincolato dall'output floor, l'autorità competente dell'ente non impone un requisito in materia di fondi propri aggiuntivi che comporterebbe un doppio conteggio dei rischi già interamente coperti dal fatto che l'ente è vincolato dall'output floor.	Ricorso alla disciplina secondaria		
Art. 1 (40)	Art. 104 ter c. 4 bis	Quando un ente è vincolato dall'output floor, la sua autorità competente può rivedere gli orientamenti sui fondi propri aggiuntivi comunicati a tale ente per assicurarsi che la calibrazione rimanga adeguata.	Ricorso alla disciplina secondaria		
Art. 1 (41)	Art. 106 c. 1	Gli Stati membri abilitano le autorità competenti a: a) imporre agli enti di pubblicare le informazioni di cui alla parte otto del regolamento (UE) n. 575/2013 più frequentemente rispetto a quanto disposto agli articoli da 433 a 433 quater di tale regolamento; b) fissare termini entro i quali gli enti diversi dagli enti piccoli e non complessi devono presentare all'ABE le informazioni da pubblicare	Art. 53-bis c. 1 lett. d) TUB	La Banca d'Italia può: [...] d) adottare per le materie indicate nell'articolo 53, comma 1, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell'intero sistema bancario riguardanti anche: l'imposizione di un requisito di fondi propri aggiuntivi; la restrizione delle attività, anche riguardo all'accettazione dei depositi , o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del	

	<p>affinché siano pubblicate sul sito web dell'ABE per le pubblicazioni centralizzate;</p> <p>c) esigere dagli enti che utilizzino per le pubblicazioni mezzi e sedi specifici diversi dal sito web dell'ABE per le pubblicazioni centralizzate o dai documenti di bilancio degli enti.</p> <p>Entro il 10 luglio 2025, l'ABE, tenendo conto della parte otto del regolamento (UE) n. 575/2013, emana orientamenti, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, per specificare i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.</p>	<p>Art. 67-ter c. 1 lett. d) TUB</p>	<p>patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi; la fissazione di limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni nella banca, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale; per le banche che beneficiano di eccezionali interventi di sostegno pubblico, possono inoltre essere fissati limiti alla remunerazione complessiva degli esponenti aziendali; l'imposizione della riduzione dei rischi a breve, medio e lungo termine derivanti da fattori ambientali, sociali e di governance; l'imposizione di effettuare prove di stress o analisi degli scenari per valutare i rischi derivanti dalle esposizioni alle cripto-attività e dalla prestazione di servizi per le cripto-attività;</p> <p>La Banca d'Italia può:</p> <p>[...]</p> <p>d) impartire le disposizioni previste dall'articolo 67 anche con provvedimenti di carattere particolare; questi possono essere indirizzati anche a più gruppi bancari o all'intero sistema bancario e riguardare anche: l'imposizione di un requisito di fondi propri aggiuntivi; la restrizione delle</p>	
--	---	--------------------------------------	--	--

				<p>attività, anche riguardo all'accettazione dei depositi, o della struttura territoriale del gruppo; il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi; la fissazione di limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni nella capogruppo, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale; per le capogruppo che beneficiano di eccezionali interventi di sostegno pubblico, possono inoltre essere fissati limiti alla remunerazione complessiva degli esponenti aziendali; l'imposizione della riduzione dei rischi a breve, medio e lungo termine derivanti da fattori ambientali, sociali e di governance; l'imposizione di effettuare prove di stress o analisi degli scenari per valutare i rischi derivanti dalle esposizioni alle cripto-attività e dalla prestazione di servizi per le cripto-attività; per le società di partecipazione finanziaria capogruppo o le società di partecipazione finanziaria mista capogruppo, la sospensione dei diritti di voto spettanti nelle banche controllate, il trasferimento a favore dei loro soci delle partecipazioni detenute nelle banche controllate, l'alienazione, in tutto in parte, delle partecipazioni</p>	
--	--	--	--	--	--

				detenute in società bancarie e finanziarie; la designazione temporanea di un'altra società di partecipazione finanziaria, società di partecipazione finanziaria mista o banca del gruppo per l'esercizio delle funzioni indicate nell'articolo 61;	
Art. 1 (42)	Art. 110 bis	<p>Il presente capo si applica ai gruppi di imprese di investimento quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 25), del regolamento (UE) 2019/2033, laddove almeno un'impresa di investimento appartenente a tale gruppo sia soggetta al regolamento (UE) n. 575/2013 a norma dell'articolo 1, paragrafi 2 o 5, del regolamento (UE) 2019/2033.</p> <p>Il presente capo non si applica ai gruppi di imprese di investimento in cui nessuna impresa di investimento appartenente al gruppo è soggetta al regolamento (UE) n. 575/2013 a norma dell'articolo 1, paragrafi 2 o 5, del regolamento (UE) 2019/2033.</p>	Art. 65 c. 1 TUB;	<p>Al fine dell'esercizio della vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia dispone dei poteri previsti dalla presente Sezione esercita la vigilanza su base consolidata nei confronti dei seguenti soggetti:</p> <p>a) società appartenenti a un gruppo bancario;</p> <p>b) società bancarie e, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il venti per cento dalle società appartenenti a un gruppo bancario o da una singola banca ();</p> <p>c) società bancarie e, finanziarie e strumentali non comprese in un gruppo bancario, ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla un gruppo bancario ovvero una singola banca;</p> <p>d) (soppressa) ()</p> <p>e) (soppressa) ()</p> <p>f) (soppressa) ()</p> <p>g) (soppressa) ()</p> <p>h) società che controllano almeno una banca, incluse le società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista escluse dal perimetro di</p>	

				<p>consolidamento prudenziale ai sensi dell'articolo 60-ter;</p> <p>i) società diverse da quelle bancarie e, finanziarie e strumentali quando siano controllate da una singola banca ovvero quando società appartenenti a un gruppo bancario ovvero soggetti indicati nella lettera h) detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo ();</p> <p>i-bis) società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista esentate ai sensi dell'articolo 60-bis, comma 3, salvo che non siano escluse dal perimetro di consolidamento prudenziale ai sensi dell'articolo 60-ter;</p> <p>i-ter) società, diverse da quelle indicate alle lettere precedenti, incluse nel perimetro di consolidamento prudenziale ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 575/2013 e relative disposizioni attuative, salvo quanto previsto dai paragrafi 5 e 7 del medesimo articolo.</p> <p>Ai gruppi di Sim nei quali vi sia almeno una Sim di classe 1-minus si applicano le disposizioni nazionali di recepimento del titolo VII, capo 3, della direttiva 2013/36/UE. Restano fermi i poteri e le competenze attribuite alla Banca d'Italia e alla Consob dal presente decreto legislativo.</p>	
--	--	--	--	---	--

Art. 1 (43)	Art. 121	Gli Stati membri esigono che i membri dell'organo di gestione di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista, diverse da quelle a cui è stata concessa l'approvazione a norma dell'articolo 21 bis, paragrafo 4, soddisfino sufficienti requisiti di onorabilità e possiedano le conoscenze, le competenze e l'esperienza sufficienti di cui all'articolo 91, paragrafo 1, per l'esercizio di tali funzioni, tenendo conto del ruolo specifico delle società di partecipazione finanziaria o delle società di partecipazione finanziaria mista. Le società di partecipazione finanziaria o le società di partecipazione finanziaria mista hanno la responsabilità primaria di garantire l'idoneità dei membri del loro organo di gestione.	Art. 60-bis, co. 3-ter TUB	. Alle società di partecipazione finanziaria e alle società di partecipazione finanziaria mista di cui al comma 3 si applica l'articolo 26, ad eccezione del comma 3, lettere b), c), limitatamente al criterio di adeguata composizione collettiva, d-bis) ed e) di tale articolo.	
Art. 1 (44)(a)	Art. 131 c. 5 bis para. 2	Entro sei settimane dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 7 del presente articolo, il CERS fornisce alla Commissione un parere relativo all'adeguatezza della riserva per gli O-SII. L'ABE può altresì fornire alla Commissione il proprio parere in merito alla riserva conformemente	--		Non necessita di trasposizione

		all'articolo 16 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1093/2010.			
Art. 1 (44)(b)	Art. 131 c. 6	<p>Nel richiedere che sia detenuta una riserva per gli O-SII, l'autorità competente o l'autorità designata rispetta quanto segue:</p> <p>a) la riserva per gli O-SII non deve comportare effetti negativi sproporzionati sull'intero sistema finanziario di altri Stati membri o su parti dello stesso o dell'Unione nel suo insieme, formando o creando un ostacolo al funzionamento del mercato interno;</p> <p>b) la riserva per gli O-SII deve essere riesaminata almeno una volta l'anno dall'autorità competente o dall'autorità designata.</p> <p>c) ove un O-SII sia vincolato dall'output floor, la sua autorità competente o la sua autorità designata riesamina, entro la data del riesame annuale di cui alla lettera b), il requisito di riserva per gli O-SII da applicarsi all'ente per assicurarsi che la sua calibrazione rimanga adeguata.</p>	Ricorso alla disciplina secondaria		

Art. 1 (44)(c)	Art. 131 c. 15 para. 2	<p>Qualora la somma del coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico calcolato ai fini dell'articolo 133, paragrafo 10, 11 o 12, e del coefficiente della riserva per gli O-SII o i G-SII cui è soggetto lo stesso ente sia superiore al 5 %, si applica la procedura di cui al paragrafo 5 bis del presente articolo. Ai fini del presente paragrafo, qualora la decisione di fissare una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico, una riserva per gli O-SII o una riserva per i G-SII determini la diminuzione di uno qualsiasi dei coefficienti precedentemente fissati o li mantenga inalterati, non si applica la procedura di cui al paragrafo 5 bis del presente articolo.</p>	Ricorso alla disciplina secondaria		
Art. 1 (45)(a)	Art. 133 c. 1	<p>Ogni Stato membro garantisce che sia possibile fissare una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico del capitale primario di classe 1 per il settore finanziario o per uno o più sottoinsiemi di tale settore su tutte le esposizioni o su un sottoinsieme di esposizioni di cui al paragrafo 5 del presente articolo, al fine di prevenire e attenuare rischi</p>	Art. 53-bis c. 1 lett. d) TUB	<p>La Banca d'Italia può:</p> <p>[...]</p> <p>d) adottare per le materie indicate nell'articolo 53, comma 1, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell'intero sistema bancario riguardanti anche: l'imposizione di un requisito di fondi propri aggiuntivi; la restrizione delle attività, anche riguardo</p>	

	<p>macroprudenziali o sistemici, compresi i rischi macroprudenziali o sistemici derivanti dai cambiamenti climatici, non previsti dal regolamento (UE) n. 575/2013 e dagli articoli 130 e 131 della presente direttiva, ossia un rischio di perturbazione del sistema finanziario che può avere gravi conseguenze negative per il sistema finanziario e l'economia reale di un determinato Stato membro.</p>	<p>Art. 67-ter c. 1 lett. d) TUB</p>	<p>all'accettazione dei depositi, o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi; la fissazione di limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni nella banca, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale; per le banche che beneficiano di eccezionali interventi di sostegno pubblico, possono inoltre essere fissati limiti alla remunerazione complessiva degli esponenti aziendali; l'imposizione della riduzione dei rischi a breve, medio e lungo termine derivanti da fattori ambientali, sociali e di governance; l'imposizione di effettuare prove di stress o analisi degli scenari per valutare i rischi derivanti dalle esposizioni alle cripto-attività e dalla prestazione di servizi per le cripto-attività;</p> <p>La Banca d'Italia può:</p> <p>[...]</p> <p>d) impartire le disposizioni previste dall'articolo 67 anche con provvedimenti di carattere particolare;</p>	
--	--	--------------------------------------	--	--

questi possono essere indirizzati anche a più gruppi bancari o all'intero sistema bancario e riguardare anche: l'imposizione di un requisito di fondi propri aggiuntivi; la restrizione delle attività, **anche riguardo all'accettazione dei depositi**, o della struttura territoriale del gruppo; il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi; la fissazione di limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni nella capogruppo, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale; per le capogruppo che beneficiano di eccezionali interventi di sostegno pubblico, possono inoltre essere fissati limiti alla remunerazione complessiva degli esponenti aziendali; **l'imposizione della riduzione dei rischi a breve, medio e lungo termine** derivanti da fattori ambientali, sociali e di governance; **l'imposizione di effettuare prove di stress o analisi degli scenari per valutare i rischi derivanti dalle esposizioni alle cripto-attività e dalla prestazione di servizi per le cripto-attività**; per le società di partecipazione finanziaria capogruppo o le società di partecipazione finanziaria mista capogruppo, la sospensione dei

				diritti di voto spettanti nelle banche controllate, il trasferimento a favore dei loro soci delle partecipazioni detenute nelle banche controllate, l'alienazione, in tutto in parte, delle partecipazioni detenute in società bancarie e finanziarie; la designazione temporanea di un'altra società di partecipazione finanziaria, società di partecipazione finanziaria mista o banca del gruppo per l'esercizio delle funzioni indicate nell'articolo 61;	
Art. 1 (45)(b)	Art. 133 c. 8	<p>Nel richiedere che sia detenuta una riserva di capitale a fronte del rischio sistematico, l'autorità competente o l'autorità designata rispetta quanto segue:</p> <p>a) la riserva di capitale a fronte del rischio sistematico non comporta effetti negativi sproporzionati sull'intero sistema finanziario di altri Stati membri o su parti di esso o dell'Unione nel suo complesso, formando o creando un ostacolo al corretto funzionamento del mercato interno;</p> <p>b) la riserva di capitale a fronte del rischio sistematico è riesaminata almeno ogni due</p>	Ricorso alla disciplina secondaria		

		<p>anni dall'autorità competente o dall'autorità designata;</p> <p>c) I la riserva di capitale a fronte del rischio sistematico non può essere utilizzata per far fronte ai rischi seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none">i) rischi contemplati dagli articoli 130 e 131 della presente direttiva;ii) rischi interamente coperti dal calcolo di cui all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013; <p>d) laddove una riserva di capitale a fronte del rischio sistematico si applichi all'importo complessivo dell'esposizione al rischio dell'ente e tale ente sia vincolato dall'output floor, la sua autorità competente o la sua autorità designata riesamina, entro la data del riesame biennale di cui alla lettera b) del presente paragrafo, il requisito di riserva di capitale a fronte del rischio sistematico da applicarsi all'ente per assicurarsi che la sua calibrazione rimanga adeguata.</p>		
--	--	---	--	--

Art. 1 (45)(c)	Art. 133 c. 11	<p>Qualora la fissazione o la modifica di un coefficiente o dei coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico rispetto a un insieme o sottoinsieme di esposizioni di cui al paragrafo 5 soggette a una o più riserve di capitale a fronte del rischio sistemico dia luogo a un coefficiente combinato della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico superiore al 3 % e fino al 5 % con riferimento a una qualsiasi di tali esposizioni, l'autorità competente o l'autorità designata dello Stato membro che fissa tale riserva chiede nella notifica presentata conformemente al paragrafo 9 i pareri della Commissione e del CERS.</p> <p>Entro un mese dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 9, il CERS fornisce alla Commissione un parere relativo all'adeguatezza del coefficiente o dei coefficienti di riserva di capitale a fronte del rischio sistemico. La Commissione fornisce il proprio parere, tenendo conto del parere del CERS, entro due mesi dal ricevimento di tale notifica.</p>	<p>Ricorso alla disciplina secondaria</p>		
----------------	----------------	--	--	--	--

		<p>In caso di parere negativo della Commissione, l'autorità competente o l'autorità designata, a seconda dei casi, dello Stato membro che fissa tale riserva di capitale a fronte del rischio sistematico si conforma a tale parere o fornisce le ragioni per le quali non lo fa.</p> <p>Qualora uno o più enti cui si applicano uno o più coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistematico siano filiazioni di un'impresa madre stabilita in un altro Stato membro, il CERS e la Commissione esaminano inoltre nei loro pareri se sia opportuno applicare il coefficiente o i coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistematico a tali enti.</p> <p>Se le autorità della filiazione e dell'impresa madre sono in disaccordo in merito al coefficiente o ai coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistematico applicabili</p>		
--	--	--	--	--

		<p>a tale ente e in caso di parere negativo della Commissione e del CERS, l'autorità competente o l'autorità designata, a seconda dei casi, può deferire la questione all'ABE e richiedere la sua assistenza conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010. La decisione di fissare il coefficiente o i coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistematico con riferimento a tali esposizioni è sospesa fino alla decisione dell'ABE.</p> <p>Ai fini del presente paragrafo, il riconoscimento di un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistematico fissato da un altro Stato membro in conformità dell'articolo 134 non è conteggiato ai fini del raggiungimento delle soglie di cui al primo comma del presente paragrafo.</p>			
Art. 1 (45)(c)	Art. 133 c. 12 para. 1	Qualora la fissazione o la modifica di un coefficiente o dei coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistematico rispetto a un insieme o sottoinsieme di esposizioni di	Ricorso alla disciplina secondaria		

		cui al paragrafo 5 soggetto a una o più riserve di capitale a fronte del rischio sistematico dia luogo a un coefficiente combinato della riserva di capitale a fronte del rischio sistematico superiore al 5 % con riferimento a una qualsiasi di tali esposizioni, l'autorità competente o l'autorità designata, a seconda dei casi, chiede l'autorizzazione della Commissione prima di applicare una riserva di capitale a fronte del rischio sistematico.			
Art. 1 (45)(c)	Art. 133 c. 12 para. 2, primo periodo	Entro sei settimane dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 9 del presente articolo, il CERS fornisce alla Commissione un parere relativo all'adeguatezza della riserva di capitale a fronte del rischio sistematico.			
Art. 1 (45)(c)	Art. 133 c. 12 para. 2, terzo periodo	L'ABE può altresì fornire alla Commissione il proprio parere in merito a tale riserva di capitale a fronte del rischio sistematico conformemente all'articolo 16 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1093/2010 entro sei settimane dal ricevimento di tale notifica.			
Art. 1 (45)(c)	Art. 133 c. 12 para. 3	Entro tre mesi dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 9, la Commissione adotta, tenendo conto della valutazione			

		<p>del CERS e dell'ABE, se del caso, e se è certa che il coefficiente o i coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico non comportano effetti negativi sproporzionati sull'intero sistema finanziario di altri Stati membri o su parti di esso o dell'Unione nel suo complesso, formando o creando un ostacolo al corretto funzionamento del mercato interno, un atto che autorizza l'autorità competente o l'autorità designata, a seconda dei casi, ad adottare la misura proposta.</p>			
Art. 1 (45)(c)	Art. 133 c. 12 para. 4	<p>Ai fini del presente paragrafo, il riconoscimento di un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico fissato da un altro Stato membro in conformità dell'articolo 134 non è conteggiato ai fini del raggiungimento della soglia di cui al primo comma del presente paragrafo.</p>	Ricorso alla disciplina secondaria		
Art. 1 (46)(a)	Art. 142 c. 2	<p>Il piano di conservazione del capitale include quanto segue:</p> <p>[...]</p> <p>c) un piano e un calendario per aumentare i fondi propri</p>	Ricorso alla disciplina secondaria		

		<p>finalizzato a soddisfare pienamente il requisito combinato di riserva di capitale o, se del caso, il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria;</p> <p>[...]</p>			
Art. 1 (46)(b)	Art. 142 c. 3	<p>L'autorità competente valuta il piano di conservazione del capitale e lo approva solo se ritiene che, se applicato, esso potrà ragionevolmente consentire di conservare o di raccogliere capitale sufficiente per permettere all'ente di soddisfare il requisito combinato di riserva di capitale o, se del caso, il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria cui è soggetto entro un periodo di tempo che l'autorità competente considera adeguato.</p>	Ricorso alla disciplina secondaria		
Art. 1 (46)(c)	Art. 142 c. 4	<p>Se l'autorità competente non approva il piano di conservazione del capitale conformemente al paragrafo 3, essa impone una o entrambe delle misure seguenti:</p> <p>a) impone all'ente di aumentare i fondi propri a un determinato livello entro un determinato termine;</p>	Art. 53-bis c. 1 lett. d) TUB	<p>La Banca d'Italia può:</p> <p>[...]</p> <p>d) adottare per le materie indicate nell'articolo 53, comma 1, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell'intero sistema bancario riguardanti anche: l'imposizione di un requisito di fondi propri aggiuntivi; la</p>	

		<p>b) si avvale dei poteri di cui all'articolo 102 per imporre limiti alle distribuzioni più rigorosi di quelli previsti agli articoli 141 e 141 ter, a seconda dei casi.</p>		<p>restrizione delle attività, anche riguardo all'accettazione dei depositi, o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi; la fissazione di limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni nella banca, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale; per le banche che beneficiano di eccezionali interventi di sostegno pubblico, possono inoltre essere fissati limiti alla remunerazione complessiva degli esponenti aziendali; l'imposizione della riduzione dei rischi a breve, medio e lungo termine derivanti da fattori ambientali, sociali e di governance; l'imposizione di effettuare prove di stress o analisi degli scenari per valutare i rischi derivanti dalle esposizioni alle cripto-attività e dalla prestazione di servizi per le cripto-attività;</p>	
			<p>Art. 67-ter c. 1 lett. d) TUB</p>	<p>La Banca d'Italia può: [...]</p> <p>d) impartire le disposizioni previste dall'articolo 67 anche con</p>	

provvedimenti di carattere particolare; questi possono essere indirizzati anche a più gruppi bancari o all'intero sistema bancario e riguardare anche: l'imposizione di un requisito di fondi propri aggiuntivi; la restrizione delle attività, **anche riguardo all'accettazione dei depositi**, o della struttura territoriale del gruppo; il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi; la fissazione di limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni nella capogruppo, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale; per le capogruppo che beneficiano di eccezionali interventi di sostegno pubblico, possono inoltre essere fissati limiti alla remunerazione complessiva degli esponenti aziendali; **l'imposizione della riduzione dei rischi a breve, medio e lungo termine derivanti da fattori ambientali, sociali e di governance; l'imposizione di effettuare prove di stress o analisi degli scenari per valutare i rischi derivanti dalle esposizioni alle cripto-attività e dalla prestazione di servizi per le cripto-attività; per le società di partecipazione finanziaria capogruppo o le società di partecipazione finanziaria**

				mista capogruppo, la sospensione dei diritti di voto spettanti nelle banche controllate, il trasferimento a favore dei loro soci delle partecipazioni detenute nelle banche controllate, l'alienazione, in tutto in parte, delle partecipazioni detenute in società bancarie e finanziarie; la designazione temporanea di un'altra società di partecipazione finanziaria, società di partecipazione finanziaria mista o banca del gruppo per l'esercizio delle funzioni indicate nell'articolo 61;	
Art. 1 (47)(a)	Art. 161 c 3	Abrogato	--		Non necessita di trasposizione *** Mandato ABE
Art. 1 (47)(b)	Art. 161 c 5	Entro il 31 dicembre 2016 la Commissione riesamina i risultati conseguiti a norma dell'articolo 91, paragrafo 9, tra cui il carattere appropriato del raffronto delle pratiche relative alla diversità, tenendo conto di tutti i pertinenti sviluppi dell'Unione e internazionali, e redige una relazione in merito che presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, corredandola, se opportuno, di una proposta legislativa	--		Non necessita di trasposizione *** Mandato Commissione